



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza **2026-28**



DOCUMENTO PROGRAMMATICO

Approvato dal Consiglio d'amministrazione
di Veritas spa nella seduta del 22 gennaio 2026



Indice

1. Premessa.....	3
1.1 Introduzione	3
1.2 Risultanze delle attività di audit, monitoraggio e riesame del PTPCT 2025-2027	3
1.3 Definizioni.....	4
1.4 Veritas spa	5
1.5 Inquadramento normativo	7
2. Politica per la prevenzione della corruzione: contenuto e finalità e sistema di gestione per la prevenzione della corruzione UNI ISO 37001	7
3. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione: contenuto e finalità	9
4. I soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione e controllo della corruzione e ruoli nella strategia di prevenzione.....	11
4.1 Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	11
4.2 Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione	14
4.3 L'organo di indirizzo politico-amministrativo.....	15
4.4 I dirigenti per l'area di rispettiva competenza.....	15
4.5 L'Odv e il Team di audit	16
4.6 La direzione Risorse umane e organizzazione di Gruppo.....	17
4.7 Tutti i dipendenti.....	17
4.8 I collaboratori a qualsiasi titolo	17
4.9 I referenti.....	18
4.10 Referenti delle aree di rischio.....	18
4.11 RASA.....	19
5. Analisi e gestione del rischio	19
5.1 Analisi del contesto	19
5.2 Comprensione delle esigenze e aspettative degli stakeholder	31
5.3 Individuazione delle fattispecie corruttive.....	32
5.4 Finalità e metodologia di analisi del rischio	33
5.5 Individuazione delle aree a rischio di corruzione.....	35
6. Misure di prevenzione e riduzione del rischio.....	36
6.1 Misure generali.....	37
6.2 Trasparenza.....	53
6.3 Misure ulteriori.....	56
7. Monitoraggio	69
7.1 Il monitoraggio: definizione, competenza e tempistica	69
7.2 Flusso informativo da e verso il Responsabile della prevenzione della corruzione	70
7.3 Riesame	71
7.4 Gestione delle non conformità.....	72
8. Disposizioni finali.....	72
8.1 Approvazione, entrata in vigore del Piano di prevenzione della corruzione.....	72
8.2 Pubblicazione del Piano – adeguamento – consultazione	72
9. Allegati	73

Preparazione e proposta

Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza
Annalucia Tarzia

Verifica

Team audit
Giuliana Da Villa, Michela Polido,
Samanta Vianello

Approvazione e adozione

Consiglio d'amministrazione
del 22 gennaio 2026

Funzione di conformità per la prevenzione
della corruzione
Annalucia Tarzia
Martina Danella

Direttore generale
Andrea Razzini

I. Premessa

I. Introduzione

Veritas spa (di seguito per brevità anche **Veritas** o la **Società**) con delibera del Consiglio d'amministrazione della Società del 19 novembre 2014 ha adottato il primo *Piano triennale di prevenzione della corruzione* della Società (di seguito per brevità anche **PTPCT** o **Piano**) relativo al triennio 2015-2017, a integrazione del *Modello di organizzazione e gestione* ex dlgs 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. (di seguito per brevità denominato anche **MOG** o **Modello**) e dei connessi *Codice etico*, regolamenti e procedure e del complesso sistema di controllo interno e di qualità già da tempo adottato dalla Società; tale piano è stato oggetto di aggiornamenti annuali, come richiesto dalle disposizioni normative in materia.

Il PTCP si configura come parte di un sistema strutturato e complesso volto alla prevenzione del rischio che richiede, per sua natura, per complessità e dimensioni aziendali, per pluralità dei servizi gestiti, per normativa, per mutamenti ed evoluzioni organizzative, aggiornamenti periodici.

Il presente Piano, riferito al triennio **2026-2028**, si colloca in una linea di continuità con i precedenti Piani, che sono stati adottati e annualmente aggiornati dalla Società sempre tenendo conto non solo della peculiare natura giuridica di Veritas, della pluralità dei servizi dalla stessa gestiti e della sua complessità, dimensione e ampiezza del territorio di riferimento, di cui si dirà *infra* al paragrafo 1.4, ma altresì degli orientamenti e degli indirizzi di tempo in tempo forniti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito per brevità anche **Anac** o **Autorità**), nonché delle modifiche normative e regolamentari che hanno interessato l'attività della Società, incidendo sullo svolgimento dei servizi alla stessa affidati ed impattando anche sulla gestione dei rischi corruttivi.

Il presente Piano **2026-2028**, è costituito da un corpo centrale, che fa rinvio ad appositi allegati, di cui è corredata il presente Piano, per l'illustrazione di dettaglio degli esiti dello svolgimento del processo di analisi del rischio (vedasi **Allegato 1**, "Schede di *risk assessment*") e per la ricognizione degli approfondimenti normativi ed interpretativi svolti negli anni, dall'adozione del primo Piano ad oggi, i quali hanno orientato le scelte della Società in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e determinato le modifiche di aggiornamento del Piano adottato da Veritas (vedasi **Allegato 2**, "Appendice normativa e Piani di Veritas precedenti").

Come per prassi consolidata, all'elaborazione del presente Piano ha partecipato l'intera struttura aziendale, *in primis* il Direttore Generale e i dirigenti responsabili delle Divisioni/Direzioni aziendali, che detengono una conoscenza diretta ed immediata dei processi decisionali e dei relativi rischi, unitamente a tutti i dipendenti, chiamati a perseguire gli obiettivi di integrità e di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

I.2 Risultanze delle attività di audit, monitoraggio e riesame del PTPCT 2025-2027

Il presente Piano è stato aggiornato anche sulla base delle risultanze delle attività di audit espletate nel corso del **2025** dal Team di audit, dal RPCT e dalla Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione relativamente alle azioni, attività, obiettivi e misure previste nel PTPCT **2026-2028**.

Le attività di audit condotte hanno evidenziato un generale e soddisfacente livello di attuazione del precedente Piano senza riscontrare particolari criticità tali da comportare interventi correttivi all'intera strategia di prevenzione della corruzione della Società.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio, si è proceduto, anche nel **2025**, a una condivisione del *risk assessment* con tutti i dirigenti Referenti, inclusi i Referenti delle Aree a Rischio (RAR).

Contestualmente agli audit e all'attività di monitoraggio, è stata effettuata l'attività di riesame sul funziona-

mento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione nel suo complesso. Tale attività ha costituito un momento di confronto e dialogo tra tutti i soggetti interni (direttore generale, dirigenti, responsabili di direzione e responsabili di funzione, etc...) coinvolti nella programmazione e nell'attuazione del sistema, nel quale sono stati riesaminati i processi di gestione dei rischi, le relative valutazioni anche alla luce degli *stakeholder* interessati nei singoli processi.

Le riunioni per il monitoraggio ed il riesame, nel 2025, hanno fatto emergere la necessità di provvedere anche all'integrazione/ricollocazione delle schede di valutazione del rischio, in considerazione di modifiche organizzative aziendali che hanno interessato la Società nel 2025, descritte nel paragrafo dedicato al contesto interno del presente Piano.

Nel corso dei suddetti incontri di monitoraggio e riesame, sono stati nuovamente esaminati infatti anche i rischi trasversali, le cui valutazioni sono state effettuate in prima istanza dai Direttori responsabili delle aree cui afferiscono i relativi processi e in seconda istanza dagli altri soggetti coinvolti nelle attività di riesame, i quali hanno confermato le valutazioni espresse.

Il presente Piano è stato predisposto tenendo conto degli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'efficacia delle misure previste nel PTPCT dell'anno precedente, effettuato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con il coinvolgimento delle strutture competenti.

In particolare, nella definizione della mappatura dei processi, nella valutazione dei rischi e nella programmazione delle misure di prevenzione, si è tenuto conto dello stato di attuazione delle misure, nonché delle eventuali criticità emerse in fase di monitoraggio. Tali esiti hanno costituito la base informativa per la conferma, la revisione o l'aggiornamento delle misure previste nel presente Piano, in una logica di miglioramento progressivo e di adeguamento al contesto organizzativo della Società.

I.3 Definizioni

Nel presente Piano, salvo il caso in cui dal contesto risultino altrimenti, le espressioni qui di seguito indicate avranno i significati di seguito indicati:

Abbreviazione	Descrizione estesa
Anac o Autorità	Autorità nazionale anticorruzione
Arera	Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
Consob	Commissione nazionale per le società e la borsa
dlgs 231/2001	Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante <i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica e successive modifiche e integrazioni</i>
legge 190/2012 o legge Anticorruzione	Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante <i>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione</i>
dlgs 33/2013	Decreto legislativo marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante <i>Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni</i>
legge 124/2015	Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante <i>Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche</i> – cosiddetta Madia
dlgs 39/2013	Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante <i>Disposizioni in materia di inconfondibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico</i>
dlgs 50/2016	Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante <i>Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i</i> Il dlgs 50/2016 è stato abrogato dall'art. 226, comma 1, dlgs 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1° luglio 2023.

Abbreviazione	Descrizione estesa
dlgs 97/2016	Dlgs 25 maggio 2016, n.97 recante <i>Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche</i>
dlgs 175/2016	Decreto legislativo n.175 del 19 agosto 2016 recante il <i>Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica</i>
dlgs 24/2023	Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, “ <i>Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali</i> ”
dlgs 36/2023	Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, “ <i>Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici</i> ”.
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
UNI ISO 37001	Norma UNI ISO 37001:2016, recante <i>Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione</i>
MEF	Ministero dell'economia e delle finanze
Modello organizzativo ex dlgs 231/2001 o MOG o Modello	Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal dlgs 231/2001 e adottato da Veritas, ivi inclusi i relativi allegati.
PNA	Piano nazionale anticorruzione
PTPCT o Piano o Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza	Il presente piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
RAR	Referenti delle aree a rischio
RASA	Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante
RPCT o Responsabile	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Odv o Organismo di vigilanza	Organismo di vigilanza ex dlgs 231/2001
Funzione di conformità	Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione
Socio in affari	Parte esterna con cui Veritas ha o progetta di stabilire una qualsivoglia forma di relazione negoziale
Veritas spa o Veritas o Società	Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi – Veritas spa

I.4 Veritas spa

Veritas è società a capitale interamente pubblico detenuto da Enti locali e svolge servizi pubblici locali quali in particolare il servizio idrico integrato, il servizio di igiene ambientale, negli ambiti territoriali ottimali di riferimento, i servizi cimiteriali e altri servizi, nei territori dei Comuni soci, secondo il modello organizzativo *in house providing*, nel rispetto dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia quali capitale interamente pubblico, attività prevalente a favore dei comuni soci, controllo analogo e ha adottato a tal fine idonei strumenti anche societari, diretti a garantire tale controllo.

Veritas svolge altresì in modo residuale attività di gestione di servizi che non sono qualificabili come servizi pubblici locali e/o non emergono allo stato individuati come tali dagli Enti preposti.

Veritas detiene inoltre partecipazioni in alcune società strategiche per i propri servizi delle quali detiene il controllo, descritte in dettaglio nel sito istituzionale della Società www.gruppoveritas.it, sezione Società trasparente/Enti controllati, unitamente a tutte le altre società partecipate del Gruppo Veritas che sono peraltro in continua evoluzione, anche alla luce delle normative nazionali che impongono agli Enti locali la riduzione e riorganizzazione e razionalizzazione delle società partecipate.

Gli Enti locali soci di Veritas hanno sottoscritto la convenzione ex art. 30 del testo unico enti locali dlgs 267/2000 per la gestione coordinata e congiunta dei servizi pubblici locali svolti *in house* a mezzo della Società istituendo, in forza di quanto disposto dall'art. 6 della Convenzione e dell'art. 40 dello Statuto, il Comitato di coordinamento e controllo per l'esercizio in comune del controllo analogo sulla Società.

Veritas spa ha proceduto fin dal 2014, in sostanziale continuità, all'emissione di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati, e in quanto tale è Eip (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art. 16 comma 1 dlgs 39/2010, e, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. p) del dlgs 175/2016 e s.m.i., "società quotata" e pertanto alla stessa e alle sue controllate si applica l'art. 1 comma 5 del decreto medesimo. Anche in considerazione dell'articolato e complesso quadro normativo ed interpretativo di riferimento e tenuto conto dell'interesse anche pubblicistico sotteso alla gestione dei servizi alla stessa affidati, Veritas si attiene alle disposizioni della legge 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, in particolare il dlgs 33/2013 e il dlgs 39/2013 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle successive disposizioni normative e/o delle Autorità preposte in materia, per quanto compatibili e applicabili alla Società, in considerazione anche della propria natura giuridica, nell'ottica della implementazione dei principi di trasparenza e di integrità.

Nel corso degli anni sono inoltre state implementate e sono attualmente in corso attività della Società e degli enti competenti dirette al conseguimento delle operazioni societarie straordinarie e di integrazione in Veritas S.p.A. delle società di gestione *in house providing* di servizi pubblici locali, in esecuzione delle normative vigenti e in particolare del dlgs 152 del 2006 in materia di unicità della gestione dei servizi pubblici locali a rete negli ambiti territoriali ottimali e degli indirizzi dei Consigli di bacino competenti oltre che del Comitato di coordinamento e controllo degli azionisti di Veritas.

Nell'ambito del predetto processo di integrazione, e per effetto della fusione per incorporazione di Asi spa, Veritas è divenuta titolare di un ulteriore prestito obbligazionario emesso da ex Asi spa in data 29 luglio 2014 per 15 milioni di euro con scadenza 2034 collocato nel segmento extra MOT-PRO di Borsa Italiana (Gruppo London Stock Exchange) – Mercato regolato.

Veritas ha emesso, in data 9 dicembre 2020, in continuità con il precedente prestito emesso in data 14 novembre 2014, un prestito obbligazionario, rivolto a investitori istituzionali, di importo pari a € 100.000.000,00 della durata di anni 7 quotato su un mercato regolamentato e, in data 9 dicembre 2021, ha deliberato l'emissione di prestito obbligazionario non convertibile per l'importo di Euro 25.000.000, della durata di 17 anni, non quotato o negoziato presso alcun mercato regolamentato o regolato.

Con Determina del 15 febbraio 2022 Anac ha disposto l'iscrizione di Veritas nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'art. 192 del previgente Codice dei Contratti Pubblici, dlgs 50/2016, in accoglimento della domanda presentata dalle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competenti, in relazione agli affidamenti in regime *in house providing* svolti da Veritas spa.

Con comunicazione del 15 marzo 2022, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comunicato di aver deliberato di attribuire a Veritas il rating di legalità di cui all'art. 5 ter del D.L. 1 del 2012, con il massimo punteggio, consistente in tre stelle (★★★), dapprima rinnovato per un successivo biennio e con il medesimo punteggio, pari a tre stelle, con delibera assunta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in data 30 gennaio 2024 e poi parimenti rinnovato con delibera assunta da AGCM in data 22 dicembre 2025. Il rating di legalità costituisce importante strumento di attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030, programma d'azione sottoscritto nel 2015 dai Governi dei 193 Paesi membri dell'ONU e articolato in 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - *Sustainable Development Goals* ("SDGs") da raggiungere entro il 2030, tra i quali l'Obiettivo 16, che affronta un tema di Governance di grande importanza: "*Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, garantire a tutti l'accesso alla giustizia, e creare istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli*". Tale obiettivo implica, tra gli altri, l'impegno prioritario degli Stati di combattere tutte le forme di criminalità organizzata e ridurre in modo significativo la corruzione e l'illegalità.

L'attuazione di tali obiettivi, in Italia, si concretizza tra l'altro attraverso le misure preventive e repressive previste dalla Legge Anticorruzione, per la Pubblica Amministrazione e per gli enti ricadenti nel suo ambito di applicazione, ma anche e attraverso lo strumento del rating di legalità, strumento introdotto nel 2012 con

la finalità di promuovere e introdurre principi di comportamento etico in ambito aziendale tramite l’assegnazione di un rating, con un punteggio attribuito in “stelle”, che indica l’attenzione dell’ente alla gestione del proprio business secondo principi di etica e di legalità.

I presupposti di assegnazione del *rating* sono trasversali e riguardano tutti i punti c.d. “ESG”, acronimo per “Environmental, Social e Governance”, ovvero i tre fattori fondamentali oggetto di analisi per valutare le effettive capacità delle società di regolare e gestire il proprio impatto e più in generale per vagliare la sostenibilità di un investimento.

Per quanto concerne la *governance* e l’ambiente, infatti, l’impresa cui è attribuito il *rating* ha dimostrato di avere una struttura organizzativa adeguata: presupposto fondamentale per l’attribuzione del rating è che i soggetti apicali non devono essere destinatari di provvedimenti di condanna, tra gli altri, per i reati connessi alla sicurezza sul lavoro, all’ambiente e alla corruzione. Per quanto attiene al fattore sociale, la regolamentazione sul *rating* di legalità prevede che l’impresa non sia stata recentemente destinataria di provvedimenti sanzionatori derivanti da violazioni della normativa di tutela dei consumatori, della concorrenza, della salute e sicurezza dei lavoratori e in materia previdenziale.

1.5 Inquadramento normativo

Per l’inquadramento normativo, si rinvia a specifico paragrafo dell’allegato 2 del presente Piano.

2. Politica per la prevenzione della corruzione: contenuto e finalità e sistema di gestione per la prevenzione della corruzione UNI ISO 37001

Veritas, in relazione ai servizi pubblici gestiti e nell’ambito dell’Ordinamento vigente, in attuazione anche delle convenzioni internazionali in materia di prevenzione della corruzione, promuove una politica e adotta correlate strategie mirate a un sistema di contrasto alla corruzione da intendersi comprensivo di una nozione di corruzione di tipo amministrativo più estesa di quella disciplinata dalle relative norme penali in materia di corruzione.

Veritas intende rafforzare i propri presidi di prevenzione e contrasto della corruzione incrementando, attraverso gli opportuni strumenti e misure, anche informative, formative e di comunicazione, la consapevolezza nei soggetti che con essa si rapportano a diverso titolo, sia nell’ambito del contesto esterno che nell’ambito del contesto interno e in particolare dei dipendenti, dei vertici aziendali incluso l’organo amministrativo di controllo e di revisione contabile, degli stakeholder inclusi Enti locali, le Pubbliche autorità, i Comuni azionisti e gli utenti, promuovendo i principi di etica nel rispetto e nell’applicazione di valori comuni in un sistema d’impresa più ampio, nonché garantendo la *compliance* alle norme dell’ordinamento e in particolare a quelle in materia di prevenzione della corruzione per quanto applicabili alla Società.

La politica della Società, anche nell’ottica di cui sopra, promuove lo sviluppo e l’applicazione delle conoscenze e il rispetto delle competenze, in un miglioramento continuo delle prestazioni, proibisce ogni forma di corruzione e pone particolare attenzione alla selezione dei fornitori, alla gestione dei contratti, alle clausole di garanzia, in particolare d’integrità e, più in generale, all’uso corretto del potere discrezionale connesso a funzioni amministrative, sanzionando ogni comportamento posto in essere in violazione di tali politiche e delle norme applicabili in materia.

In coerenza con tale scelta, Veritas ha adottato, come detto per quanto applicabile, già con delibera del 19 novembre 2014 il *Piano triennale di prevenzione della corruzione*, che viene aggiornato annualmente, con le connesse misure di trasparenza, che si integra con il *Modello di organizzazione e gestione* ai sensi del dlgs 231/2001 (MOG), del *Codice etico*, dei regolamenti, delle procedure e del complesso sistema di controllo interno e di

qualità da tempo adottato dalla Società.

Veritas, al fine di implementare tale politica, con delibera del Consiglio d'amministrazione del 19 ottobre 2017, ha inteso adeguare il proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione alla norma internazionale UNI ISO 37001, che specifica i requisiti e fornisce una guida per stabilire, mettere in atto, mantenere, aggiornare e migliorare un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, sistema che può essere a sé stante o integrato in un sistema di gestione complessivo.

La norma UNI ISO 37001, di cui è stata rilasciata la nuova versione nel 2025, fornisce indicazioni in merito a una efficace politica per la prevenzione della corruzione, in gran parte già adottate dalla Società, in particolare stabilendo il perseguitamento di strategie volte a non ammettere alcuna tolleranza nei confronti di comportamenti corruttivi e verso la corruzione, in un sistema di conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione della corruzione applicabili all'organizzazione e appropriate alle sue finalità, nell'ambito di un quadro di riferimento che consenta di stabilire, riesaminare e raggiungere gli obiettivi individuati in materia, con l'impegno di soddisfare i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione adottato.

La Società, in data 15 novembre 2019 ha approvato due documenti denominati *Politica per la prevenzione della corruzione* e *Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione UNI ISO 37001:2016*, successivamente aggiornati, al fine di adeguarsi ai più alti standard internazionali in materia di attuazione di politiche anticorruttive. In particolare, la Società ha deciso di conformarsi allo standard UNI ISO 37001, aderendo alle indicazioni fornite dalla norma per l'implementazione di un adeguato sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, che include: a) il contesto dell'organizzazione; b) la leadership; c) la pianificazione; d) il supporto; e) le attività operative; f) la valutazione delle prestazioni; g) il miglioramento.

Tutte queste componenti sono state valutate e attuate tenendo conto della specifica situazione in cui opera Veritas, nel rispetto dei principi di accettabilità e proporzionalità delle misure adottate.

Veritas attua, documenta, mantiene e riesamina in modo continuo il proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, compresi i processi necessari e le loro interazioni, in conformità ai requisiti della norma UNI ISO 37001, in un'ottica integrata con gli strumenti a livello organizzativo, gestionale e documentale richiesti da disposizioni di legge che perseguono le medesime finalità della norma UNI ISO 37001.

La Politica per la prevenzione della corruzione incoraggia la segnalazione di sospetti in buona fede, o sulla base di una convinzione ragionevole e confidenziale, senza timore di ritorsioni, comprende un impegno per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, prevede le conseguenze della non conformità alla politica stessa e prevede l'istituzione di una Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione dotata della necessaria autorità e indipendenza.

Veritas ha istituito una Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione dotata della necessaria autorità e indipendenza.

La Società definisce le misure idonee al perseguitamento dei principi enunciati e applica tutti gli strumenti e le misure necessarie alla prevenzione della corruzione e al controllo della loro applicazione.

In particolare, il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione di Veritas garantisce che:

- sia assicurata l'attuazione delle procedure interne a prevenzione del rischio di corruzione nelle attività e strategie della Società;
- siano attribuite responsabilità adeguate e idonei controlli dei processi;
- siano garantiti flussi efficaci di comunicazione e risposte adeguate;
- siano identificati, analizzati e valutati i rischi di corruzione in modo coerente con le attività e il contesto della Società;
- siano adottate misure "ragionevoli e appropriate" volte a prevenire, rilevare e affrontare la corruzione;

- sia effettuata una revisione del sistema in conseguenza di potenziali od effettivi cambiamenti e comunque periodicamente in ottica del miglioramento continuo;
- siano costantemente assicurati tutti i requisiti previsti dalla legislazione cogente in materia di prevenzione della corruzione applicabili alla Società.

La politica di prevenzione della corruzione deve essere attuata da tutti i soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione e controllo della corruzione e pertanto sia da ciascun dipendente, dirigente, e organo della Società, o Ente locale azionista, sia da tutte le terze parti con cui la Società si rapporta.

Al fine di garantire l'applicazione costante degli standard di qualità descritti dalle norme cogenti e dalle norme di applicazione volontaria, Veritas effettua un'attività di revisione periodica dell'adeguatezza del sistema e dei processi (ad esempio tramite controlli finanziari, non finanziari, riesame di direzione ecc.) in cui potrebbero potenzialmente annidarsi i rischi di corruzione, ponendo in essere idonee azioni correttive nelle ipotesi di scostamento tra gli standard prefissati e quelli emersi in sede di revisione.

Il documento denominato *Politica per la prevenzione della corruzione* è adeguatamente diffuso (pubblicato nel sito internet e sul portale intranet della Società, trasmesso a tutti i collaboratori e alle società partecipate e a quelle controllate da Veritas, pubblicato sulla piattaforma fornitori, affisso nei locali delle sedi della Società, trasmesso a tutti i dipendenti, consegnato al personale di nuova assunzione e viene reso disponibile il link del sito web di Veritas ove lo stesso è pubblicato ai consulenti esterni, partner e fornitori e in generale ai soci in affari).

Il documento denominato *Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione UNI ISO 37001* è pubblicato nel portale intranet della Società.

La *Politica per la prevenzione della corruzione* e il *Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ai sensi della norma UNI ISO 37001:2016* sono stati altresì condivisi e adottati dal Comitato di direzione e dai direttori dirigenti della Società, i quali annualmente confermano, con specifica apposita dichiarazione, la propria volontà di conformità alla Politica e, in generale, al Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione di Veritas.

3. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione: contenuto e finalità

Il *Piano triennale di prevenzione della corruzione PTPCT* ha natura programmatica e rappresenta lo strumento attraverso il quale Veritas implementa la propria strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo mediante l'adozione di un sistema complessivo organico, anche alla luce delle disposizioni della norma UNI ISO 37001 di azioni e misure dotandosi di strumenti anche procedurali diretti alla prevenzione del rischio di corruzione. Il Piano viene adottato in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 1 comma 9 della legge 190/2012, per quanto compatibili e applicabili, considerata anche la natura giuridica della Società e i servizi svolti, nell'ottica del perseguimento della tutela degli interessi pubblici sottesi e della trasparenza e integrità, con la finalità di perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di individuare casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Essendo il Piano uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento ha un'accezione ampia e pertanto deve essere inteso in senso lato, comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie di quelle descritte nelle fattispecie penalistiche e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati

nel Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice penale ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nel caso di Veritas il Piano si integra con il *Modello di organizzazione e gestione* redatto ai sensi del dlgs 231/01, fermi restando i rispettivi ambiti giuridici di applicazione.

Nel Modello, infatti, si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell’aver esaminato l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo. Ciò avviene ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli e alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

Questo implica una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l’adozione di un sistema di gestione del rischio medesimo.

Veritas, allo scopo di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’adozione di un sistema di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti coloro che operano in nome e per conto di essa o sotto la sua direzione e vigilanza, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell’espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissioni di reati previsti dal dlgs 231/2001 e di cui alla legge 190/2012, in coerenza anche con le disposizioni della norma UNI ISO 37001.

A tal fine, la Società ha adottato (e aggiornato da ultimo nelle date e/o forme indicate nell’elencazione seguente) tra l’altro e in particolare, come già evidenziato:

- un *Modello di organizzazione e gestione* ex dlgs 231/2001, contenente la mappatura delle “aree a rischio”;
- un *Codice etico* aggiornato da ultimo nel 2025 in coerenza al dlgs 231/01 e integrativo del MOG – in conformità alle norme ISO che disciplinano le certificazioni ottenute dalla Società (UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 37001:2016 e in coerenza, per quanto compatibile, al *Codice generale* di cui al dpr 62/2013, oltre ai regolamenti e alle procedure indicate in altre parti del presente PTPCT).

Il Piano deve rispondere in particolare alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
2. prevedere per le attività di cui al punto 1) misure, anche trasversali, idonee a prevenire il rischio di corruzione, inclusi meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni;
3. elaborare un sistema di controllo e monitoraggio delle attività di cui al punto 1) coerente con il sistema di controllo interno;
4. contemplare obblighi di informazione e di formazione a diversi livelli nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni direttive e comunque nei confronti di tutto il personale addetto alle aree di attività con un più alto rischio di corruzione;
5. prevedere obblighi di informazione/formazione nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano;
6. monitorare gli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa;
7. individuare forme di sensibilizzazione in materia di corruzione anche nei rapporti con cittadini e i soggetti esterni;
8. individuare modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati.

L’attività di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012, si articola in particolare nei seguenti adempimenti:

- nomina del RPCT;

- individuazione delle aree a rischio di corruzione;
- aggiornamento dei procedimenti e delle procedure specifiche già esistenti per implementare le azioni di prevenzione e controllo e per diminuire i fattori di rischio;
- aggiornamento costante del PTPCT con l'evoluzione normativa e della struttura organizzativa interna;
- diffusione e conoscenza del codice etico;
- predisposizione ed esecuzione delle attività di monitoraggio, con previsione di specifici meccanismi di audit;
- definizione dei flussi di informazione verso l'Organismo di vigilanza e verso il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, e dei rapporti tra questi due soggetti;
- predisposizione, pianificazione e erogazione delle attività di formazione in materia di anticorruzione.

Il PTPCT su proposta del RPCT è adottato con deliberazione del Consiglio d'amministrazione della Società.

Il PTPCT deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

La Società ha adottato la metodologia di gestione del rischio suggerita da ANAC e contenuta nell'allegato 1 al PNA 2019 adottato da Anac e di cui si dirà nel dettaglio in apposito paragrafo del presente PTPCT.

4. I soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione e controllo della corruzione e ruoli nella strategia di prevenzione

Nell'ambito della strategia di prevenzione della corruzione, e nelle attività di prevenzione della corruzione partecipano soggetti che, a vario titolo e responsabilità, operano all'interno della Società: tale attività, infatti, presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, della configurazione dei processi decisionali e dei relativi profili di rischio coinvolti, ed è finalizzata all'individuazione delle misure di prevenzione che più si adattano alla fisionomia della Società, alle sue caratteristiche e peculiarità. Dette attività, da ricondurre a quelle di gestione del rischio, trovano il loro logico presupposto nella partecipazione attiva e nel coinvolgimento in particolare di tutti i dirigenti e funzionari della Società.

Diverse quindi sono le figure che sono intervenute e intervengono nel processo di formazione e attuazione del PTPCT e delle misure di prevenzione della corruzione. Nonostante la previsione normativa attribuisca una particolare responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPCT (art. 1, co. 12, l. 190/2012), tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività della Società mantengono, ciascuno, il proprio personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Di seguito si descrivono i compiti e le funzioni principali dei soggetti coinvolti nella predisposizione del presente Piano.

4.1 Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è previsto dall'articolo 1, comma 7 della legge 190/2012 e ss.mm.ii.

Il RPCT riveste un ruolo centrale nell'ambito della strategia di prevenzione della corruzione e a esso sono riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Il RPCT, infatti, ha il compito generale di predisporre e verificare la tenuta complessiva dell'intero sistema di prevenzione della corruzione della Società.

Il RPCT è nominato dal Consiglio d'amministrazione tra dirigenti interni che non siano responsabili di quei settori più esposti al rischio corruttivo e che:

- a. abbia sempre mantenuto una condotta integerrima;
- b. abbia un'adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento della Società;

- c. sia dotato della necessaria autonomia valutativa;
- d. non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi.

In data 23 gennaio 2025, con delibera del Consiglio d'amministrazione è stata nominata, per la durata di tre anni, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la dott.ssa Annalucia Tarzia, responsabile della Funzione Stragiudiziale Contratti e Compliance dell'Area Affari Legali e Societari di Gruppo della Società, che ha sostituito nel ruolo di RCPT la precedente RPCT, avv. Roberta Brinis.

Il nominativo del RPCT è pubblicato sul sito istituzionale di Veritas, nella sezione Società trasparente.

Il RPCT, il cui ruolo e funzione deve essere svolto in condizioni di garanzia e indipendenza, in particolare:

- elabora e aggiorna la proposta di PTPCT da sottoporre alla approvazione del Consiglio d'amministrazione, sulla base delle informazioni e notizie rese dai dirigenti referenti;
- verifica l'efficace attuazione del PTPCT in base al *Piano di audit* definito annualmente dal RPCT di concerto con l'organo e il sistema di controllo interno nelle attività ex dlgs 231/2001 e formula proposte di modifica allo stesso ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;
- definisce il Piano di formazione previsto nel PTPCT unitamente al dirigente – referente aziendale competente in coordinamento, ove possibile, con l'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del dlgs 231/2001 per quanto di interesse individuando le diverse tipologie di formazione e il personale interessato;
- vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al dlgs 33/2013 e s.m.i. per quanto compatibile e applicabile alla Società e di cui al dlgs 39/2013 e s.m.i.;
- aggiorna annualmente sulle attività svolte il Consiglio d'amministrazione, anche sulla base della Relazione annuale prevista da Anac;
- pubblica sul sito web istituzionale la Relazione annuale secondo lo schema predisposto da Anac;
- promuove ed effettua, ove possibile, incontri periodici con l'Odv al fine di coordinare le rispettive attività;
- promuove ed effettua incontri periodici con il Collegio sindacale;
- unitamente agli ulteriori componenti dell'Unità Operativa Segnalazioni, istituita dall'azienda e a cui il RPCT è preposto, riceve e prende in carico le segnalazioni di violazioni presentate dai segnalanti (c.d. *whistleblower*) di cui al dlgs 24/2023, secondo quanto previsto dal Regolamento aziendale adottato in materia.

A garanzia dei compiti e doveri sopra elencati, il Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza può esercitare tra l'altro i seguenti poteri:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente e/o documentazione a tutti i dipendenti su comportamenti potenzialmente a rischio corruzione e illegalità;
- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento (come bandi di gara o concorsi di selezione del personale) di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio dell'azienda al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi, avvalendosi anche del Team di audit;
- partecipare alle verifiche e attività del Team di audit;
- si avvale del Team di audit nell'espletamento dei propri compiti;
- effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata attuazione, segnalare le eventuali criticità all'organo di indirizzo;
- collaborare con le strutture aziendali competenti alla redazione delle procedure aziendali che abbiano

- impatto in materia di anticorruzione e trasparenza;
- partecipare alle riunioni dell'organo di indirizzo chiamato a deliberare sull'adozione del PTPCT e loro aggiornamenti;
- interfacciarsi con l'organo di indirizzo, l'Odv e ciascun referente aziendale, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per il miglior espletamento dei propri compiti.

Per l'espletamento dei propri compiti, il RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere.

Il RPCT ha, inoltre, la libertà di effettuare interviste al personale, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il RPCT potrà avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente preparate nell'esercizio dell'attività cui il RPCT è tenuto.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il RPCT potrà avvalersi del referente della direzione Risorse umane in ordine alla formazione del personale e ai procedimenti disciplinari collegati all'osservanza del PTPCT, della Funzione di controllo interno di audit anche ex 231/2001 per la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia delle procedure e del sistema dei controlli interni adottati dalla Società al fine di ridurre i rischi di corruzione.

Il RPCT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza e il segreto d'ufficio su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con le **disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali**.

I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione, fornendo le informazioni richieste per l'adeguato espletamento dell'incarico da parte del RPCT, sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPCT, sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure.

Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi se non nell'ambito della retribuzione di risultato così come definita dalla normativa legislativa e contrattuale vigente.

Le funzioni attribuite al RPCT non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.

Al fine di garantire l'autonomia e il potere di impulso del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la Società assicura a esso adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio, da assegnarsi con provvedimento dell'organo preposto.

L'adeguatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di specifica formazione.

Oltre al RPCT, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nelle diverse attività aziendali mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del RPCT deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione.

A tal fine sono individuati i referenti e gli altri soggetti nell'ambito della Società che sono tenuti a rapportarsi e a relazionare al RPCT.

In caso di inadempimento degli obblighi connessi al ruolo di RPCT, e stabiliti dalle disposizioni di legge, si

applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al Ccnl di riferimento e al Sistema disciplinare vigente anche in relazione al *Codice etico* della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

Sin dall'emanazione degli *"Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza"* pubblicati da ANAC il 2 febbraio 2022 e del PNA 2022, la Società ha definito i seguenti criteri organizzativi che permettano di individuare il sostituto del RPCT nell'evenienza della temporanea ed improvvisa assenza del RPCT.

Considerata la complessità e l'organizzazione della Società, che implica l'assunzione di poteri gestori in capo ai suoi direttori e dirigenti, nonché l'esistenza di una struttura di supporto del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione che prevede, oltre al RPCT, anche la Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione ed uno specifico staff, nonché la collaborazione ed il supporto, per quanto di competenza, del Team di Audit e dei Referenti designati e dei loro delegati, come previsto nel presente Piano, i quali comunque consentono di mantenere il presidio suddetto in caso di assenza circoscritta e in mancanza di scadenze imminenti, si prevede, per il caso in cui il RPCT nominato sia assente per un periodo superiore ai 21 giorni, che le funzioni e le attività relative siano assunte, *pro-tempore*, da un componente del Consiglio di Amministrazione al quale non siano state conferite deleghe e che disponga di specifiche competenze e ruolo, individuato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di concerto con il Direttore Generale, su segnalazione della Funzione di conformità e/o dello staff dell'RPCT.

Il sostituto individuato deve possedere i requisiti e la professionalità previsti per la nomina del RPCT e possiede specifiche competenze e ruolo, nel rispetto delle disposizioni in materia.

Tale sostituto nell'esercizio delle sue attività pro-tempore si avvale dello staff a supporto del RPCT, della collaborazione del Team di Audit per quanto di competenza e interloquisce con la Funzione di Conformità, con Referenti e con i loro delegati.

Medesime disposizioni troveranno applicazione per l'ipotesi in cui si verifichi un conflitto di interessi in capo al nominato RPCT.

Quando l'assenza si traduce, invece, in una vera e propria *vacatio* del ruolo di RPCT è compito dell'organo di indirizzo attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile, con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico.

4.2 Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione

Nell'ottica di aderire ai requisiti di cui alla UNI ISO 37001, la Società con delibera del Cda del 15 novembre 2019 ha istituito una Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione dotata della necessaria autorità e indipendenza.

In particolare, in ottica di semplificazione sistematica ed integrazione di sistemi, è stata preposta alla predetta Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione il RPCT.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 2025, in sostituzione alla precedente responsabile, avv. Roberta Brinis, è stata preposta alla predetta Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione la dott.ssa Annalucia Tarzia, Responsabile della Funzione Stragiudiziale Contratti e Compliance dell'Area Affari Legali e Societari di Gruppo e RPCT nominata nella medesima seduta, previa verifica delle competenze della stessa, effettuata tramite esame del *curriculum vitae*, dei titoli e degli attestati di formazione raggiunti e previa valutazione delle specifiche esperienze e qualifiche professionali in materia di gestione e prevenzione del rischio di corruzione. È stato, altresì, vagliato il grado di indipendenza della designata, evidenziando che la stessa, attesa la propria collocazione e i compiti svolti all'interno di Veritas, non riveste ruoli gestori in grado di generare il sopravvenire di un conflitto di interessi, ossia una sovrapposizione tra la funzione anticorruzione e le attività della Società esposte a rischio corruttivo.

Nella deliberazione di nomina del preposto alla Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione

è stato altresì deliberato che detta Funzione di conformità sarà composta altresì da uno dei soggetti facenti parte della Funzione Stragiudiziale Contratti e Compliance individuato dal preposto alla Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, e che la Funzione medesima potrà essere integrata altresì, con atto organizzativo interno in accordo tra il Direttore Generale e il predetto preposto alla Funzione di conformità, con altri soggetti/funzionari, al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti previsti dalla norma UNI ISO 37001.

Il Consiglio d'amministrazione ha conferito alla Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, la responsabilità e l'autorità per:

- a. supervisionare la progettazione e attuazione da parte dell'organizzazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione;
- b. fornire consulenza e guida al personale circa il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e le questioni legate alla corruzione;
- c. assicurare che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sia conforme ai requisiti della normativa UNI ISO 37001;
- d. relazionare sulla prestazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione all'organo direttivo e all'alta direzione¹, nel modo più opportuno.

Per l'espletamento dei propri compiti, è stato previsto dal Cda uno stanziamento di un budget annuale, con facoltà di estensione e/o integrazione, previa ulteriore delibera del Consiglio, in considerazione delle esigenze inerenti all'espletamento dei poteri conferiti alla funzione.

La Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione risponde direttamente dell'espletamento delle attività menzionate all'organo direttivo, individuato ai fini del sistema UNI ISO 37001 nel Consiglio di Amministrazione.

4.3 L'organo di indirizzo politico-amministrativo

Le misure della prevenzione della corruzione elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono approvate dall'organo di indirizzo della Società, individuato nel Consiglio d'amministrazione.

L'organo di indirizzo assume un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo, attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole, di reale supporto al RPCT. In particolare, l'organo di indirizzo della Società, nell'ambito del generale sistema di prevenzione della corruzione, oltre ad adottare il PTPCT:

- nomina il RPCT e assicura che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT;
- riceve la relazione annuale del RPCT che dà conto dell'attività svolta ed è, altresì, destinatario delle segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza;
- adotta il Sistema di gestione per la Prevenzione della corruzione ai sensi della norma UNI ISO 37001 e nomina la Funzione di conformità.

4.4 I dirigenti per l'area di rispettiva competenza

¹ L'alta direzione di Veritas, ai fini del sistema UNI ISO 37001, è costituita dal suo Direttore Generale e dal Comitato di Direzione, nominato e presieduto direttamente dal Direttore Generale.

Nella redazione del Piano sono coinvolti in maniera attiva i dirigenti della Società, ciascuno per l'Area di rispettiva competenza, al fine di rendere più agevoli ed efficaci le attività di analisi e gestione del rischio corruttivo previste nel PTPCT. I dirigenti della Società hanno, infatti, un ruolo fondamentale all'interno del sistema di gestione di prevenzione della corruzione, ai fini dell'analisi e della valutazione dei rischi, dell'individuazione delle misure di trattamento, dell'attuazione e del monitoraggio delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione.

Ciascun dirigente svolge per l'Area di rispettiva competenza, funzioni di referente del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e attività informativa nei confronti del Responsabile stesso e dell'Autorità giudiziaria; inoltre:

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- propone le misure di prevenzione;
- assicura l'osservanza del MOG e del *Codice etico* e verifica le ipotesi di violazione;
- adotta le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale;
- osserva gli obblighi e le misure contenute nel PTPCT;
- assicura gli obblighi di pubblicazione di cui al dlgs 33/2013 e s.m.i.;
- assicura lo svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi connessi con le misure generali, le misure specifiche e la UNI ISO 37001.

Ciascun dirigente è tenuto altresì a far rispettare ai propri sottoposti la normativa in materia di corruzione, i contenuti del presente Piano, a dare attuazione a tutte le misure qui previste al fine di prevenire fenomeni di corruzione.

In caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al dirigente referente afferenti il PTPCT, si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al Ccnl di riferimento e al sistema disciplinare vigente anche in relazione al *Codice etico* della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

4.5 L'Odv e il Team di audit

L'Odv e il Team di audit partecipano per quanto di competenza al processo di valutazione e gestione del rischio nell'ambito del *Modello di organizzazione e gestione*, considerando i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti a essi attribuiti così come definito nel *Regolamento di audit* e nel *Regolamento dell'Odv*.

Esprimono parere sul *Codice etico* adottato conformemente a quanto definito nella normativa di settore e controllano gli esiti della sua applicazione (report sulla disciplina, rapporti di audit ecc.).

Il Team di audit collabora e fornisce le informazioni e il supporto necessario al Responsabile della prevenzione e della corruzione e trasparenza e alla Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione in materia di prevenzione della corruzione con riferimento al PTPCT, nell'espletamento dei propri compiti, funzioni e attività, attuandone le direttive.

L'Organismo di vigilanza ha altresì l'obbligo di segnalare tempestivamente al Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza eventuali situazioni di potenziale pericolo di commissione dell'illecito emergenti dalla propria attività di controllo ai sensi del dlgs 231/2001 e del *Modello organizzativo ex dlgs. 231/2001*.

Il Team di audit svolge altresì funzioni di referente del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Un componente della Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione e/o dello staff del RPCT

partecipa alle attività di audit svolte dal Team di audit relativamente al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al Team di audit afferenti il PTPCT si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al Ccnl di riferimento e al sistema disciplinare vigente anche in relazione al *Codice etico* della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

4.6 La direzione Risorse umane e organizzazione di Gruppo

La direzione Risorse umane e organizzazione di Gruppo:

- a. coordina le attività di redazione, adozione, aggiornamento e applicazione dei regolamenti relativi alla gestione del personale all'interno del Gruppo, in particolare del *Codice etico*, del *Codice disciplinare*, del *Regolamento di selezione, gestione e sviluppo delle risorse umane del Gruppo Veritas*, del *Regolamento trasferte e rimborsi spese* e di tutti i regolamenti che abbiano a che fare con il corretto comportamento del personale;
- b. gestisce i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 7 della legge 300/1970 e norme Ccnl applicati);
- c. provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 dpr n. 3 del 1957; art.1, comma 3, legge n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.).

In caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al dirigente referente afferenti il PTPCT, si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al Ccnl di riferimento e al sistema disciplinare vigente anche in relazione al *Codice etico* della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

4.7 Tutti i dipendenti

Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio presso la Società, ivi inclusi i collaboratori a tempo determinato e i collaboratori esterni, è decisivo e fondamentale per la qualità del Piano e delle relative misure, così come un'ampia condivisione dell'obiettivo di fondo della prevenzione della corruzione e dei valori che sono alla base del *Codice etico* della Società.

Tutti i dipendenti di Veritas:

- a. partecipano al processo di gestione del rischio per quanto di competenza così come definito dalla struttura organizzativa vigente sempre pubblicata sul portale intranet "il Milione" e così come definito nei profili professionali di competenza;
- b. prestano la loro collaborazione al RPCT;
- c. osservano le misure contenute nel presente Piano e in tutti i regolamenti e i documenti del Sistema di gestione aziendale;
- d. segnalano le situazioni di illecito così come definito nel *Codice etico* in vigore nonché eventuali violazioni del MOG, del Codice Etico e del sistema UNI ISO 37001, utilizzando gli appositi canali illustrati in apposito paragrafo del presente documento;
- e. segnalano le ipotesi di personale conflitto di interessi, anche potenziale, così come definito nel *Codice etico* e nella *Procedura sulla gestione del conflitto di interessi* adottata dalla Società.

In caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo a dipendenti afferenti il PTPCT si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al Ccnl di riferimento e al Sistema disciplinare vigente anche in relazione al *Codice etico* della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

4.8 I collaboratori a qualsiasi titolo

I collaboratori che, a qualsiasi titolo, prestano la loro collaborazione con la Società osservano le misure contenute nel presente Piano e in tutti i regolamenti e i documenti del Sistema di gestione aziendale che li riguardino.

Segnalano le situazioni di illecito così come definite nel *Codice etico* e nel *Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing) e la tutela del segnalante (whistleblower)* in vigore nonché eventuali violazioni del MOG, del Codice Etico e del sistema UNI ISO 37001, utilizzando gli appositi canali illustrati in apposito paragrafo del presente documento.

In caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo ai collaboratori a qualsiasi titolo la Società può applicare specifiche sanzioni utilizzando apposite clausole contrattuali presenti in tal senso nei contratti con tali soggetti.

4.9 I referenti

I referenti collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al fine di garantire l'osservanza del Piano nell'ambito della direzione/divisione di riferimento e in particolare:

- verificano l'applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione relativamente alle attività di competenza;
- garantiscono il rispetto degli obblighi di formazione mediante la diffusione dei contenuti delle iniziative formative svolte a livello centrale o la promozione di eventi formativi presso le proprie sedi;
- riferiscono, dalla data di adozione del presente Piano, di norma semestralmente e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sullo stato di applicazione del Piano nell'ambito della direzione/divisione di riferimento segnalando le criticità ed eventualmente proponendo l'adozione di misure specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi;
- assicurano in particolare gli obblighi di pubblicazione di cui al dlgs 33/2013 e s.m.i.

Ciascun referente può individuare occorrendo uno o più delegati con idonee competenze per l'attuazione di compiti di prevenzione della corruzione nell'ambito della struttura di riferimento.

I referenti svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, propongono le misure di prevenzione e garantiscono l'osservanza del Piano e del *Codice etico* segnalandone le violazioni.

4.10 Referenti delle aree di rischio

I referenti delle aree a rischio (RAR) nella struttura normativa dell'anticorruzione e trasparenza rivestono un ruolo essenziale per la buona riuscita di un sistema di prevenzione.

I RAR sono identificati, sulla base dei processi sensibili individuati nell'ambito dell'organizzazione della Società, come i responsabili delle Funzioni aziendali operanti nelle aree di attività a rischio, tenendo conto delle responsabilità che la stessa Società ha formalmente assegnato attraverso la definizione della struttura organizzativa e il sistema di deleghe e procure vigenti.

In particolare, sulla base di tali responsabilità, si individuano quali RAR le funzioni aziendali che:

- hanno elevata conoscenza dei processi sensibili, nonché la gestione degli stessi processi in termini di attività e rischi;
- possono favorire modalità di monitoraggio sulla funzionalità del PTPCT.

I RAR partecipano al processo di gestione del rischio anticorruzione assicurandone il governo limitatamente agli ambiti operativi di propria competenza, come individuati nel PTPCT.

In particolare, a essi, che sono costituiti dai dirigenti delle aree individuate a rischio nel PTPCT spettano i seguenti compiti:

- a. promuovere la diffusione e la conoscenza del PTPCT, anche attraverso l'identificazione dei fabbisogni formativi e informativi;
- b. contribuire all'individuazione e valutazione del rischio anticorruzione nelle aree di loro competenza nonché alla definizione degli obiettivi connessi con le misure generali, le misure specifiche e la UNI ISO 37001;
- c. definire/ proporre idonee procedure interne, correlate alle attività a rischio, volte a disciplinare il funzionamento dei controlli di primo livello loro demandati, fermo restando che sarà sempre il RPCT a esercitare l'attività di vigilanza anche sulle attività di controllo poste in essere dai RAR, ai fini della verifica del funzionamento e dell'osservanza del PTPCT;
- d. assicurare che l'operatività relativa agli ambiti presidiati avvenga nel rispetto delle normative, delle procedure di riferimento, del PTPCT;
- e. promuovere l'adozione di adeguate misure correttive nei casi in cui, nello svolgimento delle proprie attività, dovessero emergere punti di attenzione connessi al mancato rispetto della normativa di riferimento, del PTPCT;
- f. informare il RPCT di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una violazione della normativa di riferimento e del PTPCT e che possano comportare un aumento significativo del rischio anticorruzione;
- g. redigere e inviare i flussi informativi periodici al RPCT, per le aree di attività a rischio di competenza;
- h. inviare periodicamente al RPCT una valutazione del rischio anticorruzione per l'ambito/gli ambiti di propria pertinenza e del funzionamento dei controlli demandati;
- i. segnalare al RPCT ogni esigenza di aggiornamento/modifica dei presidi e dei controlli in essere (per es. in caso di cambiamenti organizzativi).

In caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al dirigente referente e/o al dirigente referente di area a rischio (RAR), afferenti il PTPCT, si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al Ccnl di riferimento e al sistema disciplinare vigente anche in relazione al *Codice etico* della Società oltre alle altre responsabilità previste dalla normativa vigente ove applicabili.

4.11 RASA

Veritas ha provveduto a nominare, fin dal 2013, il soggetto Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA), incaricato della compilazione e aggiornamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appallanti (AUSA) istituita ai sensi dell'art. 33-ter del dlgs 18.10.2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17.12.2012 n. 221.

Dal 01.09.2022, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 agosto 2022, è stata nominata responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante la dott.ssa Laura Meggiorato, responsabile della direzione Appalti e Approvvigionamenti.

La relativa informativa riferita alla nomina è pubblicata nel sito internet istituzionale della Società, nelle pagine della sezione "Società trasparente".

5. Analisi e gestione del rischio

5.1 Analisi del contesto

La definizione e analisi nell'ambito della gestione del rischio di corruzione, del contesto interno ed esterno nel quale la Società opera, così come stabilito dal PNA e dalla norma UNI ISO 37001, assume un ruolo di particolare rilevanza contribuendo alla conoscenza dell'ambito nel quale individuare i parametri da considerare nel processo di gestione del rischio.

Si evidenzia che il RPCT, anche attraverso il Team di audit, nella fase di verifica procede anche a una analisi specifica del contesto esterno e interno della Società per ciascuna attività di ogni direzione/divisione.

Anche la norma 37001 definisce, per quanto qui vi d'interesse, il contesto dell'organizzazione al punto 4.1, in virtù del quale l'organizzazione deve determinare gli elementi esterni e interni rilevanti per le sue finalità e che influenzano la propria capacità di raggiungere i risultati attesi del proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, indicando a titolo esemplificativo i fattori da considerare a tali fini. Veritas ha stabilito di adottare la norma UNI ISO 37001 che pertanto trova applicazione nel presente Piano.

5.1.1 Contesto esterno

Il Contesto esterno è l'ambiente esterno nel quale la Società opera nel conseguimento dei propri obiettivi, e nel quale si distinguono gli elementi rilevanti che influenzano la capacità della Società di conseguire i propri obiettivi nello specifico in materia della prevenzione della corruzione.

La analisi e la comprensione di detto contesto evidenziano le caratteristiche dell'ambiente, con riferimento a elementi culturali criminologici, sociali ed economici nel territorio di interesse della Società, gli elementi significativi che hanno un impatto sulla organizzazione, le possibili relazioni e influenze rispetto ai portatori di interesse esterni.

Richiamandosi a quanto già descritto in altri paragrafi del presente Piano, con riferimento alle dimensioni, alla struttura e alla natura di Veritas e gli obblighi di legge e normative applicabili, si ritiene di dover valutare il contesto esterno anche alla luce degli atti delle relazioni e dei provvedimenti delle autorità competenti, di cui si dirà più specificatamente nel prosieguo.

Si consideri che la Società svolge, come già illustrato in precedenza, servizi pubblici locali e principalmente gestione integrata dei rifiuti e servizio idrico integrato e servizi cimiteriali nei territori degli ambiti territoriali ottimali del Bacino Venezia Ambiente e del Bacino Laguna di Venezia secondo il modello organizzativo *in house*.

I soggetti esterni con i quali la Società principalmente si relaziona sono rappresentati da cittadini utenti fruitori dei servizi, enti locali azionisti, contraenti dei relativi contratti di servizio, nella fattispecie a oggi 51 appartenenti alla Città Metropolitana di Venezia e alla Provincia di Treviso, enti territoriali, Autorità preposte ed enti di controllo (ad esempio NAS, NOE, ASL, Guardia di Finanza, ARPAV, ANAC, enti di certificazione ecc.), fornitori di beni servizi e opere – operatori economici, organizzazioni sindacali dei lavoratori, istituiti di credito.

Veritas, come già evidenziato, è emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ed è ente di interesse pubblico, pertanto è soggetta alle diposizioni e ai controlli degli organi e delle Autorità preposte, per quanto applicabili.

Ai fini della analisi del contesto sono state tra l'altro prese in considerazione, come già nei precedenti PTPCT cui si rinvia per quanto negli stessi illustrato in merito al contesto esterno, le informazioni e i dati di cui alle seguenti principali fonti (atti e Relazioni), aggiornati per quanto risulta attualmente disponibile e, nello specifico: le Relazioni del Ministero dell'interno al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia nel primo e nel secondo semestre 2023; le Relazioni del Presidente della Corte di Appello di Venezia, del Procuratore Generale e dei Tribunali del Distretto Veneto sull'amministrazione della giustizia nel Distretto in occasione dell'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2025; il Report ISTAT sulla corruzione in Italia riferita agli anni 2022 e 2023, pubblicata nel giugno 2024; la Relazione dell'Anac al Parlamento sull'attività svolta nel 2024; il Rapporto di valutazione Italia sulla Prevenzione della corruzione nei governi centrali (funzioni esecutive di alto livello) e nelle forze dell'ordine, adottato dal Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa in occasione della sua 96^a Sessione Plenaria tenutasi a Strasburgo nel marzo 2024 e pubblicato il 28 agosto 2024 a conclusione del quinto ciclo di

valutazione; lo studio sui reati corruttivi pubblicato dal Ministero dell'interno - Direzione Centrale Della Polizia Criminale Servizio Analisi Criminale presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza nel maggio 2024. Si sono infine considerati anche gli indicatori di contesto messi a disposizione da Anac nel proprio sito istituzionale.

Nell'ambito del contesto esterno, si sono considerate, sulla base delle fonti citate, le informazioni e i dati relativi a fattori e circostanze che in relazione alle attività e ai servizi svolti dalla Società nell'ambito della propria organizzazione e deputazione e nei rapporti con i portatori di interessi esterni, possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno, nell'ambito del territorio ove essa opera.

Per quanto concerne il sistema paese, dalla Relazione riassuntiva del Rapporto del Greco summenzionato, il quale valuta l'efficacia del quadro normativo vigente in Italia per la prevenzione della corruzione nei confronti delle persone che ricoprono funzioni esecutive di alto livello (il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri con e senza portafoglio, i Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Commissari Straordinari del Governo e Speciali, nonché il personale degli Uffici di Diretta Collaborazione, che forniscono consulenze al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri) emerge che *"l'Italia ha un quadro legale e istituzionale per la prevenzione e la lotta alla corruzione consistente che, tuttavia, risulta difficile da dominare, ciò andando a scapito della sua efficienza. Questo si ricava in maniera evidente nella regolamentazione dei conflitti di interesse, laddove vari testi affrontano aspetti diversi di tali conflitti nell'ambito di diverse categorie di funzionari, mentre i consulenti dei ministeri non sono soggetti ad alcuno di questi regimi. Inoltre, ai Ministri e ai loro consulenti si applicano diversi regimi relativi alle comunicazioni finanziarie. Non tutte le informazioni comunicate sono soggette a una revisione sostanziale da parte di un'autorità indipendente"*; dal medesimo rapporto si conferma altresì che ci sono stati dei progressi anche per quanto concerne le norme sulla trasparenza, ma risulta ancora necessario la previsione di *"misure per assicurare un livello adeguato della generale consultazione pubblica nell'ambito delle proposte di legge del Governo"*.

Il livello di percezione della corruzione in Italia, come attestato dall'Indice di Percezione della Corruzione – ed. 2023 - elaborato da Transparency International si conferma ad un punteggio di 56 per l'Italia, collocando il Paese al 42° posto nella classifica globale dei 180 Stati oggetto della misurazione². Il CPI 2023 conferma l'Italia al 17° posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea.

Come precisato nel comunicato di Transparency International riferito al CPI 2023 *"In Italia, ad oggi, rimangono aperte alcune questioni che continuano ad incidere negativamente sulla capacità del nostro sistema di prevenzione della corruzione nel settore pubblico. Dalle carenze normative che regolano il tema del conflitto di interessi nei rapporti tra pubblico e privato, alla mancanza di una disciplina in materia di lobbying ed alla recente sospensione del registro dei titolari effettivi che potrebbe limitare gli sforzi dell'antiriciclaggio."*

Dal rapporto sulla corruzione in Italia nel biennio 2022-2023, elaborato da ISTAT sulla base di una rilevazione che ha coinvolto un milione e duecentomila famiglie sul territorio nazionale, avente l'obiettivo di stimare il numero di famiglie coinvolte in dinamiche corruttive, emerge che *"Si stima che sia il 5,4% la quota di famiglie in cui almeno un componente abbia ricevuto nel corso della vita richieste di denaro, favori, regali o altro per ottenere agevolazioni o servizi; la quota è dell'1,3% se si considerano gli ultimi tre anni precedenti l'intervista come arco di tempo in cui è avvenuta la richiesta e lo 0,5% se si prendono a riferimento gli ultimi 12 mesi"*. Tra i settori maggiormente

² Transparency International classifica annualmente i Paesi in base al livello di corruzione percepita nel settore pubblico, attraverso l'impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti ad esperti provenienti dal mondo del business attribuendo un indice di Percezione della Corruzione (CPI) determinato in base ad una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita).

interessati ai bisogni delle famiglie italiane coinvolte nella rilevazione, il report evidenzia il settore dell'istruzione, dell'ambito sanitario, delle public utilities; con specifico riferimento all'ambito delle public utilities, dal report emerge una percentuale più bassa degli altri settori: “*è pari allo 0,4% (circa 87 mila) la quota di famiglie che al momento della domanda di allacci, volture o riparazioni per l'energia elettrica, il gas, l'acqua o il telefono ha avuto richieste di pagamenti in qualsiasi forma per ottenere o velocizzare i servizi*”.

Tra i temi affrontati nella Relazione dell'Anac al Parlamento sull'attività svolta nel 2024, vi è la preponderanza degli affidamenti diretti e l'eccesso di frazionamento artificioso degli appalti, il conflitto di interessi, l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, l'inconferibilità di incarichi, l'urgenza di regolamentare l'attività di lobbying, la sicurezza sul lavoro, riguardo alla quale i dati del Casellario delle imprese riportano 1.448 annotazioni per violazioni delle norme su salute e sicurezza nel 2024, con un incremento del 43% rispetto al 2023 e del 87% rispetto al 2022.

Prendendo in considerazione il **territorio della Regione Veneto** e in particolare della Città Metropolitana di Venezia e la Provincia di Treviso emerge che nel primo semestre del 2025 l'attività economica si è indebolita. Dal quadro d'insieme descritto nel report di Banca d'Italia sull'Economia del Veneto – n. 26 del novembre 2025, si rileva che “[...] l'attività economica in Veneto è rimasta debole: secondo l'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d'Italia, nel primo semestre del 2025 il prodotto è lievemente aumentato rispetto al corrispondente periodo del 2024 (0,4 per cento; [...]) [...] L'incertezza del quadro internazionale, le difficoltà dell'economia tedesca, principale partner commerciale della regione, e l'introduzione di dazi da parte dell'amministrazione statunitense hanno condizionato negativamente la manifattura. I servizi sono invece cresciuti. Le costruzioni, in aumento, hanno continuato a beneficiare degli interventi connessi con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nel mercato del lavoro i tassi di occupazione e attività sono rimasti stazionari. [...] L'export si è ridotto, in misura maggiore verso i paesi al di fuori della UE (soprattutto Cina e Stati Uniti). I temporanei effetti positivi sulle esportazioni verso quest'ultimo paese, generati dall'imminente cambiamento nella politica doganale da parte dell'amministrazione statunitense, sono stati di entità minore rispetto all'Italia nel suo complesso. Secondo l'indagine condotta dalla Banca d'Italia, nei mesi precedenti all'incremento dei dazi circa un quarto delle imprese industriali venete che esportano verso gli Stati Uniti ha registrato un aumento degli ordini da quel paese, prevalentemente di entità contenuta [...].”.

La collocazione geografica del Veneto in prossimità di aree di confine interessate da cospicui flussi migratori, la presenza di importanti snodi, quali il porto di Venezia-Marghera, l'aeroporto internazionale di Venezia-Tessera Marco Polo, espongono il territorio alla commissione di reati a carattere transnazionale (traffici di droga, di tabacchi lavorati esteri, di rifiuti, tratta di esseri umani, transito di merce contraffatta). È, altresì, interessata da attività delinquenziali di natura predatoria (furti e rapine perpetrati in danno di istituti di credito, uffici postali, esercizi commerciali e abitazioni), peraltro favorite dal diffuso benessere economico. Al riguardo, la relazione redatta dalla Direzione investigativa antimafia afferente al primo semestre 2023, evidenzia che “*Sul territorio è stata, inoltre, riscontrata la presenza di strutture criminali di origine straniera dedite prevalentemente al traffico di stupefacenti, immigrazione clandestina, tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione.”*”.

Il territorio, considerata l'elevata propensione imprenditoriale e la sua posizione geografica, connotato da una ricchezza territoriale destinataria di ingenti fondi in grado di polarizzare investimenti sia statali, sia esteri potrebbe rappresentare terreno fertile per la criminalità organizzata, sia autoctona che straniera, tanto attraverso complesse attività di riciclaggio e reimpiego di capitali illecitamente accumulati, quanto nella gestione delle risorse pubbliche.

Le investigazioni degli ultimi anni, associate alle attività di contrasto all'infiltrazione della criminalità orga-

nizzata nelle opere pubbliche coordinate dalle Prefetture, forniscono un quadro chiaro circa la stabile presenza di proiezioni delle organizzazioni criminali mafiose nel Veneto.

Con specifico riferimento al territorio della Provincia di Venezia, dalla suddetta relazione si evince che “*Importanti riscontri investigativi e giudiziari succedutisi nel tempo hanno evidenziato come anche il territorio di questa Provincia sia di particolare interesse non solo per le organizzazioni criminali autoctone ma anche per quelle provenienti dal sud Italia e dall'estero da sempre alla ricerca di nuovi territori in cui estendere i propri traffici illeciti. A Venezia e nell'hinterland infatti è stata riscontrata la presenza della criminalità calabrese dedita, soprattutto, ad acquisire aziende in crisi di liquidità, tramite usura ed estorsioni”*.

Dalla medesima relazione emerge altresì l'interesse della camorra nel territorio suddetto, nonché “*Al di fuori dei contesti mafiosi, nel [primo] semestre rilevano gli esiti dell'operazione “Black delta”, conclusa il 24 gennaio 2023 dai Carabinieri di Venezia nei confronti di 6 soggetti, la quale ha disvelato un collaudato sistema di corruttele che ha visto coinvolti imprenditori e funzionari pubblici finalizzato al rilascio dei c.d. “permessi a costruire”. L'indagine, inoltre, ha rilevato il “malaffare” riguardo la distribuzione di ingenti quantitativi di mascherine durante il periodo dell'emergenza sanitaria COVID, evidenziando una notevole “speculazione” posta in essere dall'organizzazione”*.

Nel calcolare il rischio corruttivo di contesto, si è tenuto altresì conto degli Indicatori di contesto, elaborati e messi a disposizione da Anac nel proprio sito istituzionale e raccolti in quattro domini tematici (i.e.: criminalità, istruzione, economia e territorio e capitale sociale, inteso quale grado di coscienza civile di una società). Nello specifico, i dati relativi alle statistiche in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione e peculato) evidenziano come le Province di Venezia (2,9) e Treviso (1,7) riportino degli indici di rischio di reati corruttivi inferiori rispetto alla media nazionale, che si attesta intorno al valore di 4,1. Analogamente si ottiene in relazione a tutte le categorie di reati contro la P.A.

Anche le informazioni in merito all'analisi composita dei vari fattori che concorrono a formare il rischio corruttivo indicano che le province di Venezia (95,1) e Treviso (93,2) si collocano sotto la media nazionale (100,1). I dati del Ministero dell'Interno nello studio sui reati corruttivi del maggio 2024 forniscono ulteriori elementi utili alla valutazione del contesto esterno, indicando in particolare l'evoluzione del numero di delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi in Italia dal 2004 al 2023.

Questo studio evidenzia un trend in diminuzione del -55,8% per gli episodi di concussione e del -50,5% per i reati corruttivi. Il calo è invece inferiore per quanto concerne il peculato (-5,8%).

Inoltre, il predetto studio fornisce una conferma circa una incidenza del fenomeno corruttivo nella Regione Veneto inferiore alla media nazionale.

Dall'analisi della relazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia presentata in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2025, per quanto attiene all'analisi qualitativa del contenzioso penalistico e dunque nella fattispecie alle variazioni statistiche concernenti le categorie di reati, risultano tra l'altro le seguenti variazioni nel biennio 2023-2024 rispetto al biennio precedente (2022-2023):

- reati di criminalità organizzata (-23%)
- omicidio (-1%)
- omicidi e lesioni colpose -procedimenti (-17%)
- reati contro il patrimonio (28%)
- reati contro la P.A. (- 9%),
- reati di criminalità organizzata (- 11%),
- reati di terrorismo (500%),
- reati economici ed informatici (- 69% e – 10%),
- reati tributari (- 6%),
- reati di pedofilia e pedopornografia (9%),
- reati in materia di inquinamento (24%),

- reati in materia edilizia ed urbanistica (-2%)
- reati di traffico di stupefacenti (-1%)
- reati frodi comunitarie (-50%)

Vengono inoltre segnalati la significativa diminuzione dei reati contro la pubblica amministrazione (-9%) e i reati di criminalità organizzata (-23%) ed il calo dei reati tributari (-6%) ed anche dei reati economici (-69%) ed il preoccupante aumento dei reati in materia di libertà sessuale e stalking (43%).

Con riguardo alla diminuzione dei reati di criminalità organizzata, nella relazione summenzionata si precisa che “[...] tale dato può ritenersi sintomatico non certo di una diminuzione effettiva del fenomeno criminogeno ma della cronica difficoltà di emersione e di accertamento probatorio di tale tipologia di crimini che è direttamente proporzionale alla carenza degli organici degli Uffici requirenti di primo grado e alla sempre maggiore farraginosità della normativa processuale con peculiare riferimento alla materia delle intercettazioni [...]”.

Sono confermate le rilevanti problematiche nel settore della sicurezza sul lavoro in Veneto, che risulta essere la seconda delle regioni italiane più colpite da incidenti mortali sul lavoro, dopo la Lombardia. Si evidenzia altresì come “preoccupante il rilevante numero di procedimenti iscritti per il delitto di caporalato di cui all’art 603 bis c.p.” Nella relazione fa riferimento anche ai “Gravissimi i fatti-reato accertati all’interno di Fincantieri società quotata in borsa e principale operatore a livello mondiale nel settore della cantieristica navale” con riferimento alla quale “Le indagini ed i procedimenti già celebrati hanno documentato l’utilizzo di un articolato sistema che prevedeva la retribuzione in termini totalmente difformi rispetto a quanto riportato nelle buste paga, laddove a fronte di una paga oraria concordata a soli 5 euro non venivano riconosciuti ai lavoratori i diritti minimi quali ferie retribuite, compensi per lavoro straordinario, tredicesima, malattia ecc. Specularmente e funzionalmente correlata a tale gravissima situazione di sfruttamento sono state registrati fatti di “corruzione” da parte dei Dirigenti della Fincantieri spa che percepivano, dalle ditte assegnatarie delle commesse, somme di danaro proprio al fine di garantire commesse “sottocosto”. La protrazione di tale fenomeno ha comportato a valle ulteriori gravi danni al sistema economico e della libera concorrenza avendo, da un lato provocato l’estromissione dalle commesse delle ditte “sane” cioè non disposte a far sfruttare i propri lavoratori e a versare somme illecite ai Dirigenti, dall’altro un diffuso ricorso all’emissione di fatture per operazioni inesistenti per abbattere gli imponibili fiscali e per effettuare i pagamenti in “contanti”.

Si dà atto, per rilevanza e prossimità della fattispecie, anche dei patteggiamenti e dei processi in corso a seguito dell’inchiesta condotta dalla Procura di Venezia con il supporto della Guardia di Finanza che ha interessato nel 2024 il Comune di Venezia, Ente locale socio della Società, che ha condotto all’apertura di indagini a carico di personale apicale del predetto Comune e di aziende partecipate dal Comune medesimo, nonché di diversi funzionari e imprenditori asseritamente facenti parte, a vario titolo, di un sistema di corruzione nell’ambito di appalti pubblici e nel settore immobiliare, nel cui ambito sono stati contestati tra l’altro i reati di autoriciclaggio, corruzione aggravata, turbativa d’asta e fatturazione per operazioni inesistenti.

Si evidenzia che la Procura di Venezia, nella precipitata relazione, segnala un procedimento nel quale è stata emessa ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 persone delle quali 4 amministratori comunali e di società municipalizzate per reati di corruzione, turbativa d’asta, autoriciclaggio e emissione di false fatture. Oltre a segnalare la diffusività del fenomeno corruttivo ed il coinvolgimento del vertice politico amministrativo comunale, la Procura evidenzia lo scarso impegno nel contrasto e nell’opera di contenimento di tali fenomeni da parte degli apparati amministrativi interessati.

Gli interessi della criminalità si manifestano anche attraverso episodi di natura estorsiva, di infiltrazioni nel settore di gestione dei rifiuti.

Per quanto più nello specifico concerne il settore dei rifiuti, si ricorda quanto esposto nella relazione redatta dalla Dia per il primo semestre 2019, nella quale è presente un approfondimento su *Mafia e rifiuti* contenente la descrizione delle principali operatività criminali nel mercato dei rifiuti.

Dalla suddetta relazione emerge innanzi tutto che “Le indagini degli ultimi tempi portano a ritenere superate le

tradizionali rotte e la vulgata per cui i flussi di rifiuti vanno dal nord “produttivo” al sud “discarica”. Sin dagli anni ‘80, come anche dichiarato da diversi collaboratori di giustizia, è stato costantemente osservato lo spostamento di ingenti quantitativi di rifiuti, anche pericolosi, dal nord al sud del Paese, spesso in violazione del divieto di esportazione trans-regionale. Erano di tutta evidenza i traffici e gli smaltimenti illegali di immondizia che vedevano coinvolte soprattutto regioni come Lombardia e Veneto, zone di procacciamento dei rifiuti, da trasferire verso aree a più alta presenza criminale, dove, nel tempo, il pattume è stato interrato in cave abusive od immesso in discariche non autorizzate a riceverlo, con il placet delle organizzazioni mafiose locali.

Successivamente le rotte del traffico illegale hanno interessato la direttrice nord-nord: pure nel settentrione, infatti, i rifiuti sono smaltiti in discariche non autorizzate: spesso cave sulle quali, una volta ricoperte, vengono, non di rado, praticate colture.

Numerose sono state le inchieste giudiziarie che negli ultimi anni hanno poi confermato come le consorterie mafiose, soprattutto quelle calabresi, invertendo la direttrice, hanno proiettato il traffico illecito di rifiuti al di fuori dei territori di elezione, verso il nord Italia.”

Sempre nella relazione citata si apprende che “Il Presidente dell’Anac, nella sua audizione del 30 gennaio 2019 davanti alla Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad essi correlati, ha riferito che “le più diffuse anomalie riscontrate” afferiscono proprio alla fase della programmazione del servizio, ad esempio con il ricorso ad ordinanze emergenziali e l’uso distorto dell’in house providing, in luogo delle ordinarie modalità di approvvigionamento del servizio con gara di evidenza pubblica. Altre anomalie possono riguardare l’espletamento delle procedure di affidamento, con ripetute proroghe e rinnovi, il ricorso ad ordinanze contingibili e urgenti, la scarsa partecipazione alle gare (rispetto alla quale, in alcuni casi, si possono ipotizzare anche accordi collusivi tra le poche imprese offerenti). Infine le irregolarità possono riguardare la fase dell’esecuzione, con livelli di qualità del servizio, difformi rispetto alle previsioni contrattuali o la concessione di servizi in subappalto non previsto o non palesato.”

A livello nazionale, il fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti è stato oggetto di attenzione anche a causa di incendi in alcuni capannoni abusivi di raccolta dei rifiuti e in impianti di trattamento e smaltimento. Una modalità operativa criminale – registrata anche in Veneto – che prevede il ricorso all’utilizzo di strutture industriali, all’apparenza dismesse, riempite di rifiuti e date alle fiamme.

Dalla lettura del Doc. XXIII – n. 53 della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali a esse correlati – Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari – camera dei deputati – XVII Legislatura – del 28 dicembre 2018, emerge un contributo molto importante e dettagliato della vicenda che ha riguardato l’inquinamento delle acque di falda in una zona ampia del Veneto a causa della presenza di sostanze perfluoroalchiliche (Pfas).

La commissione ha analizzato altresì le opere di bonifica dei principali siti di interesse nazionale (Sin), lo stato di avanzamento delle opere di bonifiche in alcuni siti contaminati (poli chimici del “Quadrilatero del Nord”), oltre ai temi aventi oggetto i consorzi e il mercato del riciclo, l’applicazione e la riscossione della tassa sui rifiuti (Tari), il fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, la gestione dei rifiuti radioattivi prodotti nelle attività sanitarie, il traffico transfrontaliero di rifiuti.

Negli ultimi anni, oltre a un aumento dei roghi in impianti di rifiuti, molti dei quali risultano dolosi “liberatori” per il sovraccarico di materia non gestibile nell’impianto, si sta affiancando l’abbandono di rifiuti in capannoni o in grandi spazi: discariche abusive dove le forze di polizia hanno trovato rifiuti industriali, caschi di plastica, scarti tessili, rifiuti inerti, Raee.

In tema di emergenza fanghi, si segnala la tensione oggettivamente rilevabile sul mercato dello smaltimento dei fanghi che trova origine dall’aspettativa della tendenza di una normativa nazionale che limita il recupero in agricoltura dei fanghi prodotti dal processo depurativo di impianti che trattano acque reflue provenienti

da insediamenti anche solo civili: nella seduta del 29 Marzo 2017, la XIII Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) alla Camera dei Deputati ha espresso parere favorevole in merito al DDL AS n. 2323 recante *Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo e dei fanghi di depurazione in agricoltura*. La relazione illustrativa evidenzia “*la necessità di una tempestiva quanto puntuale revisione del decreto legislativo n. 99 del 1992*” affermando che “*negli ultimi anni, lo spandimento dei fanghi nei terreni a uso agricolo è motivo di preoccupazione nella cittadinanza, a causa dei potenziali rischi ambientali derivanti dalle carenze e dagli inadempimenti nelle attività di controllo e dalle lacune nella definizione dei criteri per effettuarli.*”

In questa situazione critica del mercato nazionale si è aggiunta la peculiare situazione del Veneto con la questione Pfas, che già aveva mostrato alcuni effetti nella mancata ricezione di fanghi da depurazione civile in impianti fuori Regione, costringendo vari gestori a ricerche anche fuori Italia (con aumento dei costi di trasporto).

Da quanto sopra emerge la particolare delicatezza di alcune attività nell’ambito delle quali la Società opera e segnatamente i servizi ambientali, nonché in alcuni settori e in particolare quello degli appalti.

Quanto al contesto esterno si ritiene comunque opportuno evidenziare le possibili evoluzioni dello stesso anche in considerazione dei mutati scenari normativi economici e politici nell’ambito in particolare dei servizi pubblici locali e, nello specifico, in tema di gestione dei rifiuti e dei servizi idrici.

Si evidenzia infine che l’ISO pone sempre più attenzione – con approccio generale, riferito ai vari sistemi di gestione aziendali – alle tematiche di sostenibilità.

Si fa riferimento, in particolare, ad alcune recenti integrazioni dei principali standard ISO relativi ai sistemi di gestione, tra cui quello 37001 in materia di gestione per la prevenzione della corruzione, volte a prevedere:

- nell’identificazione della propria organizzazione e del contesto, la necessità per le società di verificare se il cambiamento climatico rappresenti una questione rilevante;
- con riferimento ai bisogni e alle aspettative delle parti interessate, la necessità di tenere in considerazione che queste ultime possono avere requisiti relativi al cambiamento climatico.

Come reso chiaro anche dall’ISO stessa (nello “*IAF/ISO Joint Communiqué on the addition of Climate Change considerations to Management Systems Standards*” del 22 febbraio 2024), lo standard in questione già prevedeva la necessità per le società di considerare tutte le tematiche interne ed esterne capaci di avere impatti sull’efficacia del sistema di gestione.

Anche nell’ambito di una più ampia analisi dei fattori cosiddetti di doppia rilevanza connessi alle attività di Veritas, condotta dalla Società anche al fine di dare esecuzione alle prescrizioni del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, di “*Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità*”, il cambiamento climatico è stato quindi analizzato e preso in considerazione; tale analisi è confluita nel “*Piano industriale del Gruppo*” e nel “*Piano della Sostenibilità e applicazione della dovuta diligenza*” di Veritas, che stabilisce le responsabilità e le modalità di gestione delle tematiche, delle attività e degli investimenti connessi alla sostenibilità, anche alla luce dei cambiamenti climatici, provvedendo alla definizione degli stakeholder e delle modalità di analisi dei rischi con l’obiettivo di inglobare la sostenibilità nella strategia aziendale e nei modelli di business e di garantire che tale obiettivo sia supportato da una governance appropriata.

Dall’analisi condotta si è ritenuto che il cambiamento climatico non implichi un rilievo o un impatto ulteriore sul sistema di gestione per la prevenzione della corruzione della Società.

Il Piano industriale di Gruppo prevede investimenti legati sia al ciclo dell’acque che dei rifiuti che rispondono

ai requisiti di rendicontazione sulla sostenibilità a partire dagli impatti, rischi e opportunità valutati nell’ambito dell’analisi della doppia rilevanza, così come previsto dalla normativa europea di cui sopra.

In sede di monitoraggio e di riesame del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione si procederà comunque periodicamente ad ulteriore analisi di quanto sopra e se del caso a relativo aggiornamento.

5.1.2 Contesto interno

Il contesto interno è l’ambiente interno nel quale la Società opera nel conseguimento dei propri obiettivi e nel quale si distinguono gli elementi rilevanti che influenzano la capacità della Società di conseguire i propri obiettivi nello specifico in materia della prevenzione della corruzione.

L’analisi del contesto interno verte sugli aspetti legati alla organizzazione del Gruppo e alla gestione operativa della Società con riferimento anche al livello di complessità della Società, alle attività, alle strategie, così come ai Piani industriali e di sviluppo strategico della Società e in particolare coinvolge i seguenti fattori: la *governance* – organi di indirizzo, struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità, i documenti strategici, le politiche, strategie, obiettivi, risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie, qualità e quantità del personale, cultura organizzativa con particolare riferimento alla cultura dell’Etica, sistemi e flussi informativi e processi decisionali (sia formali che informali) relazioni interne ed esterne.

Tali elementi fanno parte, come nella fattispecie, di una organizzazione particolarmente complessa e in evoluzione anche in considerazione dei mutati scenari normativi economici e politici nell’ambito in particolare dei servizi pubblici.

Essi sono considerati e descritti in specifiche parti del PTPCT alle quali si rinvia e sono compiutamente illustrati nel sito della Società, sezione “Società trasparente”, cui si rimanda, ma vengono qui comunque riassunti, sulla base delle informazioni disponibili e rese dai dirigenti interessati.

La struttura societaria, così come rappresentata nel sito www.gruppoveritas.it, e la *governance* della Società è rappresentata dalla Assemblea degli azionisti Enti locali Soci, attualmente costituiti da 51 Comuni soci elencati nel predetto sito, sezione Società trasparente, sottosezione Organizzazione, cui lo Statuto riserva ai fini dell’esercizio del controllo analogo poteri decisionali sui principali atti strategici della Società e *quorum* qualificati per l’approvazione degli stessi, sulla base di Patti parasociali sottoscritti dagli stessi.

Detti Enti locali costituiscono altresì il Comitato di coordinamento e controllo ai sensi di Statuto e hanno sottoscritto la convenzione per l’esercizio *in house* dei servizi pubblici locali a mezzo della società, ex art. 30 del dlgs 267/2000.

L’organo di indirizzo è costituito dal Consiglio d’amministrazione composto da nove membri, designati dagli Enti locali e dall’Assemblea degli azionisti, tra i quali è nominato il Presidente.

La Società ha nominato un Direttore Generale con poteri e deleghe gestionali.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi dei quali uno con funzioni di Presidente, la Società ha nominato altresì due membri supplenti.

La Società si è dotata del MOG, ex dlgs 231/2001 e nomina un Organismo di Vigilanza composto da tre membri dei quali uno con funzioni di Presidente.

La Società di revisione è la Società DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

La Società ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, preposto altresì alla Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione ex ISO 37001.

Tutti i dati suddetti sono reperibili nel già citato sito internet della Società.

La struttura organizzativa della Società con i ruoli e le responsabilità, con relativo funzionigramma sono ampiamente descritti nel sito della Società www.gruppoveritas.it – sezione Società trasparente, sottosezione Personale, alla quale si rimanda; trattasi di struttura particolarmente complessa e in costante evoluzione anche in considerazione dei processi di riorganizzazione derivanti dalle disposizioni normative in materia di

società e di servizi pubblici locali.

La macrostruttura Veritas a gennaio 2026 risulta così composta: Direzione Generale, dalla quale dipendono la Direzione Risorse Umane e organizzazione di Gruppo, la Direzione Finanza e Controllo e Regolazione di Gruppo, la Direzione Utenza, la Direzione Smaltimenti e Commerciale, la Direzione Energia e Patrimonio Aziendale, la Direzione Appalti e approvvigionamenti, la Direzione Ristrutturazione Infrastrutture Idriche la Direzione Servizi Cimiteriali, la Divisione Ambiente, la Divisione Servizio idrico integrato, l'Area Affari Legali e Societari di Gruppo, e le Funzioni sostenibilità ambiente e sicurezza, comunicazione e Sistemi Informativi.

Il personale della società alla data del 14 gennaio 2026 è costituito da n. 3124 dipendenti a tempo determinato o indeterminato, di cui 18 dirigenti.

Il contratto di lavoro dei dipendenti della Società applica normative di carattere privatistico.

Per quanto riguarda la competenza del personale, la Società applica programmi di formazione generale e specifica, sia tecnica che trasversale, e mirati per settori oltre a quelli già istituiti ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al dlgs 81/2008.

Quanto alla cultura organizzativa con particolare riferimento a quella dell'Etica, come detto la Società si è dotata da tempo del MOG ex dlgs 231/2001 integrato con il PTPCT e con il sistema di controllo interno e di concerto con le direzioni interessate attua programmi di formazione vertenti anche sul Codice Etico. Le politiche, le strategie, gli obiettivi della Società e del gruppo sono descritti nei documenti fondamentali e strategici, quali la strategia delineata dalla direzione del gruppo e pubblicata all'interno del sito internet, i Bilanci, i Piani Industriali i budget i piani di riorganizzazione approvati dal Consiglio d'amministrazione e dalla Assemblea degli Azionisti, nell'ambito comunque della disciplina normativa applicabile alla Società.

A tale proposito si segnala che nel corso del 2025 è stato rivisto il *Codice etico* e in particolare sono stati inseriti i principi secondo i quali Veritas sostiene e rispetta i diritti umani, in conformità con le disposizioni nazionali vigenti e anche con i principi contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti umani dell'Onu, al cui rispetto sono tenuti amministratori, dipendenti e collaboratori esterni e fornitori. E' ribadita l'eliminazione di qualsivoglia tolleranza nella accettazione di eventuali regalie, all'inclusione della disciplina dell'abuso delle informazioni privilegiate e di comportamenti esemplari da promuovere, si è altresì data particolare rilevanza all'immagine della Società quale patrimonio di Veritas spa in considerazione dell'azionario e dei servizi svolti. Inoltre, si è precisato che il conflitto di interessi deve essere manifestato con specifica formalizzazione. La Società si è dotata inoltre di regolamenti e procedure approvati dagli organi competenti, in coerenza con il sistema di controllo interno, il MOG e il sistema di gestione integrato qualità e ambiente, indicati quasi integralmente anche nel sito della Società www.gruppoveritas.it – sezione Società trasparente – sottosezione altri contenuti.

Nel corso del 2025 è proseguito il percorso del Gruppo verso la certificazione UNI ISO 45001:2018 con la certificazione dei sistemi di gestione della controllata Asvo Spa; della controllata ECO+ECO; e l'avvio dell'estensione del sistema di gestione alla Divisione Ambiente di Veritas.

I flussi informativi interni ed esterni sono gestiti dalla Società attraverso un sistema di protocollazione informatico, che produce una registrazione non alterabile, e di distribuzione della documentazione cartacea e informatica, nel rispetto della struttura organizzativa vigente; per le procedure di gara viene utilizzato un sistema di e-procurement.

Il gestionale software per la gestione del protocollo operativo dal 2019 (Archiflow) consente una ottimizzazione delle funzioni di tracciamento e archiviazione e prevede interfaccia di gestione sia con la posta certificata sia con i sistemi aziendali di amministrazione e di gestione clienti, nonché un avanzato sistema di gestione dei flussi documentali con correlata classificazione dei documenti.

Nel corso dell'anno 2018 è stato acquistato, con trattativa MEPA, il software denominato "DPM – Data Protection Manager" – per la gestione del registro dei trattamenti e di tutti gli ulteriori adempimenti amministrativi legati all'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679.

Sempre in tema di applicativi, è in operatività dal 2019 il nuovo sistema di gestione fatturazione servizi cimieriali.

La Società si è inoltre adeguata dal 2019 al nuovo sistema di fatturazione elettronica previsto dalle disposizioni vigenti.

I flussi di informazione sono assicurati internamente anche da periodici Comitati di direzione e di Gruppo, alcuni con periodicità mensile, allargati ai dirigenti delle società controllate da Veritas.

La Società per le comunicazioni ai dipendenti utilizza lo strumento delle riunioni periodiche con funzionari e quadri e altresì il sito intranet aziendale con avvisi di pubblicazione della documentazione o mediante consegna a mano delle comunicazioni nei casi di impossibilità nell'utilizzo di sistemi informatici da parte del personale operativo nonché lo strumento Telegram.

Veritas si relaziona con cittadini utenti fruitori dei servizi, mediante gli sportelli specificamente istituiti e dedicati, mettendo a disposizione degli utenti un sistema di Call center, il sito internet, mail dedicate, e utilizzando per specifiche comunicazioni afferenti i servizi, note allegate e/o a margine delle bollette e altresì uno sportello denominato web SOL, che consente l'accesso digitale ad alcuni dati contrattuali e alcune azioni dispositivo per l'utenza.

Per quanto concerne i flussi informativi con i fornitori di beni servizi e opere – operatori economici questi sono descritti dettagliatamente nei regolamenti e nelle procedure aziendali pubblicati nel sito internet della Società e ai sensi delle vigenti disposizioni del codice dei contratti pubblici per quanto applicabile alla Società, la quale opera, con riferimento a determinate categorie di lavori o servizi, con fornitori iscritti alla White list, laddove l'iscrizione sia prevista. Detto requisito viene verificato in fase di aggiudicazione/affidamento.

Per quanto concerne i rapporti con gli Enti locali soci e contraenti e con gli altri Enti preposti, la Società ha istituito altresì un flusso informativo con periodici comitati di coordinamento e controllo mensili e con la pubblicazione dedicata agli Azionisti di documentazione nel sito internet della Società dedicato.

I processi decisionali della Società sono istruiti dal direttore generale e dal direttore interessato con la collaborazione della struttura, per la sottoposizione al Consiglio d'amministrazione o alla Assemblea dei soci per le opportune deliberazioni.

La Società opera secondo un sistema di deleghe mirato a individuare le responsabilità nell'ottica della ripartizione dei compiti e delle attività, anche ai sensi del dlgs 81/2008.

I processi decisionali possono coinvolgere anche direttamente il direttore generale e i dirigenti interessati, sulla base del sistema delle deleghe conferite dal Consiglio d'amministrazione ciascuno per quanto di competenza nei limiti dei poteri conferiti.

Il Consiglio d'amministrazione ha delegato specifici poteri gestionali al Direttore Generale, il quale a sua volta ha provveduto a conferire a dirigenti e quadri della Società deleghe afferenti specifiche attività gestionali e/o deleghe connesse alla funzione ricoperta nell'ambito della struttura organizzativa, al fine di garantirne la migliore gestione e operatività di ciascuna area.

Le procure conferite vengono aggiornate periodicamente in adeguamento alla struttura organizzativa e agli incarichi, ruoli e funzioni attribuiti; si è provveduto ad aggiornamenti anche nel corso del 2025.

È istituito comunque nella delega medesima un obbligo di relazione e rendicontazione periodico da parte del delegato al delegante sulle attività svolte a tutti i livelli di delega.

La Società ha adottato sistemi di rendicontazione delle attività svolte e di controllo da parte degli organi a ciò deputati.

La Società dispone inoltre di strumenti informatici nella gestione di molteplici processi e in particolare ha

adottato un sistema gestionale integrato Sap Erp completamente informatizzato e trasversale, per quanto attiene la gestione delle attività aziendali, inclusi acquisti e finanza, che prevede una catena di autorizzazioni al rilascio per le spese di qualsiasi importo e altri sistemi informatici quali Infoream, Inaz, Winsmart.

Si evidenzia che nel corso del 2025 è stata avviata e conclusa tramite procedura sorretta dalle garanzie di trasparenza ed accesso al mercato e mediante piattaforma di negoziazione telematica, una *Software Selection* all'esito della quale è stato selezionato il nuovo programma gestionale integrato Zucchetti, che sostituirà i software SAP (per le presenze) e INAZ (per l'elaborazione delle paghe); il processo, avviato a fine 2025, si concluderà nel corso del 2027. È attivo, già dal 2015, un sistema di gestione degli approvvigionamenti on-line, per la partecipazione a gare e procedure a evidenza pubblica telematiche (piattaforma acquisti) e un sistema informatizzato dell'Albo fornitori di Veritas spa per la fornitura di beni e l'esecuzione di servizi, lavori e servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura.

La Società dispone inoltre di un sistema informatizzato per la gestione degli adempimenti in materia di Sorveglianza sanitaria ex art 41 del dlgs 81/2008.

La Società altresì utilizza il sistema informatizzato Lims per la gestione dei dati del laboratorio analisi.

Infine si sono considerati in particolare i procedimenti instaurati nei confronti della Società in materia civile, tributaria, e amministrativa, specialmente in materia di appalti pubblici, nonché le denunce querele depositate dalla Società per incendi ai contenitori della raccolta differenziata, per furti negli ecocentri o presso le sedi aziendali, i procedimenti penali, nonché quelli disciplinari per fatti ritenuti potenzialmente penalmente rilevanti a carico di dipendenti, afferenti l'anno 2025 e quindi, in tali materie, i contenziosi afferenti il medesimo anno 2025.

Dal monitoraggio effettuato è emersa, nell'anno 2025, una diminuzione significativa del contenzioso civile avente per oggetto vertenze promosse da utenti domestici per ottenere la restituzione dell'IVA applicate sulla tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (TIA1), rimanendo stabile quello concernente il risarcimento del danno a vario titolo (es. sinistri stradali) ove la Società dispone di idonee coperture assicurative, non collegate a condotte anche solo potenzialmente corruttive ovvero controversie in materia giuslavoristica. E' altresì emerso un incremento del contenzioso di natura tributaria – quali ricorsi avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado ovvero avanti la Suprema Corte di Cassazione promossi da utenti, domestici e non domestici, avverso atti impositivi TARES/TARI loro notificati da Veritas nell'ambito di procedure coattive di riscossione di tributi non versati.

Si è altresì riscontrato un incremento del contenzioso civile inerente la tariffazione puntuale (TARIP).

Per quanto concerne le controversie con l'Agenzia delle Entrate, si segnala che si è in attesa della sentenza di secondo grado relativamente ad un contenzioso di natura civile riguardante una richiesta di pagamento per somme erogate a professionisti esterni nell'ambito della libera professione di riferimento, asseritamente svolte in violazione della normativa che disciplina il rapporto di impiego a tempo pieno, conclusosi in primo grado con sentenza favorevole a Veritas. Quanto al contenzioso amministrativo, si segnala un trend costante dei procedimenti promossi nei confronti di Veritas per impugnare eventuali asserite illegittime esclusioni dei concorrenti, per contestare altrui ammissioni alle gare o come ultimo tentativo per conseguire l'aggiudicazione del contratto; si segnalano altresì richieste di istanze d'accesso inerenti le procedure di aggiudicazione. Quanto ai procedimenti penali, si segnala, in particolare, ai fini specifici dell'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che è pervenuto il provvedimento di archiviazione relativamente a procedimento penale nel quale era stata ipotizzata la violazione dell'art. 323 c.p. e dell'art. 110 c.p.

Si segnala altresì che nel corso del 2025 un dipendente ha patteggiato la pena ex art 444 c.p.p. nell'ambito di un procedimento penale apertosi a suo carico per sinistro mortale occorso durante il servizio di igiene ambientale.

Per completezza si evidenzia che tutte le tipologie di contenzioso hanno subito un incremento negli anni 2024 e 2025 a seguito dell'operazione di affitto del ramo d'azienda di Asvo S.p.A. di cui *infra*.

Nel corso dell'anno 2025, e in particolare alla data del 30 novembre 2025, Veritas aveva avviato 22 procedure disciplinari (aumentate a 26 al 14 gennaio 2026) nel contesto delle quali sono state contestate anche violazioni del Codice Etico (lettera V del Codice Disciplinare). Dei procedimenti suddetti si sono conclusi con licenziamento i procedimenti a carico di otto dipendenti.

Nell'ambito del contesto interno va considerata altresì la struttura del Gruppo Veritas; la Società, infatti, detiene alcune partecipazioni strategiche dalla stessa controllate e altre partecipazioni societarie per la descrizione delle quali si rinvia al sito della Società: www.gruppoveritas.it – sezione Società trasparente – sottosezione Enti controllati, in considerazione della costante evoluzione anche in relazione ai processi di riorganizzazione derivanti dalle disposizioni normative in materia di società e di servizi pubblici locali.

Nell'ambito del contesto interno vanno considerate le numerose riorganizzazioni societarie concluse nel corso degli anni anche con fusioni per incorporazione in adempimento anche a disposizioni normative vigenti e a indirizzi degli azionisti Enti locali riuniti in comitato di coordinamento e controllo nonché dei Consigli di bacino competenti.

Con particolare riferimento al 2025, si evidenzia che è stato prorogato il contratto tra Veritas e la controllata Asvo spa relativo all'affitto del ramo d'azienda costituito dal complesso dei beni, dei diritti e dei rapporti giuridici organizzati da Asvo S.p.A. per lo svolgimento delle attività afferenti al servizio di gestione dei rifiuti (ramo igiene urbana) nei territori dei Comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Teglio Veneto. Dalla data di efficacia del predetto contratto di affitto, Veritas è subentrata tra l'altro nei rapporti giuridici attivi e passivi in essere con i Comuni predetti e con gli Enti interessati, ivi inclusi i contratti di servizio afferenti la gestione dei rifiuti correlata al ramo di azienda già precedentemente svolta da Veritas per mezzo della controllata Asvo spa nel territorio dei predetti Comuni, soci di Veritas, facenti parte dell'ambito territoriale ottimale "Venezia" nel contesto della più ampia operazione di aggregazione-integrazione tra le due Società, nel cui ambito sono stati sottoscritti anche i nuovi patti parasociali tra i comuni soci.

Si segnala che i principali Regolamenti approvati da Veritas spa, nonché il *Codice etico* e il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza contengono principi di interesse per le società controllate, le quali approvano, comunque nella rispettiva autonomia analoghi regolamenti e atti.

Le politiche e le strategie inerenti le società controllate e collegate sono riportate nell'*Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni di VERITAS S.p.A. e azioni connesse con il Piano Industriale* di Veritas spa, approvati dal Comitato di controllo e coordinamento della Società, nonché dai Comuni soci.

I fattori costituenti il contesto interno sopra rappresentati sono oggetto di valutazione ai fini dell'aggiornamento di cui al presente Piano.

5.2 Comprensione delle esigenze e aspettative degli stakeholder

Veritas ha individuato gli stakeholder, tra cui i soci in affari, rilevanti per il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e ha identificato le esigenze e le aspettative di questi, in modo da considerarli nell'attività di valutazione del rischio corruttivo e nella pianificazione delle misure di prevenzione e riduzione del rischio corruttivo.

Tali informazioni sono documentate nelle matrici di valutazione del rischio corruttivo. Segnatamente, i portatori di interesse che sono stati ritenuti rilevanti per il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sono i seguenti:

- a. enti locali azionisti (azionisti)/altre società pubbliche/enti pubblici;

- b. business partner;
- c. finanziatori (enti, banche, obbligazionisti ecc.);
- d. società del Gruppo Veritas, ossia le imprese di cui Veritas esercita il controllo societario;
- e. utenti e clienti di riferimento/collettività;
- f. fornitori;
- g. istituzioni/autorità d'ambito;
- h. lavoratori;
- i. media.

Le valutazioni di cui sopra sono state effettuate allo scopo di valutare il grado e l'impatto sui processi della Società delle istanze che nella quotidiana attività di Veritas possono provenire dagli stakeholder individuati e incidere, così, sull'operato aziendale.

In tal senso, per ciascuno degli stakeholder sopra menzionati, è stata individuata una pluralità di aspetti.

Nello specifico, i profili oggetto di valutazione sono i seguenti:

- scenario di rischio/opportunità;
- fattori di rischio/opportunità;
- effetti;
- controlli in essere;
- tipologia di controlli.

I responsabili delle direzioni e delle divisioni della Società sono stati chiamati a esprimersi sullo specifico scenario di rischio, in merito all'efficacia dei controlli in essere, alla severità percepita del rischio e alla frequenza di accadimento dell'evento rischioso.

I risultati della valutazione dei rischi e delle opportunità legate a ogni stakeholder, sono stati impiegati in sede di valutazione del livello di rischio corruttivo in relazione a ciascun processo e alle singole attività della Società.

5.3 Individuazione delle fattispecie corruttive

Al fine di comprendere i rischi di commissione dei reati sopra descritti e meglio valutare gli ambiti dell'organizzazione aziendale nei quali queste fattispecie possono concretizzarsi con riferimento alle attività svolte dalla Società, sono stati nel dettaglio analizzati le definizioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio contenute nel codice penale e gli articoli del Codice Penale che disciplinano i reati in esame.

Per la relativa analisi si rinvia all'Allegato 2 del Presente Piano. Oltre alle fattispecie di reato previste dalle disposizioni di legge, assumono rilievo altresì anche i comportamenti corruttivi individuati nella definizione ampia di corruzione come precisata da Anac, comprensiva cioè *"delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati."*

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".

La Società si riporta, per quanto concerne i comportamenti corruttivi, in particolare a quanto previsto dal Codice etico dalla stessa adottato e al sistema sanzionatorio previsto del Codice disciplinare vigente e comunque dal sistema disciplinare vigente.

Si evidenzia inoltre che alcuni comportamenti corruttivi, come anche precisato da Anac, vanno ricercati in taluni processi nei quali si appalesino i seguenti elementi:

- Uso improprio o distorto della discrezionalità;

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;
- Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d’Ufficio;
- Alterazione dei tempi;
- Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo;
- Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori al fine di privilegiare un determinato soggetto ovvero assicurare il conseguimento indiscriminato di accessi (a dati e informazioni e privilegi);
- Conflitto di interessi.

Nell’ambito delle attività di *risk assessment* effettuate in collaborazione con i responsabili delle Divisioni e Direzioni della Società, sono state valutate talune fattispecie di reato di possibile rilievo nell’ambito delle attività svolte.

Sono, inoltre, stati considerati, nell’ambito del *risk assessment* condotto, anche eventi rischiosi associati a comportamenti dei dipendenti che, pur non integrando elementi costitutivi di specifici reati, potrebbero potenzialmente costituire comportamenti corruttivi.

5.4 Finalità e metodologia di analisi del rischio

La metodologia di gestione del rischio adottata da Veritas è quella suggerita da Anac e descritta nell’allegato 1 del PNA 2019 approvato da Anac e si raccorda con quella prevista nell’ambito del Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001 adottato da Veritas.

Il processo di gestione del rischio di corruzione è lo strumento finalizzato alla riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi; la pianificazione mediante l’attuazione del PTPCT è il mezzo per attuare la gestione del rischio.

L’individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l’emersione delle aree nell’ambito dell’attività di Veritas che debbono essere presidiate più di altre mediante l’implementazione di misure di prevenzione e di controllo interno così come definito nel *Regolamento di audit*.

Allo scopo di analizzare i rischi sono condotti audit specifici per direzione (che costituiscono riferimento per l’analisi del rischio, raccolti e consultabili presso gli uffici del Team di audit) e riunioni periodiche con le singole Divisioni/Direzioni. L’attività di verifica, condotta con metodologia proattiva, finalizzata all’eliminazione delle criticità del sistema prima che l’incidente si verifichi è basata su una metodologia di analisi di dettaglio dei processi aziendali che sono stati correlati ai reati di cui alla legge 190/2012 nonché ai reati presupposto del dlgs 231/2001.

In particolare, l’analisi inserita nel contesto esterno aziendale e interno specifico per ogni singola Divisione/Direzione comprende una analisi di:

- organi di indirizzo;
- *governance*, struttura organizzativa, ruoli e responsabilità;
- politiche, obiettivi e strategie in atto per il loro conseguimento;
- capacità, intesa in termini di risorse e conoscenza (in particolare con analisi dei processi, sistemi strutture e tecnologie);
- cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell’etica;
- sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali che informali);
- relazioni interne ed esterne (con Enti, utenti, personale...);
- regolamenti, procedure, istruzioni, disposizioni di servizio ecc.

I rischi di incorrere in reato sono analizzati secondo una metodologia coerente con quella suggerita dall’Allegato *Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi* del PNA 2019, ovvero una metodologia basata su un approccio qualitativo, che dà ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantisce la massima

trasparenza. Tale metodologia è basata sull'analisi di specifici criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo, tramite appositi indicatori di rischio (*key risk indicator*).

Si riportano di seguito gli indicatori di rischio utilizzati:

- **livello di interesse “esterno”:** la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA:** la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto a un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata:** se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale:** l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:** la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa a una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Per ogni evento rischioso e tenendo conto dei dati raccolti, si è proceduto alla misurazione di ognuno dei *key risk indicator* di cui sopra. Per la misurazione è stata applicata una scala di misurazione ordinale (alto, medio, basso). Ogni misurazione è stata adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si è pervenuti a una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'evento rischioso, oggetto di analisi.

L'analisi del rischio effettuata permette di identificare, per ciascuna area di rischio generale e specifica individuata:

- l'area di rischio;
- il processo;
- l'attività di processo;
- le funzioni/direzione aziendali responsabili (cosiddetto risk owner);
- gli stakeholder interessati;
- l'evento rischioso;
- i reati potenzialmente rilevanti;
- le misure di prevenzione per la prevenzione della corruzione esistenti per ciascun evento rischioso;
- la valutazione complessiva del rischio;
- il giudizio sintetico;
- i dati, le evidenze e le motivazioni della misurazione applicata;
- le misure ulteriori da attuare.

In particolare, gli elementi di cui sopra sono stati valutati, attraverso la compilazione di specifiche schede, da ciascuna direzione/divisione interessata. Si è provveduto quindi alla aggregazione e priorizzazione dei rischi così come risultanti dalle singole schede di valutazione del rischio predisposte per ogni direzione/divisione. Tali schede, Allegate sub **Allegato 1** al presente Piano, riepilogano le informazioni e valutazioni raccolte, nonché le misure di prevenzione della corruzione in essere e da implementare per il contenimento del rischio.

L'analisi è stata rivista e aggiornata annualmente sin dal 2021 e continuerà ad essere oggetto di verifica almeno annuale.

Le risultanze dell'attività condotta in ambito anticorruzione, oltre a essere coerenti con la documentazione afferente al sistema di organizzazione, gestione e controllo ex dlgs 231/2001 adottato da Veritas, sono in linea con le previsioni della normativa UNI ISO 37001.

5.4.1 Processi aziendali

Veritas provvede alla mappatura di tutti i processi aziendali che comprendono sia le aree di *staff* che le linee operative e dei relativi rischi.

La mappatura dei processi aziendali è periodicamente aggiornata e agli atti della Società.

Per ogni attività di processo sono stati identificati i relativi responsabili e le persone coinvolte, nonché la documentazione afferente alla gestione della stessa.

Il Team di audit esegue, almeno annualmente, le verifiche di conformità al *Modello di organizzazione e gestione* ex dlgs 231/2001, nonché le verifiche previste rispetto al PTPCT connesse, per quanto applicabili, alla legge 190/2012 e al dlgs 33/2013, nonché al dlgs 39/2013 e infine al Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. La parte generale del MOG e alcune parti speciali del MOG sono state da ultimo aggiornate anche nel 2024 in relazione in particolare alle modifiche normative sopravvenute.

Al termine degli audit condotti dal Team di audit vengono redatti i verbali che riportano l'elenco delle non conformità e delle osservazioni relative a ogni singolo processo per direzione, le azioni correttive o preventive che si dovranno attuare allo scopo di rimuovere tali non conformità e le relative responsabilità.

Per tutte le non conformità connesse a possibili rischi legati alla corruzione viene informato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che ne tiene conto per la redazione della relazione annuale e per l'aggiornamento del presente Piano e delle azioni da esso conseguenti.

La mappatura dei rischi è contenuta nelle schede *Mappatura dei rischi* agli atti della Società.

5.4.2 Gestione del rischio – certificazione UNI ISO 37001

Gli esiti della mappatura del rischio e delle verifiche annualmente condotte dal RPCT e dal Team di audit, portando a una reale valutazione dei rischi e delle eventuali non conformità riscontrate, delineano gli obiettivi dell'organizzazione, dei dirigenti e dei loro riporti. Gli eventi che sono oggetto di criticità vengono analizzati allo scopo di rendere disponibili risorse o metodologie in grado di mitigare le problematiche evidenziate. Nel 2020 Veritas ha completato l'adeguamento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione alla norma UNI ISO 37001 in materia di prevenzione della corruzione conseguendo la relativa certificazione, rinnovata nel 2023 per un successivo triennio. I

Il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione di Veritas e la relativa certificazione ai sensi della norma UNI ISO 37001 è oggetto anche di specifica sezione del sito web di Veritas.

5.5 Individuazione delle aree a rischio di corruzione

In funzione delle attività di valutazione del rischio poste in essere, anche ai fini della realizzazione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza*, il PNA individua le aree di rischio generali, rispetto alle quali anche Veritas è esposta, e segnatamente le seguenti:

- contratti pubblici;
- acquisizione e gestione del personale;
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- affari legali e contenziosi;

- incarichi e nomine.

Tale elenco è da considerarsi indicativo, in quanto Veritas a seguito dello svolgimento dell'attività di risk assessment e coerentemente con quanto previsto dall'Allegato 1 *Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi* del PNA 2019, ha individuato ulteriori aree di rischio con riferimento alle proprie specificità organizzative funzionali e di contesto (cosiddette aree specifiche). Tali aree sono in particolare le seguenti:

- gestione dei rapporti istituzionali con soci, enti pubblici, autorità e partner;
- contratti assicurativi e di garanzia;
- sistemi informativi;
- autorizzazioni e concessioni;
- rapporti con l'utenza **ed esercizio** del potere di autotutela;
- laboratorio;
- progettazione e ingegneria;
- realizzazione delle opere del servizio idrico integrato;
- erogazione del servizio idrico;
- gestione operativa della fognatura;
- ispezione e controllo sulla qualità dell'acqua potabile;
- gestione operativa fognatura e depurazione;
- gestione dei rifiuti;
- realizzazione delle opere cimiteriali;
- gestione dei servizi cimiteriali;
- gestione obitoriole e camere mortuarie
- gestione dei servizi energetici.

I processi e le attività ritenuti a rischio di corruzione sono riportati nell'**Allegato 1 Schede di risk assessment**, all'interno del quale i processi e le attività sono stati prioritizzati in considerazione del diverso livello di rischio.

Tali schede sono esitate dalla complessiva revisione dell'analisi del profilo di rischio condotta dalla Società nel 2019, che ha portato alla predisposizione di una mappatura delle aree a rischio distinta e autonoma rispetto alla mappatura delle attività a rischio reato ai sensi del dlgs 231/2001, pur essendo presenti, tra i due documenti, dei punti di raccordo e degli elementi di contatto. Detta mappatura è oggetto di periodico aggiornamento, anche nel contesto delle attività di monitoraggio e riesame pianificate.

5.5.1 Reporting, monitoraggio e obiettivi

I verbali del Team di audit sono resi disponibili al RPCT, alla Funzione di conformità e all'Odv, le tematiche risultate particolarmente significative vengono approfondite in sede di riunioni dell'Odv, alle quali partecipano il RPCT e la Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione se e in quanto vengano sottoposti argomenti concernenti.

Dall'analisi dei report del Team di audit si evidenziano le eventuali carenze relative all'organizzazione, alla documentazione, ai sistemi informativi che sono quindi utili per la riprogettazione del sistema di gestione, delle strutture organizzative, dei piani di formazione. Tali attività possono divenire oggetto degli obiettivi dei responsabili a vario titolo.

Nel corso del **2025** sono stati condotti gli audit pianificati alle direzioni/divisioni aziendali secondo quanto riportato nel *Programma di audit*.

6. Misure di prevenzione e riduzione del rischio

La prevenzione del rischio corruzione in Veritas viene affidata all'implementazione di misure specifiche, individuate a seguito dell'attività di analisi di rischio, e di misure di carattere generale che incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera Società.

Le misure specifiche sono estremamente eterogenee e diversificate anche con riferimento alla medesima categoria di rischio; mentre le misure di carattere generale, proprio in virtù della loro natura di strumenti ad ampio raggio, idonei a incidere sul complesso sistema di prevenzione, hanno un'applicazione assolutamente generalizzata in tutti i processi e attività della Società, soprattutto nella logica di mitigazione di alcune categorie di rischio.

Le misure di carattere generale, individuate dal legislatore e disciplinate come tali nel Piano nazionale anticorruzione, applicabili in quanto compatibili a Veritas, sono: la trasparenza; il *Codice etico*; la disciplina del conflitto di interessi; l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (divieto di *pantoufle*); l'inconferibilità e l'incompatibilità degli incarichi; la formazione di commissioni, la rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione; i meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni (*whistleblowing*); la formazione in materia di etica e legalità; le azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile; l'informatizzazione dei processi; i protocolli e patti di legalità e di integrità negli affidamenti.

Dette misure generali vengono disciplinate nei paragrafi seguenti, eccezione fatta per la trasparenza che viene trattata in apposita sezione del presente Piano, le cui azioni/obiettivi/attività di realizzazione sono riportate, in maniera sintetica in apposito allegato al presente Piano.

Si individuano inoltre, sulla base delle funzioni, dell'organizzazione e delle caratteristiche della Società, ulteriori misure di prevenzione che attengono all'intero sistema di gestione per la prevenzione della corruzione di Veritas, anche in conformità alle disposizioni della norma UNI ISO 37001.

6. I Misure generali

6.1.1 Verifica della insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al dlgs 39/2013 e relativi controlli

In attuazione della delega contenuta nei commi 49 e 50 dell'articolo 1, della legge 190/2012, il Governo ha adottato il decreto legislativo 39/2013 nel quale sono contenute, tra le altre, anche le norme in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Ai fini del dlgs 39/2013, sono enti di diritto privato in controllo pubblico, *“le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”* (v. art. 1 dlgs 39/2013).

Il dlgs 39/2013 ha individuato i casi di inconferibilità distinguendoli dai casi di incompatibilità, e determinandone le misure preventive e le conseguenze.

L'**inconferibilità** rappresenta la preclusione per il soggetto conferente a conferire l'incarico di dirigente e/o di responsabile amministrativo di vertice, qualora ricorrano talune condizioni previste dal decreto citato di cui in appresso, con particolare riferimento alle società, a pena di nullità dell'incarico conferito.

L'**incompatibilità** invece non rende nullo l'incarico conferito tuttavia obbliga il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e lo svolgimento dell'incarico e/o delle attività per le quali sussiste l'incompatibilità.

I casi di inconferibilità che riguardano **in generale** gli enti di diritto privato in controllo pubblico come Veritas, sono contenuti nell'art. 3 comma 1 lett. a), c), d), e).

Ulteriori ipotesi di inconferibilità astrattamente applicabili erano contenute nell'art. 7, comma 2, lett. d), del dlgs 39/2013 abrogato dall'art. 2, comma 1, L. 8 agosto 2025, n. 122.

L'art. 3 summenzionato prevede, per quanto di interesse, che a coloro i quali sono stati condannati con sentenza, anche non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione non possano essere conferiti incarichi amministrativi di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico ne' incarichi dirigenziali o di amministratore.

I casi di incompatibilità che riguardano le società gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono regolate dagli artt. 9, comma 2, 12, commi 1 e 4 e 13, comma 1 e 3 del dlgs 39/2013 che prevedono quanto segue.

- L'incarico di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.
- Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
- Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - con la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione interessata;
 - con la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione, nonché di Province, Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra Comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.
- Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
- Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

Per espressa previsione di cui all'art. 22 del dlgs 39/2013, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del decreto medesimo non si applicino agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

In virtù di quanto sopra, Veritas verifica la sussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità mediante la presentazione e sottoscrizione da parte del soggetto interessato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e ss. del dpr 28 dicembre 2000, n. 445.

Le dichiarazioni di cui sopra sono state aggiornate nel corso del 2025, alla luce delle modifiche normative che hanno interessato il dlgs 39/2013 ed in particolare l'abrogazione dell'art. 7.

Veritas verifica la veridicità delle dichiarazioni presso l'Anagrafe amministratori locali e regionali nel sito istituzionale del Ministero dell'Interno e verifica altresì a tal fine i carichi pendenti e i casellari giudiziali presso la Procura della Repubblica competente.

Inoltre, la Società si è dotata di disposizioni che regolamentano l'affidamento di incarichi quali il *Regolamento*

di selezione, gestione e sviluppo delle risorse umane del Gruppo Veritas e il Regolamento in materia di conferimento degli incarichi.

I componenti del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale consegnano all' area Affari Legali e Societari di Gruppo, all'atto della nomina e quindi entro il 31 ottobre di ogni anno, la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 20, comma 2, del dlgs 39/2013.

Il Direttore Generale e i dirigenti presentano alla direzione Risorse umane e organizzazione di Gruppo, prima del conferimento dell'incarico e quindi entro il 31 ottobre di ogni anno, la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità, ove ne ricorra la fattispecie, e di incompatibilità ex art. 20, comma 2, del dlgs 39/2013.

Il soggetto al quale sono stati conferiti gli incarichi e durante la pendenza degli stessi ha l'obbligo di segnalare l'eventuale insorgere di cause di inconferibilità e/o incompatibilità al Direttore Generale e al Responsabile della prevenzione e della corruzione.

Tutte le dichiarazioni dovranno poi essere trasmesse tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che ha il compito di effettuare le relative verifiche.

Il RPCT provvede annualmente a controllare l'avvenuta sottoscrizione e pubblicazione delle dichiarazioni rese, mediante accessi nel sito internet della Società, sezione Società trasparente nelle pagine dedicate.

Il RPCT provvede semestralmente alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti tenuti mediante richiesta dei certificati penali e dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica competente e mediante sistemi informatizzati di ricerca dei dati nel web in particolare presso l'Anagrafe Amministratori locali e regionali nel sito del Ministero dell'Interno.

Le dichiarazioni sono pubblicate nel sito internet della Società nell'apposita sezione Società Trasparente.

Qualora dalle dichiarazioni rese emerga la sussistenza di cause di inconferibilità la Società si asterrà dal conferire l'incarico.

L'incarico comunque conferito in presenza di cause di inconferibilità sarà nullo e saranno applicate le misure sanzionatorie previste dall'art. 18 del dlgs 39/2013 oltre alle misure indicate dagli art. 15 e 20 comma 5 del medesimo decreto.

Nei casi di incompatibilità avrà luogo invece la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato dell'insorgere della causa di incompatibilità, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Piano.

Il RPCT, nell'ambito del potere di vigilanza attribuitogli dall'art. 15 del dlgs 39/2013 sul rispetto delle disposizioni contenute nel citato decreto, vigila anche sull'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo citato e nel presente piano.

A tal fine effettuerà dei controlli periodici circa la veridicità di quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata dall'interessato.

Pertanto il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, è tenuto, ai sensi del comma 2 del citato art. 15, ad accettare ed eventualmente contestare all'interessato:

- a. l'assenza della dichiarazione sostitutiva del certificato;
- b. fatte salve le responsabilità del soggetto interessato previste dalla normativa vigente per eventuali dichiarazioni mendaci, la eventuale non veridicità della dichiarazione sostitutiva del certificato;
- c. l'esistenza di una delle ipotesi di inconferibilità o di incompatibilità;
- d. l'insorgenza nel corso dell'espletamento dell'incarico o della carica di una delle ipotesi di inconferibilità, o di incompatibilità previste dal dlgs 39/2013.

Il RPCT è tenuto a segnalare tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dalla contestazione all’interessato – le eventuali violazioni accertate all’Autorità nazionale anticorruzione.

Di seguito si riportano le misure relative alla verifica della insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al presente paragrafo.

Sono in corso ulteriori approfondimenti in relazione alla Delibera n. 464 di Anac, *“Delibera di carattere generale sull’esercizio del potere di vigilanza e accertamento, da parte del RPCT e dell’ANAC, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39 del 2013”*, approvata dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 26 novembre 2025, i cui contenuti sono in sintesi riportati nell’Allegato 2 al presente Piano.

Misura	Soggetto responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore di attuazione
(Solo per i componenti del Cda e del Collegio sindacale) Dichiarazioni sostitutive di inconferibilità e incompatibilità	Affari legali e societari di Gruppo	- all’atto della nomina e - entro il 31 ottobre di ogni anno	Acquisizione delle dichiarazioni
(Solo per il direttore generale e per i dirigenti) Dichiarazioni sostitutive di inconferibilità e incompatibilità.	Direzione Risorse umane e organizzazione di Gruppo	- Prima del conferimento dell’incarico e - entro il 31 ottobre di ogni anno	Acquisizione delle dichiarazioni
Verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di incompatibilità e della insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità	RPCT anche per il tramite della Funzione Adempimenti Societari dell’Area Affari legali e societari di Gruppo	Entro 60 giorni successivi all’acquisizione	Acquisizione certificati del casellario generale e dei carichi pendenti nonché verifiche presso il portale Ministero dell’Interno afferente le cariche elettive

6.1.2 Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per reati contro la pubblica amministrazione

L’art. 35-bis del Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165, *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, ai fini della prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, dispone che coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione di cui al Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale:

- non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

In considerazione delle disposizioni di cui al dlgs 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), della conseguente modifica della regolamentazione interna aziendale concernente l’acquisto di beni opere e servizi, e valutati

altresì i profili concernenti la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, come interpretata anche dal Garante per la protezione dei dati personali, in virtù della quale il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza, che non avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica è consentito, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati e che in mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei suddetti dati nonché le suddette garanzie sono individuate con decreto del Ministro della giustizia, che ad oggi non risulta adottato, parte delle suddette misure **non sono applicate**, con riserva di ulteriore approfondimento **anche in esito all'approvazione del predetto decreto, una volta emanato.**

Per quanto sopra, nelle more degli approfondimenti in corso, le misure previste in relazione al conferimento di incarichi a dipendenti e/o altri soggetti nelle ipotesi previste dall'art. 35-bis del dlgs 165/2001 sono le seguenti:

Misura	Soggetto responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore di attuazione
Verifica sussistenza di eventuali sentenze penali di condanna, anche non definitive, per reati di cui al Capo I, Titolo II, C.P. a carico dei propri dipendenti e/o soggetti cui intende conferire incarichi, nelle seguenti circostanze:			
a) all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, sui soggetti cui intende conferire incarico di componente delle predette commissioni, laddove trovi applicazione l'art. 93 del dlgs 36/2023;	a) Direzione Appalti e Approvvigionamenti	2026	100% dei casi
b) all'atto dell'assegnazione di incarichi dirigenziali e, semestralmente, per tutta la durata dell'incarico dirigenziale (dlgs 39/2013)	b) Direzione Risorse umane e organizzazione di Gruppo (per le dichiarazioni) e Affari Legali e Societari (per le verifiche)	2026	100% dei casi
Dichiarazioni di conformità alla politica e al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione di Veritas nei seguenti casi:			
a) all'atto della nomina delle commissioni per l'espletamento di selezioni del personale in generale, da parte di tutti i componenti della commissione;	a) Direzione Risorse Umane e organizzazione di Gruppo	2026	100% dei casi
b) annualmente, da parte dei dipendenti della Direzione Appalti e Approvvigionamenti che compongano commissioni/seggi per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	b) Direzione Appalti e Approvvigionamenti	2026	100% dei casi
c) all'atto della formazione delle commissioni/seggi per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, da parte degli ulteriori dipendenti e/o soggetti cui intende conferire incarico di componente delle predette commissioni	c) Direzione Appalti e Approvvigionamenti	2026	100% dei casi
d) all'atto dell'assegnazione di incarichi dirigenziali e di quadro a direzioni e/o funzioni che integrano le caratteristiche indicate nell'art. 35 bis lett. b) del dlgs 165/2001	d) Direzione Risorse Umane e organizzazione di Gruppo	2026	100% dei casi

Restano ferme le verifiche da effettuarsi in relazione all'ottenimento, da parte da Veritas, del *rating* di legalità di cui all'art. 5-ter del Decreto-legge 1/2012 modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012, così come attuate dalla Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (ultima modifica delibera n. 28361 del 28 luglio 2020) e finalizzate al mantenimento del *rating* medesimo, nonché le misure previste in ottemperanza alle previsioni del dlgs 39/2013, come già disciplinate in altro paragrafo del presente Piano, nonché le ulteriori verifiche che trovano fondamento giuridico nelle disposizioni normative vigenti, incluso il Codice Civile e il dlgs 36/2023.

6.1.3 Tutela della persona che effettua segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (cosiddetto *whistleblower*)

L'istituto giuridico del *whistleblowing* è stato introdotto dalla legge 190/2012, mediante inserimento all'interno del dlgs 165/2001 dell'art. 54-bis che prevedeva un regime di tutela del dipendente pubblico che segnalava condotte illecite di cui fosse venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La norma originaria, contemplata nell'ambito del dlgs 165 del 2001 per i pubblici dipendenti, non risultava applicabile alla Società che ha tuttavia ritenuto di adottare analogamente dette disposizioni a tutela del dipendente che effettua la segnalazione dell'illecito, anche in coerenza con le Linee guida Anac contenute nella determina n. 6 del 28 aprile 2015.

Il *whistleblowing* è stato poi oggetto di riforma a opera della legge 30 novembre 2017, n. 179, che all'art. 1 ha modificato l'art. 54-bis predetto, tra l'altro equiparando, ai fini del *whistleblowing*, ai dipendenti pubblici anche i dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Veritas è quindi espressamente tenuta all'attuazione della disciplina del *whistleblowing* sin dalla predetta modifica normativa introdotta con legge 179/2017.

In ottemperanza alle disposizioni sopra citate, Veritas ha quindi da tempo istituito canali di segnalazione, anche informatici, e gestisce le segnalazioni di *whistleblowing* nel rispetto delle prescrizioni normative in materia.

A seguito dell'emanazione della Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, e della sua attuazione in Italia con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, la materia è stata innovata, riconducendo a un unico testo normativo le disposizioni relative alla protezione delle persone che segnalano violazioni di normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il dlgs 24/2023 disciplina tra l'altro i termini per la verifica della segnalazione e per i riscontri da fornire al segnalante, le segnalazioni interne ed esterne e la divulgazione pubblica e ampliando l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle tutele.

Nel contesto del dlgs 24/2023, Veritas rientra nella nozione di "soggetto del settore pubblico" ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. p) del dlgs 24/2023, che ricomprende in questa nozione anche "i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate".

L'entrata in vigore del predetto decreto ha necessitato un'analisi del sistema delle segnalazioni già approntato da Veritas al fine della verifica della conformità dello stesso alle mutate previsioni normative.

Ai suddetti fini, Veritas ha adottato un Regolamento sulla gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative (*whistleblowing*), atto organizzativo che detta le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione, al quale la Società assicura massima diffusione e ai cui contenuti si fa espresso rinvio.

Informazioni sul *whistleblowing* e sul canale di segnalazione interno e sul canale di segnalazione esterno, quest'ultimo tenuto a cura di ANAC, sono disponibili anche in apposita sezione dedicata del sito internet aziendale (<https://www.grupoveritas.it/segnalazione-violazioni-whistleblowing>).

Le disposizioni del predetto Regolamento disciplinano le segnalazioni che pervengono alla Società a decorrere dal 15 luglio 2023.

E' in corso l'analisi delle "Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione" di Anac, approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025.

Nel 2025, nel contesto della formazione erogata in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e come anche previsto nel PTPCT 2025-27, si è provveduto ad erogare formazione specifica sull'istituto

del *whistleblowing*, sulle relative tutele e sul funzionamento del canale interno per le segnalazioni adottato da Veritas.

Le segnalazioni di whistleblowing e il canale interno di segnalazione sarà oggetto di formazione secondo quanto previsto nel Piano di formazione in materia.

6.1.4 La formazione

Veritas assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato e in distacco, in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, pubblicità, integrità e legalità, in linea anche con le politiche di prevenzione della corruzione assunte dalla Società. Al fine di gestire il processo formativo del personale, Veritas si è dotata di una procedura *Gestione delle attività di informazione, formazione e addestramento*, dove sono rappresentati tutti gli ambiti di pertinenza e di un *Piano di formazione* specifico in materia di prevenzione della corruzione.

Sarà compito del RPCT con il supporto della Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo per quanto di competenza, sulla base anche delle proposte dei referenti, pianificare e organizzare annualmente tale attività di formazione, valutando contenuti, tempistica, destinatari, verifiche ed eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale collocato in aree esposte a più alto rischio corruzione.

La formazione ha come destinatari tutti i dipendenti di ogni ordine e grado, gli amministratori, i sindaci, i componenti dell'Organismo di vigilanza, il RPCT, e sarà svolta da docenti interni e/o esterni, anche mediante la partecipazione a seminari e corsi.

Nelle ipotesi in cui, dall'analisi dei rischi corruttivi e dall'esito del processo di valutazione degli stessi, emerge la presenza di Soci in affari con un rischio di corruzione superiore al livello basso, Veritas prevederà, negli accordi contrattuali con gli stessi, obblighi di adozione di misure e controlli in grado di prevenire il verificarsi di episodi corruttivi. A tal proposito, la Società provvederà a fornire ai Soci in affari specifico modulo formativo in modalità *e-learning* che contempli gli elementi necessari a mitigare il livello di rischio.

Alla formazione dovranno obbligatoriamente partecipare i soggetti destinatari della stessa.

L'attuazione del *Piano di formazione* costituisce uno degli obiettivi per i Dirigenti e Funzionari della Società; esso viene, aggiornato a cadenza annuale, anche in relazione al verificarsi di aggiornamenti normativi e interpretativi ovvero organizzativi interni della Società, e declinato in funzione dei ruoli dei soggetti coinvolti nell'attività formativa e del rischio di corruzione cui questi sono esposti.

■ La formazione svolta nel 2025

Rinviadandosi al predetto *Piano di formazione* prevenzione della corruzione per un dettaglio delle attività formative programmate e realizzate, in estrema sintesi si dà atto che, nel corso dell'anno 2025 si è data attuazione agli obiettivi contenuti nel Piano di formazione attraverso l'organizzazione, la pianificazione e l'erogazione di corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e nella fattispecie:

- *Corso di formazione di aggiornamento su normativa di riferimento, reati, rischi corruttivi e sistema di gestione per la prevenzione della corruzione di Veritas – docente esterno (in presenza e via streaming)*

Promosso e organizzato dal RPCT e dalla Funzione di conformità di concerto con la Direzione Risorse Umane e Organizzazione, ha coinvolto, quali destinatari, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale dell'Organismo di Vigilanza di Veritas, i Dirigenti, quadri e personale direttivo dell'azienda.

Il corso è stato tenuto da professionista esterno esperto in anticorruzione, *compliance* integrata, responsabilità amministrativa degli enti ex dlgs 231/2001.

Detta formazione, che ha previsto anche l'analisi di casi concreti, si è concentrata sugli elementi principali della normativa rilevante, con particolare riferimento alle fattispecie di reato, alle segnalazioni di whistleblowing

e ai segreti commerciali/dati riservati considerati sotto il profilo dei relativi rischi corruttivi, nonché con riferimento al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e ai protocolli aziendali di specifico interesse.

Al termine delle sessioni formative sono erogati test di apprendimento finali sugli argomenti del corso per consentire la verifica dell'efficacia della formazione.

➤ Corsi di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza per dipendenti neoassunti

I corsi di formazione "base" in materia di prevenzione della corruzione e sul sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, destinati al personale neoassunto, sono stati erogati da un componente della Funzione di Conformità, nel contesto di più sessioni formative, nel cui contesto sono state trattate anche di altre materie di interesse aziendale.

I corsi sono stati erogati con lezione in aula.

Al termine di tutti i suddetti eventi formativi sono stati somministrati ai partecipanti test di apprendimento, con esiti soddisfacenti.

➤ Il conflitto di interesse e pantoufage

Negli ultimi mesi del 2025 è stata altresì promossa ed organizzata un'iniziativa formativa dedicata al tema del conflitto di interesse e del pantoufage, destinata a tutti i dirigenti, ai RUP e ai soggetti delegati nella materia della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

➤ Pillole anticorruzione

è stato realizzato e portato a conclusione nel 2025 il progetto di elaborazione di un nuovo percorso formativo esitato nella realizzazione di brevi video-lezioni finalizzate a fornire una formazione di base e aggiornamento sulla prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il corso include la somministrazione di test di apprendimento per verificare la comprensione di ciascun modulo.

➤ Corsi di formazione dedicati ai RUP

Come previsto dal Piano di formazione, nonché in esecuzione di specifiche misure ulteriori contemplate nelle schede di valutazione dei rischi della Direzione Appalti e Approvvigionamenti indicate anche al PTPCT 2025-27, nel corso dell'anno 2025 sono stati organizzati e realizzati dalla Direzione Appalti e Approvvigionamenti corsi di formazione e informazione per i RUP, anche mediante distribuzione di newsletter dedicate, aventi ad oggetto la gestione del contratto di appalto ed ulteriori argomenti giudicati di interesse dalla Direzione Appalti e Approvvigionamenti per lo svolgimento efficace ed efficiente delle procedure di scelta del contraente.

➤ Corsi di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza per RPCT e Funzione di conformità

Come previsto dal Piano di formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche il RPCT e la Funzione di Conformità sono stati destinatari, anche nell'anno in corso, di specifici corsi e seminari di formazione e aggiornamento promossi e organizzati da Enti di Formazione terzi nelle materie di interesse.

La formazione in materia di prevenzione della corruzione si integra con la formazione organizzata dalle Direzioni competenti della Società per sviluppare e garantire le conoscenze tecnico-specialistiche-professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni/attività svolte nella Società da ciascun soggetto e in generale i corsi di formazione nelle materie e nei settori di interesse della Società, ivi incluse quelle afferenti il Codice dei Contratti Pubblici e la responsabilità amministrativa da reato di cui al dlgs 231/2001.

Il Piano di formazione, aggiornato per il triennio 2026-28, prevede tra l'altro, in continuità con i piani precedenti, l'erogazione di formazione di aggiornamento anche normativo, ricorrendone la necessità, per i soggetti apicali e per tutto il personale dipendente esposto a rischio di corruzione, una estensione dei programmi di

formazione di "base" e sul sistema di gestione per la prevenzione della corruzione di Veritas Spa e la prosecuzione delle attività formative specialistiche per i soggetti preposti al controllo del sistema di gestione della prevenzione della corruzione, come nel dettaglio descritto nel Piano di Formazione 2026-28.

Misura	Soggetto responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore di attuazione
Realizzazione dell'attività di Formazione di cui al Piano di Formazione 2026/2028	Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo Affari Legali e Societari di gruppo	2026-2028	Programma-zione e realizzazio-nazione della attività forma-tiva per l'anno di interesse Funzione di conformità

6.1.5 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

La Società porrà in essere forme di promozione della legalità e della trasparenza in collaborazione con organismi rappresentativi degli utenti.

6.1.6 Codice etico e misure sanzionatorie

Il MOG di Veritas contempla, tra le proprie misure, accanto alle misure oggettive, anche misure di tipo soggettivo, volte a definire anche i doveri di comportamento più direttamente connessi con le misure organizzative di prevenzione della corruzione.

È stato pertanto adottato un *Codice etico* che costituisce parte integrante del MOG e del *Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza* adottati dalla Società.

Il *Codice etico* esprime gli impegni e le responsabilità etiche e promuove l'attuazione di buone pratiche di comportamento, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi aziendali, nel rispetto di tutti i portatori di interesse.

Il *Codice etico* è vincolante per i comportamenti di tutti gli amministratori, dipendenti e collaboratori esterni e fornitori di Veritas stessa; i destinatari del Codice sono tenuti a osservare le prescrizioni in esso contenute e a integrare i propri comportamenti e le proprie azioni ai principi espressi.

I comportamenti e le fattispecie di reati considerati rilevanti dalla legge 190/2012 saranno valutati ai fini della responsabilità disciplinare secondo quanto previsto dal *Codice disciplinare* vigente.

Le misure sanzionatorie sono previste dalle disposizioni vigenti in materia e dal vigente sistema disciplinare di Veritas.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di istituire inoltre un sistema disciplinare e sanzionatorio da applicarsi, tra l'altro, ai membri del Consiglio d'amministrazione, del Collegio sindacale, al Revisore legale dei conti nel caso in cui gli stessi adottino comportamenti e/o condotte che risultino in contrasto con le norme indicate nel *Codice etico* o nel *Modello di organizzazione e gestione ex dlgs 231/01* o nel *Piano triennale di prevenzione della corruzione*.

Come anzidetto, nel 2025 il Codice Etico è stato modificato, aggiornato e adeguato alla luce delle modifiche normative intercorse, tra le quali il dlgs 24/2023 in materia di *whistleblowing* e il dpr 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), al quale il Codice Etico si ispira.

6.1.7 Rotazione del personale

La misura della rotazione del personale è considerata da Anac quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione". Secondo Anac "L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello

stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate”.

Il ricorso alla rotazione deve, secondo Anac infatti, “essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell’amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale”.

Anac peraltro ritiene che qualora “non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l’isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza “interna” delle attività o ancora l’articolazione delle competenze, cosiddetta “segregazione delle funzioni”.

La rotazione come misura specifica di prevenzione della corruzione trova difficile applicazione rispetto al modello di organizzazione societario di Veritas, che peraltro ha adottato e adotta altre misure di prevenzione della corruzione alla luce delle difficoltà applicative, considerate le professionalità disponibili e le esigenze organizzative e operative della Società.

Veritas come accennato, e come emerge anche dalle schede di *risk assessment* allegate al presente Piano, ha comunque adottato e adotta altre misure che consentono la separazione di compiti e nonché la separazione e articolazione delle competenze decisionali anche mediante l’attribuzione di specifiche deleghe e altresì adotta specifiche procedure, con adeguata individuazione dei ruoli, compiti e responsabilità, misure che riducono il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra Società e terze parti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

La struttura organizzativa e le procedure interne della Società devono comunque essere orientate a una articolazione delle competenze con la segregazione delle funzioni in modo tale che vengano attribuiti a soggetti diversi compiti per istruire le attività, adottare le decisioni, attuare le decisioni prese, effettuare verifiche.

Si tenga conto, peraltro, che la rotazione viene comunque attuata in considerazione delle frequenti modifiche organizzative del personale fra i vari settori e fra le società del gruppo anche al fine della crescita delle competenze del personale dipendente.

Le riorganizzazioni interne si rendono altresì necessarie in considerazione anche dei provvedimenti delle Autorità preposte (tra le quali Arera) che incidono anche sulla organizzazione del lavoro.

Si rileva, in particolare, che, essendo l’azienda interessata da eventi di riorganizzazione societaria e di integrazione con altre società, vengono attuati conseguenti processi di riorganizzazione interna.

Come dettagliato nelle schede, molti processi aziendali necessitano di istruttorie compiute da più soggetti o collegialmente, anche al fine di garantire la massima trasparenza delle decisioni assunte dai vari soggetti deputati.

Nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli della programmazione, può essere fatto ricorso alla mobilità tra dipendenti appartenenti alle società del gruppo come strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche.

Resta ferma comunque, previa valutazione tra l’altro della fattispecie concreta dello stato del procedimento e della tipologia di reato contestato, l’adozione della misura della rotazione (cd straordinaria) o di altra misura alternativa o comunque di scelte organizzative idonee, anche con meccanismi che prevedano modalità operative che favoriscano una maggior condivisione delle attività a capo delle quali il soggetto interessato è

preposto nei confronti del dipendente, dirigente e/o funzionario rispetto al quale sia iniziato un procedimento penale per reati contro la pubblica amministrazione, il quale dovrà essere trasferito ad altro incarico, ferma restando l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal *Modello di organizzazione e gestione* di cui al dlgs 231/2001, sussistendone la fattispecie.

Gli eventuali provvedimenti di rotazione di cui al capoverso che precede dovranno essere comunicati al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

6.1.8 Conflitto di interessi

Le disposizioni normative concernenti la materia del conflitto di interessi sono contenute principalmente nelle seguenti disposizioni normative:

- articolo 6-bis della legge 241/1990;
- articoli 6 e 7 del dpr 62/2013;
- art. 16 del dlgs 36/2023;
- art. 93 del dlgs 36/2023;
- art. 51 del Codice di procedura civile;
- Linee guida Anac n. 15/2019, *Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici*;
- Piano nazionale anticorruzione.

Veritas attua le disposizioni in materia di conflitto di interessi in quanto applicabili e compatibili con la natura giuridica della Società.

Il conflitto di interessi costituisce situazione nell'ambito della quale possono manifestarsi vari tipi di abuso nell'esercizio del potere relativo allo svolgimento delle funzioni e delle mansioni nell'ambito della Società.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conflitto di interesse e quanto previsto dal *Codice etico*, ciascun amministratore, sindaco, dirigente e/o ciascun funzionario e dipendente competente ad assumere decisioni, anche nelle forme di un atto amministrativo e/o contrattuale, ha l'obbligo di astenersi dall'assumerle nel caso in cui sia portatore di interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente, che sono in conflitto, anche solo potenziale, con gli interessi che devono essere tutelati mediante la decisione da assumere.

In linea generale, il conflitto di interessi si determina qualora un dipendente, a cui sia affidata la funzione di curare un interesse della Società, si trovi, al contempo, ad essere titolare di un diverso interesse (personale) la cui soddisfazione avviene aumentando i costi o diminuendo i benefici dell'interesse della Società.

In tal senso, non rileva particolarmente se tale interesse derivi da situazioni affettive o familiari o economiche, ma è sufficiente che sussistano due interessi in contrasto: quello della Società e quello, di qualsiasi natura, del dipendente delegato a curare l'interesse della Società stessa.

Si è, quindi, in presenza di conflitti di interessi quando un dipendente ha interessi nella sua veste privata che possono influenzare impropriamente l'adempimento dei suoi doveri e responsabilità ufficiali all'interno della Società.

Il soggetto che si trova nella situazione di conflitto di interesse deve astenersi dall'assumere la decisione e darne comunicazione all'organo di appartenenza e/o al proprio superiore gerarchico.

L'organo di appartenenza o il superiore gerarchico esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire sollevando dall'incarico l'interessato oppure

motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte dell'interessato medesimo.

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso potrà essere affidato dal superiore gerarchico ad altro dipendente ovvero potrà avocare a sé l'assunzione della decisione.

6.1.8.1 Situazioni di conflitto di interessi, potenziale o reale

Veritas ha posto in essere un'attività di analisi della fattispecie di conflitto di interessi, anche potenziali, disciplinate dalla normativa e che si possono concretizzare all'interno della Società, revisionando e aggiornando altresì la relativa modulistica resa disponibile mediante sito intranet aziendale.

I dipendenti all'atto dell'assunzione o dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a responsabile unico del progetto o della nomina a commissioni o simili, informano per iscritto il dirigente/responsabile dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a. se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b. se tali rapporti siano intercorsi o intercorrono con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

I dipendenti si astengono dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

A tal fine il soggetto tenuto deve rendere una dichiarazione, deve essere aggiornata periodicamente e immediatamente in caso di modifiche sopravvenute, comunicando qualsiasi situazione di conflitto di interesse inserita successivamente alla dichiarazione originaria.

I soggetti che ricevono le dichiarazioni sono tenuti a valutare l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali e ad acquisire e conservare le dichiarazioni negli atti e nei fascicoli relativi ai processi, procedimenti e attività rispetto alle quali sono state rese.

La Società provvede ad acquisire specifiche dichiarazioni afferenti le parti correlate ed è stato predisposto uno specifico modulo contenente lo schema di dichiarazione per la segnalazione delle situazioni di conflitto di interesse in cui si trovi un dipendente da rendersi, da parte del soggetto interessato e da inoltrare al proprio superiore gerarchico, alla Direzione Risorse umane e organizzazione di Gruppo e al RPCT.

Vengono effettuati controlli semestrali a campione per verificare il rispetto dell'obbligo e verificare la veridicità delle dichiarazioni rese con specifici audit.

La società ha adottato specifica Procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione, disponibile nella versione aggiornata tra i documenti di sistema e nell'intranet aziendale e alla quale ci si riporta, che contempla tra l'altro la documentazione summenzionata.

6.1.8.2 Il conflitto di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici

Il conflitto di interessi nelle procedure a evidenza pubblica è disciplinato dall'articolo 16 del dlgs 31 marzo, 2023, n. 36, "Nuovo codice dei contratti pubblici", il quale dispone che: *"1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito*

come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. 2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro. 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione. 4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati".

L'articolo 16 del dlgs 31 marzo 2023, n. 36, disciplina, pertanto, l'ipotesi particolare di conflitto di interessi nell'ambito delle procedure di aggiudicazione e nell'esecuzione, al fine di contrastare fenomeni corruttivi nello svolgimento delle procedure di affidamento e nell'esecuzione degli appalti e concessioni, assicurare l'indipendenza e la imparzialità nell'intera procedura relativa al contratto pubblico ed alla sua esecuzione, qualunque sia la modalità di selezione del contraente e garantire la parità di trattamento degli operatori economici ed evitare distorsioni della concorrenza.

Il conflitto di interesse individuato all'articolo 16 del codice dei contratti pubblici è la situazione in cui la sussistenza di un interesse personale in capo a un soggetto operante in nome o per conto della stazione appaltante che interviene a qualsiasi titolo nella procedura di gara o potrebbe in qualsiasi modo influenzarne l'esito è anche solo percepita come una minaccia concreta ed effettiva all'imparzialità ed all'indipendenza della stazione appaltante in tutte le fasi della procedura di gara e nella fase dell'esecuzione.

In altre parole, l'interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario si ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico.

L'interesse personale del dipendente (agente), che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico alla scelta del miglior offerente, può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa. Detto interesse deve essere tale da comportare la sussistenza di gravi ragioni di convenienza all'astensione, tra le quali va considerato il potenziale danno all'immagine di imparzialità della Società nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il vantaggio economico finanziario si può realizzare in danno della stazione appaltante oppure a vantaggio dell'agente o di un terzo senza compromissione dell'interesse pubblico. In tal caso, il bene danneggiato è l'immagine imparziale della Società.

L'interesse economico finanziario non deve derivare da una posizione giuridica indifferenziata o casuale, quale quella di utente o di cittadino, ma da un collegamento personale, diretto, qualificato e specifico del dipendente (agente) con le conseguenze e con i risultati economici finanziari degli atti posti in essere.

Si rammentano inoltre più in generale, le disposizioni di cui all'art 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. le quali prevedono che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

In ogni caso di situazioni di conflitto di interessi vige l'obbligo di astensione e segnalazione della situazione di conflitto di interessi anche potenziale.

La società ha adottato in materia specifica Procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione, disponibile nella versione aggiornata tra i documenti di sistema e nell'intranet aziendale e alla quale ci si riporta, che contempla tra l'altro la documentazione da sottoscriversi da parte dei soggetti interessati.

6.1.8.3 Conflitto di interessi nelle procedure di conferimento di incarichi di consulenza e di collaborazione

Le ipotesi di conflitto di interessi possono essere anche in capo a soggetti esterni cui la Società conferisce incarichi di collaborazione e/o consulenza.

Il PNA adottato da Anac raccomanda di prevedere adeguate misure relative all'accertamento dell'assenza di conflitti di interessi con riguardo agli incarichi di consulenza e di collaborazione.

Gli uffici della Società che conferiscono incarichi di consulenza e di collaborazione a soggetti esterni, all'atto del conferimento dell'incarico devono acquisire da ciascun incaricato/consulente/collaboratore apposita dichiarazione relativa alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi relativamente all'attività che dovrà svolgere per conto di Veritas.

Si evidenzia inoltre che la Società ha adottato in materia specifica Procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione disponibile nella versione aggiornata tra i documenti di sistema e nell'intranet aziendale e alla quale ci si riporta, che contempla tra l'altro la documentazione da sottoscriversi da parte dei soggetti interessati.

6.1.8.4 Misure per la gestione delle ipotesi di conflitto di interessi

Al fine di gestire e mitigare il rischio di violazione del divieto di conflitto di interessi, così come disciplinato nel presente Piano, in considerazione anche delle disposizioni in materia previste dal Codice dei Contratti Pubblici e degli orientamenti dettati da Anac, la Società ha adottato specifica Procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione disponibile nella versione aggiornata tra i documenti di sistema e nell'intranet aziendale e alla quale ci si riporta.

Anche in considerazione delle analisi condotte e dell'audit interno svolto nei primi giorni del 2026, nel corso del 2026 si effettuerà una analisi e verifica della Procedura suddetta, anche nell'ottica di implementare azioni informative in merito alla segnalazione di ipotesi di conflitto di interesse e alla gestione del conflitto di interesse.

Misura	Soggetto responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore di attuazione
Attuazione della procedura aziendale sul conflitto di interessi e adozione dei moduli alla stessa afferenti	Tutti i soggetti e le Divisioni/Direzioni interessate	2026	Attuazione della procedura nel 100% dei casi previsti
Analisi della procedura aziendale sul conflitto di interessi e implementazione di azioni informative in merito alle segnalazioni di ipotesi di conflitto di interesse e alla gestione del conflitto di interesse	Direzione Risorse Umane ed Organizzazione Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione	2026	Avvenuta anali della procedura e avvenuta implementazione di azioni informative

6.1.9 I protocolli di legalità

Veritas provvede nell'ambito delle attività del Piano all'implementazione degli specifici patti di integrità già adottati sia per coloro che partecipano a gare per la scelta del contraente in materia di lavori, servizi e forniture sia per coloro che intendono stipulare contratti di qualsiasi natura con la Società, di valore superiore per operazione a complessivi € 150.000,00.

Il patto di integrità viene sottoscritto di norma anche in occasione della stipula di contratti di appalto del valore compreso tra i 40.000 euro e i 150.000 euro.

La mancata sottoscrizione del patto determina l'impossibilità di partecipare alle gare o comunque di contrarre con la Società.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2021 è stata approvata la adesione di

Veritas spa al *Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* sottoscritto dalla Regione veneto ANCI Veneto UPI Veneto e dalle Prefetture della Regione Veneto del 17 settembre 2019 e, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2025 è stata approvata la adesione di Veritas spa al *Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* sottoscritto tra Regione Veneto, Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto, del 9 ottobre 2025.

Veritas inoltre ha predisposto specifica clausola di legalità da inserire nella contrattualistica aziendale dannone diffusione alle Direzioni competenti.

Si ritiene opportuno verificare periodicamente l'inserimento di detta clausola all'interno della contrattualistica aziendale, nel contesto degli audit da effettuarsi secondo le tempistiche indicate nel relativo programma di audit.

Nel corso del 2025 si è effettuata una rilettura del patto di integrità in uso in Veritas Spa, alla luce anche delle intercorse modifiche normative e regolamentari, gli orientamenti giurisprudenziali, nonché dell'aggiornamento delle procedure interne aziendali. Ulteriori aggiornamenti del patto potranno essere valutati, occorrendo, alla luce dell'adesione della Società al summenzionato Protocollo di legalità tra Regione Veneto, Prefetture Uffici Territoriali del Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto del 9 ottobre 2025.

Misura	Soggetto responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore di attuazione
Utilizzo patto di integrità o inserimento di specifica clausola di legalità nella contrattualistica aziendale della società.	Tutte le Direzioni /Divisioni interessate	2026	Utilizzo del patto di integrità o inserimento della clausola di legalità nella contrattualistica aziendale della società

La verifica della attuazione della misura suddetta sarà effettuata a campione.

6.1.10 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro: divieto di *pantoufle*

L'articolo 53, comma 16-ter del dlgs n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della legge n. 190/2012, dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Con detto divieto il legislatore ha inteso evitare che il dipendente, nella prospettiva dell'assunzione presso un'impresa privata regolata o finanziata da parte dell'amministrazione, possa subire improprie influenze nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero evitare che vi possa essere uno scambio basato sulla promessa in cui l'attività lavorativa remunerata costituisce il compenso (promesso) a fronte di un uso (attuale) dei poteri autoritativi o negoziali piegato agli interessi dell'impresa (che promette la futura assunzione).

Benché la disposizione contenuta nel comma 16-ter del citato art. 53 del dlgs n. 165/2001 faccia riferimento ai dipendenti pubblici e non a quelli delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'ambito di applicazione del divieto di *pantoufle*, così come disposto dall'art. 21 del dlgs 39/2013, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Con riferimento a detta estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del divieto di *pantoufle*, operata dall'art. 21 del dlgs 39/2013, il quale dispone che *"Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i*

soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico", l'Anac nel PNA 2019 ha precisato quanto segue: "[...] negli enti di diritto privato in controllo, regolati o finanziati, definiti dal dlgs 39/2013, sono sottoposti al divieto di *pantoufage* gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali. – non sembra consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal dlgs 39/2013."

Anac ha inoltre precisato che "il divieto di *pantoufage* non si estende ai dirigenti ordinari. Al riguardo, si rammenta che nelle linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017, con riferimento alle società in controllo e agli obblighi previsti all'art. 14 del dlgs 33/2013, è stata operata una distinzione fra i direttori generali, dotati di poteri decisionali e di gestione, e la dirigenza ordinaria, che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione. Coerentemente a tale indicazione, i dirigenti ordinari sono esclusi dall'applicazione dell'art. 53, co.16-ter, del dlgs 165/2001, a meno che, in base a statuto o a specifiche deleghe, siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali".

Per tale ragione in Veritas, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal dlgs 39/2013, sono soggetti al divieto di *pantoufage* i soli componenti del Consiglio d'amministrazione e il direttore generale.

Il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

I soggetti con poteri autoritativi e negoziali, oggetto di divieto di *pantoufage*, sono quelli che, per conto della Società, esercitano concretamente ed effettivamente i poteri sopra accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente.

Per quanto riguarda il contenuto dei poteri autoritativi e negoziali, in essi rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi, sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. In linea generale, quindi, fra i poteri autoritativi e negoziali siano da ricomprendersi l'adozione di atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere.

In caso di violazione del divieto di *pantoufage*, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti all'ex dipendente da soggetti privati sono nulli.

Inoltre il soggetto privato che ha concluso contratti di lavoro o affidato incarichi all'ex dipendente in violazione del divieto non può stipulare contratti con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

In materia di *pantoufage*, nel 2020 è stata predisposta specifica modulistica da utilizzare nelle ipotesi previste, così come sopra descritte.

E' in corso la valutazione dell'implementazione di ulteriori misure, tra l'altro anche alla luce degli orientamenti di Anac e di cui alla delibera n. 493 del 25 settembre 2024, con la quale Anac ha fornito indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori riguardanti il divieto di *pantoufage* e, per quanto di possibile interesse, nel PNA e nella delibera n. 329 del 30 luglio 2025 di Anac, recante Revisione del Regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 (v. infra Allegato 2).

Al fine di gestire e mitigare il rischio di violazione del divieto di *pantoufage* si individuano le seguenti misure:

Misura	Soggetto responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore di attuazione
Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti dell'obbligo di dichiarare la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto	Direzione Appalti e Approvvigionamenti	2026	100% dei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti adeguati
(Solo nei casi di eventuale assunzione e/o cessazione dal servizio o dall'incarico del direttore generale e/o degli amministratori).	Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo	2026	Sottoscrizione della dichiarazione nel 100% delle assunzioni/cessazioni dal servizio o dall'incarico
Sottoscrizione di una dichiarazione da produrre al momento della assunzione e/o della cessazione del servizio o dall'incarico, con cui il direttore generale e/o gli amministratori si impegnano al rispetto del divieto di pantoufle	Affari Legali e Societari di gruppo		

6.2 Trasparenza

Il dlgs 33/2013, come modificato dal dlgs 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche».

La trasparenza così intesa assume rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità. Veritas si attiene alle disposizioni della legge 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, in particolare il dlgs 33/2013 e il dlgs 39/2013 e successive modifiche e integrazioni, nonché alle eventuali successive disposizioni normative e/o delle autorità preposte in materia, per quanto compatibili e applicabili alla Società medesima, nell'ottica della implementazione dei principi di trasparenza e di integrità, nonché agli indirizzi forniti in materia dal Comitato di coordinamento e controllo della Società.

Si evidenziano peraltro le disposizioni di cui all'art. 2 bis del dlgs 33 del 2013 nella versione vigente in esito alle successive modifiche intercorse e in particolare introdotte dal dlgs 97/2016, che prevede l'esclusione dalla applicazione del decreto delle società quotate come definite *“dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124”* (ovvero del decreto legislativo 175 del 2016 e s.m.i.) e alle specifiche disposizioni del decreto medesimo che escludono l'applicazione di specifici articoli (art. 15 bis) alle società emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati.

Le modifiche al dlgs 33/2013 operate dal dlgs 97/2016, hanno apportato un significativo contributo sulla definizione dell'ambito soggettivo di applicabilità delle disposizioni medesime.

Veritas provvede alla pubblicazione dei relativi dati informazioni e documenti oggetto di pubblicazione, nel proprio sito web nella sezione Società trasparente, per quanto ritenuto applicabile e compatibile con la natura giuridica della società stessa, emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ed Ente di interesse pubblico, alla luce delle disposizioni normative e delle indicazioni di Anac nel tempo vigenti e da ultimo di cui a delibera Anac n. 1134/2017.

L'Anac, infatti, con la delibera n. 1134/2017, fornisce importanti indicazioni circa l'attuazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza da parte delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni. In modo particolare, per quanto concerne la trasparenza, sono stati individuati nell'allegato 1 di detta delibera, i singoli obblighi di pubblicazione applicabili, in via generale e in quanto compatibili, alle società controllate.

Tuttavia, è importante rilevare che le disposizioni contenute nella citata delibera n. 1134/2017 non trovano applicazione per le società pubbliche quotate come definite dall'art. 2, comma 1, lett. p) del dlgs n. 175/2016 (tra le quali rientra anche Veritas), in attesa degli esiti di specifiche Linee guida emanate dall'Anac unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Commissione nazionale per la società e la borsa.

In attesa dell'emanazione delle suddette Linee guida, pur essendo di fatto esentata dall'attuazione delle disposizioni della citata delibera n. 1134/2017, Veritas dà attuazione agli obblighi di trasparenza per quanto compatibili con la natura giuridica della stessa, come già descritta in altri capitoli del presente PTPCT ai quali si rimanda.

Si evidenzia che il Comitato di Coordinamento e Controllo con proprio atto, in considerazione anche della natura giuridica della Società ha dato indirizzi alla Società di applicare in materia di trasparenza, nei limiti di compatibilità e applicabilità, la normativa di cui all'articolo 22 del dlgs 33/2013 in attesa delle specifiche linee guida da adottarsi da Anac in esito anche alle risultanze del tavolo di lavoro che Anac stessa e MEF hanno adottato con Consob.

Per quanto in particolare concerne gli obblighi di cui all'art. 14 del dlgs 33/2013 e s.m.i., si richiamano inoltre i seguenti atti: la sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019; la delibera Anac n. 586 del 26 giugno 2019 e il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e successivamente modificato successivamente con D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21.

A seguito dell'integrazione del *Programma triennale della trasparenza e dell'integrità* (PTTI) nel *Piano triennale di prevenzione della corruzione*, ora anche della trasparenza (PTPCT), in esito alle modifiche apportate al dlgs 33/2013 dal dlgs 97/2016, viene identificata un'apposita sezione del PTPCT dedicata alla promozione e disciplina degli obblighi di trasparenza in cui definire i contenuti, gli obiettivi strategici e le modalità di gestione degli obblighi di pubblicazione.

Tale sezione è impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire in Veritas l'individuazione, l'elaborazione, la produzione, la trasmissione, la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati, oltre che le modalità stabilite per la vigilanza e il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione.

Le modalità di gestione e di individuazione dei flussi informativi relativamente agli obblighi di pubblicazione nelle pagine del sito istituzionale, "Società trasparente", sono rappresentate nell'*Elenco obblighi di pubblicazione in Società trasparente*, nel quale sono riportati i singoli obblighi di pubblicazione, il riferimento normativo, la descrizione dell'obbligo di pubblicazione, i soggetti responsabili delle singole azioni (produzione, trasmissione, pubblicazione e aggiornamento), la durata e le modalità di aggiornamento, pubblicato nel sito internet della Società, nella sezione "Società trasparente", costituente parte integrante del PTPCT. Si evidenzia quindi che ciascun dirigente, referente, o suo incaricato è il responsabile della produzione/trasmissione dei dati di competenza da pubblicare nella sezione Società trasparente, a cura dell'ufficio Comunicazione e informazione, responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

La pubblicazione e la diffusione dei dati nella sezione "Società trasparente" deve avvenire nel rispetto di alcuni criteri qualitativi, indicati nell'art. 6 del dlgs 33/2013, quali: l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità ai documenti originali, l'indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

I dati personali sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e dlgs 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Inoltre, la pubblicazione e la diffusione dei dati di trasparenza deve essere compatibile, secondo le vigenti

prescrizioni normative, con i principi di tutela dei dati personali e il diritto alla riservatezza.

Il bilanciamento tra il diritto alla conoscibilità dei dati e il diritto alla riservatezza è necessario come lo stesso Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 indica, prevedendo che «*Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemporaneo con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità*».

Sulla materia anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 20/2019 ha ritenuto che se da una parte il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata, attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti e trova sia riferimenti nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.), sia specifica protezione nelle varie norme europee e convenzionali, dall'altra parte, con eguale rilievo, si incontrano i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., al buon funzionamento dell'amministrazione e ai dati che essa possiede e controlla. Principi che, nella legislazione interna, si manifestano nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione, come stabilito dall'art. 1, co. 1, del dlgs 33/2013.

In tale ambito, assumono particolare rilievo le disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali: l'articolo 19, comma 1 del dlgs n. 196/2013, così come modificato e integrato dal dlgs n. 101/2018, prevede che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di egualianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, dlgs 33/2013), occorre che i soggetti della Società individuati ai fini della pubblicazione dei dati in "Società trasparente", prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichi che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel dlgs 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

È importante, comunque precisare che la pubblicazione dei dati sul sito web della Società per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di un idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Nel caso in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti e documenti, è necessario rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Veritas in considerazione di quanto più sopra esposto con riferimento all'applicabilità delle vigenti disposizioni in materia, consente a chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che la società abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla base di quanto indicato nel sito istituzionale della Società nella sezione "Società Trasparente".

Nel contesto del progetto aziendale di generale revisione e aggiornamento del sito web della Società avviato nel 2024, è in corso anche l'analisi delle sezioni del sito che riguardano il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, ivi inclusa la sezione "Società trasparente".

Nel corso del 2025 sono state formalizzate le Linee Guida sulle pubblicazioni in trasparenza degli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori, alla luce delle disposizioni normative e degli orientamenti assunti da Anac in materia.

Si ritiene comunque opportuno proseguire nella revisione e riorganizzazione generale delle pagine "Società trasparente" del sito istituzionale di Veritas, al fine in particolare di garantire una migliore e più celere accessibilità delle informazioni, in coerenza anche con l'eventuale adeguamento in corso degli obblighi di trasparenza connessi alla natura giuridica della Società evidenziando che non sono ancora state approvate specifiche linee guida per le società quotate di cui al D. Lgs 175/2016, e pertanto rimanendo ancora incerta l'interpretazione dello stesso, anche in ordine all'ambito soggettivo di applicazione del decreto medesimo.

Misura	Soggetto responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore di attuazione
Aggiornamento delle pagine di Società trasparente ai dati da pubblicarsi in trasparenza previsti dal presente PTPCT	Funzione Comunicazione e Affari legali e societari di Gruppo – funzione Compliance	2026	Avvenuto aggiornamento
Aggiornamento delle pagine di Società trasparente, anche mediante la depubblicazione dei documenti rispetto ai quali sono decorsi i tempi di pubblicazione	Direzioni competenti per materia		Revisione delle pagine e trasmissione al RPCT di una breve relazione circa l'attività svolta, con l'indicazione degli eventuali documenti depubblicati
Formazione specifica in materia di trasparenza alle Direzioni interessate	Affari legali e societari di Gruppo – funzione Compliance Direzioni Risorse umane e organizzazione di Gruppo		Erogazione di specifica formazione

6.3 Misure ulteriori

Veritas, in linea con le indicazioni dell'Anac fornite con i PNA e con la norma UNI ISO 37001, ha individuato ulteriori misure di prevenzione del rischio corruttivo.

Nell'ambito anche di quanto previsto dal *Modello di organizzazione e gestione* di cui al dlgs n. 231 del 2001, la Società ha già adottato talune misure inclusive di procedure circolari e direttive interne mirate a ridurre l'esercizio della discrezionalità fornendo indicazioni generali in modo tale che ogni scostamento debba essere motivato.

6.3.1 Sistema delle deleghe

La Società si è dotata di un sistema specifico di deleghe, di poteri e di funzioni, anche al fine di evitare la concentrazione del potere gestionale, e a implementazione di un sistema di individuazione e ripartizione delle responsabilità. Tale sistema è descritto all'interno della Parte Generale del MOG.

Ciascun delegato dispone dei limiti di spesa in relazione alle funzioni delegate e ha l'obbligo di redigere una relazione trimestrale in merito alle attività delegate che dovrà essere inviata al soggetto delegante il quale avrà pertanto la possibilità di compiere un controllo sulle modalità con le quali il potere delegato viene gestito e far emergere eventuali comportamenti di *mala gestio* e/o di corruzione.

Tale sistema prevede, inoltre, una organizzazione in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al dlgs 81 del 2008 e s.m.i. e di tutela dell'ambiente di cui al dlgs 152 del 2006 e s.m.i. articolato

attualmente in tre unità produttive quali la divisione Servizio idrico integrato, la divisione Ambiente, la direzione Servizi cimiteriali separate dalle altre attività della unità produttiva denominata direzione Generale Veritas, con rispettivi datori di lavoro.

Il sistema di deleghe viene sottoposto a un riesame periodico anche in funzione di riorganizzazioni di settore dei ruoli e delle attività delegate nel rispetto del sistema di gestione del rischio di corruzione.

E' vigente una procedura aziendale sul conferimento di deleghe e procure adottata dalla Società ed un documento illustrativo di riferimento, trasmesso a tutti i Direttori delle Divisioni e Direzioni aziendali e utilizzato quale supporto, occorrendo, per il conferimento di nuove procure.

6.3.2 Sistema obiettivi legati anche all'attuazione della legalità e della trasparenza

La Società si è dotata di un sistema di retribuzione incentivante, regolato secondo criteri oggettivi prestabiliti e definito in funzione di comportamenti organizzativi tenuti dal personale e/o dei risultati dallo stesso conseguiti.

Nello specifico, Veritas definisce annualmente un obiettivo "master", il cui raggiungimento determina, a cascata, l'avvio del sistema incentivante; tale è infatti il "pareggio di bilancio". Successivamente si delineano due macro sistemi di retribuzione incentivante: uno dedicato a dirigenti, quadri e personale direttivo; l'altro rivolto a impiegati fino al 6° livello di entrambi i Ccnl applicati in azienda e operai.

Il primo segue lo schema di valutazione cosiddetto *management by objectives* (Mbo) – gestione per obiettivi – per il quale ne viene individuato primariamente uno aziendale, generalmente legato a parametri relativi a Ebitda, seguito poi da una serie di obiettivi di natura individuale e/o condivisa con altro personale direttivo. Ad ognuno di essi viene assegnato un peso relativo, per il quale, in fase di rendicontazione, verrà determinata una percentuale di raggiungimento.

Per ciò che concerne il sistema incentivante dedicato a Impiegati fino al 6° livello di entrambi i Ccnl applicati in azienda e operai, il meccanismo che li governa è inserito negli Accordi di contrattazione collettiva di secondo livello aziendali e sostanzialmente si basa su criteri legati al raggiungimento di indicatori aziendali (ad esempio percentuale di raccolta differenziata; indice di soddisfazione dell'utenza; quantità d'acqua fatturata ecc.) e di specifici obiettivi di settore e sulle percentuali di presenza del dipendente.

Già nel 2015 si sono introdotti obiettivi di formazione in materia di trasparenza e anticorruzione per specifiche direzioni.

Sin dall'anno 2016, per quanto riguarda le singole direzioni/divisioni tra gli obiettivi individuali e condivisi, si è previsto la definizione e attuazione di specifici obiettivi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, di cui al PTPCT e sullo stato di attuazione delle misure stesse.

Di anno in anno, sono individuati obiettivi in materia di prevenzione della corruzione coerenti con il PTPCT e con il Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, di cui si dà rendicontazione di sintesi in specifica scheda.

Anche con riferimento al sistema UNI ISO 37001 della Società, Veritas individua specifici obiettivi a fronte di alcuni dei requisiti della norma, individuando in maniera puntuale (i) Obiettivo/Risultato atteso (ii) Azioni/Attività prevista, (iii) Responsabile dell'azione/attività prevista, (iv) Tempistica di realizzazione, (v) Modalità di controllo e (vi) Indicatore di monitoraggio.

6.3.3 Due diligence

In relazione a categorie specifiche di transazioni, progetti o attività e a relazioni (in previsione o in corso) con specifiche categorie di *stakeholder*, laddove, in sede di valutazione dei rischi di corruzione, è stato individuato un rischio di corruzione superiore al livello basso, Veritas conduce una attività di *due diligence*, al fine di

approfondire la natura e l'estensione dei rischi di corruzione legati alle relazioni con la terza parte. Tale attività è considerata, nel processo di valutazione dei rischi, come un controllo aggiuntivo, mirato a mitigare i rischi di corruzione individuati e a informare le decisioni della Società in ordine all'eventualità di rinviare, interrompere o revisionare le determinazioni assunte in ordine a specifiche transazioni, progetti o relazioni con terze parti.

La *due diligence* effettuata dalla Società, nelle ipotesi sopra tratteggiate, può riguardare specifiche categorie di transazioni, progetti, attività, membri del personale della Società e stakeholder già acquisiti sulla base di relazioni o accordi preesistenti con i quali la Società intende intraprendere un rapporto di collaborazione e che, operando per conto di Veritas, sono in grado di esporre quest'ultima a possibili rischi di corruzione.

La valutazione circa le transazioni, progetti o attività e relazioni da sottoporre a *due diligence* è di competenza di ciascun responsabile di direzione/divisione, di concerto, ove ritenuto opportuno, con il direttore generale, il RPCT e la funzione di conformità per la prevenzione della corruzione.

Le attività di *due diligence* svolte dalla Società sono aggiornate a cadenze predefinite in funzione del grado di rischio di corruzione dell'oggetto delle verifiche realizzate, in modo che siano debitamente presi in considerazione eventuali cambiamenti e, più in generale, tutti gli elementi in grado di incidere sulla valutazione del livello di rischio di corruzione.

L'obiettivo delle *due diligence* realizzate da Veritas è quello di supportare il processo decisionale dell'organizzazione con maggiori informazioni sotto il profilo dei rischi di corruzione che la Società potrebbe trovarsi ad affrontare nell'ambito delle categorie sopra menzionate.

Ai fini dello svolgimento delle attività di *due diligence*, in linea con le indicazioni fornite dalla norma UNI ISO 37001, il percorso metodologico seguito da Veritas si articola nei seguenti passaggi:

- nella valutazione dei rischi sono dapprima identificate, nell'ambito delle attività di processo, le categorie di transazioni, progetti, attività e soci in affari con rischi di corruzione superiori al livello basso;
- per tali categorie si prevede l'effettuazione di una *due diligence* diretta a ottenere informazioni più approfondate per valutare il rischio di corruzione;
- la *due diligence* viene ripetuta a intervalli pianificati, in modo da assicurare l'aggiornamento delle informazioni acquisite.

Per quanto afferisce allo svolgimento delle specifiche attività di verifica, la *due diligence* effettuata da Veritas, ai fini della valutazione dei rischi, può prevedere lo svolgimento delle seguenti attività:

- ricerche sulle banche dati e sul web allo scopo di acquisire informazioni legate a precedenti fenomeni di corruzione ovvero alle specifiche professionalità maturate dallo stakeholder, comprese le risorse necessarie per l'esecuzione dell'incarico;
- analisi, anche attraverso l'esame dei titoli e delle abilitazioni acquisite o del *curriculum vitae*, delle competenze ed esperienze maturate in precedenza;
- verifica dell'idoneità tecnico professionale dei fornitori di beni e servizi, in linea con le procedure interne della Società e, in particolare, con la *Procedura per l'applicazione delle norme in materia di sicurezza negli affidamenti di lavori, servizi e forniture*;
- verifiche realizzate sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al dlgs 39/2013, ai sensi del par. 6.1.1. del presente Piano;
- verifica dell'adozione da parte dello stakeholder di un sistema per la prevenzione dei rischi di corruzione;
- notizie e informazioni relative ad azionisti e ai vertici dei partner e degli stakeholder;
- struttura e forma dei contratti e degli incarichi e sulle modalità di pagamento;
- eventuale individuazione di terze parti con esperienza in materia a supporto del processo di *due diligence*.

Resta fermo che, per quanto attiene alla individuazione di appaltatori o fornitori di beni, servizi o lavori, la raccolta di informazioni è integrata con il processo di qualifica e selezione degli stessi, puntualmente declinato all'interno delle procedure di Veritas come evidenziato più diffusamente nel proseguo del presente Piano, all'interno del paragrafo 7.4.3 *Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi e appalti di lavori*, in conformità alla normativa vigente e, nello specifico, ove applicabile, al dlgs 36/2023 e s.m.i.

Giova rammentare che dal 15/10/2015, è attivo per la Società un sistema di gestione degli approvvigionamenti on-line, per la partecipazione a gare e procedure a evidenza pubblica telematiche (Piattaforma di negoziazione telematica adottata ex art. 25 Codice dei Contratti Pubblici) e un sistema informatizzato dell'Albo fornitori di Veritas, per la fornitura di beni e l'esecuzione di servizi, lavori e servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura. L'albo Fornitori, che ha validità triennale, è stato rivisto nel 2025, in occasione del suo rinnovo, tra l'altro con la previsione di richiesta di rating ESG della catena di fornitura degli operatori economici iscritti o che intendono iscriversi all'albo. È prevista la dichiarazione relativa al *pantoufage*.

Il funzionamento dell'Albo fornitori della Società è disciplinato da un apposito *Regolamento di istituzione dell'elenco degli operatori economici*.

Permane la verifica sulla sussistenza o meno di annotazioni a carico dell'operatore economico presso il casellario informatico presente nel sito informatico dell'Autorità nazionale anticorruzione prima di validare una richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori.

La Società si è dotata anche di un *Regolamento per il conferimento di incarichi*, il quale disciplina i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi esterni da parte di Veritas e delle altre Società del Gruppo, dove sono descritte le procedure di conferimento e le verifiche prodromiche al conferimento dell'incarico.

In tutte le ipotesi in cui Veritas decidesse di non procedere con la due diligence, perché ritenuto non necessario, ragionevole o congruo, una simile decisione viene adeguatamente motivata con la collaborazione del RPCT e della Funzione di conformità, alla luce degli esiti della valutazione dei rischi corruttivi legati alla singola categoria interessata.

Per le procure/deleghe, per i candidati all'assunzione o sul personale prima di essere trasferito o promosso dalla Società, e per la nomina della Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione si rinvia a quanto riportato nei precedenti paragrafi.

Veritas è consapevole che la *due diligence* è uno strumento non perfetto, pertanto i suoi risultati devono essere valutati attentamente e la Società deve, in ogni caso, fornire un giudizio razionale sulla base dei fatti che ha a disposizione.

6.3.4 Controlli finanziari

La gestione delle risorse finanziarie è demandata al Consiglio d'amministrazione, al direttore generale e al Cfo della Società che ha istituito come detto un sistema di deleghe e di autorizzazioni sulla gestione della spesa con relativa previsione di rendicontazione utilizzando tra l'altro un sistema informatico denominato Sap.

È stata adottata, nel corso dell'anno 2017, una specifica procedura denominata *Modalità di gestione delle risorse finanziarie*, volta a prevenire, anche in tale ambito, il verificarsi di episodi corruttivi. La procedura *de qua* è stata redatta al fine di definire ruoli, compiti e responsabilità in merito alle modalità di gestione delle risorse finanziarie, la formalizzazione di poteri e il monitoraggio delle attività inerenti l'effettuazione degli adempimenti relativi. All'interno della procedura sono, altresì, definite le modalità per la tracciabilità delle informazioni fornite e la documentazione eventualmente richiesta e consegnata, la tracciabilità della documentazione e delle comunicazioni da/verso la funzione Amministrazione finanza pianificazione e controllo di Gruppo, l'archiviazione della relativa documentazione.

Ai fini del presente Piano, la procedura anzidetta riporta al suo interno le modalità operative per i seguenti processi specifici: fatturazione e contabilizzazione, gestione degli incassi e gestione dei pagamenti.

Veritas, in applicazione della legge 136/10, che predispone la tracciabilità dei flussi finanziari, ha provveduto a comunicare il conto corrente utilizzabile anche promiscuamente per più commesse, dove deve essere effettuato il pagamento. Inoltre, la Società ha provveduto a segnalare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui conti. Si rammenta che i soggetti coinvolti dal provvedimento restano appaltatori, subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese e concessionari di finanziamenti pubblici, compresi quelli europei.

Sotto il profilo delle modalità di pagamento messe a disposizione dell'utenza per l'incasso delle bollette, la procedura in oggetto identifica specificatamente tali modalità attraverso un apposito elenco.

Relativamente ai pagamenti effettuati da Veritas (ciclo passivo amministrativo), all'interno della procedura sono state declinate le responsabilità per ciascuna sotto-fase del processo di pagamento di cui si è dotata la Società.

Quanto alle retribuzioni del personale viene effettuata un'apposita riesamina dei documenti relativi alle retribuzioni, allo scopo di far emergere registrazioni inesatte o dupliche.

È, altresì, presente una riesamina dei giustificativi delle spese di lavoro del personale, anche al fine di individuare le spese atipiche. Tale ultimo controllo è espressamente disciplinato all'interno del *Regolamento trasferte e rimborsi spese*, il quale prevede un duplice controllo sulle spese sostenute dai dipendenti e, segnatamente: un controllo di merito, da parte del quadro responsabile di funzione e del responsabile di divisione/direzione competenti, tramite l'apposizione di firme di approvazione sulla modulistica di riferimento, e un controllo specifico da parte della funzione Contabilità e bilancio, la quale, all'esito dei controlli, provvede a trasmettere periodicamente alla funzione Amministrazione del personale i dati per il rimborso o l'addebito sullo stipendio. Per ogni altro aspetto relativo al rimborso delle spese di lavoro personale si rinvia integralmente al Regolamento da ultimo menzionato.

Veritas effettua, da ultimo, l'incrocio tra le informazioni dei documenti relativi alle retribuzioni del personale (quali, ad esempio, i numeri e gli indirizzi dei conti correnti bancari personali) con le informazioni sui conti correnti e gli indirizzi contenuti nell'Albo fornitori, in modo da identificare scenari potenziali di conflitto d'interessi.

6.3.5 Controlli non finanziari

Quanto ai controlli a carattere non finanziario adottati dalla Società allo scopo di prevenire il verificarsi di episodi di natura corruttiva in relazione agli aspetti di aggiudicazione, operativi, commerciali e gli altri aspetti non finanziari delle attività svolte, oltre agli specifici controlli previsti nel presente Piano, in questa sede si rinvia integralmente ai processi societari, tipizzati nelle procedure e nei regolamenti adottati da Veritas per quanto attiene alle attività di approvvigionamento e selezione dei fornitori, di gestione delle risorse umane, delle attività commerciali, delle attività legali e di regolamentazione e di tutte le attività operative prestate da Veritas nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci, anche indirettamente.

Si aggiungono alle procedure e ai regolamenti sopra menzionati anche i principi enunciati all'interno del *Codice etico* e, in aggiunta, i principi di controllo specifici indicati all'interno della Parte speciale inherente ai reati contro la pubblica amministrazione del *Modello di organizzazione gestione e controllo* ex dlgs 231/2001.

6.3.6 Attuazione dei controlli svolti da organizzazioni controllate e soci in affari

Veritas, come rappresentato in precedenza (cfr. sopra par. 5.2), ha provveduto a individuare i soci in affari, nell'ambito del proprio contesto, tra le terze parti (stakeholder) rilevanti per il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, nonché a effettuare l'analisi e la valutazione del livello di rischio di corruzione dei soci in affari che operano per conto della Società, nell'ambito delle attività di processo rilevate.

In particolare, Veritas chiede l'attuazione dei controlli per la prevenzione della corruzione da parte degli Enti

controllati e dai soci in affari non sottoposti a controllo, al fine di prevenire che:

- le Società controllate (nel senso civilistico della definizione di “controllo”) da Veritas, siano coinvolte in un fenomeno corruttivo;
- i Soci in affari, promuovano fenomeni corruttivi verso Veritas in cambio dell’aggiudicazione di un appalto o di un contratto di fornitura di beni, servizi e forniture, ovvero che un socio in affari ponga in essere atti corruttivi agendo all’esterno per conto di Veritas (ad esempio un consulente che corrompe un funzionario pubblico).

Veritas ha provveduto a considerare il rischio connesso alla presenza di soci in affari in sede di valutazione dei rischi corruttivi a cui è esposta la Società.

La Società adotta linee guida e/o indirizzi mirati a indirizzare le società del Gruppo Veritas nella applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e di specifiche misure, garantendo comunque la valorizzazione di autonome iniziative, prevedendosi forme di controllo e di monitoraggio delle attività svolte e specifici flussi informativi.

In relazione ai soci in affari, diversi dalle società controllate, per i quali la valutazione del rischio di corruzione o la *due diligence* abbiano identificato un rischio di corruzione superiore al livello basso e, laddove i controlli anticorruzione attuati aiuterebbero a mitigare il rischio di corruzione, Veritas chiede al socio in affari l’impegno di mettere in atto controlli anticorruzione che gestiscono il rischio di corruzione in questione.

In particolare per i Soci in affari che, all’esito della valutazione del rischio presentano un rischio più che basso di corruzione, Veritas richiede la condivisione dei principi del *Codice etico*, del MOG, del PTPCT e della *Politica per la prevenzione della corruzione* della Società, domandando impegno a prevenire propri atti di corruzione.

Ove il socio in affari non metta già in atto controlli anticorruzione significativi, o non sia possibile compiere una simile verifica, Veritas:

- se fattibile, chiede al socio in affari che dia attuazione ai controlli per la prevenzione della corruzione in riferimento alla transazione, al progetto o all’attività pertinente, condizionando la stipula del contratto a tale attuazione e prevedendo apposite clausole contrattuali che consentono a Veritas di risolvere il contratto qualora essi vengano successivamente meno;
- ove non sia fattibile domandare al socio in affari attuazione di propri controlli anticorruzione, Veritas si riserva il diritto di procedere comunque nella collaborazione/relazione con tale Socio, ma considera tale mancanza come un fattore da considerare nella valutazione del rischio di corruzione concernente tale collaborazione/relazione e il modo in cui la Società gestisce tali rischi. In tali ipotesi, Veritas, in linea con gli esiti della valutazione del rischio corruttivo legato al singolo socio in affari, adotta le opportune misure e gli opportuni controlli interni per fronteggiare tale rischio. Lo stesso dicasi per i rapporti di collaborazione/relazione con soci in affari già in corso e per quelli per i quali l’attuazione di detti controlli richiede un certo lasso di tempo; in quest’ultimo caso, però, Veritas si riserva di apporre apposite clausole contrattuali che le concedano la facoltà di risolvere il contratto qualora questi controlli non siano attuati nel termine concordato;
- in caso di acquisto di partecipazioni societarie (non di controllo), il loro acquisto o la loro dismissione potranno essere condizionate in relazione agli aspetti sopra riferiti.

Dal 2023 la Società ha adottato linee guida a supporto delle attività di *due diligence*, da utilizzarsi nel contesto degli eventuali rapporti con business partners, per i quali non siano previsti requisiti e controlli specifici contemplati dalle disposizioni sui Contratti Pubblici (es. ATI, RTI, ecc.). Dette linee guida sono state aggiornate nel corso del 2024 e dovranno essere applicate in tutte le fattispecie previste.

Misura	Soggetto responsabile	Tempi di attuazione	Indicatore di attuazione
--------	-----------------------	---------------------	--------------------------

Applicazione delle linee guida a supporto delle attività di due diligence, da utilizzarsi nel contesto degli eventuali rapporti con business partners, per i quali non siano previsti requisiti e controlli specifici contemplati dal Codice dei Contratti Pubblici (es. ATI, RTI, ecc)	Tutte le divisioni/direzioni interessate	Ogni volta che ne ricorre la fattispecie	Applicazione delle linee guida nel 100% dei casi in cui le stesse devono essere applicate
--	--	---	---

6.3.7 Regali, ospitalità, donazioni e benefici simili

Relativamente all'esigenza di prevenire l'offerta, la fornitura o l'accettazione di omaggi, ospitalità, donazioni e benefici simili che possono ragionevolmente essere percepiti come strumenti di corruzione anche se ciò non sia l'intenzione né del donatore né del beneficiario, si rinvia alle previsioni specifiche racchiuse nel *Codice etico*, dove Veritas ha espressamente vietato l'offerta o l'accettazione di regali o altre utilità a eccezione, nel caso in cui, tale omaggio, ospitalità, donazione o beneficio simile abbia un valore simbolico o comunque conforme alle normali pratiche di cortesia.

In particolare, allo scopo di identificare se un eventuale omaggio o offerta di ospitalità abbia o meno un valore simbolico o comunque possa essere conforme alle normali pratiche di cortesia si debbono tenere in considerazione i seguenti parametri:

- valore economico del regalo e/o ospitalità;
- la frequenza (regali e ospitalità relativamente di basso valore se ripetuti possono formare complessivamente un valore elevato);
- tempistiche (ad esempio non durante o immediatamente prima o dopo trattative per appalti e/o stipula di contratti);
- ragionevolezza (considerando il luogo, il settore e l'anzianità del donatore o del beneficiario);
- l'identità del beneficiario (ad esempio personale nella posizione di poter aggiudicare gli appalti o approvare i permessi o i pagamenti);
- reciprocità (nessuno all'interno della Società può ricevere regali o ospitalità di un valore superiore a quello che possono dare);
- l'ambiente giuridico e normativo (divieti e controlli in essere che impediscono l'offerta, la fornitura o l'accettazione di omaggi o ospitalità).

I dipendenti della Società devono richiedere un'approvazione anticipata di eventuali regali e dell'ospitalità al proprio superiore gerarchico e al Direttore della divisione e/o direzione nella quale esso opera.

Ai fini della trasparenza, le richieste pervenute e le eventuali approvazioni, da inoltrare tramite mail, vengono archiviate e conservate a cura della direzione Risorse umane e organizzazione di Gruppo e a disposizione per eventuali controlli del RPCT e della Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione.

Veritas provvede a trasmettere ai fornitori note informative sulla tolleranza zero alla ricezione di eventuali regali in particolare in occasione di ricorrenze e festività, come già espresso nella Politica per la prevenzione della corruzione.

6.3.8 Regolamenti

La Società ha adottato altresì e aggiorna periodicamente, qualora se ne ravvisi la necessità, un complesso di codici, atti, procedure e regolamenti aziendali diretti a disciplinare le attività e i servizi svolti dalla Società in conformità alla normativa applicabile, alle certificazioni conseguite dalla Società e secondo principi di etica e legalità. I Regolamenti con valenza esterna sono disponibili nel sito internet della Società al seguente link: <https://www.gruppoveritas.it/societa-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/regolamenti>.

6.3.9 Audit nelle aree a rischio

Le attività di monitoraggio del RPCT e della Funzione di conformità sono svolte anche attraverso la realizzazione di audit specifici, svolti con la collaborazione del Team di audit, dove sono raccolte le evidenze e i documenti necessari alle attività di valutazione e monitoraggio, come comprova dell’attuazione degli audit e dei risultati degli stessi.

6.3.10 Individuazione di idonee modalità di gestione delle risorse umane

Veritas si è dotata di un *Regolamento di selezione, gestione e sviluppo delle risorse umane del Gruppo Veritas*, redatto ai sensi del dl 112 del 25.06.2008, art. 18 e successiva legge di conversione, dell’art. 3 bis, co. 6, del dl 13.08.2011, n. 138 e successiva legge di conversione nonché delle disposizioni in materia contenute dalla legge n.147 del 27.12.2013 (cosiddetta legge di Stabilità 2014), oggi aggiornato anche alla luce delle disposizioni di cui al dlgs 175/2016, per quanto compatibili e applicabili.

Tutto il personale deve sottostare a quanto definito nel *Codice*, nel presente *Piano* e nella *Politica per la prevenzione della corruzione*.

Il personale dirigente, i quadri e i funzionari inquadrati al 7° e 8° livello hanno sottoscritto una specifica dichiarazione relativa alle parti correlate, la cui sottoscrizione è stata estesa anche a tutto il personale neo assunto e ai dipendenti già in forza, allorché vengano inquadrati a un livello superiore coincidente con un livello direttivo (7°, 8° e Quadro). Il modello parti correlate è stato integrato, a partire dal 2021, anche di una specifica parte relativa all’obbligo di informazione/astensione in caso di conflitto di interesse. Anche in questo caso il modulo viene fatto sottoscrivere a tutto il personale neo assunto e, per il personale già in forza alla data del 31.12.2020, in occasione di mobilità tra settori, cambio mansione, inquadramento a livello superiore, indipendentemente dal livello di appartenenza.

Nel *Regolamento di selezione, gestione e sviluppo delle risorse umane del Gruppo Veritas* si precisa in particolare e tra l’altro che “*considerata la natura pubblica dei Soci di Veritas spa, e l’interesse pubblicistico sotteso alle attività dalla stessa svolte, nonché l’adozione da parte di Veritas stessa di un sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza in considerazione dei servizi pubblici gestiti e dei particolari requisiti di integrità morale necessari, per policy aziendale, per essere dipendenti di una società in controllo pubblico: affidabilità, onorabilità, integrità, etica professionale, moralità, in relazione ai quali sarà acquisita specifica dichiarazione di integrità*”. La medesima dichiarazione di integrità è acquisita al personale assunto in caso di internalizzazioni di servizio e/o di personale.

In ordine alla formazione della Commissione di selezione per il reclutamento dall’esterno, nel caso in cui la posizione ricercata rientri nell’ambito di settori aziendali particolarmente esposti al rischio corruzione, della commissione di selezione potrebbe far parte, se del caso, quale componente interno alla Società, un legale esperto nelle materie di cui trattasi facente parte della direzione Affari legali societari di Gruppo, volto a saggiare le competenze e le conoscenze in materia di anticorruzione del candidato. Inoltre, in sede di definizione delle prove di selezione: “*nel caso in cui la posizione ricercata rientri nell’ambito di settori aziendali particolarmente esposti al rischio corruzione, le prove di selezione possono prevedere specifiche verifiche tese ad accertare le conoscenze normative in materia nonché la conoscenza degli specifici atti adottati dal Gruppo Veritas anche ai fini della prevenzione dei reati e dei comportamenti corruttivi previamente consultando in materia, se del caso, un legale esperto facente parte della direzione Affari legali societari di Gruppo*”.

In sede di assunzione il soggetto reclutato viene messo a conoscenza dei contenuti del PTPCT, della *Politica per la prevenzione della corruzione* e del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, nonché delle sanzioni legate al mancato rispetto del sistema di gestione della corruzione ed è chiamato a rilasciare una dichiarazione di impegno di conformarsi alle indicazioni del presente Piano. Il personale neoassunto riceve altresì una formazione specifica in materia della prevenzione della corruzione.

In sede di assunzione viene acquisita una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, rispetto ai ruoli e alle posizioni per cui viene operata l’assunzione.

Come più volte chiarito all'interno del presente Piano, Veritas ha implementato un sistema disciplinare, racchiuso nel Codice disciplinare che, anche in relazione al *Codice etico* della Società e in linea con i Ccnl di riferimento, prevede l'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico del personale che tenga una condotta contraria al sistema di gestione della corruzione della Società, declinato nel PTPCT.

In relazione a tutte le posizioni che sono esposte a un rischio di corruzione superiore al livello basso, per come stabilito nella valutazione del rischio di corruzione, e per il Responsabile della funzione di Conformità per la prevenzione della corruzione, Veritas prevede che:

- venga condotta una *due diligence* sulle persone prima di essere assunte;³
- venga condotta una *due diligence* sul personale prima di essere trasferito o promosso dalla Società, in modo da accertare, per quanto ragionevolmente possibile, che sia opportuno riposizionare tali persone e che sussistano motivi validi per ritenere che essi si conformeranno alla politica anticorruzione e ai requisiti del sistema di gestione di prevenzione della corruzione;
- venga condotta una *due diligence* per la verifica dei requisiti e dell'idoneità del soggetto cui attribuire la nomina di Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione a opera dell'organo o del soggetto aziendale che procede alla nomina;
- i bonus sulla prestazione e eventuali altri elementi incentivanti di remunerazione siano rivisti periodicamente per verificare che vi siano ragionevoli garanzie per impedire che costituiscano incentivi alla corruzione.

A integrazione dei controlli relativi all'incompatibilità e all'inconferibilità degli incarichi, di cui al dlgs n. 39/2013, il personale che ricopre funzioni di direzione della Società e/o particolari posizioni aziendali, rientranti, ad esempio, nelle aree a rischio corruzione individuate da Anac (Acquisizione e progressione del personale, affidamento di lavori, servizi e forniture e ogni altro tipo di commessa o vantaggio, etc.) ovvero comportino l'assunzione della funzione di pubblico ufficiale (es. ispettori ambientali) o di amministratore di sistema con possibilità di accesso alle banche dati aziendali, è tenuto a depositare, a intervalli regolari proporzionalmente al rischio di corruzione individuato in sede di analisi e valutazione dei rischi (non oltre una volta l'anno), una dichiarazione attestante la loro volontà di conformità con la politica anticorruzione aziendale.

In particolare con riferimento all'area di rischio "Acquisizione e gestione del personale" si prevede che:

- annualmente, in sede di valutazione del budget del personale, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria una riorganizzazione dei servizi delle singole divisioni/direzioni, ciascun/ciascuna dirigente prende in esame il proprio organico effettivo valutandone l'adeguatezza quantitativa e qualitativa rispetto ai compiti da svolgere e alle posizioni organizzative da ricoprire;
- l'eventuale richiesta di personale da parte delle singole divisioni/direzioni – ovvero delle Società controllate – viene inoltrata alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo che procederà a effettuare un'analisi e una valutazione organizzativa di concerto con il/la dirigente interessato/a;
- la copertura di eventuali posizioni vacanti può essere effettuata tramite ricerche interne e/o tramite reclutamento dall'esterno; la scelta della modalità di reclutamento dipende dalla posizione da ricoprire,

³ Alla luce dell'introduzione delle disposizioni di cui al dlgs 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) sopra menzionate, della conseguente modifica della regolamentazione interna aziendale concernente l'acquisto di beni opere e servizi, e valutati altresì i profili concernenti la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, come interpretata anche dal Garante per la protezione dei dati personali, in virtù della quale il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza, che non avviene sotto il controllo dell'autorità pubblica è consentito, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati e che in mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti dei suddetti dati nonché le suddette garanzie sono individuate con decreto del Ministro della giustizia, che ad oggi non risulta adottato, è stata sospesa la misura, precedentemente prevista, dell'acquisizione del certificato del cassellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti per tali soggetti.

tenuto conto anche dei principi di cui all'art. 35) comma 3 del dlgs 165/2001.

Come ulteriori misure per quanto attiene:

- alle previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari: tutte le posizioni aziendali sono coperte a seguito di regolare selezione condotta così come definito dalla normativa interna aziendale;
- all'abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari: tutte le posizioni aziendali sono coperte a seguito di regolare selezione condotta così come definito dalla normativa interna aziendale;
- all'irregolare composizione della commissione finalizzata alla selezione di candidati particolari: la commissione di selezione è nominata sempre secondo quanto definito nel regolamento aziendale in materia;
- all'inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari: le modalità di gestione della selezione sono definite nel regolamento e sono verificate in sede di audit 231, e in sede di verifica dei processi condotta dal team di audit a supporto del RPCT e della Funzione di conformità;
- le progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari: sono definite all'interno della delibera del comitato del controllo analogo approvata annualmente.

Il Regolamento di selezione, gestione e sviluppo delle risorse umane del Gruppo Veritas è stato revisionato nel corso del 2024 e la relativa revisione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 novembre 2024.

6.3.1 I Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi e appalti di lavori

Veritas, in conformità con quanto previsto dall'introduzione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, si è dotata di specifici "regolamenti" per la gestione degli acquisti e procedure documentate per la valutazione, la qualificazione, la scelta e il controllo dei fornitori, la gestione degli Ordini d'acquisto e dei Reclami ai fornitori a cui si rimanda per ogni informazione di dettaglio.

Scopo degli approvvigionamenti è quello di gestire all'origine nel modo più razionale, completo ed efficiente possibile l'acquisto di tutti i materiali, delle risorse e dei servizi che alimentano le attività di Veritas.

Le principali attività che Veritas ha individuato per il raggiungimento di quanto sopra sono:

- valutazione, qualificazione e scelta dei fornitori;
- verifica della conformità dei prodotti/materiali/servizi forniti.

Veritas ha definito, tramite specifiche procedure, le responsabilità e le modalità relative all'approvvigionamento di beni servizi e lavori; anche attraverso l'utilizzo della procedura per approvvigionamenti Sap.

È attivo, dal 2015, un sistema di gestione degli approvvigionamenti on-line, per la partecipazione a gare e procedure a evidenza pubblica telematiche (Piattaforma di negoziazione telematica adottata ex artt. 25 e 26 Codice dei Contratti Pubblici) e un sistema informatizzato dell'Albo Fornitori di Veritas per la fornitura di beni e l'esecuzione di servizi, lavori e servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura.

Allo scopo di prevenire eventuali fenomeni di corruzione in tali procedure sono identificate:

- le modalità per l'Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;
- i requisiti di qualificazione;
- i requisiti di aggiudicazione;
- le modalità di valutazione delle offerte e le modalità per la verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;

- le modalità per la gestione di:
 - procedure aperte;
 - procedure negoziate;
 - affidamenti diretti;
 - revoca del bando;
 - varianti in corso di esecuzione del contratto;
 - subappalto.

In relazione alla sicurezza sul lavoro, in funzione del tipo di fornitura, si provvede in particolare ad allegare ai contratti di affidamento la specifica documentazione richiesta dalla normativa (testo unico per la sicurezza dlgs 81/2008) per comunicare e gestire i rischi interferenziali.

Per Valutazione di un fornitore s'intende l'insieme delle azioni svolte per accettare le capacità e l'affidabilità dello stesso a fornire prodotti o servizi conformi ai requisiti contrattuali e di qualità richiesti. Le attività di valutazione vengono descritte in specifiche procedure.

La Valutazione dei fornitori ha come scopo principale:

- verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l'iscrizione all'elenco dei fornitori;
- avere maggiori garanzie sulla qualità e conformità dei prodotti e dei servizi forniti oltre che sul rispetto dell'ambiente e della sicurezza;
- verificare l'idoneità tecnico professionale e la regolarità contributiva delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (anche imprese affidatarie) e del personale che sarà impegnato nei lavori affidati;
- valutare e qualificare con metodo oggettivo le capacità del fornitore;
- garantire al Fornitore un metodo di valutazione razionale, in modo tale da aprire la possibilità di futuri potenziali rapporti di collaborazione;
- ridurre i costi globali degli acquisti e dei controlli;
- classificare e confrontare nel tempo i Fornitori di prodotti uguali o simili.

Il tipo di valutazione, l'estensione e la profondità dei controlli esercitati sui Fornitori vengono stabiliti in relazione alla tipologia/categoria del prodotto o del servizio offerto, alla loro criticità/importanza, alle caratteristiche richieste e, quando applicabile, alle informazioni precedentemente raccolte e accertate sulle prestazioni del fornitore.

I criteri relativi alla valutazione e qualifica dei fornitori sono riportate in procedura e sul portale aziendale del gruppo Veritas.

In conseguenza dell'entrata in vigore, a far data dal 01.07.2023, del dlgs 36/2023 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” che ha sostituito il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, il Consigli di Amministrazione di Veritas ha adottato, con delibera del 31.08.2023, i nuovi atti regolamentari interni, che sono stati altresì adeguati ai principi che sorreggono il nuovo Codice dei Contratti pubblici.

Sono stati pertanto adottati:

1. Ordinamento per la gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture;
2. Regolamento appalti di lavori e servizi di ingegneria e architettura;
3. Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi

I tre Regolamenti, [entrati](#) in vigore dal 01.01.2024, hanno visto la loro efficacia differita al fine di allineare la loro operatività ad altre importanti scadenze previste dal nuovo codice dei contratti pubblici, in particolare all'attuazione del principio di digitalizzazione che prevede l'interoperabilità tra banche dati (in particolare con ANAC) e quindi l'unicità dell'invio di ogni dato riferito alle procedure di gara.

Dal 01.01.2024 gli affidamenti, anche quelli diretti [superiori a 20.000 €](#), [vengono generalmente](#) gestiti attraverso la piattaforma di negoziazione telematica in uso, con conseguente garanzia di maggiore tracciabilità di

tutte le operazioni compiute da parte dei soggetti autorizzati all'accesso. La tracciabilità è, a sua volta, garanzia di trasparenza delle operazioni effettuate e quindi importante strumento per prevenire la corruzione. Il rispetto dell'integrità dei dati e delle informazioni prodotte in una gara e la garanzia di riservatezza delle offerte sono infatti due dei principali strumenti per scongiurare eventuali fenomeni corruttivi nei pubblici appalti.

Nel corso del triennio tenuto conto anche degli aggiornamenti necessari in considerazione delle intervenute disposizioni normative in materia, si proseguirà nella adozione delle ulteriori misure previste a potenziamento di quelle già applicate, sulla base dei suggerimenti di Anac di cui alla determinazione n. 12, non modificata dalle successive linee guida di Anac e in particolare di cui a determinazione n. 1208 del 22.11.2017, delle specifiche misure nell'area di rischio "contratti pubblici", in talune fasi delle procedure di approvvigionamento, fasi che sono individuate nella programmazione, nella progettazione della gara, nella scelta del contraente, nella verifica della aggiudicazione e stipula del contratto, nella esecuzione del contratto, nella rendicontazione del contratto.

In particolare nella fase di programmazione:

- Programmazione annuale laddove possibile, per acquisti di servizi e forniture;
- Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere;
- Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento.

In particolare nella fase di progettazione della gara:

- Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione);
- Obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante);
- Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei;
- Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive a evidenza pubblica con consultazione preferibilmente di almeno 3 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 20.000 euro.

In data 20 febbraio 2025, la Società ha adottato un Codice di Condotta dei Fornitori, che stabilisce standard minimi relativi alle norme e ai requisiti di sostenibilità richiesti da VERITAS S.p.A., aggiornato con le normative in materia di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (criteri ESG), che tutti i fornitori devono osservare per l'intera durata del rapporto contrattuale. Il Codice di Condotta dei Fornitori vigente è pubblicato sul sito web della Società.

Nel corso del 2024 e del 2025 è stata svolta specifica attività di formazione destinata ai RUP avente ad oggetto tra l'altro il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e le procedure interne aziendali in materia di approvvigionamento di beni e servizi e di affidamento dei lavori e si è provveduto all'aggiornamento della modulistica aziendale relativa, tenuto conto anche delle modifiche normative intercorse nell'anno e dell'adozione della regolamentazione interna aziendale.

In considerazione dell'attività cui i RUP sono preposti, si mantiene anche per il 2026 la misura consistente nell'erogazione di attività di formazione e informazione ai RUP sulla modulistica da adottare (in caso di modifica e laddove se ne ravvisi la necessità).

Misura	Soggetto	Tempi di attuazione	Indicatore
--------	----------	---------------------	------------

	responsabile	di attuazione
Pianificazione di azioni di formazione ed informazione dei RUP	Direzione Risorse Umane e Organizzazione di gruppo	2026
	Direzione Appalti ed Approvvigionamenti	Avvenuta pianificazione e attuazione delle azioni pianificate
	Affari Legali e Societari	

6.3.12 Obbligo di comunicazione delle società Eip – Relazione consolidata di sostenibilità

Il 30 dicembre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016, attuativo della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, applicabile agli Eip quali Veritas.

Con decorrenza dall'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, di *"Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità"*, il predetto dlgs 254/2016 è abrogato.

La nuova disciplina del dlgs 125/2024 estende gli obblighi di rendicontazione e prevede la redazione di una Relazione annuale (consolidata) di sostenibilità che diventa parte integrante del bilancio consolidato, nella sezione della relazione sulla gestione. L'articolo 3 di detto decreto prevede che nella relazione sulla gestione siano incluse *"le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione"* (v. art. 3 dlgs 125/2024). Gli aspetti di sostenibilità considerati sono quelli ambientali, sociali e di governance comprendenti, tra gli altri, questioni relative alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Dal 2025 il Gruppo Veritas deve pubblicare la Relazione sulla gestione, che include la rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del dlgs 125/2024, che recepisce in Italia la Direttiva Europea CSRD (*Corporate Sustainability Reporting Directive*). Il bilancio integrato si compone, quindi, oltre che del Bilancio Consolidato e del Bilancio di Esercizio anche della Relazione di Sostenibilità consolidata. La relazione consolidata di sostenibilità è pubblicata nel sito internet della società al link <https://www.grupoveritas.it/societa-trasparente/bilanci/bilanci-veritas>.

Tali obblighi di comunicazione degli strumenti adottati contro la lotta alla corruzione sia attiva sia passiva, costituiscono sia misura di prevenzione che impulso all'attuazione delle azioni previste nel presente piano.

6.3.13 Conservazione documenti informatici

Il dlgs 82/2005, come successivamente modificato, applicabili in parte anche ai gestori di servizi pubblici, prevede tra l'altro l'obbligo della conservazione dei documenti informatici che costituiscono misura integrativa di quelle previste.

Veritas adempie a tale obbligo garantendo la tracciabilità delle comunicazioni da e verso l'esterno.

Nel corso dell'anno 2022 è stato predisposto un manuale di gestione documentale. Nel corso del 2025 è stato implementato il piano di classificazione documentale.

Nel corso dell'anno 2023 è stato predisposto il manuale del Responsabile della Conservazione in base alla vigente normativa e alle *"Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici del 10 settembre 2020, Regole tecniche in base all'art. 71 del CAD, concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici"*.

6.3.14 Regolazione della rateizzazione dei crediti con l'utenza

Nel corso del 2020 è stata aggiornata alla luce delle disposizioni Arera la procedura afferente il processo di rateizzazione dei crediti con l'utenza, già adottata dalla Società (TR CLI AZ01 richieste rateazioni). L'applicazione della procedura sarà oggetto di specifici audit.

6.3.15 Attività di lobbying

La trasparenza nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e “gruppi di interesse”, nonchè la regolamentazione delle attività di lobbying costituiscono misure di politica del diritto non ancora tradotti, in Italia, nell'approvazione di una legge generale sulla disciplina delle attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi (“lobbying”).

Tale attività non è svolta dalla Società. L'impresa non è registrata nel registro per la trasparenza dell'UE o in un registro per la trasparenza equivalente in uno Stato membro.

Informazioni sui rappresentanti responsabili in seno agli organi di amministrazione, direzione e controllo per la supervisione dell'influenza politica e delle attività di lobbying non viene effettuata, tuttavia viene data attuazione alle disposizioni di cui al dlgs 39/2013 sulle inconferibilità ed incompatibilità e sulla nomina di eventuali membri di organi di amministrazione, direzione e controllo che hanno ricoperto cariche analoghe nella pubblica amministrazione nei due anni precedenti tale nomina, nella sezione Società Trasparente del sito di Veritas.

Non sono previste spese di lobbying interne ed esterne; non sono previsti importi per l'adesione ad associazioni di lobbying; non sono presenti contributi politici in natura né modalità di stima del valore monetario o finanziario e politico dei contributi in natura.

Non essendo attuati non sono divulgati i principali temi oggetto delle attività di lobbying e delle principali posizioni della Società su tali temi.

La tematica in oggetto potrebbe avere rilevanza anche con riferimento ad alcune fattispecie corruttive ed in particolare a quella del traffico di influenze illecite, per la cui analisi di dettaglio si rinvia all'Allegato 2 del presente Piano.

7 Monitoraggio

7.1 Il monitoraggio: definizione, competenza e tempistica

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e la Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, in collaborazione e con il supporto dell'organo interno di audit hanno il compito di verificare che le prescrizioni normative in materia o quelle contenute nel Piano nazionale anticorruzione approvato dall'Anac, o nella norma UNI ISO 37001 e quelle contenute nel presente Piano siano osservate da tutti i soggetti destinatari delle stesse.

A tal fine egli effettuerà un controllo periodico con cadenza semestrale o annuale delle attività svolte dalle singole aree valutate come sensibili e a più elevato rischio di corruzione, e comunque ogni qualvolta riceva delle segnalazioni circa il possibile verificarsi di eventi corruttivi.

Il Responsabile predetto potrà inoltre effettuare dei controlli anche a campione relativamente alle dichiarazioni previste dal punto 6.1.1. che precede fornite dai soggetti obbligati.

Il Responsabile della prevenzione e della corruzione potrà effettuare periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili.

Le attività di monitoraggio del RPCT e della Funzione di conformità sono svolte anche attraverso la realizzazione di audit specifici, svolti con la collaborazione del Team di audit, dove sono raccolte le evidenze e i documenti necessari alle attività di valutazione e monitoraggio, come comprova dell'attuazione degli audit

e dei risultati degli stessi.

Qualora a seguito delle attività di monitoraggio e delle verifiche effettuate emergano delle anomalie il Responsabile della prevenzione e della corruzione potrà chiedere l'eliminazione delle anomalie.

Nelle attività di monitoraggio effettuate, i soggetti responsabili possono valutare anche i cosiddetti "near misses", ossia gli incidenti senza effetti negativi, in grado di esporre, comunque, la Società a un rischio, anche solo reputazionale.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione redige annualmente una Relazione annuale secondo lo schema predisposto da Anac che sarà sottoposta agli organi societari e sarà pubblicata nel sito web della Società.

L'attività di monitoraggio sarà adeguatamente pianificata e documentata in un piano di monitoraggio annuale che dovrà indicare:

- i processi/attività oggetto del monitoraggio;
- le periodicità delle verifiche;
- le modalità di svolgimento della verifica.

Il monitoraggio da parte del RPCT e della Funzione di conformità è svolto con cadenza annuale e per i procedimenti a rischio alto con cadenza semestrale.

7.2 Flusso informativo da e verso il Responsabile della prevenzione della corruzione

Al fine di agevolare le attività di controllo e di vigilanza del Responsabile della prevenzione e della corruzione, è necessario che siano attivati e garantiti flussi informativi verso il predetto Responsabile.

È pertanto necessario che il Responsabile della prevenzione e della corruzione sia costantemente informato di quanto accade nella Società e di ogni aspetto che potrebbe avere rilevanza avuto riguardo alle finalità del Piano.

Per tali ragioni ogni referente delle aree a rischio deve trasmettere nei tempi e nei modi che saranno richiesti tutte le informazioni richieste e necessarie a rendere operativo il monitoraggio descritto nel punto 7.1 che precede.

Ogni referente avrà altresì un obbligo di segnalazione di ogni evento corruttivo di cui venga a conoscenza o che ritenga si sia verificato o stia per verificarsi nella propria area.

Il referente potrà presentare al Responsabile della prevenzione e della corruzione proposte di modifica al Piano in relazione alle eventuali ulteriori misure che la Società possa, nell'eventualità, adottare al fine di prevenire gli eventi corruttivi che sono descritti nel presente piano o circa l'insorgere di nuovi rischi nelle aree dirette dai vari responsabili.

Ciascun referente avrà altresì l'obbligo di comunicare al Responsabile della prevenzione e della corruzione eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i delitti contro la pubblica amministrazione a carico di dipendenti, collaboratori, consulenti e/o contraenti a qualsiasi titolo con la Società.

Dovranno altresì essere trasmesse al Responsabile della prevenzione e della corruzione le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per eventi corruttivi compiuti dai soggetti elencati nell'ultima parte del capoverso che precede, nonché le segnalazioni comunque pervenute alla Società del medesimo contenuto.

La Società, come meglio indicato nel paragrafo 6.1.3, dovrà garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

In particolare le funzioni aziendali che gestiscono i processi esposti al rischio di corruzione (RAR) devono

garantire al RPCT un flusso documentale e informativo concernente:

- a. le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Piano, con particolare riferimento alle misure di prevenzione adottate;
- b. le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

I referenti della aree a rischio devono riferire al RPCT in merito ai controlli effettuati sull'attività svolta, nei modi e tempi specificamente identificati dallo stesso RPCT per ciascun processo a rischio; devono essere trasmesse eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei Reati di corruzione o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel PTPCT.

Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti.

Il RPCT facilita l'integrazione tra gli organismi aziendali deputati ad attività di *governance* e di controllo favorendo il coordinamento e lo scambio dei rispettivi flussi informativi.

Il RPCT definisce, in accordo con l'Organismo di vigilanza appositi flussi informativi tra le due funzioni; in particolare lo stesso RPCT e l'Odv si scambiano informazioni relative a fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle loro specifiche funzioni.

L'Odv potrà, infine, utilmente segnalare al RPCT situazioni non direttamente rilevanti ai sensi e per gli effetti del dlgs 231/2001, ma di potenziale attinenza al sistema dei controlli introdotti dal PTPCT.

Con decorrenza dall'anno 2016 il RPCT partecipa alle riunioni dell'Organismo di vigilanza, su specifica convocazione di detto organo.

I flussi informativi e le segnalazioni sono conservati dal Responsabile della prevenzione e della corruzione in una apposita banca dati di natura informatica e/o cartacea. L'accesso ai dati potrà avvenire nei limiti e con i modi previsti dalla legge applicabile, inclusa la legge 241/90 e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e delle informazioni, fermi restando gli obblighi di tutela degli autori delle segnalazioni.

I Flussi informativi verso il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono oggetto di apposito documento, inviato dal RPCT a tutti i Direttori delle Divisioni/Direzioni aziendali, riassuntivo delle tipologie di informazioni da trasmettersi al RPCT, i relativi responsabili e la periodicità con la quale è necessario provvedere ai suddetti adempimenti informativi. Ogni Referente è comunque tenuto a fornire le ulteriori informazioni e segnalazioni ritenute necessarie o utili ai fini del sistema di gestione della prevenzione della corruzione e del PTPCT.

7.3 Riesame

Veritas effettua con frequenza annuale, in sede di approvazione del PTPCT, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 8 della legge 190/2012, un riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di gestione della corruzione, con il coinvolgimento del RPCT e della Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, al fine di supportare la redazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio successivo e il miglioramento delle misure di prevenzione.

Il riesame periodico della funzionalità del sistema di gestione del rischio è un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell'amministrazione, affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi.

In tal senso, il riesame del Sistema riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio, al fine di poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

Il riesame del sistema di gestione anticorruzione viene incluso nel PTPCT e include la rendicontazione del

raggiungimento degli obiettivi fissati in precedenza e l'individuazione di nuovi obiettivi con il fine del miglioramento continuo.

Il Comitato di direzione della Società riesamina su base almeno annuale il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sulla scorta delle relazioni prodotte dal RPCT e dalla Funzione di conformità.

Il Consiglio d'amministrazione riesamina annualmente il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sulla base delle suddette relazioni prodotte dal RPCT e dalla Funzione di conformità nonché delle relative valutazioni espresse dal Comitato di direzione della Società.

Veritas conserva le informazioni documentate e i verbali dell'incontro del Comitato di direzione e di approvazione del PTPCT da parte del Cda come evidenza dei risultati del riesame della Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, dell'alta direzione e dell'organo direttivo.

7.4 Gestione delle non conformità

Il processo di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscono nel PTPCT, è organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e dei *feedback* in ogni sua fase ed è svolto secondo il principio guida del "miglioramento progressivo e continuo".

Le non conformità, intesa come mancato soddisfacimento di un requisito individuato come presidio del sistema di prevenzione della corruzione implementato da Veritas (ad esempio l'omessa applicazione di un controllo o della *Politica per la prevenzione della corruzione*), viene verificata attraverso i seguenti strumenti:

- attività di monitoraggio realizzata dal RPCT e dalla Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione;
- audit interni;
- audit ente di certificazione;
- controlli e indagini di terze parti nei confronti della Società (ad esempio autorità amministrative indipendenti o autorità giudiziaria);
- segnalazioni interne (*whistleblowing*);
- segnalazioni esterne da terze parti;
- svolgimento degli opportuni approfondimenti a fronte delle segnalazioni ricevute.

Ogni qualvolta viene individuata una non conformità, Veritas effettua una valutazione dell'efficacia delle azioni correttive intraprese.

L'azione correttiva rappresenta per la Società uno strumento fondamentale per l'applicazione della prevenzione del rischio di corruzione attraverso l'eliminazione delle cause e degli effetti di eventi che possono avere impatti negativi sul funzionamento e l'operatività delle attività realizzate dalla Società.

8. Disposizioni finali

8.1 Approvazione, entrata in vigore del Piano di prevenzione della corruzione

Il Piano è approvato dal Consiglio d'amministrazione della Società ed entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione.

Il Consiglio d'amministrazione prima della approvazione del PTPCT potrà prevedere almeno una seduta illustrativa e di approfondimento e confronto con il RPCT e occorrendo con i referenti sui contenuti del Piano e i sistemi di gestione del rischio applicati.

8.2 Pubblicazione del Piano – adeguamento – consultazione

Il Piano è pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente sul sito istituzionale della Società nella sezione dedicata e comunicato ai dipendenti e ai collaboratori attraverso la rete intranet aziendale nonché

mediante segnalazione via e-mail o altri sistemi di comunicazione aziendale affinché ne sia presa conoscenza e ne siano osservate le disposizioni, anche per coloro che non usano strumenti elettronici nello svolgimento della loro attività lavorativa.

Al Piano potranno essere presentate sia da soggetti interni che esterni osservazioni e proposte di modifica.

Il Piano viene posto in consultazione esterna e interna, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale, al fine di acquisire eventuali osservazioni e proposte di modifica che potranno essere valutate ai fini del miglioramento del Piano e altresì ai fini di realizzare forme di consultazione e partecipazione degli *stakeholder* al Piano.

Il presente Piano sarà aggiornato con cadenza annuale e ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività della Società oppure emergano rischi non già considerati in fase di predisposizione iniziale del PTPCT e potrà essere aggiornato in caso di approvazione di disposizioni normative rilevanti ai fini del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e potrà comunque subire le necessarie modifiche integrazioni e aggiornamenti in considerazione di successive disposizioni normative in materia.

Gli aggiornamenti sono proposti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza anche in considerazione di segnalazioni pervenute dall'Odv.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale della Società nella specifica sezione dedicata nonché mediante segnalazione via e-mail a ciascun dipendente.

9. Allegati

ALLEGATO 1 – Schede di *risk assessment*

ALLEGATO 2 – Appendice normativa Appendice normativa e Piani di Veritas precedenti

ALLEGATO 2

Appendice normativa e Piani Triennali di Veritas

a) APPROFONDIMENTI SULL'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SUL RELATIVO AMBITO DI APPLICAZIONE

La vigente normativa finalizzata al contrasto della corruzione trae origine da convenzioni internazionali volte alla cooperazione internazionale per il contrasto della corruzione.

Tra le altre, si richiama in particolare la Convenzione dell'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) fatta a Parigi il 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, volta a contrastare la corruzione internazionale imponendo agli Stati aderenti di considerare reato per le persone fisiche e giuridiche il fatto di corrompere funzionari stranieri per ottenere indebiti vantaggi nel commercio internazionale.

L'Italia ha ratificato, inter alia, la predetta Convenzione con la Legge 29 settembre 2000, n. 300.

Si richiama inoltre la Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed altri Stati firmatari, la quale stabilisce impone agli Stati aderenti l'adozione di misure nazionali necessarie per riconoscere come reati la corruzione attiva e passiva sia nel settore pubblico che in quello privato, la malversazione, il riciclaggio di prodotti del reato di corruzione, reati contabili in materia di corruzione e la complicità in tutti i casi precedenti, nonché l'attivazione di misure e sanzioni efficaci, che possono anche essere pecuniarie o privative di libertà come l'estradizione. Lo Stato italiano ha ratificato la predetta Convenzione penale sulla corruzione con la Legge 28 giugno 2012, n. 110.

Si richiama altresì la Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999, entrata in vigore il 01/11/2003, la quale in estrema sintesi impone a ciascuno Stato contraente di prevedere, ove necessario, nel proprio ordinamento giuridico efficaci rimedi in favore dei soggetti che hanno sofferto danni in conseguenza di atti di corruzione, prevede la cooperazione tra gli Stati aderenti (riguardo notifiche di atti, ottenimento di prove, riconoscimento sentenze straniere). La richiamata Convenzione civile sulla corruzione del 1999 è stata ratificata in Italia con la Legge 28 giugno 2012 n. 112.

Si cita inoltre la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre 2003, entrata in vigore a livello internazionale il 14 dicembre 2005, la quale, in sintesi, ha posto agli Stati Parte l'obbligo di adottare efficaci politiche di prevenzione della corruzione, di conferire carattere penale ad infrazioni correlate ad atti di corruzione, qualora esse non siano già nel diritto interno definite come infrazioni penali, ha previsto la cooperazione internazionale, la restituzione dei beni o somme illecitamente ottenuti mediante la corruzione, l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni ed i meccanismi applicativi della Convenzione. Lo Stato italiano ha ratificato la predetta Convenzione dell'ONU con la Legge 3 agosto 2009, n. 116, di *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale"*.

Successivamente, in attuazione della Convenzione dell'ONU il 31 ottobre 2003 e della Convenzione penale sulla corruzione summenzionate, il legislatore ha emanato la **Legge 6 novembre 2012 n. 190**, e successive modifiche e integrazioni, contenente le *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, la quale prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi e di illegalità nelle pubbliche amministrazioni e non solo.

Mediante l'emanazione di tale provvedimento normativo il legislatore ha inteso introdurre nell'ordinamento nazionale un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui processo di adozione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione si articola sostanzialmente su due livelli: il livello nazionale, mediante l'adozione di un Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), attraverso il quale siano individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione e il livello decentrato, mediante l'adozione, da parte di ogni amministrazione pubblica, di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che, sulla base di quanto previsto dal PNA, effettua l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica le misure organizzative volte a prevenirli.

In esecuzione delle disposizioni previste nella predetta L. 190/2012, il legislatore ha emanato il **dlgs 14 marzo 2013, n. 33**, di *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e il **dlgs 8 aprile 2013, n. 39**, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012".

Nella versione originaria, la legge 190/2012 non prevedeva l'applicazione alle società partecipate delle previsioni concernenti l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, limitando detto obbligo alle pubbliche amministrazioni.

Nel 2013, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - CIVIT), con **Delibera 4 luglio 2013, n. 50**, e successivamente con Piano Nazionale Anticorruzione adottato con delibera 11 settembre 2013, n. 72, ha incluso, tra i destinatari del PNA 2013, anche *"gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono indicati espressamente come destinatari"*, precisando che *"per enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono, tra gli altri, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 da parte della pubblica amministrazione"* (par. 1.3 PNA 2013).

Il PNA 2013 inoltre prevedeva che, *"...al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge 190/2012 ... gli enti di diritto privato in controllo pubblico... per evitare inutili ridondanze qualora questi adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del dlgs 231/2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su di essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla legge 231/2001, ma anche a tutti quelli considerati nella legge 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta dall'ente – società strumentali / di interesse generale"* (par. 3.1.1 PNA).

Il PNA prevedeva quindi che gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, che avessero già adottato modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 6 del dlgs 231/2001, potessero provvedere a integrare tali modelli con le relative misure organizzative.

Tale interpretazione veniva confermata dalla circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 1 del 14 febbraio 2014, in materia di applicazione delle regole di trasparenza e per la prevenzione della corruzione alle società partecipate da Enti pubblici locali.

L'applicabilità delle disposizioni alle società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, nonché agli enti pubblici economici è stata successivamente ribadita da ANAC nelle Linee Guida adottate con **Determinazione 17 giugno 2015, n. 8**, riferite all'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte di tali Enti.

L'applicazione di tali Linee Guida, tuttavia, era, per expressa previsione delle stesse "sospesa per le società con azioni quotate e per le società con strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e per le loro controllate", precisandosi che *"Ad avviso dell'Autorità e del MEF senza dubbio anche per queste società sussiste un interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza. Poiché, tuttavia, dette società*

sono sottoposte ad un particolare regime giuridico, specie in materia di diffusione di informazioni, a tutela degli investitori e del funzionamento delle regole del mercato concorrenziale, le indicazioni circa la disciplina ad esse applicabile saranno oggetto di Linee guida da adottare in esito alle risultanze del tavolo di lavoro che l'A.N.AC. e il MEF hanno avviato con la CONSOB".

Nella **Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015** di Anac, di "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione", l'applicazione delle disposizioni in materia alle società con azioni quotate e per le società con strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e per le loro controllate non veniva chiarito.

Solo per effetto delle modifiche apportate alla legge 190/2012 con **dlgs 25 maggio 2016, n. 97**, è stato normativamente esteso "in quanto compatibile" anche alle "società in controllo pubblico", come al tempo definite dallo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. "Legge Madia"), l'obbligo di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza o misure di prevenzione della corruzione di cui alla Legge n. 190/2012, nonché l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di diritto di accesso civico, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui a dlgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il predetto dlgs 97/2016 ha peraltro introdotto nell'articolo 5 comma 2 del dlgs 33/2013, accanto all'accesso civico già disciplinato dal d.lgs. 33/2013, il diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (c.d. "accesso civico generalizzato").

Il legislatore del 2016 ha tuttavia espressamente escluso dall'applicazione della normativa anticorruzione le "società quotate", come definite dal summenzionato schema di decreto legislativo predisposto in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché "*le società da esse partecipate salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche*".

A pochi mesi dall'entrata in vigore del dlgs 97/2016, con delibera del 3 agosto 2016, n. 831, Anac ha approvato il PNA 2016, il cui testo definitivo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 197 del 24 agosto 2016.

Si tratta del primo PNA adottato dall'Autorità a seguito della riforma del dl 90/2014, che ha trasferito interamente all'Anac le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Il PNA 2016 costituiva quindi atto di indirizzo non solo per le pubbliche amministrazioni, ma anche per i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. 33/2013, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Va sottolineato un significativo passaggio interpretativo di Anac all'interno del PNA 2016, secondo cui "*Giova fin da ora evidenziare che il comma 2 del nuovo art. 2-bis del dlgs 33/2013 esclude le società quotate controllate dalla categoria delle società in controllo pubblico, cui si applica, in quanto compatibile, il regime di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le società quotate e quelle che emettono strumenti finanziari in mercati regolamentati non sono, invece, espressamente escluse dall'applicazione del co. 3 dello stesso articolo, che prevede un regime di trasparenza per le società partecipate da pubbliche amministrazioni limitato alle attività di pubblico interesse svolte. Sarebbe plausibile, allora, ritenere che, in considerazione delle peculiarità delle società quotate dovute alla quotazione delle azioni e alla contendibilità delle società sul mercato, indice dello svolgimento di attività prevalentemente in regime di libera concorrenza, e valutata l'esistenza di una specifica regolamentazione di settore, le società quotate o che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, siano considerate, ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione, quali società partecipate, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di effettivo controllo pubblico o*

meno”.

L'8 settembre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il **dlgs 19 agosto 2016 n. 175**, “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, in attuazione dell'art. 18 della legge 124/2015.

L'art. 1 comma 5 del dlgs 175/2016 nell'originaria formulazione prevedeva che le disposizioni del decreto medesimo “*si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche*

Per effetto di successive modifiche, apportate con **dlgs 100/2017** e con **l. 145/2018**, la formulazione dell'art. 1 comma 5 del dlgs 175/2016 è stata modificata nel senso che le disposizioni del dlgs 175/2016 “*si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate*

Secondo l'art. 2, comma 1 lett. p) del dlgs 175/2016, per “*società quotate*” si intendono le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del testo unico dlgs 175/2016, per “*società a controllo pubblico*” si intendono le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b). Per controllo si intende la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile.

Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

L'art. 22 del predetto decreto, prevede che “*Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”. Questa disposizione non fa alcun riferimento alle società quotate, pertanto, letta in combinato disposto con l'art. 5 comma 1 del dlgs 175/2016, può interpretarsi nel senso che la disciplina per la trasparenza dettata per le pubbliche amministrazioni non si applica alle società quotate come definite nel dlgs 175/2016 medesimo.

Con **Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016**, Anac ha emesso le *Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del dlgs 33/2013* (cosiddette “*Linee guida FOIA – Freedom Of Information Act*”). In tali linee guida, sull'assunto che il legislatore prevede che per le società in controllo pubblico e le società in partecipazione pubblica come disciplinate dal d.lgs. 175/2016, la trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni si applichi “in quanto compatibile”, Anac ha in particolare sottolineato che “*Il principio della compatibilità concerne la sola necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle caratteristiche organizzative e funzionali dei citati soggetti. Non è invece operante per quel che concerne l'accesso generalizzato. L'accesso generalizzato, pertanto, è da ritenersi senza dubbio un istituto "compatibile" con la natura e le finalità dei soggetti sopra elencati*

Per quel che concerne le società quotate, inoltre, vanno considerati i rischi di turbativa del mercato finanziario, dovuti ad esempio all'utilizzo improprio di informazioni relative all'impresa.

Sull'applicabilità dell'istituto dell'accesso civico generalizzato alle società quotate, in particolare, si restava comunque in attesa degli ulteriori chiarimenti che sarebbero stati resi nelle linee guida di adeguamento al d.lgs. 97/2016 della summenzionata delibera Anac n. 8/2015.

Come più sopra evidenziato, anche nel corso dell'anno 2017 sia il legislatore sia Anac sono intervenuti con numerosi provvedimenti nelle materie di interesse.

Si segnala, tra gli altri provvedimenti, il **dlgs 15 marzo 2017, n. 38**, che ha introdotto alcune modifiche all'art. 2635 del codice civile, rubricato "*Corruzione tra privati*", estendendo il novero dei soggetti attivi inclusi tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche a coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati. Sono state inoltre ampliate le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo, includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti, qualora a essa seguia la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto ed estendendo altresì la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estrangeo. Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa per interposta persona. Nel nuovo testo dell'art. 2635 c.c., scompare altresì il riferimento alla necessità che la condotta "cagioni nocimento alla società", con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.

Il summenzionato d.lgs. 38/2017 ha inoltre introdotto l'art. 2635-bis del codice civile, che punisce l'*Istigazione alla corruzione tra privati*, e l'art. 2635-ter del codice civile, che disciplina le pene accessorie.

Infine il decreto citato ha modificato l'art. 25-ter, comma 1, lett. s) bis, del d.lgs. 231/2001 (contenente l'elenco dei reati societari), prevedendo la sanzione pecuniaria applicabile all'ente oltre che per il delitto di corruzione tra privati anche nei casi di istigazione alla corruzione tra privati, e prevedendo altresì l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del dlgs 231/2001.

Per quanto concerne le determinazioni di Anac, si segnala in particolare la **Determinazione n. 1134 del 08/11/2017**, recante "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*", con la quale l'Autorità ha fornito importanti indicazioni circa l'attuazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza da parte delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni. In modo particolare, per quanto concerne la trasparenza, sono stati individuati nell'allegato 1 di detta delibera, i singoli obblighi di pubblicazione applicabili, in via generale e in quanto compatibili, alle società controllate.

Tuttavia, è importante rilevare che le disposizioni contenute nella citata determinazione n. 1134/2017 non trovano applicazione per le società pubbliche quotate come definite dall'art. 2, comma 1, lett. p) del dlgs n. 175/2016, in quanto, in attesa degli esiti di un ulteriore approfondimento sulla disciplina applicabile a tali società da svolgersi da Anac unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Commissione nazionale per la società e la borsa la parte dello schema di Linee guida riguardante le società quotate è stato espunto.

Con **delibera n. 1064 del 13 novembre 2019**, l'Autorità ha approvato in via definitiva il Piano nazionale anticorruzione 2019.

Nel PNA 2019, l'Autorità ha specificato che la nozione di corruzione è da riferirsi a specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario configuranti ipotesi di reato, in linea con le Convenzioni internazionali di cui si è detto, secondo le quali la corruzione si sostanzia in comportamenti soggettivi impropri di un pub-

blico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

L'Autorità ha chiarito, altresì, che per *"prevenzione della corruzione"*, ai sensi della legge 190/2012, si intende un sistema di misure che ostacolano il verificarsi di condotte, situazioni, condizioni, organizzative e individuali – riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione –, che potrebbero configurarsi come prodromiche all'inverarsi di fenomeni corruttivi ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

In materia di trasparenza, è intervenuta la delibera Anac n. 803 del 7 ottobre 2020, *"Coordinamento della disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con gli obblighi di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati previsti nella delibera n. 444 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità per la regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA)"*, che ha previsto che, in attuazione delle misure di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con la delibera n. 444 del 31 ottobre 2019, i gestori del servizio, ivi compresi i comuni che lo gestiscono in economia, sono tenuti a pubblicare in apposita sezione del proprio sito istituzionale, alcune informazioni minime, allo scopo di armonizzare le garanzie a tutela degli utenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla scelta organizzativa per la gestione del servizio e dalla tipologia delle tariffe applicate, e rafforzare la trasparenza, in coerenza con gli obiettivi di carattere ambientale previsti dalla disciplina europea.

Il 2 febbraio 2022, Anac ha pubblicato gli *"Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza"*, nell'ambito dei quali sono state inserite indicazioni per affrontare una temporanea ed improvvisa assenza del RPCT, individuando procedure organizzative interne che, sulla base di criteri prestabiliti, permettano di individuare in modo automatico il sostituto del RPCT.

Con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, Anac ha approvato il PNA 2022 e con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, il *"Piano Nazionale Anticorruzione – Aggiornamento 2023"*, dedicato in particolare ai contratti pubblici. Per il 2023 si ricorda la delibera del 12 luglio 2023 n. 311 con la quale l'Autorità ha adottato lo schema di nuove Linee Guida (LLGG) in materia di *whistleblowing* sui canali interni di segnalazione volte a fornire indicazioni sulle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione, della quale si è tenuto conto al fine dell'adeguamento dei canali interni di segnalazione.

Per quanto concerne i provvedimenti adottati dall'Autorità nel 2024, si ricorda tra l'altro, in particolare: (i) la delibera n. 493, approvata dal Consiglio dell'Autorità del 25 settembre 2024, con la quale Anac ha fornito indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori riguardanti il divieto di *pantoufle*, che si applica anche ai titolari degli incarichi di cui al dlgs 39/2023; (ii) la pubblicazione dello schema di nuove Linee guida in materia di *whistleblowing*, in consultazione fino al 9 dicembre 2024, con le quali, a completamento e ad integrazione delle indicazioni fornite con la delibera 311/2023, l'Anac, tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio sullo stato di attuazione della normativa sul *whistleblowing* condotto da Anac nel 2023 ha approfondito i profili relativi al canale interno di segnalazione, alle modalità di effettuazione della segnalazione e alle ipotesi sanzionatorie; al gestore del canale e alla sua attività; ai doveri di comportamento del personale dei soggetti sia del settore pubblico che privato; alla formazione del personale e al ruolo degli Enti del Terzo Settore.

Nel quadro normativo e interpretativo complesso sopra delineato, e considerata la natura giuridica della Società, si resta in attesa, per quanto sopra, dell'emanazione delle citate determinazioni e linee guida e dei necessitati approfondimenti sulle disposizioni normative sopra illustrate, segnalandosi comunque che Anac ha espressamente ribadito, anche nelle premesse degli Orientamenti summenzionati e nel PNA 2022, che tra i soggetti che adottano misure di prevenzione della corruzione integrative del MOG 231 ovvero un docu-

mento che tiene luogo del PTPCT sono incluse Società in controllo pubblico, anche congiunto e anche indiretto, escluse le società quotate.

b) I PIANI TRIENNALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DI VERITAS – EVOLUZIONE NEL TEMPO

Veritas con delibera del Consiglio d'amministrazione della Società del 19 novembre 2014 ha adottato il primo *Piano triennale di prevenzione della corruzione* della Società (di seguito per brevità anche **PTPCT o Piano**) relativo al triennio 2015-2017, a integrazione del *Modello di organizzazione e gestione* ex dlgs 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. (di seguito per brevità denominato anche **MOG o Modello**) e dei connessi *Codice etico*, regolamenti e procedure e del complesso sistema di controllo interno e di qualità già da tempo adottato dalla Società; tale piano è stato oggetto di aggiornamenti annuali, come richiesto dalle disposizioni normative in materia.

Il PTCP 2015/2017 si configurava come parte di un sistema strutturato e complesso volto alla prevenzione del rischio che richiede, per sua natura, per complessità e dimensioni aziendali, per pluralità dei servizi gestiti, per normativa, per mutamenti ed evoluzioni organizzative, aggiornamenti periodici.

Il Piano suddetto, ferme restando comunque le normative applicabili alla Società in considerazione della sua natura giuridica e di quanto descritto al punto 1.3 che segue, è stato aggiornato per il triennio 2016-2018, alla luce anche di quanto stabilito nella determinazione dell'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito per brevità anche **Anac o Autorità**) n. 8 del 17 giugno 2015 e nella determinazione Anac n. 12 del 28 ottobre 2015, per quanto applicabili a Veritas, tenuto conto della complessità e delle dimensioni aziendali, della pluralità dei servizi gestiti, dei mutamenti e delle evoluzioni organizzative anche connesse alle disposizioni normative in materia di servizi pubblici locali e dei tempi ristretti a disposizione.

Gli aggiornamenti successivi del Piano hanno sempre tenuto conto degli interventi legislativi, regionali, nazionali e internazionali rilevanti nella materia, per quanto applicabili e compatibili alla Società, nonché degli orientamenti e delle raccomandazioni espressi da Anac, per quanto applicabili e compatibili.

In particolare, nel 2016 si segnala l'emanazione delle seguenti principali normative:

- i) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in Supplemento ordinario 10 alla Gazzetta ufficiale, 19 aprile 2016, n. 91) intitolato, a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 1, dlgs 19 aprile 2017, n. 56, *Codice dei contratti pubblici* (successivamente abrogato dal decreto legislativo n. 36/2023);
- ii) il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (in Gazzetta ufficiale, 8 giugno 2016, n. 132) *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*;
- iii) il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (in Gazzetta ufficiale, 8 settembre 2016, n. 210) *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, emanato in attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cosiddetta Madia);
- iv) il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (in Gazzetta ufficiale, 10 gennaio 2017, n. 7), di attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (applicabile agli Enti di interesse pubblico - Eip).

Sempre nel corso dell'anno 2016, per quanto concerne i provvedimenti dell'Anac, hanno rivestito particolare importanza: la delibera n. 831 del 3 agosto 2016, di approvazione definitiva del Piano nazionale anticorruzione (di seguito anche **PNA**) 2016 nel quale si faceva riferimento ad apposite Linee guida per le società e gli enti di diritto privato, di modifica della determinazione n. 8/2015, che non erano state ancora emesse; delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 di adozione delle *Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione*

delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del dlgs 33/2013, nelle quali si rinvia alle precisazioni che sarebbero state contenute nelle Linee guida di adeguamento al dlgs 97/2016 della delibera Anac 8/2015; e la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, di approvazione in via definitiva delle Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel dlgs 33/2013 come modificato dal dlgs 97/2016, fermo restando, anche in tale delibera, il rinvio ad apposite Linee guida da adottarsi, per quanto concerneva la disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto privato. Nell'ambito dei contratti pubblici, sempre nel 2016 Anac approvava uno schema di Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per quanto riguarda il 2017, si segnalano in particolare i seguenti provvedimenti normativi: il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 (in Gazzetta ufficiale, 30 marzo 2017, n. 75) *Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;* il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (in Supplemento ordinario 22 alla Gazzetta ufficiale, 5 maggio 2017, n. 103) *Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* (cosiddetto decreto correttivo al codice dei contratti pubblici e successivamente abrogato dal decreto legislativo n. 36/2023); il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (in Supplemento ordinario 28 alla Gazzetta ufficiale, 19 giugno 2017, n. 140) *Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;* il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (in Gazzetta ufficiale, 26 giugno 2017, n. 147) *Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;* la legge 17 ottobre 2017, n. 161 (in Gazzetta ufficiale, 4 novembre 2017, n. 258) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;* la legge 30 novembre 2017, n. 179 (in Gazzetta ufficiale, 14 dicembre 2017, n. 291) *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;* la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in Gazzetta ufficiale, 29 dicembre 2017, n. 302) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.*

Per quanto riguarda i principali provvedimenti di Anac intervenuti nel 2017, si segnalano il Comunicato del Presidente del 17 maggio 2017 contenente le modalità di adempimento per la *Verifica degli affidamenti dei concessionari ai sensi dell'art. 177 del dlgs 50/2016 e adempimenti dei concessionari autostradali ai sensi dell'art. 178 del medesimo codice;* la delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 di approvazione delle Linee guida n. 7 per l'*Iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del dlgs 50/2016,* aggiornate al dlgs 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017; la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 di approvazione delle *Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;* la delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, di *Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione.*

Nel corso dell'anno 2017, Anac ha pubblicato in consultazione lo schema di Linee guida per l'affidamento dei servizi legali sottoponendo dette Linee guida al Consiglio di Stato per il previsto parere. Tali Linee guida concludono ritenendo che dalle disposizioni normative a essi riferibili del dlgs 50/2016 (successivamente

abrogato dal decreto legislativo n. 36/2023) si debba trarre una regola innovativa per l'ordinamento che sembra eliminare la distinzione tra contratto d'opera professionale e appalto con atTRAZIONE di tutte le prestazioni in questo secondo ambito. Tali Linee guida sono state sottoposte al parere del Consiglio di Stato, del Consiglio nazionale forense nonché del Ministero della giustizia. Con particolare riferimento al parere reso dal Consiglio nazionale forense, si evidenzia che nello stesso veniva evidenziato tra l'altro che per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione, sottolineandosi altresì l'esigenza di una verificata accurata della compatibilità di una regolazione particolarmente stringente e dettagliata con il divieto di *gold plating*, ovvero del divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli imposti dalle direttive europee da recepire, considerato anche il *Considerandum n. 25* della direttiva comunitaria di riferimento.

Per quanto concerne le principali disposizioni normative intervenute nel 2018, si segnalano: il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (in Gazzetta ufficiale, 4 settembre 2018, n. 205) *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)* – in merito, per completezza si evidenzia che il Regolamento UE del 27 aprile 2016 n. 679 trova applicazione a decorrere da maggio 2018; il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107 (in Gazzetta ufficiale, 14 Settembre 2018, n. 214) *Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE; legge 27 dicembre 2017, n. 205* (in Supplemento ordinario n. 62 alla Gazzetta ufficiale, 29 dicembre 2017, n. 302) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020* (cosiddetta legge di stabilità 2018).

Per quanto riguarda i principali interventi dell'Autorità nazionale anticorruzione intercorsi nel 2018 si segnalano: la deliberazione n. 4 del 10 gennaio 2018, di aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, delle precedenti Linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (successivamente abrogato dal decreto legislativo n. 36/2023), recanti *Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*; la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 di aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, delle precedenti Linee guida n. 1, di attuazione del dlgs 18 aprile 2016, n. 50 (successivamente abrogato dal decreto legislativo n. 36/2023), *Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016*; la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24 ottobre 2018 di approvazione delle Linee guida n. 12 concernenti l'*Affidamento dei servizi legali*; la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1033 del 30 ottobre 2018, di approvazione del *Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del dlgs 165/2001* (cosiddetto *whistleblowing*) – successivamente abrogato dall'articolo 23, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 24/2023, pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 269 del 19 novembre 2018; delibera n. 1074 del 21 novembre 2018; delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 di *Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano nazionale anticorruzione*.

Si segnala infine la delibera 840 del 2 ottobre 2018 di Anac con la quale l'Autorità ha espresso il proprio parere in ordine alla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Inoltre, per quanto di interesse, si evidenzia la delibera numero 841 del 2 ottobre 2018 del Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione che, chiamata a pronunciarsi sull'attribuzione dell'incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza al direttore del Dipartimento legale dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale (AdSP), considerate nel caso in esame anche le numerose attribuzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, alcune delle quali presentanti profili di natura gestionale e sanzionatoria, ha ritenuto *"altamente non opportuno attribuire il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza agli avvocati iscritti all'albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247"*.

Per quanto riguarda il 2019, si segnala, tra le altre e per quanto qui di interesse, le disposizioni normative di cui alla legge 9 gennaio 2019, n. 3 (in Gazzetta ufficiale, 16 gennaio 2019, n. 13), *Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*.

Sempre nel corso del 2019, si evidenzia la pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019, nel contesto della quale la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità, per violazione del principio di ragionevolezza e di egualianza, dell'art. 14, co. 1-bis, del dlgs 33/2013, *"nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...]"*.

Sul punto è intervenuta anche Anac, con delibera n. 586 del 26 giugno 2019, contenente *Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del dlgs 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019*, nel contesto della quale l'Autorità ha revocato la sospensione della delibera 241/2017 operata con delibera n. 382/2017 con riferimento alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, co. 1 lett. c) e f) e del co. 1-ter dlgs 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici e ha dato indicazioni operative sull'ambito di applicazione della normativa, modificando e integrando, a tal fine, la delibera 241/2017 e precisando alcuni aspetti della delibera n. 1134/2017 con riferimento ai titolari di incarichi dirigenziali. Con riferimento alla delibera n. 856/2019, si segnala l'ordinanza n. 7579 del 21 novembre 2019.

Nella medesima materia il legislatore si è espresso con decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in Gazzetta ufficiale, 31 dicembre 2019, n. 305, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 e successivamente modificato, dall'art. 1, comma 16, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 e dall'art. 1, comma 11, lettera a), del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74), *Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (MILLEPROROGHE 2020)*, che all'art. 1 co. 7, nel testo oggi vigente, dispone tra l'altro che *"Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al terzo periodo, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. Fermo restando quanto previsto alla lettera c) del presente comma, per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013. Con regolamento da adottarsi entro il 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che*

le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati [...] ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere b) ed e), dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;*
- b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza;*
- c) individuazione, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria nonché dei titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna". Per quanto riguarda gli ulteriori provvedimenti di Anac intervenuti nel 2019, si richiamano tra gli altri in particolare: la delibera numero 312 del 10 aprile 2019, recante *Modificazioni al Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del dlgs 165/2001 (cosiddetto whistleblowing)* successivamente abrogato dall'articolo 23, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 24/ 2023; la delibera n. 373 dell'8 maggio 2019, nel contesto della quale l'Autorità ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito degli enti pubblici ed enti privati in controllo pubblico, l'incarico di Presidente è sussumibile nella definizione di "incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico", di cui all'art. 1, co. 2 lett. I), del dlgs n. 39/2013 allorquando lo stesso sia dotato di deleghe gestionali dirette precisando in merito che "[...] anche se lo statuto non preveda espressamente il conferimento di deleghe gestionali in capo al Presidente, laddove al consiglio di amministrazione siano conferiti poteri gestori, anche il Presidente, per il solo fatto di essere membro di tale consesso, risulta parimenti investito di tali poteri"; la deliberazione numero 494 del 5 giugno 2019, relativa all'adozione delle Linee guida n. 15 recanti *Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici* nel contesto della quale l'Autorità ha suggerito l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interessi rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente; la Delibera n. 650 del 17 luglio 2019 nel contesto della quale l'Autorità ha fornito indicazioni di carattere generale sull'incidenza delle sentenze di condanna, anche non definitive, per danno erariale sul requisito della condotta integerrima del RPCT; il Comunicato del Presidente Anac del 16 ottobre 2019 avente a oggetto *Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici*, nel contesto del quale Anac, rilevata l'esigenza, nell'esercizio delle attività istituzionali di competenza, di acquisire dati e informazioni su alcune procedure sottoposte alla vigilanza dell'Autorità escluse dall'applicazione del codice dei contratti pubblici, nelle more dell'adozione del Regolamento sul funzionamento dell'Osservatorio ai sensi dell'articolo 213, comma 9, del codice dei contratti pubblici (successivamente abrogato dal decreto legislativo n. 36/2023), ha ridefinito gli obblighi di acquisizione del Cig e pagamento del contributo in favore dell'Autorità. Si segnala*

che detto comunicato è stato oggetto di ricorso per motivi aggiunti, proposto dall'Unione avvocati amministrativisti avanti il Tar del Lazio per l'annullamento del comunicato stesso. Detto comunicato è correlato altresì all'adozione delle già menzionate Linee guida n. 12 di Anac, concernenti l'affidamento dei servizi legali, le quali sono state impugnate dall'Unione avvocati amministrativisti innanzi al Tar Lazio in data 13 dicembre 2018 e, successivamente, in data 10 gennaio 2019, altresì dalla Camera amministrativa distrettuale degli avvocati di Lecce, Brindisi e Taranto.

Si segnala inoltre che dal 1 luglio 2019 è stata pubblicata *online* sul sito istituzionale di Anac la piattaforma sviluppata dall'Autorità per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione. Nella prima fase, l'Autorità ha delimitato l'operatività della piattaforma unicamente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali e alle società in controllo pubblico obbligati al rispetto della normativa anticorruzione.

Da ultimo, si evidenzia che, con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, l'Anac ha approvato in via definitiva il Piano nazionale anticorruzione 2019 recante, all'Allegato 1, *Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*.

In considerazione di tale approvazione, Veritas ha deciso, conservando un'ottica di gradualità, di avviare il percorso di adeguamento del proprio Piano alle disposizioni, anche metodologiche, contenute nel PNA recentemente approvato, già con deliberazione del Consiglio d'amministrazione del 19 dicembre 2019 di approvazione dell'aggiornamento del PTPCT 2019-2021 e successivamente con il Piano 2020-2022.

Per quanto concerne il 2020, si evidenzia che l'attività legislativa del 2020 si è incentrata prevalentemente sulla finalità di contenere e gestire l'emergenza sanitaria da covid-19.

Come segnalato anche nel bilancio riferito all'esercizio conclusosi il 31 dicembre 2019, da gennaio 2020 il Governo italiano ha emanato numerosi decreti i quali hanno imposto, in estrema sintesi, per il periodo di marzo e aprile 2020 il blocco delle attività economiche, tranne quelle essenziali, e il distanziamento sociale (cosiddetto *lockdown*).

A partire dal maggio 2020 il Governo ha allentato il blocco delle attività economiche ma non il distanziamento sociale anche in termini di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei luoghi pubblici in generale (cosiddetta "fase 2").

Durante questi periodi sono stati comunque consentiti i servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

Veritas, operando nei servizi essenziali, non ha bloccato le sue attività ma ha dovuto porre in essere, come tutti gli altri operatori, misure di prevenzione del contagio inclusive del distanziamento sociale tra lavoratori, tra le quali la più importante è stata l'introduzione in maniera massiva dello *smart working*.

Per quanto concerne **l'organizzazione del lavoro**, si richiama il Protocollo condiviso tra il Governo e le Parti Sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 così come integrato dal Protocollo del 24 aprile 2020, al rispetto del quale sono diretti i vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che sono stati emanati nel corso del 2020 e a questi allegato. Il predetto Protocollo viene richiamato e inserito nel dpcm 14 gennaio 2021 (in Suppl. ordinario n. 2 alla Gazzetta ufficiale, 15 gennaio 2021, n. 11). *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».*

Per quanto di interesse, con riferimento al **servizio di igiene ambientale**, in considerazione dell'emergenza, il dl 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo

alla G.U. 29 aprile 2020, n. 110) – *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19* (cosiddetto dl Cura Italia), all'art. 107 comma 5 ha disposto che “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (Pef) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”

In attuazione di detta norma, i Comuni interessati hanno provveduto a emettere le conseguenti deliberazioni. Si evidenzia inoltre che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), **sia per il settore dei servizi idrici che per il settore dei rifiuti**, ha emesso numerosi provvedimenti incentrati sulla mitigazione a favore dell'utenza degli effetti connessi con l'emergenza sanitaria da covid-19. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si richiama la deliberazione 12 marzo 2020 60/2020/R/COM – *Prime misure urgenti e istituzione di un conto di gestione straordinario per l'emergenza epidemiologica covid-19*, successivamente prorogata con deliberazione 13 aprile 2020 n. 124 e con deliberazione 30 aprile 2020 n. 148, che prevede tra l'altro di non applicare le procedure di sospensione delle forniture di acqua per morosità dell'utente. Si richiama altresì la deliberazione 5 maggio 2020 n. 158, che estende ulteriormente le tempistiche a disposizione dei clienti finali per poter richiedere il rinnovo dei bonus sociali nazionali (elettrico, gas e idrico) e assicurare la contestuale garanzia della loro continuità.

Si richiama inoltre la deliberazione Arera 26 marzo 2020 n. 102 – *Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19* con la quale, al fine di permettere al settore (rifiuti) di preservare gli imprescindibili profili di tutela dell'utenza, le caratteristiche di eccellenza industriale, nonché di gestire con strumenti adeguati la fase emergenziale – si procede a richiedere agli enti territorialmente competenti e ai gestori che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ogni informazione utile (qualora specificamente riconducibile all'emergenza covid-19) a porre in essere le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile.

La normativa emergenziale ha inciso tra l'altro e per quanto di interesse, nel settore degli **appalti**. In particolare, il dl 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 – *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale* (cosiddetto Decreto Semplificazioni), all'art. 1 prevede procedure “derogatorie” al Codice dei contratti pubblici (dlgs 50/2016, successivamente abrogato dal decreto legislativo n. 36/2023), per l'affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a condizione che la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021 (tale termine è stato da ultimo esteso al 30 giugno 2023 per effetto del decreto legge n. 77 del 2021, meglio noto come Decreto Semplificazioni bis); la norma citata del decreto Liquidità prevede altresì che per gli appalti sotto soglia comunitaria sia possibile fino al 31 dicembre 2021 procedere ad affidamenti diretti per i lavori fino a 150 mila euro, e per forniture e servizi fino a 75 mila euro e utilizzare la procedura negoziata senza bando fino alla soglia comunitaria, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale degli operatori economici, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi e con evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali (si segnala che le soglie e i termini sopra indicati, derivanti dal decreto Liquidità, sono da ultimo stati modificati dal Decreto Semplificazioni bis, come meglio illustrato nel prosieguo).

Il decreto Liquidità prevede altresì la possibilità per le stazioni appaltanti di scegliere tra l'aggiudicazione degli appalti mediante procedura negoziata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, con applicazione in tale ultimo caso (criterio del prezzo più basso) del

meccanismo dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale, di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Tra le semplificazioni apportate alla disciplina dei contratti sotto soglia, rileva la previsione secondo cui la garanzia provvisoria non debba essere richiesta, salvo che ricorrono particolari esigenze nel qual caso il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quanto previsto "ordinariamente" dall'art. 93 del dlgs 50/2016 (successivamente abrogato dal decreto legislativo n. 36/2023).

Anche per gli affidamenti sopra soglia comunitaria all'art. 2 del decreto Liquidità si prevede, oltre alla riduzione dei termini procedurali, il ricorso alle procedure negoziate senza bando quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da covid-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, delle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

Negli affidamenti sotto soglia, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, che viene elevato a 4 mesi in caso di procedura negoziata con inviti, mentre in quelli sopra soglia il termine è di sei mesi. Viene contemplata altresì una possibile responsabilità erariale del RUP per il mancato rispetto del termine per l'aggiudicazione e/o stipulazione del contratto e/o dell'avvio dell'esecuzione del contratto.

Secondo l'art. 3 del decreto Semplificazioni, fino al 31 dicembre 2021, le verifiche antimafia vengono svolte con modalità semplificate.

A norma dell'art. 8 del decreto Semplificazioni, tra l'altro, è sempre autorizzata la consegna in via d'urgenza dei lavori o l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nel caso di forniture e servizi, e l'obbligo di sopralluogo è possibile solo ove sia strettamente indispensabile.

L'art. 4 del decreto Semplificazioni inoltre ha introdotto alcune modifiche al Codice dei contratti pubblici e al Codice del processo amministrativo (dlgs 104/10), nell'ottica di accelerare la sottoscrizione dei contratti, una volta aggiudicata la gara, anche in presenza di un ricorso giurisdizionale.

Sempre nell'ambito degli appalti, il dl 19 maggio 2020, n. 34 (in Suppl. Ord. n. 21 alla Gazzetta ufficiale, 19 maggio 2020, n. 128), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19* (cosiddetto decreto Rilancio), all'art. 207 ha previsto la possibilità di chiedere l'anticipazione contrattuale prevista dall'articolo 35, comma 18, del dlgs 50/2016, fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. Con il dl 31 dicembre 2020, n. 183 (cosiddetto decreto Milleproroghe), tale possibilità viene prorogata fino al 31 dicembre 2021.

Con riguardo al settore dei servizi cimiteriali, si richiamano per quanto di interesse l'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione civile n. 655 del 25 marzo 2020 – *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili* e la Circolare del ministero della salute dell'1 aprile 2020, n. 11285 – *Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia covid riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione*.

Il decreto Semplificazioni all'art. 23 ha altresì modificato il **reato di abuso d'ufficio ex art. 323 del Codice penale**, attribuendo rilevanza alla violazione, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, non più di qualunque norma di legge o di regolamento, bensì "*di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità*". Si tratta di una modifica generale e non sottoposta a limitazioni temporali. In relazione alla normativa emergenziale nazionale, sono state altresì emanate dalla Regione Veneto delle ordinanze specifiche da parte del Presidente della Giunta della Regione Veneto, di volta in volta vigenti.

Nel corso del 2020 sono stati inoltre emanati i decreti legislativi di recepimento del pacchetto europeo di misure sull'economia circolare che ha modificato sei direttive in materia di rifiuti e discariche: la direttiva quadro sui

rifiuti (2008/98/CE) e le direttive “speciali” in materia di rifiuti di imballaggio (1994/62/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti Raee (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE) e rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE), come di seguito elencati: dlgs 3 settembre 2020, n. 116, recante *Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*, pubblicato nella G.U. dell’11 settembre; dlgs 3 settembre 2020, n. 118, recante *Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche*, pubblicato nella G.U. del 12 settembre; dlgs 3 settembre 2020, n. 119, recante *Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*, pubblicato nella G.U. del 12 settembre; dlgs 3 settembre 2020, n. 121, recante *Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*, pubblicato nella G.U. del 14 settembre; dlgs 3 settembre 2020, n. 116 (in Gazzetta ufficiale, n. 226 dell’11 settembre 2020) – *Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*.

Si segnala in particolare che con il dlgs n. 116/2020 sono state introdotte modifiche significative al dlgs n. 152/2016, tra le altre, concernenti la definizione di “rifiuto urbano”.

Sempre nel corso dell’anno 2020, per quanto concerne i provvedimenti dell’Anac, si segnala in particolare il Regolamento del 1° luglio 2020 per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54 bis Decreto legislativo n. 165/2001 (successivamente abrogato dall’articolo 23, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 24/2023).

Per quanto concerne le principali disposizioni normative intervenute nel corso del 2021, si segnala l’emanazione del *Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, N. 241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza*. Come si legge nel considerando (8) del reg. UE cit., *Nell’ambito della crisi COVID-19, è necessario rafforzare il quadro vigente in materia di sostegno agli Stati membri fornendo a questi ultimi un sostegno finanziario diretto tramite uno strumento innovativo. È a tal fine opportuno istituire un dispositivo per la ripresa e la resilienza* («dispositivo») *per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l’attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri - Il dispositivo dovrebbe essere uno strumento dedicato inteso ad affrontare le conseguenze e gli effetti negativi della crisi COVID-19 nell’Unione (...)*.

Ai sensi del Regolamento UE cit. lo Stato membro che desidera ricevere un sostegno finanziario dall’Unione europea presenta un piano per la ripresa e la resilienza alla Commissione europea la quale, per quanto di interesse, nel valutare il piano predetto tiene conto *“se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono tali da prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell’utilizzo dei fondi derivanti dal dispositivo, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione”* (art. 19, comma 3, lett. j) Reg. UE cit.; in tal senso si veda anche il par. 2.10 dell’allegato V al Reg. UE cit.)

E ancora, a norma dell’art. 22 comma 1 del Regolamento UE sopra richiamato, *“1. Nell’attuare il dispositivo (per la ripresa e la resilienza ndr) gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e per garantire che l’utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell’Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio”*.

Gli accordi relativi all’assistenza finanziaria conclusi tra ciascuno degli Stati membri e la Commissione europea

relativi al sostegno finanziario, contemplano per gli Stati membri l'obbligo tra l'altro di "b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza" (art. 22, comma 2 lett. b) Reg. UE cit.)

Tali accordi "prevedono inoltre il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno nell'ambito del dispositivo e di recuperare qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione o di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte dello Stato membro, o una grave violazione di un obbligo derivante da detti accordi".

"Nel decidere in merito all'importo del recupero e della riduzione o dell'importo da rimborsare anticipatamente, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità della frode, della corruzione e del conflitto di interessi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o di una violazione di un obbligo. Allo Stato membro è data l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che sia effettuata la riduzione o richiesto il rimborso anticipato." (art. 22, commi 5 e 6 Reg. UE cit.)

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dall'Italia (di seguito PNRR), la cui valutazione è stata approvata dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2021, prevede per quanto di interesse che "L'intero "sistema" di verifica del PNRR è ispirato, infatti, ai sistemi di controllo dei fondi strutturali europei ed è orientato alla prevenzione, individuazione e contrasto di gravi irregolarità quali frodi, casi di corruzione e conflitti di interessi nonché a scongiurare potenziali casi di doppio finanziamento." (Parte 3 - Attuazione E Monitoraggio, Par. Controllo e l'Audit del PNRR - pag. 239).

Si segnala inoltre che nel corso dell'anno 2021 è altresì entrato in vigore il Decreto Semplificazioni bis (*i.e.* il decreto legge n. 77 del 2021) il cui art. 51, come più sopra accennato, ha introdotto importanti misure di semplificazione, apportando una serie di modifiche in tema di affidamento dei contratti pubblici sotto soglia. Il decreto legge di cui trattasi, ha previsto, *inter alia*: i) la proroga al 30 giugno 2023 per l'ottenimento della determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente, condizione necessaria per l'affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; ii) l'innalzamento della soglia per l'affidamento diretto per servizi e forniture da 75 mila euro a 139 mila euro (ferma restando l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione); iii) nei contratti di lavori, la riduzione del numero di operatori economici da consultare nell'ambito della procedura negoziata senza bando.

Il Decreto Semplificazioni bis, inoltre, all'art. 53 ha tra l'altro modificato l'art. 29 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici, successivamente abrogato dal decreto legislativo n. 36/2023), per quanto di interesse estendendo l'obbligo di pubblicazione e aggiornamento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", a tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi all'esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere.

Nell'ambito dei contratti pubblici, si segnala che Anac ha di recente sottoposto al parere del Consiglio di Stato uno schema di Linee guida recanti indicazioni in materia di affidamenti *in house* di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., successivamente abrogato dal decreto legislativo n. 36/2023, che si pongono l'obiettivo di fornire indicazioni utili alle stazioni appaltanti per la formulazione della motivazione richiesta dall'art. 192, comma 2, del codice dei contratti pubblici nel caso di affidamento diretto a società *in house*.

Il Decreto Legge del 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 - Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'at-

tuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (DECRETO RECLUTAMENTO), inoltre, all'art. 6 comma, comma 1 prevede per quanto di interesse che “*Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso*”, le pubbliche amministrazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno adottino il Piano integrato di attività e organizzazione (c.d. PIAO), che definisce tra l'altro “*d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione , secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione*” (art. 6, comma 2, lett. d) del DL cit.). Sul punto si rileva in ogni caso che l'ambito soggettivo della norma in questione è circoscritto alle sole pubbliche amministrazioni.

Sempre nel corso dell'anno 2021, per quanto concerne i provvedimenti dell'Anac, si segnala in particolare che il 9 giugno 2021 è intervenuta la delibera n. 469, con cui ha emanato le “*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del decreto legislativo n. 165/2001*” (successivamente abrogato dall'articolo 23, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 24/ 2023) .

Nel corso del 2022, si segnala, inter alia, l'adozione da parte di ARERA di delibera 15/2022, con cui la stessa ha approvato il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, che prevede una serie di disposizioni relative alla qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Per quanto concerne i provvedimenti emanati da Anac nell'anno 2022 di cui la Società ha tenuto conto anche ai fini dell'aggiornamento del proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e dei documenti correlati, inclusivi del presente PTPCT, si segnala l'emanazione dei seguenti documenti: (i) “*Regolamento per la costituzione e la gestione di un Registro dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza*”, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 27 del 19 gennaio 2022; (ii) “*Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022*”, approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 2 febbraio 2022, nell'ambito dei quali sono state inserite indicazioni per affrontare una temporanea ed improvvisa assenza del RPCT, individuando procedure organizzative interne che, sulla base di criteri prestabiliti, permettano di individuare in modo automatico il sostituto del RPCT: (iii) il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato dal Consiglio dell'Anac il 16 novembre 2022, il cui testo è stato trasmesso al Comitato interministeriale e alla Conferenza unificata e, che, dopo il loro visto, diverrà operativo.

In relazione alla predisposizione e alla pubblicazione della Relazione annuale dei Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza prevista dalla legge 190/2012, si segnala che il comunicato del Presidente Anac del 30 novembre 2022 ha ritenuto opportuno differire al 15 gennaio 2023, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della stessa, al fine di consentire agli RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse.

Nel corso del 2022 si segnala l'emanazione delle principali normative di seguito menzionate.

Il decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022 convertito con modifiche dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79 - *Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*. Pur intervenendo il decreto in questione in diverse materie, si segnala in particolare l'articolo 7, commi 2-ter e 2-quater del decreto citato che così dispone: comma 2-ter. *L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera. 2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma*

restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. Secondo tali norme, l'aumento significativo del costo dei materiali è annoverato tra le circostanze impreviste ed imprevedibili che possono condurre ad una variante in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1) del Codice dei Contratti pubblici (successivamente abrogato dal decreto legislativo n. 36/2023). Sul punto si richiama il Comunicato del Presidente di ANAC del 20 dicembre 2022 - *Chiarimenti riguardanti l'ambito di applicazione dell'articolo 7, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79*, secondo il quale, pur se la rubrica della norma faccia espresso riferimento alle misure di attuazione del PNRR, l'applicazione della disposizione predetta può essere invocata anche per gli appalti di lavori non direttamente riferiti all'attuazione del PNRR, pertanto l'aumento significativo del costo dei materiali è annoverato tra le circostanze impreviste ed imprevedibili che possono condurre ad una variante in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1) del Codice, fermi restando comunque i limiti imposti dalla normativa vigente.

È stata altresì emanata la Legge 5 agosto 2022, n. 118 - *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021* la quale, inter alia, ha introdotto talune modifiche al decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i. ed in particolare all'art. 5 quarto comma, prevedendo la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione interessata, del parere della Corte dei Conti sull'atto deliberativo di costituzione della società a partecipazione pubblica o di acquisizione della partecipazione e, in caso di parere in tutto o in parte negativo, anche delle ragioni in base alle quali l'amministrazione intenda procedere egualmente. La legge summenzionata inoltre all'art. 8 elenca i principi e i criteri direttivi della delega al Governo in materia di servizi pubblici locali, tra i quali alla lett. n), *la revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento, e alla lett. v) la definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.*

In attuazione della delega prevista dall'art. 8 della Legge n. 118/2022 è stato emanato il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 - *Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*, entrato in vigore il 31 dicembre 2022 il quale tra l'altro all'art. 6 introduce talune ipotesi di incompatibilità e inconferibilità e all'art. 31 dispone la pubblicazione degli atti concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e del contratto di servizio sul sito istituzionale dell'ente affidante e sulla piattaforma unica gestita da ANAC.

E' stata inoltre emanata la Legge 21 giugno 2022 n. 78 – Delega al Governo in materia di contratti pubblici.

E' stato altresì emanato il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213 - *Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.*

Nel corso del 2023 è stato emanato tra l'altro ed in particolare, per quanto di specifico interesse per le attività ed i servizi svolti dalla Società, il dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (1) - Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, che ha abrogato tra l'altro il dlgs 2 febbraio 2001, n. 31 (che recava Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).

Sempre nel 2023 è stato altresì emanato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*, che ha tra l'altro abrogato il d.lgs. 50/2016, dal 1° luglio 2023 salvo che per alcune norme che hanno continuato ad avere efficacia limitata nel tempo.

Il 10 marzo 2023 è stato emanato il decreto legislativo n. 24, relativo all'Attuazione della direttiva (UE)

2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di norme nazionali o dell'Unione europea e le cui disposizioni, come si dirà più ampiamente nella sezione del presente Piano dedicata alla tutela della persona che segnala le violazioni (c.d. "whistleblower"), hanno effetto per quanto di interesse della Società a decorrere dal 15 luglio 2023.

È stata altresì promulgata la Legge 21 aprile 2023, n. 49 – *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*.

È stato inoltre emesso il Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 105 - *Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*- convertito con modifiche dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137 che all'art. 6-ter ha previsto, tra l'altro, l'art. 353 c.p. (Turbata Libertà degli Incanti) e l'art. 353-bis c.p. (Turbata Libertà del procedimento di scelta del contraente) quali reati c.d. presupposto del dlgs 231/2001.

È stato altresì emanato il Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 - Disposizioni in materia di contenzioso tributario che ha tra l'altro disposto all'articolo 2, comma 3, lettera a), l'abrogazione dell'istituto del reclamo-mediacione ex articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 concernente le controversie tributarie con valore fino a 50.000 euro.

Si elencano di seguito i principali interventi normativi avvenuti nel corso del 2024.

Il dlgs 39/2013 e successive modifiche e integrazioni è stato oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 98 del 5 marzo 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), nella parte in cui non consentono di conferire l'incarico di amministratore di ente di diritto privato – che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione – in favore di coloro che, nell'anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale).

In ambito di sicurezza sul lavoro, è stato emanato il decreto legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56 - "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (cosiddetto Decreto PNRR) che, all'art. 29 tra l'altro ha introdotto un sistema di "patente a punti" per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, riscrivendo l'art. 27 del dlgs 9 maggio 2008, n. 81, al fine di rafforzare la sicurezza sul lavoro. Sono esonerate dall'obbligo della "patente a punti" gli operatori economici in possesso dell'attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III (€ 1.033.000,00), di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Si fa presente inoltre che il legislatore è ulteriormente intervenuto a modificare il dlgs 175/2016. Nello specifico, con Decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modifiche dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, è stato introdotto il comma 5 bis nell'art. 26 del dlgs 175/2016 come di seguito riportato: "*5-bis. Alle società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, soggette alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 5, e al comma 5 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei medesimi commi in virtù della proroga dello strumento finanziario o di successive emissioni effettuate in sostanziale continuità.*"

È stato altresì emanato, nell'ambito dei rifiuti, il Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006, di cui si evidenziano le principali novità. Il Regolamento summenzionato (art. 4 paragrafo 1) dispone un divieto generale di spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento ma individua anche (art. 11) condizioni specifiche di deroga a questo principio generale (es. il notificatore dimostra che i rifiuti non possono essere smaltiti in modo tecnicamente fattibile e economicamente sostenibile

nel paese in cui sono stati prodotti ecc.). Il Regolamento vieta esplicitamente (art. 4 paragrafo 3 e art. 11 paragrafo 1 lettera h) le spedizioni di rifiuti urbani indifferenziati destinati a smaltimento, mentre assoggetta alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva le spedizioni di rifiuti urbani indifferenziati destinati a recupero, comprese le spedizioni che riguardano rifiuti urbani indifferenziati sottoposti a operazioni di trattamento che non ne hanno modificato sostanzialmente le caratteristiche, e i combustibili derivati da questa tipologia di rifiuti. Inoltre, vengono rese più stringenti anche le condizioni per autorizzare le spedizioni di rifiuti destinati a recupero (art. 12). Il Regolamento prevede inoltre (art. 27) che la Commissione gestisca a livello centrale un sistema che consenta la trasmissione e lo scambio per via elettronica delle informazioni relative alle spedizioni dei rifiuti. A loro volta gli Stati membri dovranno fare in modo che i propri sistemi e software per la tracciabilità dei rifiuti siano interoperabili con il sistema centrale della Commissione.

Con riferimento alle esportazioni dall'Unione verso Paesi terzi, il summenzionato Regolamento vieta: in via generale le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento, salvo alcuni casi di Paesi EFTA [European Free Trade Association (Associazione europea di libero scambio)] che applicano la convenzione di Basilea; le esportazioni di alcune tipologie di rifiuti (a titolo esemplificativo rifiuti pericolosi, rifiuti in plastica, rifiuti urbani indifferenziati, rifiuti domestici e derivanti dall'incenerimento dei rifiuti domestici) destinati a recupero in paesi dove non si applica la decisione OCSE. In ogni caso le esportazioni di rifiuti al di fuori dell'Unione sono consentite soltanto se è possibile dimostrare che essi verranno gestiti in modo "ecologicamente corretto" dagli impianti del paese di destinazione. A tal fine, il notificatore o la persona che organizza la spedizione assicura che gli impianti di destinazione siano stati sottoposti a un audit effettuato da un soggetto terzo. In particolare «vige l'obbligo di dimostrare che gli obblighi applicati nel paese di destinazione assicurino un livello di protezione della salute umana e dell'ambiente analogo a quello degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione» (art. 59). Parimenti, sono vietate (art. 50) le importazioni dell'Unione di rifiuti destinati allo smaltimento, con alcune eccezioni (a titolo esemplificativo fanno eccezione le importazioni da paesi parte della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, da paesi con cui l'Unione o i suoi membri hanno concluso accordi bilaterali ecc.). Sono vietate anche le importazioni nell'Unione di rifiuti destinati a recupero, con eccezioni per i paesi a cui si applica la decisione OCSE, per paesi parte della convenzione di Basilea, e per paesi con cui l'Unione o i suoi membri hanno concluso accordi bilaterali ecc. Il Regolamento sopra indicato è entrato in vigore il 20 maggio 2024 abrogando il reg. CE n. 1013/2006, le cui disposizioni resteranno però valide fino al 21 maggio 2026, data a partire dalla quale si applicherà il nuovo regolamento, salvo alcune disposizioni a scadenza differita.

È stato altresì emanato il *"Regolamento delegato (UE) 2024/2571 della Commissione, del 19 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che attesta l'avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento"*. Il Regolamento summenzionato, che è entrato in vigore il 17 ottobre 2024, stabilisce nuove regole per il certificato che conferma l'avvenuto completamento delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti, inclusi quelli non intermedi. Le principali novità riguardano la standardizzazione delle informazioni da fornire, tra cui: la descrizione dettagliata dei rifiuti trattati, il metodo di recupero o smaltimento, e le informazioni sull'impianto e la sua ubicazione. A riguardo, sono indicati dettagli specifici sulle informazioni che devono essere incluse nel certificato di completamento delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti. Queste informazioni includono la descrizione dei rifiuti (tipologia, quantità e codice EER), il metodo utilizzato per il recupero o lo smaltimento (specificando se si tratta di operazioni intermedie o finali), le informazioni sull'impianto che ha effettuato il trattamento (nome, indirizzo, autorizzazioni); la data e il luogo dell'operazione di trattamento, la firma del responsabile ed eventuali note aggiuntive.

È stato emanato, inoltre, in ambito informatico, il Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, di *"Recepimento*

della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148." Tale atto normativo introduce la disciplina nazionale di recepimento della cosiddetta Direttiva NIS 2 (*Network and Information Security - Direttiva UE 2022/2555*), entrata in vigore il 16 gennaio 2023, con la quale l'Unione Europea ha modernizzato il quadro giuridico esistente per tenere il passo con una maggiore digitalizzazione e un panorama in evoluzione delle minacce alla cybersicurezza. Tale direttiva è volta ad ampliare il campo di applicazione delle norme precedenti coinvolgendo nuovi comparti industriali, in base al loro grado di digitalizzazione e interconnessione e alla rilevanza delle rispettive attività per la vita sociale ed economica del Paese. In base alla soglia dimensione identificata dalla Direttiva, in sostanza, tutte le imprese di medie e grandi dimensioni comprese quelle dei comparti Energia, Idrico e Rifiuti - quindi anche Veritas - sono, in vario modo, interessate dalle disposizioni di tale normativa.

In ambito di rendicontazione societaria, è stato emanato il Decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 - *Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità*. Il dlgs summenzionato ha previsto l'introduzione di informazioni da inserire nel bilancio di esercizio che comprendono non solo quelle finanziarie, ma anche informazioni di sostenibilità riguardanti impatti, rischi, e opportunità legate ai temi ESG (*Environmental, Social, Governance*).

In ambito penale, è stata emanata la Legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. "Legge Nordio") recante "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare*", che ha introdotto tra l'altro delle modifiche al codice penale in particolare abrogando, all'art.1, il delitto di abuso d'ufficio, previsto dall'articolo 323 del codice penale, e modificando l'art. 346-bis c.p., che disciplina il reato di traffico di influenze illecite.

Inoltre con il Decreto legge 04/07/2024, n. 92 convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2024, n. 112, recante "*Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*", con l'art. 9 è stato tra l'altro introdotto nel codice penale il reato di cui all'art. 314 bis di Indebita destinazione di denaro o cose mobili ed è stato modificato il dlgs 231/2001 inserendo tale nuovo reato tra i cosiddetti reati presupposto quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

In materia di retribuzioni, si evidenzia l'emanazione della Direttiva (UE) 2023/970, adottata il 10 maggio 2023, che introduce misure vincolanti per rafforzare l'applicazione del principio di parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, attraverso strumenti di trasparenza retributiva e meccanismi di controllo. La direttiva dovrà essere recepita entro il 7 giugno 2026: la legge n. 15/2024 ha già previsto la relativa delega al Governo italiano tramite l'adozione di appositi decreti legislativi al fine di introdurre i relativi obblighi di trasparenza retributiva, e di definire criteri oggettivi e neutri rispetto al genere per la determinazione delle retribuzioni.

I contenuti essenziali della Direttiva comprendono gli obblighi di trasparenza salariale, ovvero l'indicazione delle fasce retributive negli annunci di lavoro e il divieto di richiedere la storia retributiva dei candidati, ed anche il diritto all'informazione, in virtù del quale i lavoratori potranno accedere ai criteri di determinazione delle retribuzioni e ai livelli medi per categorie omogenee, disaggregati per genere. Si prevede inoltre l'obbligo di pubblicazione periodica dei dati sul divario retributivo di genere (Reporting sul Gender Pay Gap – GPG).

Ciò comporterà in capo a Veritas una serie di obblighi tra i quali si evidenziano in particolare l'integrazione dei principi relativi alla trasparenza retributiva nei processi di selezione e gestione del personale, garantendo criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere; l'aggiornamento dei sistemi di monitoraggio interno per rilevare

e prevenire eventuali discriminazioni retributive; l'allineamento del PTPCT ai nuovi obblighi, inserendo misure specifiche per la gestione del Gender Pay Gap come fattore di rischio corruttivo e discriminatorio.

Nel corso del 2025 è stato inoltre approvata la L. 76/2025, denominata "Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese", che disciplina la possibilità di partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, dando attuazione all'art. 46 della Costituzione. La norma introduce quattro forme di partecipazione: gestionale, che prevede l'eventuale coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte strategiche dell'Azienda, con possibilità di presenza degli stessi nei Consigli di Amministrazione o di Sorveglianza; economica e finanziaria, con la previsione della possibilità di partecipazione agli utili e al capitale (es. azionariato diffuso); organizzativa, con il possibile coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni produttive e organizzative; consultiva, prevedendo la possibilità di espressione di pareri e proposte sulle decisioni aziendali. Allo stato attuale, la normativa non sembra comportare ricadute dirette sull'organizzazione di Veritas. Nel corso del 2026 sarà effettuata una valutazione per verificare l'eventuale opportunità di interventi in conformità alle previsioni normative, con particolare riguardo all'eventuale adeguamento degli statuti societari e all'aggiornamento delle procedure interne, in particolare qualora emergano obblighi applicabili alle società in house.

Nel corso dell'anno 2025, si segnala l'abrogazione, per effetto dell'art. 2 della L. 122/2025, dell'intero art. 7 del d.lgs 39/2013 relativo alla *"Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale"*. Il comma 2 del predetto art. 7 era già stato precedentemente abrogato per effetto della L. 15 /2025.

Si segnala in materia la già menzionata delibera n. 464 del 26 novembre 2025, sull'esercizio del potere di vigilanza e accertamento, da parte del RPCT e dell'ANAC, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al d.lgs. n. 39 del 2013; il contenuto di tale delibera non sembra tuttavia modificare le misure già previste dal Piano. Viene infatti confermato che, in via ordinaria, la vigilanza sull'osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità è demandata in prima battuta al Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi art. 15 del d.lgs. 39/2013. Può parlarsi, pertanto, di una vigilanza "interna" che si svolge attraverso una serie di azioni e poteri elencati nella predetta delibera.

Nel corso dell'anno 2025 sono intervenute modifiche ed integrazioni normative per quanto concerne i seguenti decreti.

■ **D.Lgs. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"**

La legge n. 190 del 18 dicembre 2025 modifica il testo normativo come di seguito:

- All'art. 30 vengono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Nella cognizione di cui al comma 1 l'ente, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull'andamento della gestione di ciascun servizio affidato, individua le possibili cause dell'eventuale andamento negativo. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall'attività del gestore, l'ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla cognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive, che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite. L'atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che provvede C. 1-bis. ((Nella cognizione di cui al comma 1 l'ente, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull'andamento della gestione di ciascun servizio affidato, individua le possibili cause dell'eventuale andamento negativo. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall'attività del gestore, l'ente adotta un atto di indirizzo, allegato alla cognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un piano per intraprendere le necessarie misure correttive, che include un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite. L'atto di indirizzo e il piano sono trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che provvede a

pubblicarli sul portale telematico di cui all'articolo 31, comma 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato effettua un'attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull'efficacia delle misure correttive previste e predispone annualmente una relazione al Governo e alle Camere.

1-ter. L'andamento si considera insoddisfacente ai sensi del comma 1-bis quando:
a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;

b) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;
c) almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8.

1-quater. In caso di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano di cui al comma 1-bis, si applica l'articolo 27, comma 3"

Trattasi di disposizioni rafforzative del sistema di controllo sulle gestioni dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (SPL).

Le aziende con affidamento "in house" sono particolarmente interessate dall'introduzione delle nuove norme, che rafforzano il sistema dei controlli ex post sulla legittimità dell'affidamento.

Viene inoltre aggiunto l'**Art. 31 bis [Sanzioni]**: "1. L'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 20, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in caso di: a) mancata adozione da parte dell'ente locale della relazione di cui all'articolo 30, comma 2; b) mancata pubblicazione della relazione di cui all'articolo 30, comma 2, nel sito internet istituzionale dell'ente affidante ai sensi dell'articolo 31, comma 2; c) mancata adozione da parte dell'ente locale dell'atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 30, comma 1-bis.)

2. In caso di incompletezza della relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tale da non consentirne una compiuta valutazione, l'ANAC comunica all'ente locale interessato il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per le integrazioni ritenute necessarie. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del presente articolo."

Vengono quindi introdotti ulteriori obblighi di monitoraggio e rendicontazione rispetto a quanto già disposto dall'art. 30 del medesimo decreto.

■ D.lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"

Con la legge n. 199 del 30 dicembre 2025 all'art. 20, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente "co. 9-bis: Le disposizioni del presente articolo non si applicano con riferimento alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche in società quotate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, commi 5 e 5-bis, e alle partecipazioni da queste ultime detenute."

■ D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"

Il d.l. 116/2025 (convertito in legge n. 147 del 3 ottobre 2025) rappresenta uno degli interventi normativi maggiormente incisivi in materia di illeciti ambientali degli ultimi anni. Il testo del decreto viene modificato come di seguito:

- All'art. 212 viene inserito il comma 19-ter: "Ferme restando le sanzioni previste per il reato di cui all'articolo 256, l'impresa che esercita l'autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta all'Albo e commette una violazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della presente parte nell'ambito dell'attività di trasporto, è soggetta, oltre alle sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della

legge 24 novembre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, si applica la sanzione accessoria della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni. "

• L'Art. 255 "Abbandono di rifiuti non pericolosi" viene riformulato come di seguito: "**1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. **1.1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettimila euro. **1.2.** Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. **1-bis.** Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.

1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1.2 e 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria. **2.** Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta. **3.** Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3."

Vengono inoltre introdotte nuove fattispecie di reato con gli artt. 255-bis e 255-ter:

• **Art. 255-bis.** Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari – "**1.** Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. **2.** I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi. **3.** Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- *Art.255-ter.* Abbandono di rifiuti pericolosi -“**1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi”.**

c) NOZIONI DI PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Art. 357 – Nozione del pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358 – Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

d) LE PRINCIPALI FATTISPECIE DI REATO

Per quanto concerne i reati rientranti nell’ambito della prevenzione della corruzione, si evidenzia trattarsi in particolare delle fattispecie regolate dagli artt. da 314 a 335 del Codice penale le quali tuttavia non rappresentano tutte le fattispecie costituenti presupposti di reato ai sensi della normativa contenuta nel decreto legislativo 231/2001, ma solo quelle elencate negli artt. 24, 25 e 25-ter del decreto citato alle quali si applicano pertanto le relative disposizioni.

Vi sono inoltre talune fattispecie di reato tra quelle indicate negli articoli sopra citati che risultano essere di difficile se non impossibile realizzazione avuto riguardo al loro elemento oggettivo e/o soggettivo di reato, si veda ad esempio l’art. 329 del c.p. “*Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica*” fattispecie non realizzabile in quanto nessun dipendente della Società assume la qualifica di militare o agente della forza pubblica, che possa rifiutare o ritardare indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall’autorità competente nelle forme stabilite dalla legge.

Di seguito sono riportati gli articoli del Codice Penale che disciplinano i reati in esame, accompagnati in taluni casi da una sintetica illustrazione del reato.

A supporto dell’analisi delle fattispecie di reato d’interesse per la Società sono stati svolti approfondimenti

circa la natura giuridica della Società o delle società del gruppo tenuto conto, come sopra evidenziato, che Veritas è una società a capitale interamente pubblico che opera nel rispetto del modello *in house providing* sia nei settori speciali – ad esempio servizio idrico integrato – che nei settori ordinari – ad esempio servizio di gestione integrata dei rifiuti

Art. 314 – Peculato

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Le ipotesi di reato contemplate dalla norma sono due: il peculato ordinario (comma 1) e il peculato d’uso.

La prima ipotesi si verifica quando il p.u. o l’incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui dispone per ragioni del suo ufficio. Appropriarsi significa fare propria la cosa ma anche utilizzarla illecitamente e non momentaneamente.

In tema di peculato, la nozione di possesso deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l’appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto di carattere dispositivo.

Ai fini della configurabilità del peculato, ciò che rileva è l’appropriazione di una cosa mobile appartenente a un qualunque soggetto, quindi anche a un soggetto privato, purché l’agente pubblico ne abbia conseguito il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio.

Il peculato d’uso ricorre allorché il colpevole abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, restituendola immediatamente dopo: al fine della sua configurazione è necessaria la preordinazione dell’appropriazione del bene a un uso momentaneo della cosa, ossia a un uso protratto per un tempo limitato, tale da non compromettere in misura considerevole la funzionalità della pubblica amministrazione e l’immediata restituzione della cosa dopo l’uso momentaneo.

Art. 314 bis – Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Fuori dei casi previsti dall’articolo 314, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 231/2001, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea.

Art. 316 – Peculato mediante profitto dell’errore altrui

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

L'elemento costitutivo di tale ipotesi di reato è la circostanza che il possesso della cosa oggetto dell'appropriazione sia conseguente all'errore altrui che pur non essendo stato cagionato dal soggetto attivo del reato tuttavia ometta di farlo rilevare e ne traggia profitto.

Il secondo comma dell'articolo in esame è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020.

Art. 316-bis – Malversazione di erogazioni pubbliche

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee⁴ contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il reato di malversazione di erogazioni pubbliche, modificato per effetto del DL 27/01/2022. n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/03/2022, n. 25, è integrato dalla condotta di chi, soggetto estraneo alla p.a., ottenuto un finanziamento o un contributo o una sovvenzione da parte dello Stato o da altro ente pubblico per la realizzazione di una determinata finalità pubblica, distrappa, anche in parte, la somma ottenuta dalla predetta finalità, violando il vincolo di destinazione della sovvenzione: la norma incriminatrice, quindi, è volta a tutelare non il momento percettivo dell'erogazione pubblica, come accade nel reato di cui all'art. 640 bis c.p. ma quello della fase esecutiva di tale erogazione.

La finalità perseguita dall'art. 316-bis c.p. è quella di reprimere pertanto le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche dallo scopo tipico individuato dal preceitto che autorizza l'erogazione, uno scopo di interesse generale che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. Presupposto della condotta è però che la prestazione pubblica si sostanzi in sovvenzioni, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della Società, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs 231/2001.

Art. 316-ter – Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consigue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, previsto dall'art. 316-ter c.p., con l'espressa salvezza dell'eventualità che il fatto costituisca il più grave reato di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), si configura, con riguardo all'ipotesi dell'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, a condizione che

⁴ A norma dell'art. 7, comma 1, d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in vigore dal 30 luglio 2020, il riferimento alle parole "Comunità europee" deve intendersi ora come riferimento alle parole "Unione europea".

tal condotta non sia accompagnata da ulteriori malizie dirette all’induzione in errore del soggetto passivo: infatti la condotta descritta dall’art. 316 ter c.p. si distingue dalla figura delineata dall’art. 640 bis c.p. per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere “fatto” strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l’assenza di induzione in errore.

La fattispecie prevista dall’art 316-ter c.p. è stata modificata per effetto del DL 27/01/2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/03/2022, n. 25.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della Società, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 231/2001.

Art. 317 – Concussione

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Si precisa che:

- l’elemento oggettivo si sostanzia nella condotta di un pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che costringe taluno (abusando della propria posizione) a tenere un determinato comportamento
- è un reato proprio che può essere commesso solo da colui che assuma la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio e si consuma nel momento in cui viene eseguita la dazione o la promessa.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della Società, ai sensi dell’art. 25 del dlgs 231/2001.

Art. 318 – Corruzione per l’esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell’offrente) da intendersi compresi nei suoi doveri d’ufficio.

L’attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto dovuto (ad esempio, evasione rapida di una pratica di propria competenza) che non contrasta con i doveri d’ufficio; il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve una retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto. Non sono considerati rientranti nella fattispecie gli omaggi di cortesia solo se di modesta entità; va però rilevato che la Corte di cassazione, con sentenza n. 12192 del 6 settembre 1990, ha sancito che la lesione al prestigio e all’interesse della Pubblica amministrazione prescinde dalla proporzionalità o dall’equilibrio fra l’atto d’ufficio e la somma o l’utilità corrisposta.

Tale ipotesi di reato di “corruzione” (che configura una violazione del principio di correttezza e imparzialità cui deve comunque conformarsi l’attività della Pubblica Amministrazione) si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio. Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della Società, ai sensi dell’art. 25 del dlgs 231/2001.

Art. 319 – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi il compimento di un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica amministrazione (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara o anche limitandosi alla sola promessa di ricevere un tornaconto – denaro o altra utilità – senza l'immediata dazione materiale). Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri propri del pubblico ufficiale.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della Società, ai sensi dell'art. 25 del dlgs 231/2001.

Art. 319-ter – Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Il reato (che costituisce una fattispecie autonoma) si realizza nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (processo civile, penale o amministrativo), corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della Società, ai sensi dell'art. 25 del dlgs 231/2001.

Art. 319-quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui al nuovo art. 319-quater cod. pen., sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità (al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio).

Tale fattispecie, dunque, richiama il reato – ora eliminato dalla cosiddetta legge anticorruzione – di “concussione per induzione”, ponendosi, tuttavia, sia per la sua collocazione nell’ambito del codice che per alcuni dei suoi elementi caratteristici, in una posizione intermedia tra la concussione e la corruzione (posizione, comunque, più prossima alla corruzione). Ed invero, il reato in commento si differenzia dalla concussione sia per quanto attiene al soggetto attivo (che può essere, oltre al pubblico ufficiale, anche l’incaricato di pubblico servizio), sia per quanto attiene alle modalità per ottenere o farsi promettere il denaro o altra utilità (che nell’ipotesi criminosa in questione, consiste nella sola induzione), che per la prevista punibilità anche del

soggetto che dà o promette denaro o altra utilità (così come avviene per il reato di corruzione).

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della Società, ai sensi dell'art. 25 del dlgs 231/2001.

Art. 320 – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 – Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 – Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli. Il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa di danaro (o altra utilità) finalizzata a indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, pur se da quest'ultimo rifiutata.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della Società, ai sensi dell'art. 25 del dlgs 231/2001.

Art. 322-bis – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Come si può desumere dal dettato normativo, in forza dell'articolo 322-bis la famiglia dei reati in esame rileva anche allorché siano compiuti nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio dell'Unione Europea e dei singoli Stati membri.

In base allo stesso articolo, rilevano anche le attività corruttive poste in essere nei confronti di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che operano per conto di altri Stati esteri (diversi da quelli dell'Unione Europea) o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio nell'ambito di operazioni economiche internazionali.

Anche con riferimento a questa seconda famiglia di reati contro la P.A. (art. 25 dlgs 231/2001), all'ente si applicherà una sanzione pecuniaria commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso in modo da garantirne l'afflittività. È prevista una pena più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante oppure abbia causato un danno economico di particolare gravità. È altresì prevista l'applicazione di sanzioni interdittive a carico dell'ente.

Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della Società, ai sensi dell'art. 25 del dlgs 231/2001.

Art. 323 – Abuso d'ufficio - abrogato

L'art. 323 c.p. è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b) L. 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024.

Si riporta di seguito l'ultima versione dell'art. 323 c.p. vigente prima della abrogazione e le considerazioni relative svolte nella vigenza dello stesso.

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in

presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Per l'analisi della fattispecie di reato de qua, si rinvia ai Piani precedenti.

Art. 325 – Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

Art. 326 – Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 328 – Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Il rifiuto di cui parla la norma è sia il rifiuto espresso, secondo taluni rileva anche il rifiuto implicito.

Il rifiuto deve essere indebito e quindi non trovare giustificazione nella legge o in una disposizione della pubblica autorità e l'atto omesso deve essere previsto per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità.

Il comma secondo invece punisce l'omissione di atti non qualificati ma pur sempre dovuti. In tal caso occorre che vi sia una richiesta in forma scritta dell'interessato, che siano decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta e il soggetto agente non abbia compiuto l'atto e non abbia nemmeno risposto esponendo le ragioni del ritardo.

Art. 331 – Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro.

Art. 334 – Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto

nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 30 euro a 309 euro se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese a un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Art. 335 – Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Art. 2635 Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.

Il reato di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c. è annoverato tra i reati presupposto per la responsabilità amministrativa della Società, ai sensi dell'art. 25-ter lett. s-bis) del dlgs 231/2001.

Art. 2635 bis Codice Civile – Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al

loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Il reato di cui al primo comma dell'art. 2635-bis è annoverato tra i reati presupposto per la responsabilità amministrativa della Società, ai sensi dell'art. 25-ter lett.s-bis) del d.lgs 231/2001.

Art. 346-bis – Traffico di influenze illecite

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio."

Il traffico di influenze illecite rappresenta, un reato diretto a punire attività prodromiche, attive e passive, rispetto ad atti di corruzione propria o corruzione in atti giudiziari.

Rispetto alle fattispecie corruttive, il reato summenzionato si presenta come una tutela anticipatoria delle stesse, volta a punire l'intermediario prima che si possa perfezionare l'accordo corruttivo tra il privato e la PA.

In particolare si segnala una sentenza della Corte di cassazione, sezione VI Penale, 11 febbraio – 12 marzo 2013, n. 11808 con la quale si è stabilito che: "Il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis codice penale, introdotto dalla legge n. 190/2012, trattandosi di delitto propedeutico alla commissione dei reati di corruzione propria – come si desume agevolmente dall'inciso iniziale contenuto nell'art. 346 bis comma 1 – non è configurabile in una situazione in cui sia stato accertato un rapporto alterato e non paritario tra il pubblico ufficiale e il soggetto privato".

La disposizione in oggetto è stata revisionata con la Legge 114/2024, la quale ha modificato la condotta di reato che funge da presupposto alla dazione e/o alla promessa, posto che le relazioni del soggetto agente col pubblico ufficiale o con l'incaricato di pubblico servizio o con uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis cp devono essere effettivamente utilizzate -e non solo vantate- e devono essere esistenti -e non solo asserite-.

Con tale riforma, inoltre, l'utilità viene espressamente qualificata come economica, pertanto la stessa non può più prescindere da un valore patrimoniale.

Inoltre, anche al traffico di influenze illecite può applicarsi la causa di non punibilità di cui all'art. 323 ter cp. Trattasi di reato presupposto per la responsabilità amministrativa della Società, ai sensi dell'art. 25, co. 1, del d.lgs. 231/2001.

Art. 353 – Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti,

è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 105/2023 convertito con modifiche dalla Legge n. 137/2023, anche il reato di cui all'art. 353 c.p. è previsto trai reati c.d. presupposto del dlgs 231/2001.

Anche prima dell'entrata in vigore del predetto Decreto Legge n. 105/2023, la Società aveva ritenuto comunque di prendere in considerazione il reato sopra descritto nelle possibili aree a rischio, sebbene contemplato nel Capo II del Titolo II del Libro II del codice penale, in considerazione delle valutazioni di cui alle Linee guida Anac contenute nella determinazione n. 8/2015 -par. 2.1.1, a integrazione del PNA – par. 2.1, approvato dalla stessa Anac con delibera n. 72 del 13 settembre 2013, nel quale venivano ricompresi i delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I.

Art. 353 bis – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 105/2023 convertito con modifiche dalla Legge n. 137/2023, anche il reato di cui all'art. 353 bis c.p. è previsto trai reati c.d. presupposto del dlgs 231/2001.

Anche prima dell'entrata in vigore del predetto Decreto Legge n. 105/2023 la Società aveva ritenuto comunque di prendere in considerazione il reato sopra descritto nelle possibili aree a rischio, sebbene contemplato nel capo II del Titolo II del Libro II del codice penale, in considerazione delle valutazioni di cui alle Linee guida Anac di cui alla determinazione n. 8/2015 – par. 2.1.1, a integrazione del PNA – par. 2.1, approvato dalla stessa Anac con delibera n. 72 del 13 settembre 2013.

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni / Direzioni aziendali responsabili	Stakeholder	ID Evento rischio	Evento rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misure ulteriori da attuare
Acquisizione e gestione del personale (prevista dal PNA 2019)	Gestione flussi informativi/comunicativi	Tutte le attività di processo della Società che trattino informazioni e/o dati che devono essere mantenuti riservati	Tutti i Direttori e tutti i Responsabili di Funzione di ciascuna Divisione/Direzione aziendale	Tutti gli stakeholder	FLI_01	Indebiti utilizz/ comunicazioni/diffusioni a terzi soggetti di informazioni aziendali/dati personali che devono essere mantenuti riservati acquisiti nel contesto lavorativo, in esecuzione di un accordo corruttivo	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Regolamento "Gestione dei segreti commerciali" - REG DIR 04 - "Regolamento per la gestione degli adempimenti in materia di contrasto degli abusi di mercato e il trattamento delle informazioni privilegiate" (Market abuse)	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto pur essendo presidiato da disposizioni normative ed aziendali, la corretta applicazione delle disposizioni lascia spazio alla discrezionalità del singolo dipendente e non consente oggettivamente un'attività impeditiva attuabile in tutti i casi, trattandosi sostanzialmente di informazioni/dati connessi alle attività lavorative di ciascun dipendente.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	' Formazione anticorruzione ' Formazione su tutela informazioni aziendali e dati personali '-Valutazione della redazione di specifiche linee guida/procedure/regolamenti aziendali
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Affidamenti di servizi e forniture in deroga alle procedure ordinarie.	Definizione della strategia di affidamento	Direzione Appalti e Approvvigionamenti	Fornitori	AC_09	Improprio ricorso a meccanismi di affidamento (ad es. in via d'urgenza) in mancanza dei requisiti previsti dall'art. 76 del Codice dei Contratti Pubblici, al fine di favorire un determinato fornitore	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Ordinamento per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture - Regolamento settori aziendali e società tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto il RUP potrebbe richiedere, tramite relazione scritta, una deroga alle procedure ordinarie comparative (ad es. bando di gara, manifestazione di interesse o selezione dall'albo dei fornitori). Tale relazione deve illustrare le motivazioni oggettive che hanno portato il RUP a ricorrere a tale deroga. Successivamente, il buyer di riferimento, il responsabile del buyer ed il Direttore delle Direzione Appalti e Approvvigionamenti provvedono a valutare e, qualora ne ricorrono i presupposti, ad approvare tale richiesta. Le procedure di scelta del contraente sono normate anche dai Regolamenti Aziendali e vengono bandite attraverso la piattaforma di negoziazione telematica.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Affidamenti di lavori servizi e forniture di qualsiasi importo.	Definizione della strategia di affidamento	Direzione Appalti e Approvvigionamenti	Fornitori	AC_10	Artificioso frazionamento dell'affidamento finalizzato ad eludere le regole di procedura (es. affidamenti tutti sotto le soglie di cui all'art. 50 del D.Lgs.36/2023) ed affidare in maniera ripetuta al medesimo fornitore l'esecuzione di prestazioni equipollenti	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Ordinamento per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture - Regolamento settori aziendali e società tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo - Regolamento appalti di lavori e servizi ingegneria e architettura	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto il frazionamento dell'acquisto appare come un rischio intrinseco del processo di affidamento di lavori, beni o servizi, nonostante tale processo sia regolato dalle procedure interne e dalla normativa di riferimento.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Gestione del contratto	Varianti in corso d'opera (art. 120 D.Lgs 36/2023)	- Direzione Appalti e Approvvigionamenti - Direttore Lavori - RUP	Fornitori	AC_25	Uso improprio di varianti in corso d'opera al fine di consentire all'impresa aggiudicatrice un prezzo maggiore rispetto a quello stabilito in sede di aggiudicazione	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Ordinamento per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture - Regolamento per i settori aziendali e società non tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento settori aziendali e società tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo - Regolamento appalti di lavori e servizi ingegneria e architettura - Regolamento per l'istituzione e la gestione di un elenco operatori economici per la fornitura di beni, l'esecuzione di lavori e servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura - IO "Gestione delle modifiche contrattuali"	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio, in quanto, sebbene tale processo preveda il coinvolgimento di differenti figure aziendali quali: il Direttore Lavori e il RUP naturale, tali figure, sotto il profilo organizzativo, fanno parte del medesimo ufficio. Inoltre, nell'ipotesi di varianti in corso d'opera, analogamente da quanto avviene per le modifiche contrattuali, il Direttore della Direzione Appalti e Approvvigionamenti si limita a ratificare i contenuti della variante approvata dal RUP, senza effettuare alcuna verifica di merito. Resta fermo che, laddove l'importo del contratto sia rilevante, la richiesta di modifica viene sottoposta all'approvazione del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione. La digitalizzazione delle procedure, ivi compresa quella della gestione della fase di esecuzione, comporterà sempre più una maggiore attenzione da parte dei RUP e dei Responsabili di fase, che dovranno dare conto, attraverso la compilazione di apposite schede, delle varianti richieste. Il processo digitale, proprio perché traccia ogni singola operazione senza possibilità di modifica (se non nelle ipotesi previste) dovrebbe essere considerato un maggiore presidio rispetto alla legalità delle varianti richieste. L'Ufficio LLPP ha implementato una rendicontazione annuale di tutte le varianti richieste dai RUP/DL che consente un monitoraggio delle stesse.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	
Autorizzazioni e Concessioni	Gestione degli allacciamenti idrici	Gestione delle richieste di allacciamento di utenze	- Servizi per l'utenza	- Cliente/Utente - Proprietari dell'immobile se distinto dall'utente - Enti competenti / comuni	UT_01	Abuso di discrezionalità nella gestione delle richieste di allacciamento di utenze al fine di favorire determinati utenti (ad es. mancata verifica della correttezza della documentazione pervenuta, impropria accettazione delle richieste in mancanza della necessaria documentazione)	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione delle domande allaccio alla rete idrica Veritas" - Nuove disposizioni ARERA (maggiore tracciabilità processi) - istruzioni costantemente aggiornate e condivise in sharepoint, visibili e consultabili da tutti gli addetti customer	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto tale processo prevede una discrezionalità da parte dell'operatore dello sportello nel valutare la completezza della documentazione presentata dall'utente per l'allacciamento al sistema idrico, tuttavia, tale operatore - nel gestire le richieste di allacciamento - deve rispettare sia la normativa interna che la procedura applicativa guidata dal gestionale. Le procedure, infatti, delineano la documentazione da raccogliere al fine dell'attivazione del servizio per le utenze domestiche. La decisione dell'operatore viene, inoltre, tracciata nel sistema gestionale insieme alla documentazione pervenuta dall'utente (allegati alla pratica di attivazione). Il Direttore Utenza effettua, con il supporto del proprio staff, delle verifiche a campione sul lavoro svolto dall'operatore ai fini del D.Lgs. 231/2001 e della normativa anticorruzione inclusa la norma ISO 37001 (ad es. Il Direttore e/o componenti del suo staff selezionano dal protocollo determinate pratiche e richiedono al responsabile di settore di dettagliare tutti i passaggi effettuati necessari per l'attivazione del servizio). I risultati della verifica effettuata e della relativa documentazione vengono caricati nella cartella "231" condivisa con le altre Direzioni e sono tracciati. Per la parte relativa agli utenti industriali (sia per i nuovi allacci, sia per le volturazioni) integrano il processo alcune attività dalla Divisione Servizio Idrico Integrato (autorizzazioni allo scarico).	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	workflow approvativo - adozione di una procedura di approvazione dei contenuti di sharepoint
Autorizzazioni e Concessioni	Gestione dell'attivazione dei contratti per il settore idrico	Richieste di attivazione contrattuale per il settore idrico	- Servizi per l'utenza	- Cliente/Utente - Proprietari dell'immobile se distinto dall'utente - Enti competenti / comuni	UT_11	Abuso di discrezionalità nella verifica inerente la completezza delle informazioni acquisite (mancata verifica della correttezza della documentazione pervenuta, impropria accettazione delle richieste in mancanza della necessaria documentazione)	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione delle richieste di attivazione e cessazione contrattuale del Servizio Idrico Integrato"	Medio	'Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto tale processo prevede una discrezionalità da parte dell'operatore dello sportello nel valutare la completezza della documentazione presentata dall'utente per l'attivazione del sistema idrico, tuttavia, tale operatore - nel gestire le richieste di attivazione - deve rispettare sia la normativa interna che la procedura applicativa guidata dal gestionale. Le procedure, infatti, delineano la documentazione da raccogliere al fine dell'attivazione del servizio sia per le utenze domestiche che per quelle industriali. La decisione dell'operatore viene, inoltre, tracciata nel sistema gestionale insieme alla documentazione pervenuta dall'utente (allegati alla pratica di attivazione). Il Direttore Utenza effettua, con il supporto del proprio staff, delle verifiche a campione sul lavoro svolto dall'operatore ai fini del D.Lgs. 231/2001 e della normativa anticorruzione inclusa la norma ISO 37001 (ad es. Il Direttore e/o componenti del suo staff selezionano dal protocollo determinate pratiche e richiedono al responsabile di settore di dettagliare tutti i passaggi effettuati necessari per l'attivazione del servizio). I risultati della verifica effettuata e della relativa documentazione vengono caricati nella cartella "231" condivisa con le altre Direzioni e sono tracciati.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni / Direzioni aziendali responsabili	Stakeholder	ID Evento rischio	Evento rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misure ulteriori da attuare
Autorizzazioni e Concessioni	Gestione dell'attivazione del contratto per l'igiene ambientale	Richieste di attivazione contrattuale per l'igiene ambientale	- Servizi per l'utenza	- Cliente/Utente - Proprietari dell'immobile se distinto dall'utente - Enti competenti / comuni	UT_02	Abuso di discrezionalità nella verifica inerente la completezza delle informazioni acquisite (ad es. tipologia delle superfici, superfici tassabili, presenza di esenzioni temporanee) al fine di applicare un tariffario diverso rispetto all'attività effettivamente svolta	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Verifiche statistiche ex-post tramite l'utilizzo dell'IA - Procedura "Gestione delle richieste di attivazione e cessazione contrattuale del Servizio Idrico Integrato" - Disposizioni ARERA (maggiore tracciabilità processi) Regolamenti comunali	Medio	Il Direttore Utenza effettua, con il supporto del proprio staff, delle verifiche a campione sul lavoro svolto dall'operatore ai fini del D.Lgs. 231/2001 e della normativa anticorruzione inclusa la norma ISO 37001 (ad es. Il Direttore e/o componenti del suo staff selezionano dal protocollo determinate pratiche e richiedono al responsabile di settore di dettagliare tutti i passaggi effettuati necessari per l'attivazione del servizio). I risultati della verifica effettuata e della relativa documentazione vengono caricati nella cartella "231" condivisa con le altre Direzioni e sono tracciati.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing";	
Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (prevista dal PNA 2019)	Controllo sulle apparecchiature di misurazione	Controllo sulle apparecchiature di misurazione di consumo di acqua potabile (ad es. sostituzione o modifica del contatore da parte degli utenti)	- Ufficio Letture	- Cliente/Utente - Proprietari dell'immobile se distinto dall'utente - Enti competenti / comuni	UT_04	Omessa/impropria o alterata verifica del contatore (ad es. omissione di comunicare la manomissione del contatore), al fine di favorire un particolare utente	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Regolamento per la fornitura di acqua potabile	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio tale processo non risulta formalizzato nella normativa interna e le attività previste mantengono un margine di discrezionalità in capo all'operatore. Tuttavia, l'operatore nell'esecuzione delle proprie mansioni è tenuto a segnalare, tramite gestionale, la presenza di eventuali manomissioni. Successivamente, il personale in backoffice provvede a scaricare le informazioni a sistema e, qualora venissero riscontrate delle anomalie, si procede a togliere il tubo ovvero si procede a segnalare l'anomalia attraverso un avviso in SAP con destinatario la Direzione Servizio Idrico per l'effettuazione dell'intervento. Tale processo prevede, inoltre, un meccanismo di rotazione dei personale che consente ad un operatore di rilevare eventuali anomalie non riscontrate da un diverso operatore durante precedenti verifiche.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	Formalizzazione (mediante elaborazione di apposita procedura o altro documento interno aziendale o mediante integrazione di regolamenti/procedure già esistenti) del processo di controllo sulle apparecchiature di misurazione
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Gestione del credito	Gestione del credito da bollettazione	- Servizi per l'utenza - Ufficio Bollettazione e Recapito	- Cliente/Utente - Proprietari dell'immobile se distinto dall'utente - Enti competenti / comuni	UT_12	Anomalie nella gestione delle attività di storno delle bollette (es: storno indebito)	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Modalità di gestione delle risorse finanziarie" - Istruzioni operative per autorizzazione allo storno	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto, nonostante le partite aperte non possano essere modificate sull'applicativo SAP manualmente, è possibile effettuare uno storno delle bollette. Tale attività, tuttavia, richiede l'esecuzione di diverse valutazioni che devono essere registrate all'interno del sistema gestionale specificando, in maniera puntuale, la motivazione dello storno. L'operatore dello sportello ha discrezionalità se effettuare o meno lo storno della bolletta, ma deve allegare la documentazione a supporto dell'analisi chi ha comportato la modifica contabile. Sull storno sono eseguite verifiche a campione da parte del Direttore Utenza a cadenza semestrale, tuttavia non è prevista l'effettuazione di un doppio controllo da parte di un'altra funzione aziendale, per ciascuno storno effettuato. In caso di richiesta di revisione di autotutela, viene effettuata una istruttoria tracciata e con sottoscrizione degli esiti da parte del Direttore utenza.		Formazione del personale Integrazione della disposizione di servizio del Direttore Utenza con l'indicazione della modalità, della periodicità delle verifiche e dei criteri di selezione dei campioni sui quali svolgere i controlli degli storni effettuati. Trasmissione al RPCT e alla Funzione di conformità degli esiti delle verifiche effettuate che abbiano rilevato anomalie e delle estrazioni dal sistema SAP delle operazioni di storno effettuate.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Gestione delle attività di recupero del credito	Attivazione della procedura di recupero crediti	Ufficio Recupero Crediti	- Cliente/Utente - Proprietari dell'immobile se distinto dall'utente - Enti competenti / comuni	UT_10	Omessa attivazione della procedura di recupero del credito, al fine di favorire un determinato utente facendo decorrere i termini di decadenzza e di prescrizione	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Modalità di gestione delle risorse finanziarie" - piattaforma applicativa per la gestione delle procedure di recupero del credito - Nuove disposizioni ARERA (maggiore tracciabilità processi)	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto tale processo viene gestito tramite estrazioni eseguite periodicamente da SAP e rielaborate da Qlick. I dati contenuti nelle estrazioni vengono verificati da personale del Recupero crediti e trasmessi al fornitore esterno (attualmente Maggioli S.p.A.) per la conseguente elaborazione dei provvedimenti di accertamento. Il personale dell'Ufficio Recupero Crediti non ha alcune discrezionalità in ordine alla scelta delle posizioni da avviare in accertamento perché l'elaborazione delle estrazioni è massiva e non puntuale. È in uso un sistema di gestione e controllo continuo non automatizzato del recupero coattivo, che tiene sotto controllo i termini di decadenza e prescrizione dei crediti. Le pratiche prossime al termine decadenziale o al termine di prescrizione vengono pertanto rilevate con anticipo, al fine di consentire l'esercizio nel termine decadenziale del diritto o l'interruzione dei termini prescrizionali e l'avvio delle procedure di recupero, anche coattivo, del credito.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	l'attività di estrazione ed elaborazione dei dati per l'avvio in accertamento verrà affidata ad altra funzione all'interno della Direzione Utenza, così garantendo la segregazione delle attività, limitando ulteriormente il rischio di errore
Esercizio del potere di autotutela (obbligatoria o facoltativa)	Gestione delle attività connesse alla presentazione di istanze in autotutela avverso gli avvisi di accertamento emessi	Esame e trattazione delle istanze	Ufficio Recupero crediti	Utenti	UT_13	Impropria valutazione dell'ammissibilità e/o della qualificazione (se obbligatori o facoltativi) dei ricorsi presentati, nonché della presenza dei presupposti per l'accoglimento degli stessi in esecuzione di un accordo corruttivo	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare	Medio	'Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto tale processo viene costantemente monitorato dal funzione Recupero Crediti. Le istanze di autotutela vengono trasmesse dagli utenti al protocollo di Veritas che procede a smistarla alla funzione recupero crediti. Le istanze sono acquisite e lavorate in ordine cronologico, salvo urgenze legate a contenziosi o connesse ad azioni cautelari o esecutive di recupero. La risposta all'istanza viene vagliata dal Responsabile del Recupero Crediti e poi sottoscritta, previa ulteriore verifica, dal Direttore Utenza.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	adozione di una procedura per la gestione delle istanze in autotutela
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Gestione del patrimonio	Stima del valore dei beni strumentali da alienare	- Direzione Smaltimenti e Commerciale - Funzione Contratti	Acquirenti	PA_16	Impropria stima del bene strumentale da dismettere volta ad operare una vendita a prezzi più bassi rispetto al valore di mercato al fine di far realizzare un indebito vantaggio economico all'acquirente.	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Alienazione dei beni strumentali" - PR ALI 00	Medio	Per quanto concerne l'alienazione di beni strumentali, la procedura prevede il coinvolgimento di più soggetti/funzioni (ufficio cespiti, referente addetto alle procedure di vendita e Dirigente Smaltimenti e Commerciale). La Direzione archivia tutta la documentazione di riferimento in apposita cartella del server aziendale ad accesso riservato. La stima del valore dei beni strumentali viene affidata a un perito esterno nei casi di particolare rilevanza.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Gestione del patrimonio	Attività di alienazione per la dismissione di beni strumentali tramite manifestazione di interesse e/o trattativa	- Direzione Smaltimenti e Commerciale - Funzione Contratti	Acquirenti	PA_17	Formulazione impropria delle caratteristiche del bene strumentale in vendita nella pubblicazione della manifestazione di interesse e/o impropria gestione della fase di trattativa tra venditore e acquirente al fine di favorire l'acquirente	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Alienazione dei beni strumentali" - PR ALI 00	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto l'impropria formulazione delle caratteristiche del bene strumentale da alienare appare come un rischio intrinseco del processo, nonostante tale processo sia regolato dalle disposizioni della normativa interna di riferimento. Il processo di alienazione del bene strumentale vede coinvolte diverse figure aziendali (responsabile della Direzione/Funzione titolare del bene strumentale, Direttore della Direzione Smaltimenti e Commerciale ed il Direttore Generale). La Direzione/Funzione titolare del bene strumentale inutilizzato da dismettere propone l'alienazione di detto bene e identifica le caratteristiche dello stesso. L'alienazione viene coordinata dalla Direzione Smaltimenti e Commerciale (con autorizzazione preventiva della Direzione Generale in caso di minus valenza) e dalla medesima perfezionata (nei limiti dei poteri conferiti). Il bene strumentale viene alienato preferibilmente tramite manifestazione di interesse (procedura ad evidenza pubblica, mettendo a base d'asta il valore presunto di sua collocabilità sul mercato) o trattativa. La gestione dell'iter di alienazione conseguente alla pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse (produzione da parte del Soggetto Interessato della documentazione richiesta, formulazione dell'offerta, ecc.) avviene mediante utilizzo di piattaforma telematica di negoziazione aziendale a garanzia di trasparenza e completa tracciabilità.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni / Direzioni aziendali responsabili	Stakeholder	ID Evento rischio	Evento rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misure ulteriori da attuare
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (Mercato Ittico) (prevista dal PNA 2019)	Verifiche del rispetto delle prescrizioni amministrative e commerciali	Controllo sullo svolgimento delle operazioni commerciali (ad es. prenotazione / contrattazione del prodotto) esclusivamente nell'orario stabilito	Direttore del Mercato	Clienti	MI_04	Improprio / mancato controllo sullo svolgimento delle operazioni commerciali esclusivamente nell'orario stabilito, al fine di favorire un particolare venditore (ad es. consentendo al venditore di iniziare le trattative prima dell'orario prestabilito)	- Codice Etico - Codice Disciplinare - Regolamento Mercato all'ingrosso di prodotti ittici di Venezia - Manuale di Autocontrollo Mercato Ittico all'ingrosso di Venezia - Procedura procedimenti sanzionatori PR MER 00	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto più soggetti (quali gli addetti al mercato, se non proprio l'Ispettore, come pure gli stessi Operatori alle vendite che, a loro volta verificano la correttezza delle azioni del Gestore su tale delicato argomento) vigilano contestualmente sui comportamenti attuati sia dagli acquirenti che dagli Operatori alle vendite. Tutte le situazioni accertate di mancato rispetto dell'orario di inizio delle contrattazioni producono altrettante segnalazioni al Direttore del Mercato che le trasforma in altrettanti procedimenti di avvio di diffida nei confronti dei soggetti, di volta in volta, individuati consentendo contestualmente a quest'ultimi di produrre loro memorie difensive. Al termine del processo interno di valutazione, sia nel caso non vengano prodotte controdeduzioni, ma a maggior ragione quando queste risultano manifestamente infondate, il Direttore del Mercato provvede a trasformare gli avvii di procedimento in altrettante diffide nei confronti degli interessati. In caso di accoglimento delle osservazioni presentate a riscontro, si procede con l'archiviazione del procedimento. Ciascuna diffida viene trasmessa ai vigili per l'emissione della dovuta sanzione.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (Mercato Ittico) (prevista dal PNA 2019)	Controllo sul rispetto del Regolamento del mercato e delle disposizioni emanate dal Direttore del Mercato	Predisposizione di diffide scritte o sospensione del venditore da ogni attività di mercato fino a 3 giorni (in caso di infrazioni lievi), nonché comunicazione alla Commissione di Mercato per infrazioni gravi	Direttore del Mercato	Clienti	MI_05	Abuso di discrezionalità nella valutazione del rispetto delle norme e delle disposizioni stabilite (ad es. mancata / impropria verifica), al fine di favorire un particolare venditore	- Codice Etico - Codice Disciplinare - Regolamento Mercato all'ingrosso di prodotti ittici di Venezia - Manuale di Autocontrollo Mercato Ittico all'ingrosso di Venezia - Procedura procedimenti sanzionatori PR MER 00	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto tale processo prevede il coinvolgimento di diverse figure aziendali. Il mancato rispetto delle norme e delle disposizioni previste del Regolamento del Mercato, infatti, viene segnalato non solo dall'Ispettore del Mercato e dal suo personale ma anche dagli stessi operatori del mercato. Le operazioni di mercato condotte in violazione delle disposizioni del Regolamento sono segnalate tramite atto formale. Ogni segnalazione viene trasmessa al Direttore del mercato che provvede ad avviare il relativo procedimento nei confronti dell'operatore e/o dell'acquirente. Successivamente, viene sentito l'operatore e/o l'acquirente al fine di acquisire informazioni circa la segnalazione. Per tutte le segnalazioni accertate, il Direttore del mercato provvede ad inviare le relative diffide/sospensioni. Ciascuna diffida/sospensione viene trasmessa ai vigili per l'emissione della dovuta sanzione.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Gestione del patrimonio	Stima del valore dell'immobile da vendere	- Direzione Energia e Patrimonio Aziendale - Ufficio Patrimonio Aziendale	Acquirenti	PA_01	Impropria stima dell'immobile da cedere finalizzata a vendere un immobile a prezzi più bassi rispetto al valore di mercato al fine di far realizzare un indebito vantaggio economico all'acquirente	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura alienazione immobili	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto l'impropria stima dell'immobile da cedere appare come un rischio intrinseco del processo, nonostante tale processo sia regolato dalle disposizioni della normativa interna di riferimento. La stima dell'immobile da cedere può essere determinata tramite perizia, e sulla base del valore di mercato e sottoposta per approvazione al Direttore della Direzione Energia e Patrimonio Aziendale e alla Direzione Generale.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Gestione del patrimonio	Attività di vendita degli immobili dismessi tramite manifestazione di interesse	- Direzione Energia e Patrimonio Aziendale di gruppo - Ufficio Patrimonio Aziendale	Acquirenti	PA_02	Formulazione impropria delle caratteristiche del bene in vendita nella pubblicazione della manifestazione di interesse e/o impropria gestione della fase di trattativa tra venditore e acquirente al fine di favorire l'acquirente	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura alienazione immobili	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto l'impropria formulazione delle caratteristiche del bene/attrezzatura da vendere appare come un rischio intrinseco del processo, nonostante tale processo sia regolato dalle disposizioni della normativa interna di riferimento. Il processo di vendita del bene/attrezzatura vede coinvolte diverse figure aziendali (responsabile della Direzione/Funzione titolare del bene, Direttore della Direzione Energia e Patrimonio Aziendale, Direzione Salmimenti e Commerciale ed il Direttore Generale). La Direzione/Funzione titolare del bene inutilizzato o dell'attrezzatura dismessa propone la vendita del bene/attrezzatura. La Direzione Energia e Patrimonio Aziendale identifica le caratteristiche del suddetto. Le procedure per la vendita vengono gestite dalla Direzione Salmimenti e Commerciale. La vendita viene autorizzata dalla Direzione Generale. Il bene viene venduto tramite manifestazione di interesse (procedura ad evidenza pubblica), mettendo a base d'asta il valore del cespote.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Gestione del patrimonio	Manutenzione patrimonio aziendale	- Direzione Energia e Patrimonio Aziendale - Funzione Patrimonio Aziendale - Funzione Energia	Fornitori	PA_03	Mancate/improprie verifiche in fase di avanzamento dei lavori ovvero dell'attestazione di avvenuta prestazione, da parte del soggetto incaricato della verifica, al fine di favorire il fornitore attraverso la corrispondente di compensi non dovuti (per esempio, attraverso la liquidazione di lavori non effettuati o parzialmente effettuati)	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare	Medio	La valutazione del rischio si ritiene essere media, in quanto, anche a fronte di un alto interesse esterno e della numerosità degli interventi, anche a livello territoriale, i lavori sono disciplinati da specifici capitolati che diminuiscono la discrezionalità e sono sempre attivi controlli di natura gerarchica. Esiste documentazione operativa che formalizza le attività interne ed esterne di manutenzione.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Gestione di progetti di ricerca finanziaria	Individuazione delle terze parti coinvolte nel progetto di ricerca finanziata per le attività di sperimentazione.	- Dir. Energia e patrimonio aziendale - Funzione Ricerca e Sviluppo	Terze parti	PA_13	Impropria individuazione di un partner per l'effettuazione del progetto di ricerca finanziata.	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Applicazione Due diligence anticorruzione	Medio	La valutazione del rischio si ritiene essere medio-bassa in quanto trattasi di processo documentato e motivato. I partner vengono individuati sulla base delle competenze specifiche in relazione al progetto.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	- Applicazione delle Linee Guida in materia di Due Diligence sui Business Partner
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Gestione del patrimonio	Valutazione dell'opportunità dell'acquisto/locazione di immobili	- Direzione Generale - Dir. Energia e patrimonio aziendale - Funzione Patrimonio Aziendale	Terze parti	PA_14	Impropria valutazione dell'opportunità dell'acquisto/locazione di immobili al fine di favorire un determinato soggetto	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare	Medio	La valutazione del rischio si ritiene essere media, evidenziandosi tuttavia che trattasi di processo in cui intervengono più funzioni aziendali. Sussistono inoltre limiti di spesa indicati nelle procure dei soggetti coinvolti. Per i valori più elevati, è richiesta la delibera del Consiglio di Amministrazione.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	'- Applicazione delle Linee Guida in materia di Due Diligence sul Business Partner '- Formazione in materia di prevenzione della corruzione per i soggetti coinvolti nell'attività di processo.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Gestione del patrimonio	Stima del valore dell'immobile da acquistare/prendere in locazione	- Direzione Generale - Dir. Energia e patrimonio aziendale - Funzione Patrimonio Aziendale	Terze parti	PA_15	Impropria stima dell'immobile da acquistare/prendere in locazione al fine di favorire un determinato soggetto	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare	Medio	La valutazione del rischio si ritiene essere media, evidenziandosi tuttavia che trattasi di processo in cui intervengono più funzioni aziendali. Vengono effettuate delle valutazioni di mercato relative alle transazioni negli ultimi anni su beni/terreni analoghi. Sussistono inoltre limiti di spesa indicati nelle procure dei soggetti coinvolti. Per i valori più elevati, è richiesta la delibera del Consiglio di Amministrazione.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	'- Applicazione delle Linee Guida in materia di Due Diligence sui Business Partner '- Formazione in materia di prevenzione della corruzione per i soggetti coinvolti nell'attività di processo.

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni / Direzioni aziendali responsabili	Stakeholder	ID Evento rischio	Evento rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misure ulteriori da attuare
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Gestione servitù attive	Determinazione indennità di servitù	- Direzione Energia e Patrimonio aziendale - Funzione Concessioni Espropri e Servitù	- Enti locali azionisti /enti pubblici; - Autorità d'ambito - utenti/collettività	PA_16	Impropria stima dell'importo della servitù o del risarcimento del danno (eventuale) da corrispondere al proprietario dell'immobile al fine di favorire un determinato soggetto	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Richiesta servitù bonarie"	Medio	La valutazione del rischio si ritiene essere media, evidenziandosi tuttavia che trattasi di processo in cui intervengono più funzioni aziendali. Sussistono inoltre limiti di spesa indicati nelle procure dei soggetti coinvolti. Per i valori più elevati rispetto ai limiti di spesa suddetti, è richiesta la delibera del Consiglio di Amministrazione.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	- Formalizzazione in una procedura (o integrazione di procedura esistente) delle modalità di determinazione dell'indennità di servitù e dell'eventuale risarcimento del danno
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Processo di acquisti extra budget	Approvazione della richiesta di acquisto extra budget	Direzione Generale	- Lavoratori - Fornitori - Business Partner	DG_01	Approvazione della richiesta di acquisto extra budget al fine di formalizzare una esigenza non corrispondente alla realtà aziendale	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Direzioni e, quindi, varie figure aziendali (ad es. responsabile della Direzione richiedente e Direttore Generale) e presidiato da un sistema informativo. Il Direttore Generale provvede a valutare, ed eventualmente, approvare la richiesta extra-budget ricevuta. L'approvazione della suddetta richiesta viene adeguatamente tracciata a sistema. L'eventuale affidamento di beni, servizi o opere è oggetto di pubblicazione in Trasparenza (se previsto dalla normativa).	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione dei rapporti istituzionali con Soci, Enti Pubblici, Autorità e Partner	Gestione della comunicazione istituzionale	Comunicazione verso organi istituzionali-politici e/o Soci	Direzione Generale	- Media - Azionisti	DG_02	Impropria gestione delle attività di comunicazione istituzionale, al fine di favorire determinati soggetti	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Trasparenza - Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli enti pubblici anche in occasione di verifiche ispettive	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto il Direttore Generale rendiconta il proprio operato al Consiglio di Amministrazione, al Comitato di Coordinamento e Controllo ed al Comitato di Presidenza. In sede di incontro con enti pubblici locali, il Direttore Generale si rapporta, generalmente, con una pluralità di soggetti. Le richieste o i provvedimenti che attengono al rapporto con enti pubblici sono adeguatamente formalizzate e tracciate.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione dei rapporti istituzionali con Soci, Enti Pubblici, Autorità e Partner	Gestione dei rapporti con Enti Pubblici	Comunicazioni finalizzate alla stipula di convenzioni	Direzione Generale	- Enti Locali - Azionisti - Società pubbliche e/o Enti pubblici	DG_03	Impropria gestione dei rapporti con Enti Pubblici, al fine di ottenere condizioni più vantaggiose per gli stessi nella stipula delle convenzioni	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Trasparenza - Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli enti pubblici anche in occasione di verifiche ispettive	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la sottoscrizione di Convenzioni con i Comuni vede il coinvolgimento di diverse Direzioni quali: la Direzione Generale, la Direzione Interessata, la Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo e la Direzione Finanza e Controllo Sistemi Informativi di Gruppo. A seconda dei casi intervengono nel processo anche il Consiglio di Amministrazione e diversi uffici degli Enti affidanti e, per quanto concerne i servizi a rete, anche i Consigli di Bacino e loro strutture.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Sistemi Informativi	Gestione delle informazioni, dei dati e delle infrastrutture IT	Protezione dei sistemi informativi	Ufficio Sistemi Informativi	Lavoratori	DGSI_01	Impropria gestione degli accessi ai sistemi informativi al fine di favorire l'estrazione di documenti/informazioni aziendali riservati/sensibili in esecuzione di un accordo corruttivo	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - procedura "Gestione Utenze Informatiche" - Politica sicurezza informatica	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto gli accessi ai sistemi informativi aziendali sono protetti da più strumenti di controllo, quali la rilevazione automatica delle modifiche al database dei dipendenti e la presenza di applicativi integrati AD (Active Directory). Inoltre, è stata approvata la Procedura di "Gestione delle utenze informatiche" volto a formalizzare l'attuale prassi operativa. Vengono effettuati durante la normale attività controlli operativi atti a verificare la correttezza dell'utilizzo. Infine si rileva che i sistemi di sicurezza informatica sono costantemente mantenuti, aggiornati e periodicamente sottoposti a controlli, che garantiscono un maggior grado di sicurezza. Tutti gli accessi sono integrati con MFA (MultiFactor Authentication), sistema di doppia autenticazione.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Sistemi Informativi	Gestione delle informazioni, dei dati e delle infrastrutture IT	Protezione dei sistemi informativi	Ufficio Sistemi Informativi	Lavoratori	DGSI_02	Manomissione dei sistemi informativi da parte del personale addetto, al fine di eliminare tracce informative sintomatiche di attività illecite	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Politica sicurezza informatica	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto i sistemi informativi aziendali sono protetti da più strumenti di controllo, di seguito riportati: - Easylog (tracciatura admin.); - Varonis; - Eventviewer; - Backup di vario livello (fino a 12 mesi precedenti); - Sistemi di Business Continuity; - Strumenti di MFA (MultiFactorAutentication).	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Sistemi Informativi	Gestione delle informazioni, dei dati e delle infrastrutture IT	Protezione dei sistemi informativi	Ufficio Sistemi Informativi	Lavoratori	DGSI_03	Fraudolenta interruzione momentanea dei meccanismi di controllo IT (log di tracciatura delle attività) finalizzata ad evitare che determinati accessi non consentiti vengano conosciuti	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Politica sicurezza informatica	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto i sistemi informativi aziendali sono protetti da più strumenti di controllo, di seguito riportati: - Easylog (tracciatura admin.); - Varonis; - Eventviewer; - Backup di vario livello (fino a 12 mesi precedenti); - Sistemi di Business Continuity; - Strumenti di MFA (MultiFactorAutentication). Esiste un servizio SOC (Security Operation Centre) di monitoraggio h24 di tutto il sistema (dei server e di tutta la rete) in modo che eventi anomali e segnalazioni possano essere immediatamente gestite. Il servizio interviene immediatamente per il ripristino.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Affari Legali e Contenziosi (prevista dal PNA 2019)	Gestione del contenzioso	Affidamento di incarichi a legali esterni	Funzione Giudiziale e Contenzioso	Fornitori	AL_01	Abuso di discrezionalità nell'assegnazione degli incarichi ai professionisti esterni (legali)	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Regolamento in materia di conferimento di Incarichi - Procedura "Gestione del contenzioso" - Format contrattuale standard per l'affidamento di incarichi a consulenti esterni - Attività condivisa tra diverse Funzioni/Direzioni	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo viene condiviso tra il Direttore Generale, il Direttore dell'Area interessata dal procedimento e il Responsabile della Funzione interessata. Vi è, di norma, una segregazione dei ruoli tra la Funzione/Direzione che svolge l'istruttoria e la Direzione dell'Area interessata dal procedimento. Il suddetto affidamento, altresì, rientra tra gli incarichi esclusi ai sensi dell'art. 13, dell'art. 56 e dell'allegato 1.1, art. 2 lett. m), del D.Lgs 36/2023. Vige l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare.	---
Affari Legali e Contenziosi (prevista dal PNA 2019)	Gestione del contenzioso	Stipula di contratto/accordo con i professionisti selezionati per l'affidamento dell'incarico	Funzione Giudiziale e Contenzioso	Fornitori	AL_02	Impropria determinazione del compenso per la prestazione, al fine di favorire il professionista selezionato	- Modello 231 - Codice Disciplinare - Regolamento in materia di conferimento di Incarichi - Procedura "Gestione del contenzioso" - Format contrattuale standard per l'affidamento di incarichi a consulenti esterni	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto il compenso per la prestazione viene determinato in funzione dei corrispettivi previsti e/o applicabili alla prestazione da rendere, nonché sulla base del D.M. 55/2014 e s.m.i., come modificato anche dal D.M. 147/2022 e sulla base della L. 49/2023, e valutando, altresì, l'applicazione di uno sconto rispetto al tariffario, oltre alla professionalità e alle competenze specifiche. Vi è, di norma, una segregazione dei ruoli tra la Funzione che svolge l'istruttoria e il Direttore Generale o il Presidente che sottoscrive l'incarico a professionisti esterni.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare.	---
Affari Legali e Contenziosi (prevista dal PNA 2019)	Gestione del contenzioso	Definizione della strategia processuale	Funzione Giudiziale e Contenzioso	- Clienti - Fornitori - Società del Gruppo	AL_03	Abuso di discrezionalità nella scelta della non costituzione in giudizio ovvero nella scelta di imputare o meno una sentenza, al fine di favorire la controparte	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Attività condivisa tra diverse Funzioni/Direzioni - Procedura "Gestione del contenzioso"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo viene condiviso tra il Direttore Generale, il Direttore dell'Area interessata dal procedimento e il Responsabile della Funzione interessata. La scelta della non costituzione in giudizio è, inoltre, effettuata, se del caso, anche di concerto con il legale esterno che agisce secondo quanto previsto dal Codice Deontologico Professionale. Negli ultimi anni sono stati estremamente rari i casi in cui la Società non ha avuto interesse alla costituzione.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare.	---

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni / Direzioni aziendali responsabili	Stakeholder	ID Evento rischio	Evento rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misure ulteriori da attuare
Affari Legali e Contenziosi (prevista dal PNA 2019)	Gestione del contenzioso	Definizione della strategia processuale	Funzione Giudiziale e Contenzioso	- Clienti - Fornitori - Società del Gruppo	AL_04	Abuso di discrezionalità nella formulazione di accordi transattivi, al fine di favorire la controparte o un terzo	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Attività condivisa tra diverse Funzioni/Direzioni - Procedura "Gestione del contenzioso"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo viene condiviso tra il Direttore Generale, il Direttore dell'Area interessata dal procedimento e il Responsabile della Funzione interessata. La determinazione dei contenuti dell'accordo transattivo è, inoltre, effettuata, se del caso, anche di concerto con il legale esterno che agisce secondo quanto previsto dal Codice Deontologico Professionale.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare.	---
Affari Legali e Contenziosi (prevista dal PNA 2019)	Gestione della contrattualistica, delle convenzioni e delle attività stragiudiziali	Gestione dei pareri legali	Funzione Stragiudiziale, Contratti e Compliance	Fornitori	AL_05	Affidamento di un parere legale ad un professionista esterno senza averne una reale esigenza, al fine di favorire un professionista esterno (ad es. consulente)	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Regolamento in materia di conferimento di Incarichi - Attività condivisa tra diverse Funzioni/Direzioni	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo viene condiviso tra il Direttore Generale, il Direttore dell'Area interessata dalla tematica giuridica oggetto della consulenza e il Responsabile della Funzione interessata. Vi è, di norma, una segregazione dei ruoli tra la Funzione/Direzione che svolge l'istruttoria e la Direzione dell'Area interessata dalla tematica giuridica oggetto di consulenza.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare.	---
Affari Legali e Contenziosi (prevista dal PNA 2019)	Gestione del contenzioso e degli incarichi stragiudiziali afferenti l'Area (ad es. pareri, consulenze)	Adempimenti amministrativi legati all'affidamento dell'incarico	- Funzione Giudiziale e Contenzioso - Funzione Stragiudiziale Contratti e Compliance - Funzione Privacy - Funzione Adempimenti Societari - Staff dell'Area Affari Legali e Societari	Fornitori	AL_06	Improprio ovvero omesso controllo sulle fatture emesse dai professionisti selezionati, al fine di procurare a quest'ultimo un vantaggio economico o di altra utilità in esecuzione di un accordo illecito	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura RDA - Attività condivisa tra diverse Funzioni/Direzioni - Istruzioni operative sui controlli prodromici alla liquidazione dei compensi dei professionisti	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo viene condiviso tra il Direttore Generale e il Responsabile della Funzione interessata che provvedono a firmare la RDA. Il controllo sulle fatture emesse dai professionisti esterni selezionati e sui relativi pagamenti è informatizzato secondo quanto previsto dalla normativa interna. Prima dell'emissione del pagamento, inoltre, i dati della fattura vengono verificati con il preventivo emesso e il servizio prestato. Le informazioni concernenti le consulenze e gli incarichi a professionisti, incluso il compenso, sono pubblicati nel sito web della Società - sezione Società trasparente.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare.	
Affari Legali e Contenziosi (prevista dal PNA 2019)	Gestione del contenzioso	Conservazione ed archiviazione degli atti inerenti i contenziosi	Funzione Giudiziale e Contenzioso	- Clienti - Fornitori - Società del Gruppo	AL_07	Impropria discovery sugli atti/documenti procedurali alla controparte, al fine di favorirla nella risoluzione del contenzioso	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto lo scambio documentale interviene tra i legali esterni nelle cause giudiziali.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare.	- Limitazione degli accessi alle cartelle del server contenenti gli atti/documenti procedurali
Affari Legali e Contenziosi (prevista dal PNA 2019)	Gestione della contrattualistica, delle convenzioni e delle attività stragiudiziali	Assistenza nella redazione dei contratti di locazione, di compravendita e di stipula delle convenzioni	Funzione Stragiudiziale, Contratti e Compliance	- Azionisti - Fornitori - Clienti - Società del Gruppo	AL_08	Prestazione di attività di assistenza nella redazione dei contenuti di contratti e/o convenzioni volutamente finalizzata a corrispondere a determinati soggetti terzi/esterni un illegittimo vantaggio patrimoniale o non patrimoniale	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Sistema di procure e deleghe - Attività condivisa tra diverse Funzioni/Direzioni	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto l'attività gestoria e la negoziazione dei contenuti dei contratti viene svolta dalle Direzioni interessate dal contratto, anche sulla base di specifiche procure, con il supporto della Funzione Stragiudiziale, Contratti e Compliance. L'Area Affari Legali e Societari di Gruppo presta attività di assistenza nella redazione dei contratti unicamente quando il contratto da stipulare non segue le procedure ad evidenza pubblica oppure contratti standardizzati (ad es. contratti per la fornitura del servizio idrico con gli utenti).	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare.	
Affari Legali e Contenziosi (prevista dal PNA 2019)	Gestione degli adempimenti societari	Gestione dei libri sociali di Veritas	Funzione Adempimenti societari	Azionisti	AL_09	Alterazione fraudolenta dei contenuti dei libri sociali al fine di apportare un illegittimo vantaggio a determinati soggetti	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Controlli semestrali dei libri Sociali come descritti nelle istruzioni operative afferenti l'attività di verifica dei libri sociali	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto il verbale di ciascuna seduta del C.d.A. viene approvato nella seduta successiva del medesimo organo sociale e pubblicato sulla piattaforma aziendale dedicata. Per quanto concerne il verbale dell'assemblea dei Soci viene pubblicato sul sito aziendale dedicato. I verbali sono conservati anche in modalità elettronica (PDF). I verbali delle sedute - o estratti di essi - possono essere inoltre trasmessi su richiesta alle Direzioni interessate dall'argomento oggetto delle relative deliberazioni che possono rilevare eventuali incongruenze rispetto alle note distribuite per la seduta. I libri sociali vengono periodicamente visionati e controllati dal collegio sindacale e dalla Società di Revisione. Con cadenza semestrale sono svolte verifiche sui libri sociali, i cui esiti sono riflessi all'interno di un verbale, redatto alla presenza di un componente della Funzione Stragiudiziale Contratti e Compliance o di un'altra Funzione aziendale.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare.	
Affari Legali e Contenziosi (prevista dal PNA 2019)	Gestione degli adempimenti societari	Gestione dei libri sociali delle controllate	Funzione Adempimenti societari	- Azionisti - Società del Gruppo	AL_10	Alterazione fraudolenta dei contenuti dei libri sociali di una società controllata al fine di apportare un illegittimo vantaggio a determinati soggetti	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Controlli semestrali dei libri Sociali come descritti nelle istruzioni operative afferenti l'attività di verifica dei libri sociali	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la Società conserva i libri sociali di un'unica Società controllata attualmente partecipata interamente da Veritas S.p.A. (i.e. Vier S.c.a.r.l.). I verbali sono conservati anche in modalità elettronica (PDF). La Società di Revisione, inoltre, svolte periodici controlli sui suddetti libri sociali. Con cadenza semestrale sono svolte verifiche sui libri sociali, i cui esiti sono riflessi all'interno di un verbale, redatto alla presenza di un componente della Funzione Stragiudiziale Contratti e Compliance o di un'altra Funzione aziendale.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare.	
Acquisizione e gestione del personale (prevista dal PNA 2019)	Pianificazione dei fabbisogni di personale	Analisi e valutazione organizzativa	- Dirigente Responsabile; - Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo	Candidati	PE_01	Impropria pianificazione del fabbisogno di personale al fine di favorire il reclutamento di soggetti segnalati	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione delle attività di informazione, formazione e addestramento" - Regolamento di Selezione Gestione Sviluppo delle Risorse Umane	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolti diversi uffici aziendali (Direzione richiedente e la Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo). La pianificazione del fabbisogno di personale viene svolta in sede di definizione del budget tra la Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo e la Direzione richiedente, dove vengono analizzate le richieste pervenute sulla base di determinati criteri. La Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo approva la richiesta della Direzione richiedente considerando sia elementi oggettivi che organizzativi. La Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo, inoltre, prima di reclutare personale dall'esterno può verificare la presenza di personale interno idoneo a ricoprire la figura professionale richiesta, anche con verifiche rispetto al personale delle Società del Gruppo.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	-
Acquisizione e gestione del personale (prevista dal PNA 2019)	Gestione del reclutamento interno	Verifica presenza delle competenze richieste tra il personale già in organico	- Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo - Direttore/Responsabile diretto	Lavoratori	PE_02	Impropria gestione della valutazione circa la presenza di competenze richieste già in organico, finalizzata a creare un fabbisogno di personale non sussistente ovvero a favorire progressioni di carriera a soggetti sprovvisti delle competenze richieste.	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione delle attività di informazione, formazione e addestramento" - Regolamento di Selezione Gestione Sviluppo delle Risorse Umane	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la valutazione circa la presenza delle competenze richieste tra il proprio personale interno, indipendentemente dalla modalità con cui si effettua il colloquio tecnico/motivazionale, viene svolta seguendo metodologie specifiche. Tali metodologie, delineate all'interno del Regolamento di Selezione Gestione Sviluppo delle Risorse Umane, dipendono dalla tipologia della posizione professionale ricercata ed, in ogni caso, vedono coinvolte diverse figure appartenenti a differenti Direzioni. Le valutazioni vengono raccolte e sintetizzate nei verbali relativi. In caso di selezione infragruppo viene sempre coinvolta una figura apicale riferita all'ambito/servizio cui la risorsa ricercata deve essere inserita. Nel rispetto del Regolamento di Selezione Gestione Sviluppo delle Risorse Umane, la direzione Risorse umane e organizzazione di Gruppo predispone un avviso di ricerca/ job posting che verrà affisso nelle bacheche aziendali di riferimento di Veritas nonché pubblicato sul portale aziendale "intranet". Per alcune posizioni la ricerca/job posting potrà essere estesa anche a tutte le società controllate e/o alle società partecipate. L'avviso di ricerca è generalmente finalizzato alla formazione di un elenco di personale da utilizzarsi secondo necessità.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	-

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni / Direzioni aziendali responsabili	Stakeholder	ID Evento rischio	Evento rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misure ulteriori da attuare
Acquisizione e gestione del personale (prevista dal PNA 2019)	Gestione del reclutamento esterno	Gestione dell'avviso di selezione e delle domande di ammissione	Funzione Selezione	Candidati	PE_03	Gestione impropria dell'avviso di selezione e/o delle domande di ammissione, attraverso la previsione di requisiti personalizzati, al fine di favorire/ostacolare la selezione di determinati candidati	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione delle attività di informazione, formazione e addestramento" - Regolamento in materia di conferimento di incarichi - Regolamento di Selezione Gestione Sviluppo delle Risorse Umane	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto l'avviso di selezione pubblicato sul sito internet aziendale deve prevedere, secondo le disposizioni di legge e la normativa interna, diversi elementi. Inoltre, i requisiti/le competenze richieste e descritte nel bando di selezione sono predisposte dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo in collaborazione con la singola Direzione richiedente, la valutazione dei candidati viene svolta dalla Commissione di Selezione, i cui componenti sottoscrivono la dichiarazione di conformità al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. Il processo di valutazione è descritto all'interno del verbale di selezione. Tutti i documenti relativi alla selezione sono conservati dalla Funzione Selezione.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	-
Acquisizione e gestione del personale (prevista dal PNA 2019)	Gestione del reclutamento esterno	Nomina della commissione di selezione	- Direttore Generale - Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo	Candidati	PE_04	Irregolarità nel processo di nomina della commissione selezionatrice (es. nomina di componenti "esperti" connivenienti)	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Regolamento di Selezione Gestione Sviluppo delle Risorse Umane	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la Commissione di selezione viene nominata dal Direttore Generale o dalla Direttrice Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo sulla base delle proposte pervenute dalla Funzione Selezione della Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo. La Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo propone i potenziali componenti della Commissione in base alla tipologia di selezione (potrebbero essere richiesti professionisti esterni). Il Regolamento di Selezione Gestione Sviluppo delle Risorse Umane formalmente adottato dalla Società prevede le modalità di selezione della Commissione e richiede componenti aventi comprovata esperienza e professionalità. Talvolta viene affidata all'esterno una parte della procedura di selezione (raccolta candidature, pre-selezione e presentazione di rosa di candidati a Commissione di selezione). Per l'identificazione della Società alla quale affidare detta fase, la Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo richiede l'iscrizione all'alto fornitori ai soggetti cui chiede offerte, di norma chiede almeno tre offerte e la scelta delle società coinvolte viene effettuata anche diversificando, considerando affidabilità, tempestività e economicità del fornitore. La decisione circa l'individuazione del soggetto affidataria viene adeguatamente motivata e verbalizzata, a volte con apposita relazione, altre volte contenuta nel Verbale di Selezione. Il suddetto verbale viene sottoscritto dal responsabile della selezione e dal Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo qualora si tratti di relazione separata, dai componenti della Commissione se parte integrante del Verbale. Al fine del rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza, tutti gli affidamenti, sono collegati ad una specifica richiesta di acquisto (RDA) e quindi portati automaticamente a conoscenza della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, la quale si occupa delle conseguenti pubblicazioni secondo i tempi previsti dalla legge.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	-
Acquisizione e gestione del personale (prevista dal PNA 2019)	Gestione del reclutamento esterno	Gestione delle prove di selezione	- Direttore Generale - Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo	Candidati	PE_05	Svolgimento delle attività di selezione secondo modalità non adeguata (colloquio non imparziale, "Scheda di valutazione selezione" appositamente falsata, ecc.), al fine di favorire un particolare candidato.	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione delle attività di informazione, formazione e addestramento" - Regolamento in materia di conferimento di incarichi - Regolamento di Selezione Gestione Sviluppo delle Risorse Umane	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolti diversi componenti della Commissione di Selezione e/o professionisti esterni. Le prove di selezione possono essere di diverso tipo a seconda della posizione professionale richiesta quali, a titolo esemplificativo, prove scritte (altamente oggettive soprattutto se tecniche o pratiche) oppure test attitudinali, questionari di personalità o di profilo (gestiti da professionisti esterni). I test di profilo non vengono, quindi, valutati dalla Commissione di selezione ma da professionisti esterni che provvedono a predisporre un report (dato evidenza delle loro motivazioni). Tale report viene allegato al verbale di Commissione insieme ai risultati dei test. La Commissione di selezione provvede ad effettuare anche gli assessment e a predisporre una scheda di valutazione (ogni componente della Commissione possiede una propria scheda di valutazione). L'esito del colloquio finale viene verbalizzato. Nel verbale viene tra l'altro indicata la motivazione di mancata ammissione dei candidati alla selezione.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	-
Acquisizione e gestione del personale (prevista dal PNA 2019)	Gestione del reclutamento esterno	Formazione e gestione delle graduatorie interne con qualifica di operaio assunto a tempo determinato	- Funzione Selezione - Responsabile della Direzione competente	Lavoratori	PE_06	Impropria formazione e gestione delle graduatorie interne al fine di favorire l'assunzione a tempo determinato di determinati soggetti	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Regolamento di Selezione Gestione Sviluppo delle Risorse Umane - Accordo sindacale in materia di gestione delle graduatorie	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto nella formazione e gestione delle graduatorie sono coinvolte sia la Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo che i responsabili delle Funzioni/Direzioni per cui il lavoratore presta servizio. Le graduatorie vengono predisposte tenendo conto sia dei giorni lavorati dall'operatore (dato oggettivo) che della presenza di una valutazione da parte del responsabile. A parità di numero di giornate verrà scelta la persona di maggiore età anagrafica. In caso di persistente parità verrà scelta la persona con maggiori carichi familiari. I selezionati potranno essere esclusi dalla graduatoria per una valutazione negativa della prestazione offerta. Tale valutazione viene riportata all'interno di una scheda di valutazione standard. Se escluso dalla graduatoria, il selezionato viene convocato ed informato della sua esclusione. Le graduatorie vengono utilizzate anche per la ricerca di profili analoghi a quelli per cui la graduatoria era stata predisposta. La Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo gestisce le graduatorie interne e attinge dalle stesse per individuare candidati in possesso delle dovute competenze per ricoprire posizioni analoghe. Le decisioni della Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo sono tracciate. La gestione delle graduatorie è inoltre espressamente disciplinata dal Regolamento di Selezione Gestione Sviluppo delle Risorse Umane, che ha assorbito anche i contenuti di un precedente accordo sindacale. Le suddette graduatorie vengono pubblicate anche sul sito internet aziendale e ne viene data informazione alle OO.SS. Le attuali modalità di reclutamento del personale, dettate dall'evoluzione del mercato del lavoro, ovvero l'inserimento delle risorse in somministrazione con successiva stabilizzazione con contratto a tempo determinato/indeterminato, determinano attualmente il superamento della redazione della graduatoria interna.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	-
Acquisizione e gestione del personale (prevista dal PNA 2019)	Gestione del reclutamento esterno	Gestione della somministrazione di manodopera	Funzione Selezione	Fornitori	PE_07	Impropria gestione del personale in somministrazione al fine di favorire determinate società interinali	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Regolamento di Selezione Gestione Sviluppo delle Risorse Umane	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto le richieste di offerta vengono inviate a numerose società di somministrazione e la Direzione Risorse Umane e Organizzazione Gruppo provvede in via principale a selezionare la società sulla base dell'offerta più economica (prassi operativa non formalizzata da alcuna procedura) individuata attraverso un'analisi comparativa dei preventivi ricevuti. In ragione delle figure professionali da ricercare, l'affidamento alla società di somministrazione potrà avvenire non solo sulla base dell'offerta più economica, ma tenendo in considerazione l'esperienza della Società nel settore interessato dalla selezione e nel rispetto della diversificazione dei fornitori. In ragione dell'avvenuto rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità adottati dalla società di somministrazione di lavoro durante la procedura di selezione, Veritas S.p.A. attiva una procedura di selezione nel rispetto dei principi previsti dal Regolamento che potrà permettere successivamente inserimenti con contratto di lavoro subordinato. Verrà così individuato elenco di personale idoneo al profilo ricercato previa verifica del possesso dei requisiti. Il personale, all'esito di un periodo di tempo lavorato senza l'avverarsi di elementi escludenti, potrà essere inserito in un elenco da cui attingere per l'assunzione di persone con contratto di lavoro subordinato.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	-
Acquisizione e gestione del personale (prevista dal PNA 2019)	Gestione del reclutamento esterno	Gestione delle Convenzioni per acquisizione risorse in stage o tirocini formativi	Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo	Candidati	PE_08	Impropria gestione delle convenzioni stipulate con Università e/o altri Istituti finalizzata a ritardare o ostacolare l'esecuzione delle convenzioni favorendone talune in esecuzione di un accordo corruttivo	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione delle attività di informazione, formazione e addestramento" - Regolamento di Selezione Gestione Sviluppo delle Risorse Umane	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto, ad oggi, la Società ha stipulato convenzioni in ogni occasione in cui un istituto scolastico e/o una università ha presentato una regolare richiesta. Specifici avvisi sono pubblicati sul sito internet aziendale. Inoltre il Regolamento di Selezione Gestione Sviluppo delle Risorse Umane prevede, che Veritas possa sottoscrivere convenzioni, rispettose dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, finalizzate all'inserimento di persone in stage o tirocini con Istituti Scolastici Tecnici e Professionali e I.T.S.; Cooperative sociali, Onlus e altre associazioni che si occupano anche dell'inserimento di immigrati nel contesto lavorativo, mediante tirocinio e contratti di apprendistato; Associazioni di Categoria o Enti deputati (a titolo esemplificativo Veneto Lavoro, Confindustria, Associazione Italiana Direzioni del Personale, etc.).	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	-

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni / Direzioni aziendali responsabili	Stakeholder	ID Evento rischio	Evento rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misure ulteriori da attuare
Acquisizione e gestione del personale (prevista dal PNA 2019)	Assegnazione incarichi a soggetti esterni	Gestione delle procedure comparative tra candidati	- Area Formazione e Organizzazione - Area Gestione e Sviluppo - Responsabili delle Direzioni richiedenti	Fornitori	PE_09	Ricorso a collaborazioni esterne non supportate da reale esigenza	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Regolamento in materia di conferimento di incarichi	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni/Direzioni aziendali. La Direzione richiedente compila la modulistica interna per l'affidamento dell'incarico a professionisti esterni che viene, successivamente, analizzata dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo. La suddetta Direzione provvede a verificare l'assenza, nell'ambito della struttura organizzativa, delle figure idonee allo svolgimento dell'incarico, tenendo in considerazione la tipologia di incarico da affidare e la disponibilità dei responsabili di altre Funzioni/Direzioni a fornire risorse. Detta ricerca coinvolge anche il personale delle Società del Gruppo. L'esito della verifica viene trasmesso insieme alla richiesta di incarico al Direttore Generale che provvede ad approvare l'affidamento.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	-
Acquisizione e gestione del personale (prevista dal PNA 2019)	Gestione del personale	Programmazione della turnistica del personale	-Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo - Responsabile diretto	Lavoratori	PE_10	Abuso di discrezionalità nella gestione della turnistica del personale.	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Accordi sindacali specifici - Protocollo di Sicurezza Veritas	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto l'orario di lavoro è regolato sia dalla normativa nazionale che dai contratti collettivi e dagli accordi di secondo livello sottoscritti con i sindacati. La Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo interviene solo nella gestione delle richieste di orari personalizzati, part-time e di smart-working pervenute dai dipendenti tramite mail/procedura automatizzate. Tali richieste vengono valutate sulla base di criteri stabiliti anche, con riguardo lo smart working organizzativo, tramite gli accordi sindacali. A seguito della valutazione, viene inviata all'interessato una lettera di risposta sempre tramite procedura informatizzata o lettera individuale.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	-
Acquisizione e gestione del personale (prevista dal PNA 2019)	Gestione del personale	Gestione della concessione di ferie e permessi	- Funzione Gestione Risorse Umane - Responsabile diretto	Lavoratori	PE_11	Impropria gestione delle attività connesse alla concessione di ferie e permessi ai dipendenti.	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Protocollo di Sicurezza	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni/Direzioni aziendali. Per la programmazione annuale delle ferie, entro gennaio di ogni anno, il personale inoltra le proprie richieste di ferie per l'intero anno. Le richieste vengono valutate, approvate e assegnate dal Responsabile della Direzione di competenza che predisponde il Piano Ferie. Per quanto concerne, invece, la gestione quotidiana delle richieste di singole giornate di ferie, queste vengono inviate dai dipendenti - tramite un apposito software - al proprio responsabile per opportuna approvazione. Tutte le richieste e le relative approvazioni sono tracciate tramite il software gestionale utilizzato. Nel valutare le richieste di ferie e di permessi del personale operativo, il responsabile di settore deve verificare la presenza di un determinato numero minimo di lavoratori al fine di accordare tali ferie e/o permessi. Nella prassi, si possono verificare richieste di anticipo ferie dell'anno successivo. Tale pratica, pur essendo permessa, necessita di adeguata motivazione e apposita approvazione da parte del Responsabile di settore. Nelle ipotesi, non permesse, di richieste di ferie ex post (ad es. il dipendente non avvisa il proprio responsabile e richiede, il giorno successivo, la possibilità di mettere il giorno di ferie), la Società valuta l'avvio di un procedimento disciplinare.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	-
Acquisizione e gestione del personale (prevista dal PNA 2019)	Gestione del Personale	Gestione delle trasferte e dei relativi rimborsi	- Funzione Amministrazione del personale - Funzione Contabilità e Bilancio - Quadro resp. Di Funzione - Responsabile	Lavoratori	PE_12	Gestione impropria delle attività di rimborso delle trasferte al fine di realizzare un rimborso illecito altrimenti non dovuto	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Regolamento trasferte e rimborsi spese	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo è altamente proceduralizzato e vede coinvolte diverse figure aziendali (Responsabile diretto, Direzione Risorse Umane, Direzione Finanza e Controllo). Il dipendente che richiede un rimborso spesa deve compilare l'apposita modulistica - contenuta all'interno del Regolamento Trasferte e Rimborsi Spese - che viene, successivamente, valutata e sottoscritta dal responsabile di divisione/direzione. Le richieste di rimborso spese sono limitate in quanto non vengono effettuate numerose trasferte dal personale della Società.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	-
Acquisizione e gestione del personale (prevista dal PNA 2019)	Gestione del Personale	Gestione delle retribuzioni e dei pagamenti	Funzione Amministrazione del personale	Lavoratori	PE_13	Gestione impropria delle corrispondenze delle retribuzioni al fine di realizzare un pagamento illecito non dovuto	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Regolamento in materia di conferimento di incarichi - Regolamento di Selezione Gestione Sviluppo delle Risorse Umane	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto ogni elemento retributivo erogato è adeguatamente tracciato. L'erogazione dei superminimi e le progressioni di carriera sono autorizzate dalla Direttrice della Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo, ad eccezione delle ipotesi in cui i destinatari di tali procedure siano Dirigenti, autorizzati dal Consiglio di Amministrazione e Quadri, autorizzati dal Direttore Generale. Al fine di un più adeguato tracciamento le progressioni di carriera e super minimi vengono pianificati una volta all'anno (aprile) mentre l'attribuzione di una tantum avviene nei mesi di giugno e dicembre. Qualora l'erogazione dei superminimi e l'avanzamento nel percorso di carriera coinvolga il personale della Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo tale erogazione viene autorizzata tramite doppia firma (Direttrice della Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo e Direttore Generale).	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	-
Acquisizione e gestione del personale (prevista dal PNA 2019)	Gestione del Personale	Sviluppo professionale e percorsi di carriera tramite verifiche intermedie e finali	- Funzione Organizzazione e sviluppo - Responsabile diretto	Lavoratori	PE_14	Verifiche con valutazioni improprie finalizzate a favorire taluni dipendenti nelle progressioni di carriera	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione delle attività di informazione, formazione e addestramento" - Regolamento di Selezione Gestione Sviluppo delle Risorse Umane	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni/Direzioni aziendali. In particolare, i percorsi di carriera hanno delle durate predeterminate, in funzione dell'inquadramento da raggiungere, riportate all'interno del Regolamento di Selezione Gestione Sviluppo delle Risorse Umane nonché all'interno dell'atto di indirizzo che ogni anno viene adottato dall'Assemblea dei Soci/Comitato di Controllo e Coordinamento. Sulla base delle esigenze organizzative e su segnalazione del Dirigente competente, la Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo promuove e avvia i dipendenti ai percorsi di carriera. A seconda dell'inquadramento, vengono svolte delle verifiche e dei colloqui intermedi da parte del direttore responsabile del dipendente che provvede a compilare la relativa scheda di valutazione. I percorsi di carriera della Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo vengono autorizzati tramite doppia firma (Direttore della Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo e Direttore Generale). Per le promozioni a quadro o per l'aumento di stipendio a quadro, tale pratica viene sottoposta all'attenzione del Direttore Generale (sigla il documento) e, successivamente, firmata dal Direttore della Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo. Per i Dirigenti, i percorsi di carriera vengono firmati dal Direttore Generale a seguito dell'approvazione dal parte del C.d.A.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	-
Acquisizione e gestione del personale (prevista dal PNA 2019)	Formazione dei dipendenti	Organizzazione della Formazione	- Funzione Formazione - Direzioni richiedenti	Fornitori	PE_15	Individuazione impropria delle priorità formative al fine di agevolare determinati fornitori esterni	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione delle attività di informazione, formazione e addestramento"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la pianificazione dei fabbisogni formativi coinvolge diverse Funzioni/Direzioni aziendali a seconda della tipologia di formazione (sicurezza, tecnica e soft skills). I fabbisogni formativi sono determinati e progettati dalla Direzione Risorse Umane sulla base delle informazioni storiche e strategiche, integrate dalle proposte che ciascuna Direzione predisponde attraverso una "scheda di fabbisogno" indicante le esigenze formative del proprio personale. Tali schede vengono trasmesse alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo che provvede a valutarle. La pianificazione del fabbisogno viene approvata in sede di definizione del budget.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	-
Acquisizione e gestione del personale (prevista dal PNA 2019)	Gestione delle segnalazioni disciplinari	Istruttoria ed eventuali irrogazioni di sanzioni conseguenti alla segnalazione	- Funzione Gestione Disciplina e Contenzioso	Lavoratori	PE_16	Impropria gestione delle attività conseguenti alle segnalazioni disciplinari volta a favorire determinati dipendenti/coprire comportamenti illeciti di determinati dipendenti	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione delle segnalazioni disciplinari" - Protocollo di Sicurezza - Nomina Consigliera di Fiducia	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo è altamente proceduralizzato (Procedura "Gestione delle segnalazioni disciplinari", Codice Disciplinare, ecc.). La gestione della procedura disciplinare viene affidata alla Commissione Disciplinare. Nella maggior parte dei casi, partecipa alle discussioni davanti alla Commissione Disciplinare anche il rappresentante sindacale (qualora richiesto dal dipendente). La Commissione Disciplinare possiede discrezionalità nella scelta di interrogare o meno una sanzione disciplinare nei confronti di un dipendente, in quanto vengono presi in considerazione anche diversi fattori (ad es. valutazioni positive espresse dal responsabile, comunque risultanti dall'ultima parte della scheda di segnalazione disciplinare, altre segnalazioni pervenute, ecc.). Le audizioni disciplinari si svolgono sia in presenza ma anche con l'ausilio di strumenti informatici (via teams al fine di garantire comunque la difesa del lavoratore alla presenza della O.S. di riferimento). I Verbi successivamente redatti sono trasmessi via mail e/o attraverso il rappresentante sindacale che si fa poi carico della loro consegna al dipendente. A seguito della nomina, a luglio del 2020, della Consigliera di Fiducia per Veritas e le società del Gruppo, si sono riuscite a trattare situazioni critiche in diversi ambiti lavorativi riducendo il contenzioso. La Consigliera infatti, essendo una figura imparziale alla quale i dipendenti si possono rivolgere per segnalare episodi di discriminazione, molestie sessuali e di mobbing, ha dato un contributo determinante nella risoluzione di alcune criticità, evidenziando l'intervento della stessa che non trattavasi di episodi di mobbing/straining ma di disagio lavorativo dovuto, per lo più, a difficoltà relazionali con i superiori e/o colleghi che si sono risolte, ad esempio, con il trasferimento delle risorse ad altri ambienti.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	-

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni / Direzioni aziendali responsabili	Stakeholder	ID Evento rischio	Evento rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misure ulteriori da attuare
Acquisizione e gestione del personale (prevista dal PNA 2019)	Gestione del precontenzioso giuslavoristico	Gestione delle procedure disciplinari ex art. 7 L. 300/70	'- Direttore Generale - Direttrice Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo - Funzione Disciplina e Contenzioso - Affari Legali	Lavoratori	PE_17	Impropria gestione delle attività di conciliazione in sede protetta coinvolgenti i dipendenti finalizzata a favorire determinati soggetti	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura gestione contenzioso	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni/Direzioni aziendali. Per la gestione del precontenzioso giuslavoristico, risultano coinvolte la Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo e la Direzione interessata e il Direttore Generale, talvolta anche l'Area Affari Legali. Per quanto concerne, invece, i contenziosi dinanzi al Tribunale, risultano coinvolte l'Area Affari Legali e Societari di Gruppo e il Direttore Generale, la Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo, la Direzione interessata e il Legale esterno.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	-
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Programmazione processi di acquisto	Analisi, definizione e assegnazione budget acquisti ai Dirigenti/Responsabili di settore	- Consiglio di Amministrazione - Responsabile Diretto	- Lavoratori - Fornitori	AC_01	Definizione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità e sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo - Regolamento appalti di lavori e servizi ingegneria e architettura - Ordinamento degli Appalti	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo prevede il coinvolgimento di diverse Direzioni aziendali (Direzione richiedente, Direzione Generale, Cda). La pianificazione degli acquisti viene svolta in sede di definizione del budget, dove vengono analizzate le richieste pervenute sulla base di determinati criteri. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo quanto previsto dall'Ordinamento degli Appalti aziendale, ogni Direzione è chiamata a pianificare i fabbisogni e, conseguentemente, le procedure di gara da indire nell'anno successivo in ordine di priorità. La Direzione Appalti e Approvvigionamenti, salvo urgenze connesse ad erogazioni di finanziamenti pubblici, provvederà a calendarizzare le procedure.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	Pianificazione annuale dei fabbisogni e delle procedure di gara da indire nell'anno successivo in ordine di priorità, entro il 31 ottobre di ogni anno, salve eventuali situazioni di carattere eccezionale legate alla contrattualizzazione connessa alla pianificazione di Enti pubblici terzi che non consentano una programmazione entro la data del 31 ottobre.
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Avvio processo di acquisto	Valutazione della richiesta di acquisto intra budget	- Direzione Appalti e Approvvigionamenti - Responsabile Diretto	- Lavoratori - Fornitori	AC_02	Valutazione fraudolenta della richiesta di acquisto, al fine di formalizzare una esigenza aziendale non corrispondente alla realtà aziendale	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Ordinamento per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture - Regolamento per i settori aziendali e società non tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento settori aziendali e società tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo - Regolamento appalti di lavori e servizi ingegneria e architettura - Modello RUP B/S – Richiesta affidamento diretto di forniture e servizi (M ACQ 43 rev 00 del 2.5.22) - Modello RUP B/S 1 – Richiesta avvio procedura di gara per appalto forniture/servizi (M ACQ 44 rev 00 del 2.5.22) - Modello A ef - Richiesta di affidamento diretto lavori per LLPP - Modello A1 ef - Richiesta avvio procedura di gara per appalto di lavori - Modello B ef - Richiesta affidamento diretto per servizi ingegneria e architettura di "tipo A" - Modello B1 ef - Richiesta avvio procedura di gara per servizi ingegneria e architettura di "tipo A" - Modello C ef - Richiesta affidamento diretto di servizi ingegneria e architettura di "tipo B" - Modello C1 ef - Richiesta avvio procedura di gara per appalto di servizi "tipo B"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la valutazione delle richieste di acquisto prevede il coinvolgimento di diverse figure aziendali quali: il buyer di riferimento, il responsabile del buyer ed il Direttore della Direzione Appalti e Approvvigionamenti. La Direzione Appalti e Approvvigionamenti valuta la richiesta pervenuta sulla base di dati storici, richiede dei chiarimenti e, eventualmente, offre dei suggerimenti. La Direzione Appalti e Approvvigionamenti verifica che il modulo di richiesta di avvio della procedura di acquisto sia correttamente compilato e sia indicato che la spesa è prevista a budget.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	Formazione e informazione ai RUP
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Avvio processo di acquisto	Valutazione della richiesta di acquisto extra budget	- Direttore Generale - Direzione Appalti e Approvvigionamenti - Responsabile Diretto	- Lavoratori - Fornitori	AC_03	Valutazione fraudolenta della richiesta di acquisto extra-budget al fine di formalizzare una esigenza aziendale non corrispondente alla realtà aziendale	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Ordinamento per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture - Regolamento appalti di Lavori e Servizi Ingegneria e Architettura - Modello RUP B/S – Richiesta affidamento diretto di forniture e servizi (M ACQ 43 rev 00 del 2.5.22) - Modello RUP B/S 1 – Richiesta avvio procedura di gara per appalto forniture/servizi (M ACQ 44 rev 00 del 2.5.22) - Modello A ef - Richiesta di affidamento diretto lavori per LLPP - Modello A1 ef - Richiesta avvio procedura di gara per appalto di lavori - Modello B ef - Richiesta affidamento diretto per servizi ingegneria e architettura di "tipo A" - Modello B1 ef - Richiesta avvio procedura di gara per servizi ingegneria e architettura di "tipo A" - Modello C ef - Richiesta affidamento diretto di servizi ingegneria e architettura di "tipo B" - Modello C1 ef - Richiesta avvio procedura di gara per appalto di servizi "tipo B"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la valutazione delle richieste di acquisto prevede il coinvolgimento di diverse figure aziendali quali: il buyer di riferimento, il responsabile del buyer ed il Direttore della Direzione Appalti e Approvvigionamenti. Il responsabile dell'Ufficio richiedente provvede a comunicare alla Direzione Appalti e Approvvigionamenti, tramite relazione scritta (contenente adeguata motivazione), la necessità di acquistare un determinato prodotto o servizio. La Direzione Appalti e Approvvigionamenti verifica che il modulo di richiesta di avvio della procedura di acquisto sia correttamente compilato e che, trattandosi di spese extra budget, sia presente l'autorizzazione del Direttore Generale.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	Formazione e informazione ai RUP
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Avvio processo di acquisto	Individuazione della procedura di gara	Direzione Appalti e Approvvigionamenti	Fornitori	AC_04	Impropria individuazione della procedura di gara al fine di eludere la normativa in materia e favorire determinati potenziali contraenti	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Ordinamento per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture - Regolamento per i settori aziendali e società non tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento settori aziendali e società tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo - Regolamento per l'istituzione e la gestione di un elenco operatori economici per la fornitura di beni, l'esecuzione di lavori e servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura; - Regolamento appalti di lavori e servizi di ingegneria e architettura	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo è altamente regolato sia dalle norme di legge che dalla normativa interna. Tale processo, inoltre, prevede il coinvolgimento di diverse figure aziendali quali il responsabile della Direzione richiedente (RUP) ed il Direttore della Direzione Appalti e Approvvigionamenti. A seguito dell'individuazione della procedura di gara, la Direzione Appalti e Approvvigionamenti provvede alla pubblicazione del relativo provvedimento.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	Formazione e informazione ai RUP

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni / Direzioni aziendali responsabili	Stakeholder	ID Evento rischio	Evento rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misure ulteriori da attuare
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Affidamenti di lavori servizi e forniture per importi inferiori alla soglia ex art. 50 D.Lgs 36/2023 (affidamenti diretti)	Definizione della strategia di affidamento	Direzione Appalti e Approvvigionamenti	Fornitori	AC_05	Impropria gestione della richiesta di offerta al fine di individuare requisiti di partecipazione non corrispondenti a reali esigenze al fine di avvantaggiare un determinato operatore economico	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Ordinamento per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture - Regolamento per i settori aziendali e società non tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo - Regolamento appalti di lavori e servizi ingegneria e architettura	Basso	Il rischio complessivo associato risulta essere basso in quanto la normativa vigente permette l'affidamento diretto ad unico operatore. Comunque nonostante la normativa di riferimento non preveda l'obbligo di ricorrere ad indagini di mercato, le richieste di offerta formulate dalla Direzione Appalti e Approvvigionamenti/RUP per l'acquisto di beni o servizi vengono rivolte, ove possibile, ad almeno tre fornitori. Molti affidamenti sotto soglia sono preceduti da un'indagine di mercato, a volte anche gli affidamenti ad un unico fornitore.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	Formazione e informazione ai RUP
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Affidamenti di lavori servizi e forniture per importi inferiori alla soglia ex art. 50 D.Lgs 36/2023 (affidamenti diretti)	Definizione della strategia di affidamento	Direzione Appalti e Approvvigionamenti	Fornitori	AC_06	Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Ordinamento per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture - Regolamento per i settori aziendali e società non tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo - Regolamento appalti di lavori e servizi ingegneria e architettura	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto i responsabili della Funzione Approvvigionamenti (Lavori o Beni e Servizi) provvedono a verificare e a convalidare la correttezza della determina a contrarre. Tale determina viene, successivamente, firmata dal Direttore della Direzione Appalti e Approvvigionamenti e pubblicata nella sezione "Ammministrazione Trasparente" della Società. La documentazione viene pubblicata in ANAC direttamente tramite il modulo GGAP della piattaforma di negoziazione telematica che è interoperabile con le banche dati pubbliche. Gli atti e le schede, previste da ANAC sulla base delle procedure di gara scelte, sono diversificati e vanno inseriti secondo il timing e le modalità previsti dalla stessa Autorità. Le pubblicazioni avvengono in GGAP e, tramite apposito link, si viene rinviati al sito istituzionale di Veritas dove sono presenti tutti i documenti.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Affidamenti di lavori servizi e forniture per importi inferiori alla soglia ex art. 50 D.Lgs 36/2023 (affidamenti diretti)	Predisposizione del contratto per l'affidamento diretto	Direzione Appalti e Approvvigionamenti	Fornitori	AC_07	Improprio/mancato controllo sulla documentazione presentata dall'impresa, selezionata con affidamento diretto, e/o impropria predisposizione del contratto al fine di favorire un determinato fornitore	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Ordinamento per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture - Regolamento per i settori aziendali e società non tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo - Regolamento appalti di lavori e servizi ingegneria e architettura	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo prevede il coinvolgimento di diverse figure aziendali quali: il buyer di riferimento, il responsabile del buyer ed il Direttore della Direzione Appalti e Approvvigionamenti. Per affidamenti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 50 del D.Lgs 36/2023 (affidamenti diretti), la Società non è tenuta a rispettare particolari formalità e, nella maggior parte dei casi, il contratto corrisponde all'Ordine di Acquisto (accettazione del preventivo). Tale Ordine, generato dal sistema gestionale SAP, prevede le condizioni contrattuali pattuite per la fornitura di un bene e/o servizio.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	Esame annuale congiunta tra Direzione Appalti e Approvvigionamenti e RPCT e Funzione di Conformità per l'analisi congiunta del report di analisi sugli affidamenti diretti elaborato dalla Direzione Appalti e Approvvigionamenti
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Affidamenti di servizi e forniture per importi pari o superiori alla soglia ex art. 50 D.Lgs 36/2023 ed inferiori alle soglie comunitarie	Definizione della strategia di affidamento	Direzione Appalti e Approvvigionamenti	- Lavoratori - Fornitori	AC_08	Alterazione del contenuto della scheda autorizzativa dell'acquisto da compiere al fine di favorire determinati soggetti	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Ordinamento per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture - Regolamento settori aziendali e società tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo prevede il coinvolgimento di diverse figure aziendali quali: il RUP, il buyer di riferimento, il responsabile del buyer ed il Direttore della Direzione Appalti e Approvvigionamenti. Il RUP naturale inoltra la richiesta di avvio della procedura. Il buyer di riferimento provvede a predisporre un'apposita scheda autorizzativa (autorizzazione a contrarre) allegando tutta la documentazione necessaria per una corretta valutazione della richiesta di acquisto. Il responsabile del buyer valuta la suddetta scheda e la sottopone, per approvazione, al Direttore della Direzione Appalti e Approvvigionamenti.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Affidamenti di lavori servizi e forniture per importi pari o superiori alla soglia ex art. 50 D.Lgs 36/2023 affidamenti diretti) ed inferiori alle soglie comunitarie	Definizione della strategia di affidamento	Direzione Appalti e Approvvigionamenti	Fornitori	AC_11	Mancata indicazione nella RDA e nei documenti di gara allegati dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa e formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possano avvantaggiare il fornitore uscente	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Ordinamento per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture - Regolamento settori aziendali e società tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo - Regolamento appalti di lavori e servizi ingegneria e architettura	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo prevede il coinvolgimento di diverse figure aziendali quali: la Direzione richiedente (RUP naturale), il buyer di riferimento, il responsabile della Funzione Approvvigionamenti (Lavori o Beni e Servizi) ed il Direttore della Direzione Appalti e Approvvigionamenti. A seguito dell'assegnazione della richiesta di acquisto al buyer da parte del responsabile della Funzione, il buyer provvede a verificare la presenza nella suddetta richiesta di acquisto degli elementi necessari alla formulazione della richiesta di offerta (ad es. specifiche tecniche, descrizione di beni, ecc.) <u>rinviano gli atti al RUP naturale in caso di documenti mancanti o non conformi</u> . Successivamente, il Direttore della Direzione Appalti e Approvvigionamenti sottoscrive l'autorizzazione a contrarre (predisposta dal buyer e validata dai responsabili della Funzione Approvvigionamenti). Inoltre, il personale della Direzione Appalti e Approvvigionamenti nel corso degli anni ha maturato una notevole esperienza e sensibilità nel valutare tali richieste di acquisto. Tale esperienza è corroborata dall'assenza di qualsivoglia evento corruttivo.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Affidamenti di lavori servizi e forniture di qualsiasi importo	Ricevimento offerta e valutazione commerciale ed eventuale valutazione tecnica	Direzione Appalti e Approvvigionamenti	Fornitori	AC_12	Comunicazione a terzi delle offerte pervenute dalle stesse al fine di favorire determinati soggetti e/o altri fornitori	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Ordinamento per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture - Regolamento settori aziendali e società tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo - Regolamento appalti di lavori e servizi ingegneria e architettura	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto le offerte pervenute vengono gestite tramite piattaforma telematica. La suddetta piattaforma non consente alla Direzione Appalti e Approvvigionamenti di visionare il dettaglio tecnico ed economico delle offerte pervenute fino alla scadenza del bando. Prima della scadenza del bando gli unici dati visionabili sono: il nome del fornitore che ha preso visione della documentazione di gara e il nome del fornitore che ha effettivamente partecipato alla gara. L'utilizzo della piattaforma di negoziazione telematica garantisce la tracciabilità di tutte le fasi delle procedure di gara così come l'inviolabilità delle buste contenenti le offerte e l'incorruibilità di ogni documento presentato. L'entrata in vigore della digitalizzazione del ciclo di vita dei Contratti Pubblici ha determinato la gestione mediante piattaforma di e-procurement di più procedure, con conseguente aumento di tracciabilità e trasparenza delle operazioni di processo.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	Formazione e informazione del personale
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Affidamenti di lavori servizi e forniture -per importi pari o superiori alla soglia ex art. 50 D.Lgs 36/2023 affidamenti diretti) ed inferiori alle soglie comunitarie	Ricevimento offerta e valutazione commerciale ed eventuale valutazione tecnica	Direzione Appalti e Approvvigionamenti	Fornitori	AC_13	Impropria valutazione tecnico/commerciale dell'offerta finalizzata a favorire determinati soggetti	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Ordinamento per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture - Regolamento settori aziendali e società tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo - Regolamento appalti di lavori e servizi ingegneria e architettura	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la valutazione amministrativa delle offerte viene effettuata -dal Seggio-di gara (composta da tre membri) mentre la valutazione tecnica viene effettuata dalla Commissione Giudicatrice (composta da tre membri diversi da quelli nominati nel Seggio). La Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, provvede a verificare la presenza dei requisiti tecnici minimi per l'ammissione alla gara e alla valutazione delle competenze del fornitore. I risultati della valutazione vengono riportati in apposito verbale e trasmessi al Presidente della Commissione Giudicatrice.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni / Direzioni aziendali responsabili	Stakeholder	ID Evento rischio	Evento rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misure ulteriori da attuare
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Affidamenti di lavori servizi e forniture di qualsiasi importo.	Ricevimento offerta e valutazione commerciale ed eventuale valutazione tecnica	Direzione Appalti e Approvvigionamenti	Fornitori	AC_14	Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre quando prevista dal Regolamento Acquisti	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Ordinamento per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture - Regolamento settori aziendali e società tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo - Regolamento appalti di lavori e servizi ingegneria e architettura	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto i responsabili della Funzione Approvvigionamenti provvedono a verificare ed a convalidare la correttezza della determina a contrarre. Tale determina viene, successivamente, firmata dal Direttore della Direzione Appalti e Approvvigionamenti e pubblicata direttamente in ANAC attraverso il modulo GAPP, interoperabile con le banche dati pubbliche.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Affidamenti di lavori servizi e forniture di qualsiasi importo	Emissione ordine, stesura contratto e firma	Direzione Appalti e Approvvigionamenti	Fornitori	AC_15	Impropria gestione dell'ordine e/o del contenuto dello stesso al fine di alterare i dati economici/tecnici oggetto di pattuizioni	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Ordinamento per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture - Regolamento settori aziendali e società tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo - Regolamento appalti di lavori e servizi ingegneria e architettura	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo prevede il coinvolgimento di diverse figure aziendali quali: il RUP naturale, il buyer di riferimento, il responsabile del buyer ed il Direttore della Direzione Appalti e Approvvigionamenti. A seguito dell'autorizzazione del Direttore della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, il buyer provvede a redigere il relativo contratto o la lettera di affidamento.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Affidamenti di lavori servizi e forniture per importi pari o superiori alla soglia comunitaria	Definizione della strategia di affidamento	- Direzione Appalti e Approvvigionamenti - RUP	Fornitori	AC_16	Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa e formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possano avvantaggiare il fornitore uscente	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Ordinamento per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture - Regolamento settori aziendali e società tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo - Regolamento appalti di lavori e servizi ingegneria e architettura	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo prevede il coinvolgimento di diverse figure aziendali quali: la Direzione richiedente (RUP naturale), il buyer di riferimento, i responsabili delle Funzioni addette all'interno della Direzione Appalti e Approvvigionamenti ed il Direttore della Direzione Appalti e Approvvigionamenti. A seguito dell'assegnazione della richiesta di acquisto al buyer da parte del responsabile della Funzione, il buyer provvede a verificare la presenza nella suddetta richiesta di acquisto degli elementi necessari alla formulazione della richiesta di offerta (ad es. capitoli d'appalto, specifiche tecniche, descrizione di beni, ecc.), rinviando gli atti al RUP naturale in caso di documentazione incompleta e/o non conforme. Successivamente, il Direttore della Direzione Appalti e Approvvigionamenti sottoscrive l'autorizzazione all'avvio della procedura (predisposta dal buyer e validata dai responsabili della Funzione Approvvigionamenti). Inoltre, il personale della Direzione Appalti e Approvvigionamenti nel corso degli anni ha maturato una notevole esperienza e sensibilità nel valutare tale richiesta di acquisto. Tale esperienza è corroborata dall'assenza di qualsivoglia evento corruttivo.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Affidamenti di lavori servizi e forniture per importi inferiori, pari o superiori alla soglia comunitaria	Definizione elenco operatori economici di fiducia (cd. Albo Fornitori) da interpellare per l'individuazione di soggetti idonei all'esecuzione di appalti pubblici	Direzione Appalti e Approvvigionamenti	Fornitori	AC_17	Abuso di discrezionalità nella verifica della documentazione per l'iscrizione nell'albo fornitori al fine di favorire un particolare fornitore sprovvisto dei requisiti necessari	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Ordinamento per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture - Regolamento per i settori aziendali e società non tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento settori aziendali e società tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo - Regolamento appalti di lavori e servizi ingegneria e architettura - Regolamento per l'istituzione e la gestione di un elenco operatori economici per la fornitura di beni, l'esecuzione di lavori e servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la Funzione Albo Fornitori (parte della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, nell'ottica di disporre d'iscrizioni costantemente aggiornate, effettua dei controlli periodici a campione volti anche a verificare la presenza dei requisiti richiesti dalla procedura di riferimento. Nel corso del 2024, nella modulistica da compilare per l'iscrizione all'Albo, è stato aggiunto un campo per verificare un eventuale rating del fornitore in materia ESG.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Affidamenti di lavori servizi e forniture con procedure ad offerta economicamente più vantaggiosa	Individuazione e nomina della commissione giudicatrice/tecnica	Direzione Appalti e Approvvigionamenti	Fornitori	AC_18	Mancato rispetto dei requisiti richiesti dalle procedure interne per la formazione della commissione giudicatrice/tecnica	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Ordinamento per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture - Regolamento settori aziendali e società tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo - Regolamento appalti di lavori e servizi ingegneria e architettura	Basso	La Commissione Giudicatrice (tecnica) viene nominata dal Direttore della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, il RUP naturale provvede ad individuare le competenze richieste. I CV dei componenti della Commissione tecnica sono pubblicati sul sito aziendale, quindi, gli stessi concorrenti potenzialmente segnalare alla Società eventuali anomalie nella scelta dei componenti della Commissione tecnica (ad es. assenza delle competenze necessarie).	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Affidamenti di lavori servizi e forniture di qualunque importo	Predisposizione degli atti di gara	- Direzione Appalti e Approvvigionamenti - RUP	Fornitori	AC_19	Formulazione fraudolenta del contenuto degli atti di gara finalizzato a favorire determinati fornitori (ad es. eccessiva specificità, non necessaria, nella definizione dei requisiti tecnici della prestazione messa a bando)	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Ordinamento per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture - Regolamento settori aziendali e società tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo - Regolamento appalti di lavori e servizi ingegneria e architettura	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo prevede il coinvolgimento di diverse figure aziendali quali: la Direzione richiedente (RUP naturale), il buyer di riferimento, i responsabili delle Funzioni addette all'interno della Direzione Appalti e Approvvigionamenti ed il Direttore della Direzione Appalti e Approvvigionamenti. A seguito dell'assegnazione della richiesta di acquisto al buyer da parte del responsabile della Funzione, il buyer provvede a verificare la presenza nella suddetta richiesta degli elementi necessari alla formulazione degli atti di gara, rinviando gli atti al RUP naturale in caso di documentazione incompleta e/o non conforme. La Direzione Appalti e Approvvigionamenti supporta la predisposizione delle specifiche tecniche al fine di evitare potenziali contenziosi e/o ridurre eccessivamente il numero dei fornitori che potrebbero potenzialmente partecipare.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Affidamenti di lavori servizi e forniture per importi pari o superiori alla soglia comunitaria	Affidamento del lavoro/servizio/fornitura	Direzione Appalti e Approvvigionamenti	Fornitori	AC_20	Impropria gestione delle procedure di Partenariato per l'innovazione (ad es. attraverso impropria/mancata valutazioni dell'esigenza di sviluppare in via innovativa prodotti, servizi o lavori).	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Ordinamento per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture - Regolamento settori aziendali e società tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo - Regolamento appalti di lavori e servizi ingegneria e architettura	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto le procedure di partenariato per l'innovazione sono utilizzate dalla Società solamente per occasioni del tutto eccezionali. Negli ultimi 30 anni la procedura di partenariato è stata utilizzata due volte. Per la Direzione Appalti e Approvvigionamenti il rischio considerato è nullo in quanto le valutazioni di merito sono di esclusiva competenza dei tecnici.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni / Direzioni aziendali responsabili	Stakeholder	ID Evento rischio	Evento rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misure ulteriori da attuare
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Affidamenti di lavori servizi e forniture di qualsiasi importo	Affidamento del lavoro/servizio/fornitura	Direzione Appalti e Approvvigionamenti	Fornitori	AC_21	Impropria gestione delle gare telematiche con manomissioni dei dati di gara al fine di favorire determinati soggetti	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Ordinamento per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture - Regolamento settori aziendali e società tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo - Regolamento appalti di lavori e servizi ingegneria e architettura	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto le procedure telematiche per l'affidamento degli appalti avvengono tramite sistema informativo in Cloud fornito da un ente terzo. Il personale della Direzione Appalti e Approvvigionamenti ha accesso alla piattaforma telematica con i seguenti livelli di accesso: - Direttore della Direzione Appalti e Approvvigionamenti: visionare e modificare le procedure telematiche; - Responsabili dei vari Uffici della Direzione Appalti e Approvvigionamenti: visionare e modificare le procedure telematiche di loro interesse (lavori da una parte e beni e servizi dall'altra); - Buyer: visionare tutte le procedure telematiche e modificare solo le procedure a loro assegnate. Gli accessi alla piattaforma telematica sono adeguatamente registrati e tracciati attraverso i LOG di sistema.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	Formazione/informazione specifica per i lavoratori che devono utilizzare la piattaforma (a seguito di nuovi accreditamenti o ogni qualvolta si ravvisi la necessità od opportunità)
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Affidamenti di lavori servizi e forniture per importi pari o superiori alla soglia comunitaria	Gestione dello scrutinio delle offerte	- Direzione Appalti e Approvvigionamenti - Commissione di Gara	Fornitori	AC_22	Anomalie nelle operazioni di scrutinio e nella valutazione delle offerte al fine di favorire determinati soggetti	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Ordinamento per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture - Regolamento settori aziendali e società tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo - Regolamento appalti di lavori e servizi ingegneria e architettura	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la valutazione amministrativa delle offerte viene effettuata dal Seggio di Gara (composta da tre membri) mentre la valutazione tecnica viene effettuata dalla Commissione Giudicatrice (composta da tre membri diversi rispetto a quelli nominati nel Seggio). In particolare, le offerte aggiudicate al massimo ribasso vengono valutate dal Seggio di gara anche avvalendosi del supporto di esperti (verificano che i requisiti richiesti siano stati adeguatamente comprovati dal concorrente) e aggiudicate con calcoli automatici della piattaforma telematica, compresa la determinazione della soglia di anomalia dove l'operazione risulti necessaria. Quando le offerte vengono selezionate, invece, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica viene effettuata dalla Commissione Giudicatrice. I risultati della valutazione vengono riportati in apposito verbale e trasmessi al Presidente del Seggio di gara.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Affidamenti di lavori servizi e forniture per qualsiasi importo	Emissione ordine, stesura contratto e firma	- Direzione Appalti e Approvvigionamenti - RUP	Fornitori	AC_23	Alterazione del contenuto del contratto e/o nella firma dello stesso al fine di favorire determinati soggetti	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Ordinamento per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture - Regolamento settori aziendali e società tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo - Regolamento appalti di lavori e servizi ingegneria e architettura	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la predisposizione e sottoscrizione prevede il coinvolgimento di diverse figure aziendali quali: il RUP, il buyer di riferimento, il responsabile del buyer ed il Direttore della Direzione Appalti e Approvvigionamenti. Il buyer predisponde il contratto e lo sottopone per validazione al responsabile della Funzione Approvvigionamenti. Successivamente, a seconda dell'importo del contratto, lo stesso viene sottoscritto dal Direttore della Direzione Appalti e Approvvigionamenti o dal Direttore Generale. In alcuni casi, in base al valore del contratto, la stipula del contratto può richiedere la preventiva autorizzazione del CdA.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Gestione del contratto	Modifiche in corso di esecuzione del contratto	- Direzione Appalti e Approvvigionamenti - Direttore Lavori - RUP	Fornitori	AC_24	Uso improprio di modifiche contrattuali in corso di esecuzione del contratto al fine di consentire all'impresa aggiudicatrice un prezzo maggiore rispetto a quello stabilito in sede di aggiudicazione	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Ordinamento per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture - Regolamento per i settori aziendali e società non tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento settori aziendali e società tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo - Regolamento appalti di lavori e servizi ingegneria e architettura - Regolamento per l'istituzione e la gestione di un elenco operatori economici per la fornitura di beni, l'esecuzione di lavori e servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura - IO "Gestione delle modifiche contrattuali" - IO "Gestione pratiche Ufficio Appalti Lavori e Servizi Ingegneria e Architettura"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso, in quanto tale processo prevede il coinvolgimento di differenti figure aziendali quali: il Direttore Lavori, il RUP naturale ed il Direttore della Direzione Appalti e Approvvigionamenti. Nello specifico, il Direttore Lavori propone la modifica del contratto in corso di esecuzione, il RUP approva la modifica ed il Direttore della Direzione Appalti e Approvvigionamenti effettua una verifica sui presupposti normativi e formali. Inoltre, laddove l'importo del contratto sia superiore al limite di spesa previsto nella procura conferita al Direttore di divisione/direzione, la richiesta di modifica viene sottoposta all'approvazione del Direttore Generale o, se eccedente al limite di spesa previsto nella procura conferita al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione. Di conseguenza il rischio è stato giudicato basso poiché nel processo intervengono figure aziendali appartenenti ad uffici differenti, non legati da un rapporto di natura gerarchica. Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha introdotto un apposito articolo in materia di revisione dei prezzi (art. 60 del D.Lgs 36/2023) prevedendo come obbligatorie clausole in tal senso da inserire nei documenti di gara. Inoltre, le procedure ANAC e la trasparenza immediata della documentazione, fa sì che ogni modifica debba rispettare le previsioni legislative, anche a livello dell'ammontare della modifica. Stessa cosa dicasì per le modifiche diverse rispetto alla revisione prezzi, stabilite dall'art. 120 del Codice dei Contratti Pubblici. L'Ufficio esperisce un controllo puntuale su ogni richiesta di modifica contrattuale pervenuta durante la fase di esecuzione.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	Valutazione della predisposizione di IO sulla gestione delle modifiche contrattuali anche per l'approvvigionamento di beni e servizi
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Gestione del contratto	Verifica sulle attività di subappalto	- Direzione Appalti e Approvvigionamenti - RUP - Responsabile Diretto	Fornitori	AC_26	Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa.	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Ordinamento per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture - Regolamento per i settori aziendali e società non tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento settori aziendali e società tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo - Regolamento appalti di lavori e servizi ingegneria e architettura - Regolamento per l'istituzione e la gestione di un elenco operatori economici per la fornitura di beni, l'esecuzione di lavori e servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura - IO "Gestione dei subappalti"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo prevede il coinvolgimento di diverse figure aziendali quali: il RUP, il buyer di riferimento, i responsabili della Funzione Approvvigionamenti ed il Direttore della Direzione Appalti e Approvvigionamenti. Il buyer provvede a verificare che l'appaltatore abbia dichiarato nei documenti di gara di voler ricorrere al subappalto e che sia coerente con i requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento e dalle procedure interne. Il responsabile della Funzione provvede a valutare la valutazione effettuata dal buyer ed a sottoporla per approvazione alla Direzione Appalti e Approvvigionamenti. Il subappalto deve essere dichiarato nella documentazione di gara da parte dell'Operatore Economico che intende partecipare alla singola procedura, indicando in quella sede le attività che intende sub appaltare. Dopo la sottoscrizione del contratto il soggetto affidatario presenta istanza di subappalto allegando la documentazione già trasmessa dalla S.A. Il RUP viene interpellato al fine di procedere alla verifica della congruità dei costi della manodopera (compresa la verifica dell'equivalenza del CCNL applicato dal sub appaltatatore rispetto al CCNL individuato dalla S.A.) e dei prezzi applicati al sub appaltatore nonché dell'idoneità tecnico professionale in capo all'impresa sub appaltatrice. La Direzione Appalti, vista l'entrata in vigore della digitalizzazione del ciclo di vita dei Contratti Pubblici, riprende in carico la gestione dell'appalto, anche se siamo nella fase di esecuzione, compila e invia la scheda in GGAP di richiesta subappalto, avvia contestualmente le verifiche sui requisiti generali e speciali del sub appaltatore. Acquisita la risposta favorevole del RUP, il Direttore Appalti e Approvvigionamenti approva il subappalto con apposito provvedimento. La DAA invia, infine, attraverso GGAP la scheda di esito subappalto. Tutte le fasi successive, quindi la conclusione del subappalto, tornano in carico al RUP "naturale".	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	
Contratti Pubblici (prevista dal PNA 2019)	Gestione del contratto	Verifica della conformità dei lavori/prodotti/materiali/servizi forniti	- Direzione Appalti e Approvvigionamenti - Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo - RUP - Direttore dei Lavori - Responsabile Diretto	Fornitori	AC_27	Mancate/improprie verifiche in fase di avanzamento dei lavori ovvero dell'attestazione di avvenuta prestazione, da parte del soggetto incaricato della verifica, al fine di favorire il fornitore attraverso la corresponsione di compensi non dovuti	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Ordinamento per la Gestione degli Appalti di Lavori, Servizi e Forniture - Regolamento per i settori aziendali e società non tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento settori aziendali e società tenute a rispettare le norme sull'evidenza pubblica negli appalti - Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Gruppo - Regolamento appalti di lavori e servizi ingegneria e architettura - Regolamento per l'istituzione e la gestione di un elenco operatori economici per la fornitura di beni, l'esecuzione di lavori e servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso, in quanto tale processo prevede il coinvolgimento di differenti figure aziendali, quali: il Direttore Lavori, il RUP, il Direttore della Direzione Appalti e Approvvigionamenti e la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo. Di conseguenza, il rischio è stato giudicato basso poiché nel processo intervengono figure aziendali appartenenti ad uffici differenti, non legati da un rapporto di natura gerarchica. Inoltre, in alcuni casi il ruolo di Direttore Lavori potrebbe essere svolto da un soggetto esterno alla Società. Per quanto afferisce al processo decisionale, si segnala che l'approvazione dello stato di avanzamento lavori e l'attestazione di avvenuta prestazione da parte del RUP debbono essere formalizzati e motivati all'interno di un documento.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	Formazione e informazione ai RUP

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni / Direzioni aziendali responsabili	Stakeholder	ID Evento rischio	Evento rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misure ulteriori da attuare
Incarichi e nomine (progettazione ed ingegneria) (prevista dal PNA 2019)	Progettazione di nuovi lavori	Valutazione dell'attività progettuale da svolgere al fine di procedere o meno all'eventuale affidamento dell'incarico ad un fornitore esterno	Direzione Ingegneria	Fornitori	SSI_01	Abuso di discrezionalità nella valutazione di procedere o meno all'affidamento della progettazione di nuovi lavori all'esterno, al fine di favorire un particolare fornitore	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione e controllo della progettazione per appalti di lavoro del Servizio Idrico Integrato"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la scelta del fornitore vede la partecipazione diverse Funzioni/Direzioni e, quindi di varie figure aziendali. Inoltre, la scelta del fornitore potrebbe avvenire anche con gara ad evidenza pubblica, in tal caso, l'interno processo viene adeguatamente tracciato e pubblicato sul sito internet aziendale. La scelta del fornitore viene comunque approvata dal Direttore Generale.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Progettazione ed ingegneria	Progettazione di nuovi lavori	Determinazione delle aree di intervento e delle specifiche progettuali (ad es. collocazione territoriale di nuovi impianti e/o reti idriche)	- Direzione Servizio Idrico Integrato - Direzione Ingegneria	- Clienti - Lavoratori - Azionisti	SSI_02	Impropria definizione delle aree di intervento e delle specifiche progettuali, qualora la progettazione della nuova opera sia svolta da personale interno, al fine di favorire un particolare soggetto terzo (ad es. costruzione di una rete idrica nella zona dove risiede un soggetto legato ad una figura societaria)	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Piano degli interventi approvati dal Consiglio di Bacino - Procedura "Gestione e controllo della progettazione per appalti di lavoro del Servizio Idrico Integrato"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la valutazione e la programmazione degli interventi è di competenza di soggetti terzi (ad es. Consiglio di Bacino), anche in caso di proposte da parte dei Comuni Soci. La Società, quindi, non ha potere decisionale sulla definizione delle aree di intervento. Le specifiche progettuali devono essere approvate dal Consiglio di Bacino.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Incarichi e nomine (progettazione ed ingegneria) (prevista dal PNA 2019)	Progettazione di nuovi lavori	Verifica della congruità tecnica degli elaborati redatti dal fornitore (qualora la progettazione sia affidata ad esso) rispetto alle specifiche tecniche di contratto	- RUP - Capo commessa (qualora interno)	Fornitori	SSI_03	Mancato / improprio controllo sugli elaborati redatti dal fornitore esterno, in fase di progettazione, al fine di favorirlo	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione e controllo della progettazione per appalti di lavoro del Servizio Idrico Integrato"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto sono coinvolte diverse figure (ad es. RUP e Capo Commessa). Nel rispetto della normativa vigente sui Lavori Pubblici (dLgs 36/2023 e smi), la Società svolge con personale interno (con incarichi e/o progetti speciali - fuori struttura) la verifica preventiva della progettazione. Tale attività, finalizzata alla prevenzione di errori e/o omissioni da cui possono conseguire maggiori costi e tempi di realizzazione dilatati, accompagna il Progetto in ogni sua fase (Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitivo ed Esecutivo), accertando la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente e ai requisiti fissati in fase di Programmazione. Prima di validare il progetto, la documentazione viene valutata da diversi soggetti (ad es. dal Consiglio di Bacino). In ogni caso, eventuali manchevolezze del progetto emergerebbero in sede di realizzazione dell'opera. In tal caso la responsabilità ricadrebbe unicamente sul progettista.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Progettazione ed ingegneria	Modifiche del progetto della nuova opera	Elaborazione di modifiche progettuali in fase di elaborazione della proposta progettuale o in fase successiva	- RUP - Capo commessa (qualora interno)	Clienti	SSI_04	Improprie modifiche al progetto, qualora la progettazione della nuova opera sia svolta dal personale della Società, al fine di favorire un particolare utente	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione e controllo della progettazione per appalti di lavoro del Servizio Idrico Integrato"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto eventuali modifiche al progetto devono essere sottoposte, valutate ed approvate da soggetti terzi (ad es. Consiglio di Bacino), anche in caso di proposte da parte dei Comuni Soci. Le varianti contrattuali sono trasmesse anche alla Direzione Appalti e Approvvigionamenti per la formalizzazione delle modifiche contrattuali, che sono approvate in base al sistema delle procure conferite, fino al CdA.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Realizzazione delle opere del Servizio Idrico Integrato	Pianificazione / programmazione delle opere del Servizio Idrico Integrato	Valutazione delle esigenze concrete sulla realizzazione delle opere nel tempo	- Direzione Servizio Idrico Integrato - Direzione Ingegneria	- Clienti - Fornitori - Lavoratori - Azionisti	SSI_05	Abuso di discrezionalità nella valutazione della realizzazione delle opere nel territorio servito	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Piano degli interventi approvati dal Consiglio di Bacino - Procedura "Gestione e controllo della progettazione per appalti di lavoro del Servizio Idrico Integrato"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la Direzione Servizio Idrico Integrato può solamente comunicare le esigenze della propria rete idrica, tuttavia, tali esigenze devono essere valutate ed approvate dal Consiglio di Bacino. In caso di proposte da parte dei Comuni Soci, la realizzazione dell'opera proposta deve essere approvata e recepita all'interno del Piano di Ambito.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Realizzazione delle opere del Servizio Idrico Integrato	Esecuzione delle opere del Servizio Idrico Integrato	Valutazione del carico di lavoro della struttura al fine di procedere o meno all'eventuale affidamento dell'incarico ad un professionista esterno	Direzione Ingegneria	Professionalisti	SSI_06	Abuso di discrezionalità nella valutazione di procedere o meno all'affidamento di incarichi a professionista esterno, al fine di favorire un particolare professionista	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione e controllo dell'esecuzione delle opere del Servizio Idrico Integrato"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la scelta del fornitore vede la partecipazione diverse Funzioni/Direzioni e, quindi di varie figure aziendali. La Direzione Servizio Idrico Integrato deve fornire adeguate motivazioni volte a giustificare l'affidamento dell'incarico a professionisti esterni. Tale motivazione viene valutata dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo. Inoltre, la scelta del fornitore potrebbe avvenire anche con gara ad evidenza pubblica, in tal caso, l'interno processo viene adeguatamente tracciato e pubblicato sul sito internet aziendale. La scelta dei professionisti viene comunque approvata dal Direttore Generale.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Realizzazione delle opere del Servizio Idrico Integrato	Esecuzione delle opere del Servizio Idrico Integrato	Determinazione delle tempistiche di avvio lavori	- RUP - Direzione Ingegneria	- Clienti - Fornitori	SSI_07	Impropria variazione delle tempistiche di avvio lavori, al fine di favorire un determinato soggetto terzo (ad es. su richiesta di un soggetto terzo, l'esecuzione dei lavori viene posticipata)	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione e controllo dell'esecuzione delle opere del Servizio Idrico Integrato"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto le tempistiche per l'esecuzione dei lavori sono definite all'interno del contratto. Il ritardo di avvio lavori potrebbe essere concordato ed, in alcuni casi, potrebbe essere richiesto dalla Società per determinate motivazioni (ad es. causa maltempo) che risultano dalla documentazione d'appalto. Eventuali disallineamenti rispetto alle disposizioni contrattuali sono facilmente identificabili.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Realizzazione delle opere del Servizio Idrico Integrato	Controllo sull'esecuzione dei lavori	Attuazione delle attività di controllo pianificate sull'esecuzione delle opere (ad es. controlli obbligatori per legge/specifche norme, controlli inseriti nel capitolo)	- Direzione dei Lavori (qualora interno) o - Capo commessa (qualora la Direzione dei Lavori sia esterna)	Fornitori	SSI_08	Impropria attuazione/parziale svolgimento dei controlli pianificati sull'esecuzione dei lavori, al fine di favorire l'impresa appaltatrice	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione e controllo dell'esecuzione delle opere del Servizio Idrico Integrato" - Codice dei contratti pubblici	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto i controlli pianificati sull'esecuzione dei lavori vengono svolti da diverse figure quali il RUP, il Direttore dei Lavori ed i collaudatori. I collaudatori sono presenti solamente in determinate tipologie di lavori e qualora la progettazione dei lavori sia effettuata con finanziamenti esterni. Esecuzione, a campione, di sopralluoghi da parte del Direttore dei Lavori.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni / Direzioni aziendali responsabili	Stakeholder	ID Evento rischio	Evento rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misure ulteriori da attuare
Realizzazione delle opere del Servizio Idrico Integrato	Controllo sull'esecuzione dei lavori	Esecuzione di sopralluoghi periodici al fine di verificare l'avanzamento dei lavori del fornitore rispetto a quanto previsto	- Direzione dei Lavori (qualora interno) o - Capo commessa (qualora la Direzione dei Lavori sia esterna)	Fornitori	SSI_09	Omesso e/o improprio sopralluogo finalizzato alla verifica sullo stato di avanzamento ed esecuzione dei lavori anche riportando informazione non veritiera, al fine di favorire l'impresa appaltatrice	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione e controllo dell'esecuzione delle opere del Servizio Idrico Integrato"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto i controlli pianificati sull'esecuzione dei lavori vengono svolti da diverse figure quali il RUP, il Direttore dei Lavori ed i collaudatori. I collaudatori sono presenti solamente in determinate tipologie di lavori e qualora la progettazione dei lavori sia effettuata con finanziamenti esterni. Esecuzione, a campione, di sopralluoghi da parte del Direttore dei Lavori.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Realizzazione delle opere del Servizio Idrico Integrato	Gestione delle operazioni di collaudo dell'opera	Predisposizione delle relazioni sul conto e sulla spesa finale	- Direzione dei Lavori (conto finale) - Capo commessa (spesa annuale)	Fornitori	SSI_10	Impropria predisposizione delle relazioni sul conto e sulla spesa finale, al fine di favorire l'impresa appaltatrice (ad es. inserendo informazioni fittizie)	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione e controllo dell'esecuzione delle opere del Servizio Idrico Integrato"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo coinvolge diverse figure (Direttore dei Lavori in qualità di responsabile della contabilità, eventuale assistente di cantiere, RUP e i collaudatori). Ogni voce di contabilità è confrontata con quella di progetto e, quindi, eventuali sostamenti devono essere adeguatamente motivati. I certificati di collaudo sono controfirmati dal Direttore dei Lavori e dal RUP.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione di progetti di ricerca finanziata	Individuazione delle terze parti coinvolte nel progetto di ricerca finanziata per le attività di sperimentazione.	Ricerca, sviluppo e progetti comunitari	Terze parti	SSI_12	Impropria individuazione delle terze parti da coinvolgere nel progetto di ricerca finanziata per le attività di ricerca e sviluppo.	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Due Diligenza Anticorruzione	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse figure che hanno diverse responsabilità nell'individuazione sia del progetto da finanziare sia delle terze parti da coinvolgere (Resp. Ricerca, sviluppo e progetti comunitari, Direttore del Servizio Idrico Integrato e Direttore Generale).	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Erogazione del servizio idrico	Gestione operativa dell'impianto idrico	Installazione delle apparecchiature di misurazione del consumo di acqua potabile	Direzione Acquedotti	Clienti	AQD_01	Impropria installazione di un apparecchio di misurazione del consumo diverso rispetto ai modelli di contatori approvati dalla Società, al fine di favorire un determinato utente	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse figure aziendali. A seguito dell'accettazione della richiesta di allacciamento, viene emesso e trasmesso al dipendente cui compete l'installazione del contatore un ordine di servizio. Il suddetto dipendente, presentando la dovuta documentazione, ritira presso il magazzino il contatore da installare e associa all'utente la matricola del contatore installato. La matricola del contatore viene anche registrata a sistema. Successivamente, il letturista effettua la lettura dei contatori installati e provvede a scattare una fotografia di ciascun contatore (inclusa la matricola del contatore), quindi, l'evento rischio sarebbe facilmente scopribile.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Erogazione del servizio idrico	Gestione operativa dell'impianto idrico	Determinazione/valutazione della tipologia e della gravità delle richieste di intervento sulla rete idrica	Direzione Acquedotti	Clienti	AQD_02	Abuso di discrezionalità nella valutazione sulla gravità, tipologia e priorità dell'intervento richiesto, al fine di favorire un determinato utente	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - PR CLI 03 Veritas Gestione delle informazioni in caso di emergenze o anomalie inerenti al servizio idrico integrato" e "ALL.1 Contatti di riferimento alla PR CLI 03 - Utilizzo del sistema di Work Force Management ("WFM") atto a tracciare le richieste di intervento sulla rete idrica, nonché la programmazione delle attività per la risoluzione delle segnalazioni (gli ordini di lavoro prodotti da SAP vengono processati dal software che provvede a definire automaticamente il carico di lavoro/la programmazione)	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse figure aziendali. Una prima classificazione della tipologia e della gravità dell'intervento viene effettuata dal contact center ancora prima di essere trasferito alla Direzione Acquedotti. Successivamente, il programma di intervento viene determinato dal Coordinatore delle squadre che lo comunica ai tecnici di rete. La Società prevede, inoltre, quale regola generale che qualora la procedura riguardi una persona nota o un parente, tale procedura debba essere seguita da un altro tecnico.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	
Ispezione e controllo sulla qualità dell'acqua potabile	Controllo sulla qualità dell'acqua potabile	Segnalazione dei "fuori norma" all'Autorità competente	Direzione Acquedotti	- Enti di controllo (ASL e Consiglio di Bacino) - Altri gestori	AQD_03	Ommessa segnalazione da parte della Direzione Acquedotti all'Autorità competente di eventuali "fuori norma" rilevati, a seguito della ricezione dei risultati delle analisi effettuate sul campione di acqua potabile	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse figure aziendali. Le analisi vengono effettuate dalla Direzione Laboratorio (accreditato). Il laboratorio del servizio interno a Veritas è certificato e pertanto deve presentare i requisiti di autonomia e indipendenza richiesti dalla normativa di settore ed è sottoposto ad audit annuale sul mantenimento di tali requisiti. Tale Direzione carica i risultati delle analisi su un software gestionale (LIMS). La Direzione Acquedotti può accedere al software gestionale per consultare i risultati ma non modificare alcun dato. Sia la ASL che il Consiglio di Bacino effettuano dei controlli indipendenti.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	Valutazione dell'acquisto di un programma informatico che consenta un controllo dell'intero processo di Comunicazione esiti analisi acque.
Autorizzazioni e concessioni	Allaccio e scarico in fognatura per utenti industriali e domestici	Rilascio autorizzazioni o concessioni	Ufficio Autorizzazioni allo scarico	-Clienti -Enti pubblici e di controllo	FD_01	Abuso di discrezionalità nel rilascio del titolo autorizzativo o concessorio al fine di favorire un determinato soggetto (utente)	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Regolamento di Fognatura - Procedura "Gestione delle domande allaccio e scarico in fognatura comunale per utenti industriali" - Procedura "Gestione delle attività di allaccio e scarico alla fognatura comunale per utenze domestiche ed assimilate"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso per le motivazioni di seguito riportate: - Per gli allacciamenti domestici non si parla di "autorizzazione" ma del rilascio di un "nulla-osta" che deve essere obbligatoriamente rilasciato dalla Società in quanto gestore, a seguito della verifica della documentazione presentata dall'utente. Tale "nulla-osta" viene sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio Autorizzazioni allo Scarico; - Per quanto concerne gli allacciamenti industriali, l'utente deve completare la modulistica disponibile online (l'utente industriale è consapevole della documentazione che deve essere fornita) e l'istruttoria viene seguita da diversi uffici all'interno della Direzione Fognatura e Depurazione e, quindi, anche diversi referenti aziendali (tecnico dell'impianto, responsabile dell'Ufficio Autorizzazioni allo scarico e Direttore della Direzione Fognatura e Depurazione). Per gli allacciamenti industriali viene richiesto un parere da parte del tecnico responsabile dell'impianto di depurazione. La concessione per gli utenti industriali viene firmata dal Direttore della Direzione Fognatura e Depurazione a valle della sigla apposta dal Responsabile dell'Ufficio Autorizzazioni allo scarico.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni / Direzioni aziendali responsabili	Stakeholder	ID Evento rischio	Evento rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misure ulteriori da attuare
Autorizzazioni e concessioni	Allaccio e scarico in fognatura per utenti industriali	Verifica della conformità della tipologia di scarico e del progetto di allacciamento alla normativa vigente, nonché alle specifiche tecniche dell'impianto di destino tramite predisposizione di un parere tecnico	Tecnico responsabile dell'impianto di depurazione	Clienti	FD_02	Abuso di discrezionalità nel rilascio di pareri tecnici necessari per la valutazione di idoneità dell'impianto di destino, al fine favorire un particolare utente industriale	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione delle domande allaccio e scarico in fognatura comunale per utenti industriali"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolti diversi uffici all'interno della Direzione Fognatura e Depurazione e, quindi, anche diversi referenti aziendali (tecnico responsabile dell'impianto di depurazione, responsabile dell'Ufficio Autorizzazioni allo scarico, responsabile dell'Ufficio Ricerca e Tecnologia). L'Ufficio Autorizzazioni allo scarico verifica la documentazione pervenuta dall'utente industriale e, successivamente, chiede al tecnico responsabile dell'impianto di depurazione un parere in merito alla conformità dello scarico all'impianto di destino. Nel predisporre tale parere, il tecnico si avvale del supporto dell'Ufficio Ricerca e Tecnologia che si occupa del controllo dei processi nei depuratori (ad es. analisi dell'ingresso e dell'uscita). Inoltre, l'esito della corretta valutazione di idoneità dell'impianto di destino viene provata anche dal corretto andamento dei depuratori, soggetti al Piano di Monitoraggio e Controllo interno oltreché alle visite degli Enti di controllo.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (prevista dal PNA 2019)	Allaccio e scarico in fognatura per utenti industriali	Gestione del prelievo del campione delle acque di scarico al fine di determinare il costo di smaltimento	Tecnico Ufficio Utenti Industriali	Clienti	FD_03	Impropria gestione delle operazioni di prelievo del campione al fine di favorire un determinato richiedente nella determinazione della tariffa o al fine di evitare contestazioni in caso di fuori limite normativo	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione delle domande allaccio e scarico in fognatura comunale per utenti industriali"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto le attività di campionamento vengono pianificate da un tecnico responsabile ed assegnate e eseguite da due campionatori. Il prelievo viene, quindi, effettuato da due campionatori e documentato all'interno di un verbale. Nell'eventualità che un campionatore non possa partecipare al prelievo viene immediatamente avvisata la Società. In ogni caso, al fine di effettuare il prelievo, è necessaria la presenza del cliente che provvede a sottoscrivere il verbale. Nella maggior parte dei casi, il cliente non viene pre-allertato dell'arrivo dei campionatori (eccezione per quei siti in cui la presenza di persone non è costante). Il procedimento di campionatura, etichettatura e sigillatura segue le rigorose procedure stabilite dal laboratorio accreditato di Veritas, garantendo la piena tracciabilità dei campioni. Al cliente viene garantita la possibilità di verifica sul campione e sulle procedure di analisi.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione operativa fognatura e depurazione	Gestione rete fognaria	Programmazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle reti fognarie affidate a fornitori esterni	Responsabile Ufficio Conduzione e Manutenzione Reti	-Azionisti - Clienti - Fornitori	FD_04	Abuso di discrezionalità nell'elaborazione del programma di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di favorire un particolare Comune e/o utente	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione delle reti fognarie"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolti diversi uffici aziendali (ad es. Direzione Fognatura e Depurazione e Direzione Finanza e Controllo Sistemi Informativi e Utenza di Gruppo) e, quindi, diverse figure aziendali. L'esigenza di un intervento di manutenzione viene segnalata dai tecnici, raccolta dal responsabile dell'area e trasmessa al Direttore Fognatura e Depurazione e alla Direzione che si occupa della predisposizione del budget. Il tecnico responsabile d'area a fronte degli indizi sulla rete e a parità di costo provvede a prioritizzare un intervento rispetto ad un altro.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione operativa fognatura e depurazione	Gestione rete fognaria	Determinazione/valutazione della tipologia e della gravità delle richieste di intervento sulla rete fognaria	Tecnici di rete	Clienti	FD_05	Impropria valutazione della tipologia e della gravità dell'intervento, al fine di favorire un particolare utente	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione delle reti fognarie"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse figure aziendali. Una prima classificazione della tipologia e della gravità dell'intervento viene effettuata dal customer center ancora prima di essere trasferito alla Direzione Fognatura e Depurazione. Successivamente, il programma di intervento viene determinato dai tecnici responsabili di zona che provvedono a motivarne la scelta. La Società prevede, inoltre, quale regola generale che qualora la procedura riguardi una persona nota o un parente, tale procedura debba essere seguita da un altro tecnico.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Contabilizzazione delle attività svolte dalla ditta esecutrice	Compilazione della modulistica contenente i dati necessari alla contabilizzazione dell'operato della ditta esecutrice	Tecnico fognatura	Fornitori	FD_06	Improprio inserimento di dati volti ad alterare la contabilizzazione dell'opera, al fine di favorire la ditta esecutrice	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione delle reti fognarie"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto gran parte delle contabilizzazioni vengono effettuate direttamente dai Direttori Lavori (costituiti dai tecnici referenti delle singole aree) in possesso di adeguata formazione sulle procedure interne e sulla cultura aziendale anche in tema di 231 e anticorruzione. Solamente in casi limitati il cantiere viene controllato da più soggetti (assistente di cantiere e Direttore Lavori)	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	Adozione di un sistema di Work Force Management ("WFM") al fine di controllare costantemente le attività di cantiere anche tramite georeferenziazioni e durate temporali rilevate automaticamente dal sistema. La Società ha affidato, tramite un incarico, la digitalizzazione delle attività di cantiere con l'obiettivo di dotarsi di tale sistema)
Gestione operativa della fognatura	Gestione dei servizi per lo spurgio delle fosse settiche per utenti privati	Attività di spurgio delle fosse settiche richieste dagli utenti privati	Ufficio Spurghi e Pulizie Industriali	Clienti	FD_07 (ex SSI_12)	Impropria gestione del servizio di spurgio delle fosse settiche private, fornendo servizi non pianificati, al fine di procurare un vantaggio ad un particolare utente (ad es. fornire un servizio di spurgio ad ulteriori utenti o ad utenti diversi rispetto a quanto originariamente pianificato)	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura per la gestione delle attività di ispezione, spurghi e pulizie industriali "PR BOT 00"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto viene predisposta una pianificazione giornaliera dei servizi di spurgio che l'operatore deve effettuare. Tale pianificazione non permette all'operatore di svolgere servizi di spurgio non programmati a causa delle tempistiche ristrette. A fine giornata, viene predisposto un resoconto del lavoro svolto. Inoltre, i responsabili di settore eseguono verifiche a campione sul lavoro svolto dagli operatori.	- Procedimento disciplinare terminato con il licenziamento di due dipendenti (10 anni orsono); - Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"	Adozione di un sistema di Work Force Management ("WFM") al fine di controllare costantemente le attività di spurgio.

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni / Direzioni aziendali responsabili	Stakeholder	ID Evento rischio	Evento rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misure ulteriori da attuare
Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni (prevista dal PNA 2019)	Gestione degli impianti	Accettazione dei conferimenti presso gli impianti	Funzione Conduzione impianti depurazione Operatori addetti agli impianti	Clienti (conferitori)	FD_08	Impropria gestione delle attività di accettazione dei conferimenti e nella gestione dei rapporti con i conferitori negli impianti di depurazione gestiti dalla Società in esecuzione di un accordo corruttivo e/o per il perseguimento di interessi personali propri o di terzi (es: richiesta e/o accettazione di utilità da parte del personale addetto all'impianto per l'accettazione di rifiuti non ammessi in impianto o per omettere i controlli previsti, ecc..)	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Regolamento per il servizio di smaltimento rifiuti presso impianti di depurazione gestiti da VERITAS SpA	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto i conferimenti avvengono esclusivamente previa prenotazione e coinvolgono comunque più addetti. I conferitori sono sottoposti ad una serie di verifiche tecnico amministrative. Anticipatamente al conferimento devono necessariamente indicare la natura e quantità del rifiuto che conferiranno. Il personale dell'impianto ritira dal conferitore il Formulario dei Rifiuti (ora Documento Unico) per i soli EER autorizzati. Tutto il processo avviene secondo procedura aziendale PR SML 05. L'operazione dà luogo a un movimento sul Registro di Carico e Scarico Informatizzato gestito anche da diverso personale.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	Formazione specifica del personale addetto agli impianti di depurazione che ricevono rifiuti, sulle procedure operative e da adottare e le misure previste in materia di prevenzione della corruzione da parte dell'azienda.
Laboratorio	Gestione delle attività di analisi	Inserimento sul sistema gestionale informatico (attualmente LIMS) delle analisi da effettuare sul campione	Segreteria del Laboratorio	Clienti	LA_01	Inserimento fraudolento a sistema delle tipologie di analisi da effettuare sul campione ricevuto rispetto a quanto riportato nel preventivo (ad es. inserimento di analisi ulteriori rispetto a quanto stabilito) per un indebito vantaggio, al fine di favorire un particolare cliente	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - UNI ISO 17025 - sistema informatico LIMS	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo è interamente informatizzato. In particolare, il sistema gestionale associa automaticamente, ad ogni paramento inserito nel Rapporto di Prova, un importo che viene, successivamente, utilizzato per generare la fattura da inviare al cliente. Ogni accesso al sistema viene tracciato. Inoltre, prima di effettuare le analisi, viene richiesta l'accettazione (tramite firma) da parte del cliente di un preventivo contenente la lista dei parametri ed i relativi prezzi. Essendo il laboratorio accreditato, viene effettuata annualmente una visita da parte di Accredia che provvede a controllare tutto il processo dal preventivo (sia emissione che revisione dello stesso) al campionamento. Il corrispettivo dei servizi di analisi è determinato (i) per quanto riguarda i servizi di analisi effettuati nell'ambito del contratto di rete ViveracquaLab, sulla base del listino previsto dal contratto di rete che si applica ai retisti; oppure, negli altri casi, (ii) sulla base del listino approvato dal CdA di Veritas. In nessun caso vi è quindi discrezionalità della Società nella determinazione delle tariffe. Ogni variazione nell'effettuazione della prestazione viene tracciata.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Laboratorio	Gestione delle attività di analisi	Effettuazione dell'analisi del campione	Tecnici di Laboratorio	Clienti	LA_02	Manomissione fraudolenta delle attrezature utilizzate per effettuare le analisi del campione (ad es. alterazione del valore indicato dallo strumento) per un indebito vantaggio, al fine di favorire un particolare cliente	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione delle non conformità, riesame della Direzione, Miglioramento" - Procedura "Gestione delle apparecchiature di prova e di misura" - UNI ISO 17025	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto le attrezture utilizzate per effettuare le analisi del campione sono altamente controllate. In particolare, durante ogni corsa analitica vengono inseriti dei campioni di controllo aventi determinati parametri atti a controllare il corretto funzionamento dell'attrezzatura utilizzata. Il tecnico di laboratorio, sotto la supervisione del supervisore del laboratorio, individua immediatamente i parametri di controllo inseriti al fine di verificare la corretta analisi dei suddetti campioni e, quindi, il funzionamento dell'attrezzatura. Qualora l'attrezzatura non superi il test di controllo, la suddetta viene segnalata come "fuori servizio". Inoltre, al momento del ricevimento del campione, viene generato ed assegnato a tale campione un codice identificativo. Tale codice viene attribuito automaticamente al campione dal sistema gestionale LIMS e viene comunicato al cliente. I tecnici che elaborano il campione non necessariamente conoscono l'associazione del codice al cliente. Il processo di analisi si articola nel rispetto del principio della segregazione dei ruoli, sia in senso verticale che orizzontale. Invero, la fase tecnica prevede l'intervento di diversi soggetti, ciascuno per la propria competenza: tecnico, supervisore e responsabile (chimico o biologico abilitato); da ultimo il Direttore del Laboratorio autorizza l'emissione del rapporto di prova. Ciascun operatore che interviene nel processo, per la propria parte di competenza, ha un'abilitazione specifica per l'utilizzo del sistema informatico.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Laboratorio	Gestione delle attività di analisi	Effettuazione dell'analisi del campione	Tecnici di Laboratorio	Clienti	LA_03	Alterazione degli esiti delle analisi del campione per un indebito vantaggio, al fine di favorire un particolare cliente (ad es. qualora il cliente assista alle prove o fasi di prova relative ai propri campioni o tramite inserimento manuale a sistema di dati non corretti)	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Servizi al Cliente" - UNI ISO 17025	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto, al momento dell'analisi del campione, oltre al cliente che abbia richiesto di partecipare, eventualmente mediante soggetto munito di specifica delega e di carta di identità, sono presenti le seguenti figure aziendali: - tecnico di laboratorio; - supervisore del laboratorio; - responsabile chimico del laboratorio; -Inoltre si procede a verbalizzazione del processo con sottoscrizione dei soggetti coinvolti e allegazione documenti identità. Il tecnico di laboratorio posiziona il campione all'interno dell'attrezzatura che provvede automaticamente ad analizzare ed a importare i risultati dell'analisi all'interno del sistema gestionale LIMS. Come specificato per il processo analitico, vi è una pluralità di soggetti che interviene nel processo, con diversi compiti, garantendo così la segregazione dei ruoli nello svolgimento di tutte le fasi del processo.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Laboratorio	Gestione delle attività di analisi	Predisposizione del Rapporto di Prova	Tecnici di Laboratorio	Clienti	LA_04	Alterazione fraudolenta del Rapporto di Prova per un indebito vantaggio, al fine di favorire un particolare cliente	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Servizi al Cliente" - UNI ISO 17025 - sistema informatico LIMS	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto, al momento del ricevimento del campione, viene generato ed assegnato a tale campione un codice identificativo. Il suddetto codice viene attribuito automaticamente dal sistema gestionale LIMS. Il rapporto di prova viene generato automaticamente dal sistema gestionale LIMS. In particolare, il tecnico di laboratorio posiziona il campione all'interno dell'attrezzatura che provvede automaticamente ad analizzare ed a importare i risultati dell'analisi all'interno di LIMS. In alcuni casi i risultati delle analisi possono essere inseriti nel gestionale LIMS manualmente. Tale sistema provvede, inoltre, a tracciare le modifiche effettuate al rapporto di prova ed il tecnico di laboratorio che le ha effettuate. Il tecnico di laboratorio deve fornire, all'interno di LIMS, una motivazione dettagliata sulla modifica effettuata. Il sistema informatico blocca automaticamente le modifiche relativamente alle quali non siano inserite dal tecnico di laboratorio le relative motivazioni. Nel rapporto di prova riemesso appare sia l'errore che la modifica effettuata. LIMS, inoltre, consente di avere evidenze di tutte le attività svolte dell'operatore che le ha svolte e di effettuare controlli automatici. Il rapporto di prova viene, in ogni caso, verificato dai responsabili di laboratorio e validato dal Direttore del laboratorio, che non hanno la possibilità di modificare i dati inseriti all'interno del rapporto di prova. I campioni provenienti dagli operatori industriali giungono in laboratorio all'interno di una busta anti-effrazione (vi sono sigilli a chiusura della busta). Tutte le aliquote dello stesso campione hanno lo stesso codice del campione "madre" che entra in laboratorio con verbale di prelievo e al quale viene assegnato un codice unico, riprodotto per tutte le aliquote del campione, al fine di riconoscerle ad un unico rapporto di prova.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Rilevazione dei consumi	Rilevazione dei consumi di acqua potabile tramite apparecchiatura di misurazione (contatore)	-Ufficio Letture	-Cliente/Utente -Proprietari dell'immobile se distinto dall'utente -Enti competenti / comuni	UT_03	Alterazione della lettura del contatore, al fine di favorire un particolare utente	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Regolamento Acqua Potabile - Disposizioni ARERA	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la lettura del contatore viene effettuata dall'operatore e comprovata tramite supporto fotografico. Nel rilevare i dati di consumo, infatti, l'operatore deve scattare una fotografia del contatore documentando sia la matricola del contatore che la lettura. La fotografia non sostituisce però la digitazione sulla procedura di rilevazione della lettura presente nel terminale utilizzato per la rilevazione da parte dell'operatore. Il sistema informatico contiene uno storico dei dati di consumo che impedisce l'inserimento, da parte dell'operatore, di dati anomali (segnalazione da parte del sistema). In caso venissero riscontrate delle anomalie, possono essere effettuati anche dei sopralluoghi. Vi è, inoltre, una rotazione del personale (l'operatore rileva i dati di consumo in zone diverse). Dal 2023 è stato avviato un sistema di telelettura, inizialmente per contatori a servizio di utenze di oltre 3000 metri cubi e, nel progetto diversity, per persone con disabilità, attualmente oggetto di campagne di sostituzione massiva, del quale verrà ulteriormente incrementato l'utilizzo nel corso dei prossimi anni.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni / Direzioni aziendali responsabili	Stakeholder	ID Evento rischio	Evento rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misure ulteriori da attuare
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Emissione delle fatture (bollettazione)	Predisposizione delle fatture	-Ufficio Letture -Ufficio Bollettazione	-Cliente/Utente -Proprietari dell'immobile se distinto dall'utente -Enti competenti / comuni	UT_05	Alterazione del dato di consumo al fine di emettere fatture di importo inferiore a vantaggio di un determinato utente	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Modalità di gestione delle risorse finanziarie"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto i dati di consumo registrati dall'operatore nel terminale di rilevazione ed i dati provenienti dall'autolettura del contatore sono automaticamente inseriti nell'applicativo e, quindi, nel database che predisponde ed emette la fattura all'utenza. All'interno di tale gestionale sono riportate anche le tabelle tariffarie non modificabili. Il sistema provvede a segnalare la presenza di consumi anomali rispetto alle medie storiche. Attualmente la Società ha adottato una procedura per la segnalazione tempestiva all'utente del sovraccorso. Il dato di consumo potrebbe essere alterato prima di arrivare a fatturazione. Tuttavia, la Struttura dedicata al rilascio dei dati di consumo (Ufficio Letture) per fini di fatturazione svolge attività di controllo sui dati di consumo qualora venissero riscontrate anomalie. Tale Struttura, in caso di anomalie, modifica il dato consumo fornendo adeguata motivazione tracciata nel sistema. Il personale incaricato di provvedere alla lettura dei contatori è soggetto a rotazione, al fine di garantire l'alternanza dei soggetti incaricati alle attività in una determinata porzione del territorio. La trasmissione dei dati rilevati all'interno del sistema avviene automaticamente, non consentendo un inserimento manuale degli stessi. Il processo è dunque tracciabile.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Emissione delle fatture (bollettazione)	Predisposizione delle fatture	-Ufficio Bollettazione	-Cliente/Utente -Proprietari dell'immobile se distinto dall'utente -Enti competenti / comuni	UT_06	Omesso/improprio inserimento di voci di spesa, applicazioni di riduzioni non previste dalla normativa, al fine di alterare quanto effettivamente dovuto da un determinato utente	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Modalità di gestione delle risorse finanziarie"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto le voci di spesa (ad es. costi relativi all'esecuzione di sopralluoghi, alla consegna di documentazione per la procedura di morosità o alla riapertura del conto a seguito della cessazione dello stesso) che possono essere inserite a fattura per le partite variabili sono tracciate e confrontate dal sistema che provvede a scaricare l'addebito corretto sulla base delle informazioni inserite a sistema.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Gestione delle attività di recupero del credito	Emissione del sollecito di pagamento	-Funzione Solleciti e compensazioni	-Cliente/Utente -Proprietari dell'immobile se distinto dall'utente -Enti competenti / comuni	UT_08	Omesso invio del sollecito di pagamento (tramite telefono/posta), al fine di favorire un determinato utente	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Modalità di gestione delle risorse finanziarie" - Procedura gestione delle notifiche - inserimento in SAP di tutti i solleciti e di tutte le notifiche - Nuove disposizioni ARERA (maggiore tracciabilità processi)	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo avviene in maniera semi-automatizzata. Il responsabile dell'Ufficio Solleciti provvede ad estrarre dall'applicativo le posizioni da sollecitare ed alimentare la procedura di sollecito utilizzando tale lista. Nel momento dell'estrazione delle posizioni da sollecitare ed il responsabile potrebbe fraudolentemente eliminare il nominativo di un utente moroso, tuttavia, vengono lanciate dalla Società delle procedure di controllo e di ricognizione periodiche volte a verificare le posizioni che non hanno originato un sollecito ed, eventualmente, sollecitarle. Anche le posizioni non sollecitate sono comunque oggetto di recupero coattivo a cura dell'Ufficio Recupero crediti.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	
Rapporti con l'utenza	Accoglimento e gestione dei reclami pervenuti dagli utenti	Valutazione della priorità dei reclami presentati dall'utenza	- Staff Tecnico - Servizi per l'utenza	-Cliente/Utente -Proprietari dell'immobile se distinto dall'utente -Enti competenti / comuni	UT_09	Impropria valutazione della priorità dei reclami pervenuti al fine di favorire un particolare utente	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione dei reclami e delle istanze di conciliazione" - Procedura "Gestione delle anomalie nell'erogazione del Servizio Idrico Integrato e delle emergenze segnalate" - Nuove disposizioni ARERA (maggiore tracciabilità processi)	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la Società ha adottato un sistema di distribuzione con workflow per la gestione delle pratiche di reclamo. Il responsabile, tramite tale sistema, provvede a monitorare i tempi di evasione delle suddette pratiche. I tempi di evasione sono dettati dalle delibere di ARERA di riferimento. Per il settore dei rifiuti, i tempi di evasione dipendono dalle aree territoriali di riferimento sulla base della data di presentazione del reclamo (ordine cronologico). In virtù delle recenti disposizioni promulgate dall'ARERA, la Società sta provvedendo a conformare il sistema di gestione dei reclami relativi alla prestazione dei servizi di igiene ambientale al sistema aziendale già in essere per la gestione dei reclami relativi ai servizi idrici. L'obiettivo è dunque quello di prevedere un termine di 30 giorni anche per l'evasione dei reclami aventi ad oggetto la gestione dei servizi di igiene ambientale. Il processo di gestione del reclamo prevede l'utilizzo del gestionale Archiflow e la successiva trasmissione nel gestionale SAP. Il processo è dunque tracciato all'interno dei sistemi aziendali, consentendo anche il monitoraggio in merito alla quantità di reclami ricevuti e alla percentuale di evasione.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento	---
Gestione dei rifiuti	Gestione della raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti	Pianificazione del fabbisogno complessivo relativo al trattamento di rifiuti per singolo codice EER	Programmazione, Analisi e Reportistica	Fornitori	RT_03	Impropria definizione del fabbisogno complessivo di trattamento di rifiuti per singolo codice EER per Veritas e per le aziende convenzionate con il Gruppo finalizzato a sovrastimare l'importo da mettere a budget e favorire determinati fornitori	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Programmazione e gestione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti da VERITAS S.p.A. e dalle società convenzionate del Gruppo" (unitamente a "Nomi dei responsabili delle Unità di Produzione rifiuti") - PR SML 00	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo prevede il coinvolgimento di diverse Direzioni/Funzioni aziendali (Direzione/Funzione richiedente, Direzione Smaltimenti e Commerciale, Direzione Generale). La pianificazione del fabbisogno per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti viene definita dalla Direzione Smaltimenti e Commerciale sulla base delle richieste pervenute dalle singole Direzioni/Funzioni. La Direzione Smaltimenti e Commerciale provvede a raccogliere ed analizzare le suddette richieste sulla base di determinati criteri. Il Direttore della Direzione Smaltimenti e Commerciale approva la pianificazione e la sottopone alla Direzione Generale in sede di definizione del budget complessivo.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione dei rifiuti	Gestione della raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti	Attività di raccolta e/o trattamento dei rifiuti	Coordinamento e Gestione rifiuti di Gruppo	Fornitori	RT_07	Impropria gestione delle attività di trasporto dei rifiuti finalizzata a rendicontare qualità e/o quantità di rifiuti non corrispondenti al vero al fine di apportare un indebito vantaggio a determinati fornitori	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Regolamento per il servizio di smaltimento di rifiuti liquidi extra fognari (REF) presso l'impianto di depurazione di Val Da Rio - Chioggia, gestito da VERITAS S.p.A." - REG SML 02 - Regolamento per il servizio di smaltimento di rifiuti di cui ai codice EER 20 03 04, 20 03 06, 19 08 05 ... presso impianti di depurazione gestiti da VERITAS S.p.A." - REG SML 01 - Procedura "per il ritiro presso i cimiteri, non gestiti da Veritas S.p.A., dei rifiuti urbani [...]" - PR SML4 - Procedura "Gestione e controllo intermediazione rifiuti" - PR SML 02	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la rendicontazione della quantità e/o qualità del rifiuto da trasportare viene gestita tramite software gestionale "I-SMART". La normativa di riferimento prevede la pesatura del rifiuto prima del trasporto, la quantità viene successivamente codificata ed inserita nel sistema gestionale. Tale codifica permette all'operatore di tracciare lo spostamento del rifiuto. La classificazione del rifiuto avviene tramite codice EER Tale codice viene inserito a sistema. Adempimenti relativi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), di cui al Decreto del 4 aprile 2023, n. 59 (Regolamento recante "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"), anche in osservanza a quanto previsto nella Parte speciale "M Reati ambientali" di cui al Modello 231 aziendale.	Procedimento disciplinare per un precedente Direttore della Direzione Commerciale e Smaltimenti di Gruppo terminato con patteggiamento. Il Direttore, in violazione alle disposizioni della normativa interna in materia di appalti e approvvigionamento, aveva affidato il trasporto dei rifiuti ad un determinato trasportatore a seguito della ricezione di un compenso; - Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"	---

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni / Direzioni aziendali responsabili	Stakeholder	ID Evento rischio	Evento rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misure ulteriori da attuare
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Gestione del patrimonio	Attività di alienazione per la dismissione di beni immobili tramite manifestazione di interesse e/o trattativa	- Direzione Smaltimenti e Commerciale - Funzione Contratti	Acquirenti	PA_18	Formulazione impropria delle caratteristiche del bene immobile in vendita nella pubblicazione della manifestazione di interesse e/o impropria gestione della fase di trattativa tra venditore e acquirente al fine di favorire l'acquirente	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Alienazione dei beni immobili" - PR ALI 01	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto l'impropria formulazione delle caratteristiche del bene immobile da vendere appare come un rischio intrinseco del processo, nonostante tale processo sia regolato dalle disposizioni della normativa interna di riferimento. Il processo di alienazione del bene immobile vede coinvolte diverse figure aziendali (responsabile della Direzione/Funzione titolare del bene immobile, Direttore della Direzione Smaltimenti e Commerciale ed il Direttore Generale). La Direzione/Funzione titolare del bene immobile propone l'alienazione di detto bene e identifica le caratteristiche dello stesso. L'alienazione viene coordinata dalla Direzione Smaltimenti e Commerciale e perfezionata dalla medesima (nei limiti dei poteri conferiti) o dalla Direzione Energia e Patrimonio Aziendale o dalla Direzione Generale, nei limiti dei poteri conferiti. Il bene viene alienato tramite manifestazione di interesse (procedura ad evidenza pubblica) o trattativa. La gestione dell'iter di alienazione conseguente alla pubblicazione di Avviso di Manifestazione di interesse (produzione da parte del Soggetto Interessato della documentazione richiesta, formulazione dell'offerta, ecc.) si prevede avvenga mediante utilizzo di piattaforma telematica di negoziazione aziendale a garanzia di trasparenza e completa tracciabilità.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Gestione del patrimonio	Attività di due diligence sul compratore	- Direzione Smaltimenti e Commerciale - Funzione Contratti	Acquirenti	PA_19	Omessa o impropria verifica sul compratore finalizzata ad evitare l'emersione della non adeguatezza dello stesso	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - "Modulo A - Istanza di partecipazione" - Linee Guida "Due Diligence sui Business Partner" - Dichiarazione sostitutiva di certificazione Business Partner - M MOD 02 - Due diligence Business Partner - M MOD 03	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto l'attività di due diligence sul compratore bene viene effettuata dal personale della Direzione Smaltimenti e Commerciale sulla base delle indicazioni riportate all'interno di un apposito Modulo standard denominato "Modulo A". A seconda della tipologia di bene da alienare e del suo valore, potrebbero essere richieste maggiori informazioni (riportate, in ogni caso, nel "Modulo A"). La documentazione fornita dal compratore, in fase di due diligence, ed il "Modulo A" predisposto vengono archiviati dalla Direzione. Esecuzione di attività di due diligence sui Business Partner secondo le Linee Guida aziendali e relativa modulistica.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	
Incarichi e nomine (progettazione ed ingegneria) (prevista dal PNA 2019)	Progettazione di interventi a valenza ambientale	Valutazione dell'attività progettuale da svolgere (interventi a valenza ambientale, incluse le attività di bonifica), al fine di procedere o meno all'eventuale affidamento dell'incarico ad un fornitore esterno	Direzione Smaltimenti e Commerciale - Funzione Ingegneria Ambientale e Progetti	Fornitori	SSI_01	Abuso di discrezionalità nella valutazione di procedere o meno all'affidamento della progettazione degli interventi all'esterno, al fine di favorire un particolare fornitore	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione della attività di progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica di siti contaminati" - PR BON 00 - "Ordinamento per la gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture" - REG DIR 03 - "Regolamento appalti di lavori e servizi di ingegneria e architettura Veritas spa" - REG ACQ 01 - Procedura "Gestione del conflitto di interessi" - PR ACQ PER 00 - Dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi - M ACQ 47	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la scelta del fornitore vede la partecipazione di diverse Funzioni/Direzioni e, quindi di varie figure aziendali. La Direzione Smaltimenti e Commerciale deve fornire adeguate motivazioni volte a giustificare l'affidamento a professionisti esterni. Tale motivazione viene valutata dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo. Inoltre, la scelta del fornitore potrebbe avvenire anche con gara ad evidenza pubblica; in tal caso, l'intero processo viene adeguatamente tracciato e pubblicato sul sito internet aziendale. Viene richiesto alla Committenza di produrre il Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP) di cui all'art. 3, dell'Allegato I.7, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al fine di informare l'attività progettuale di competenza agli elementi conoscitivi e di indirizzo ivi previsti. L'attività di "Progettazione e coordinamento in cantiere delle attività di bonifica siti contaminati" è stata inserita nello scopo delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 aziendali.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Progettazione ed ingegneria	Progettazione di interventi a valenza ambientale	Determinazione delle aree di intervento e delle specifiche progettuali	- Direzione Smaltimenti e Commerciale - Comuni Soci (contratto di servizio)	SSI_02		Impropria definizione delle aree di intervento e delle specifiche progettuali, qualora la progettazione della nuova opera sia svolta da personale interno, al fine di favorire un particolare soggetto terzo	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Accordo di Programma/Piano degli interventi eventualmente definiti dall'Ente competente - Procedura "Gestione della attività di progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica di siti contaminati" - PR BON 00 - Procedura "Gestione del conflitto di interessi" - PR ACQ PER 00 - Dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi - M ACQ 47	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la valutazione e la programmazione degli interventi è di competenza di soggetti terzi "Comuni soci" (con contratto di servizio). La Società, quindi, non ha potere decisionale sulla definizione delle aree di intervento. Le specifiche progettuali devono essere approvate in sede di Conferenza di Servizi ex art. 14-quater del D. Lgs. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Viene richiesto alla Committenza di produrre il Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP) di cui all'art. 3, dell'Allegato I.7, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al fine di informare l'attività progettuale di competenza agli elementi conoscitivi e di indirizzo ivi previsti. L'attività di "Progettazione e coordinamento in cantiere delle attività di bonifica siti contaminati" è stata inserita nello scopo delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 aziendali.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Incarichi e nomine (progettazione ed ingegneria) (prevista dal PNA 2019)	Progettazione di interventi a valenza ambientale	Verifica della congruità tecnica degli elaborati redatti dal fornitore (qualora la progettazione sia affidata ad esso) rispetto alle specifiche tecniche di contratto	- Funzione Ingegneria Ambientale e Progetti - Funzione di verifica progetti	Fornitori	SSI_03	Mancato / improprio controllo sugli elaborati redatti dal fornitore esterno, in fase di progettazione, al fine di favorirlo	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione della attività di progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica di siti contaminati" - PR BON 00 - "Regolamento per l'attività di verifica di progetti per appalti di lavori" - REG PRO 00 - Procedura "Gestione del conflitto di interessi" - PR ACQ PER 00 - Dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi - M ACQ 47	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto sono coinvolte diverse figure, ad es. funzione Ingegneria Ambientale e Progetti della Direzione Commerciale e Smaltimenti, funzione di verifica progetti. Prima della validazione del progetto da parte del RUP, la documentazione viene valutata pertanto da diversi soggetti. In ogni caso, eventuali manchevolezze del progetto emergerebbero in sede di verifica del progetto ed in fase di istruttoria (Conferenza di servizi). Rimane la responsabilità del progettista. Viene richiesto alla Committenza di produrre il Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP) di cui all'art. 3, dell'Allegato I.7, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al fine di informare l'attività progettuale di competenza agli elementi conoscitivi e di indirizzo ivi previsti. L'attività di "Progettazione e coordinamento in cantiere delle attività di bonifica siti contaminati" è stata inserita nello scopo delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 aziendali.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Progettazione ed ingegneria	Modifiche del progetto dell'intervento a valenza ambientale	Elaborazione di modifiche progettuali in fase di elaborazione della proposta progettuale o in fase successiva	Funzione Ingegneria Ambientale e Progetti	Fornitori	SSI_04	Improprie modifiche al progetto, qualora la progettazione della nuova opera sia svolta dal personale della Società, al fine di favorire il fornitore	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione della attività di progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica di siti contaminati" - PR BON 00 - Procedura "Gestione del conflitto di interessi" - PR ACQ PER 00 - Dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi - M ACQ 47	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto eventuali modifiche al progetto devono essere sottoposte, valutate ed approvate da soggetti terzi (Conferenza di Servizi), anche in caso di proposte da parte dei Comuni Soci (con contratto di servizio). Viene richiesto alla Committenza di produrre il Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP) di cui all'art. 3, dell'Allegato I.7, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al fine di informare l'attività progettuale di competenza agli elementi conoscitivi e di indirizzo ivi previsti. L'attività di "Progettazione e coordinamento in cantiere delle attività di bonifica siti contaminati" è stata inserita nello scopo delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 aziendali.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Realizzazione delle opere afferenti agli interventi di bonifica ex artt. 242 e ss. Del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.	Pianificazione / programmazione degli interventi a valenza ambientale	Valutazione delle esigenze concrete sulla realizzazione delle opere nel tempo	Direzione Smaltimenti e Commerciale	- Fornitori - Comuni soci (contratto di servizio)	SSI_05	Abuso di discrezionalità nella valutazione della realizzazione delle opere nel territorio servito	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione della attività di progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica di siti contaminati" - PR BON 00 - "Ordinamento per la gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture" - REG DIR 03 - "Regolamento appalti di lavori e servizi di ingegneria e architettura Veritas spa" - REG ACQ 01 - "Regolamento per la Gestione degli Approvvigionamenti di Beni e Servizi di Veritas spa" - REG ACQ 00	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la Direzione Smaltimenti e Commerciale può solamente attenersi alle scadenze temporali eventualmente indicate dall'Ente competente e dalla Conferenza di Servizi (se del caso, anche nell'Accordo di Programma/Piano degli Interventi) e compatibili con le misure di finanziamento da quest'ultimo beneficiate. Le attività di affidamento dell'esecuzione degli interventi e delle relative opere è gestita dalla Direzione Appalti e Approvvigionamenti. Viene richiesto alla Committenza di produrre il Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP) di cui all'art. 3, dell'Allegato I.7, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al fine di informare l'attività progettuale di competenza agli elementi conoscitivi e di indirizzo ivi previsti. L'attività di "Progettazione e coordinamento in cantiere delle attività di bonifica siti contaminati" è stata inserita nello scopo delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 aziendali.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni / Direzioni aziendali responsabili	Stakeholder	ID Evento rischio	Evento rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misure ulteriori da attuare
Realizzazione delle opere afferenti agli interventi di bonifica ex artt. 242 e ss. Del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.	Controllo sull'esecuzione degli interventi a valenza ambientale	Determinazione delle tempistiche di avvio lavori	- RUP Direttore Lavori (qualora interno)	- Fornitori	SSI_07	Impropria variazione delle tempistiche di avvio lavori, al fine di favorire un determinato soggetto terzo (ad es. su richiesta di un soggetto terzo, l'esecuzione dei lavori viene posticipata)	<ul style="list-style-type: none"> - Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione della attività di progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica di siti contaminati" - PR BON 00 - D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), art. 114 ed Allegato II.14 - D.M. 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione") - Procedura "Gestione del conflitto di interessi" - PR ACQ PER 00 	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto le tempistiche per l'esecuzione dei lavori sono definite all'interno del contratto. Il ritardo di avvio lavori potrebbe essere concordato ed, in alcuni casi, potrebbe essere richiesto dalla Società per determinate motivazioni (ad es. causa maltempo). Eventuali disallineamenti rispetto alle disposizioni contrattuali sono facilmente identificabili. Nel caso di realizzazione di interventi soggetti a finanziamenti esterni viene effettuata una specifica attività di rendicontazione e monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività. L'attività di "Progettazione e coordinamento in cantiere delle attività di bonifica siti contaminati" è stata inserita nello scopo delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 aziendali.	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare 	---
Realizzazione delle opere afferenti agli interventi di bonifica ex artt. 242 e ss. Del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.	Controllo sull'esecuzione degli interventi a valenza ambientale	Attuazione delle attività di controllo pianificate sull'esecuzione delle interventi (ad es. controlli obbligatori per legge/specie norme, controlli inseriti nel capitolo)	- Direzione dei Lavori (qualora interno) o - Capo commessa (qualora la Direzione dei Lavori sia esterna)	Fornitori	SSI_08	Impropria attuazione/parziale svolgimento dei controlli pianificati sull'esecuzione dei lavori, al fine di favorire l'impresa appaltatrice	<ul style="list-style-type: none"> - Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione della attività di progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica di siti contaminati" - PR BON 00 - D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), art. 114 ed Allegato II.14 - D. M. 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione") - Procedura "Gestione del conflitto di interessi" - PR ACQ PER 00 - Dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi - M ACQ 47 	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto i controlli pianificati sull'esecuzione dei lavori vengono svolti da diverse figure quali il RUP, il Direttore dei Lavori ed i collaudatori (anche di bonifica). I collaudatori sono presenti solamente in determinate tipologie di lavori e qualora la progettazione dei lavori sia effettuata con finanziamenti esterni. Esecuzione, a campione, di sopralluoghi da parte del Direttore dei Lavori e degli Enti di Controllo (es. ARPAV) L'attività di "Progettazione e coordinamento in cantiere delle attività di bonifica siti contaminati" è stata inserita nello scopo delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 aziendali.	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare 	---
Realizzazione delle opere afferenti agli interventi di bonifica ex artt. 242 e ss. Del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.	Controllo sull'esecuzione degli interventi a valenza ambientale	Esecuzione di sopralluoghi periodici al fine di verificare l'avanzamento dei lavori del fornitore rispetto a quanto previsto	- Direzione dei Lavori (qualora interno) o - Capo commessa (qualora la Direzione dei Lavori sia esterna)	Fornitori	SSI_09	Omissa e/o improprio sopralluogo finalizzato alla verifica sullo stato di avanzamento ed esecuzione dei lavori anche riportando informazione non veritiera, al fine di favorire l'impresa appaltatrice	<ul style="list-style-type: none"> - Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione della attività di progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica di siti contaminati" - PR BON 00 - D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) - D.M. 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione") - Procedura "Gestione del conflitto di interessi" - PR ACQ PER 00 - Dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi - M ACQ 47 	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto i controlli pianificati sull'esecuzione dei lavori vengono svolti da diverse figure quali il RUP, il Direttore dei Lavori ed i collaudatori (anche di bonifica). I collaudatori sono presenti solamente in determinate tipologie di lavori e qualora la progettazione dei lavori sia effettuata con finanziamenti esterni. Esecuzione, a campione, di sopralluoghi da parte del Direttore dei Lavori e degli Enti di Controllo (es. ARPAV) L'attività di "Progettazione e coordinamento in cantiere delle attività di bonifica siti contaminati" è stata inserita nello scopo delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 aziendali.	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare 	---
Realizzazione delle opere afferenti agli interventi di bonifica ex artt. 242 e ss. Del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.	Gestione delle operazioni di collaudo degli interventi a valenza ambientale	Predisposizione delle relazioni sul conto e sulla spesa finale	- Direzione dei Lavori (e contabilità lavori) - Capo commessa (e contabilità interna)	Fornitori	SSI_10	Impropria predisposizione delle relazioni sulla contabilità lavori, al fine di favorire l'impresa appaltatrice (ad es. inserendo informazioni fittizie)	<ul style="list-style-type: none"> - Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione e controllo dell'esecuzione delle opere del Servizio Idrico Integrato" (per quanto compatibile in termini applicativi all'ambito di intervento di cui agli artt. 242 e ss. del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.) - Procedura "Gestione della attività di progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica di siti contaminati" - PR BON 00 - D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) - D. M. 7 marzo 2018, n. 49 (Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione") - Procedura "Gestione del conflitto di interessi" - PR ACQ PER 00 - Dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi - M ACQ 47 	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo coinvolge diverse figure (Direttore dei Lavori in qualità di responsabile della contabilità, eventuale assistente di cantiere, RUP e i collaudatori, anche di bonifica). Ogni voce di contabilità è confrontata con quella di progetto e, quindi, eventuali scostamenti devono essere adeguatamente motivati. I certificati di pagamento (SAL) sono controfirmati dal Direttore dei Lavori e dal RUP, che altresì hanno cognizione dei certificati di collaudo. La contabilità relativa alle voci di costo dell'esecuzione dell'intervento è sottoposta una finale verifica da parte dell'ente finanziatore. L'attività di "Progettazione e coordinamento in cantiere delle attività di bonifica siti contaminati" è stata inserita nello scopo delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015 aziendali.	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare 	---
Gestione dei rifiuti	Smaltimento e trattamento rifiuti	Vendita di servizi di smaltimento di rifiuti a favore di soggetti terzi (non soggetta a tariffazione amministrata)	Coordinamento e Gestione rifiuti di Gruppo	Clienti (conferitori dei rifiuti)	SSI_11	Arbitraria applicazione di tariffe di favore per determinati clienti.	<ul style="list-style-type: none"> - Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Programmazione del fabbisogno di avvio a trattamento dei rifiuti prodotti Veritas S.p.A. e dalle società del Gruppo" - Applicazione del tariffario approvato dal CdA 	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso poiché le tariffe sono determinate sulla base dei valori del mercato di riferimento e i richiedenti il servizio di smaltimento e trattamento rifiuti sono sottoposti a verifica del possesso dei requisiti di legge necessari.	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare 	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Definizione del budget aziendale	Predisposizione del budget aziendale	Funzioni / Direzioni coinvolte nella definizione del budget aziendale	- Lavoratori; - Azionisti - Banche - Investitori	AFC_01	Impropria definizione del budget nella valutazione dei fabbisogni di personale, di formazione, di investimenti e di approvvigionamento al fine di prevedere ulteriori costi per l'azienda, strumentali ad attività corrutte (ad es. favorire un particolare fornitore)	<ul style="list-style-type: none"> - Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Modalità di gestione delle risorse finanziarie" 	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni/Direzioni e, quindi, varie figure aziendali. Il budget di ciascuna Direzione viene definito sulla base delle richieste avanzate dalla Direzione richiedente, nonché tenendo in considerazione diversi fattori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il pre-consuntivo, il consuntivo ed il budget dell'anno precedente. Le richieste pervenute da ciascuna Direzione vengono valutate ed, in alcuni casi, vengono richieste eventuali motivazioni a giustificazione del budget richiesto (ad es. il Direttore Generale potrebbe richiedere alla Direzione Servizio Idrico Integrato di costruire una nuova opera che richiede un budget maggiore rispetto all'anno passato). Potenzialmente, la Direzione Finanza e Controllo Sistemi Informativi di Gruppo potrebbe definire un budget in misura ridotta rispetto alla richiesta avanzata. Inoltre, nel momento della definizione del budget non vengono individuati i singoli fornitori.	<ul style="list-style-type: none"> - Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare 	---

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni / Direzioni aziendali responsabili	Stakeholder	ID Evento rischio	Evento rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misure ulteriori da attuare
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Definizione del budget aziendale	Predisposizione del budget aziendale	Ufficio Controllo di Gestione	Lavoratori	AFC_02	Impropria redazione del budget finalizzata a favorire l'assegnazione di importi superiori rispetto alle reali esigenze di determinate Direzioni / Funzioni aziendali	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Modalità di gestione delle risorse finanziarie"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni/Direzioni e, quindi, varie figure aziendali. Il budget di ciascuna Direzione viene definito sulla base delle richieste avanzate dalla Direzione richiedente, nonché tenendo in considerazione diversi fattori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il pre-consuntivo, il consuntivo ed il budget dell'anno precedente. Le richieste pervenute da ciascuna Direzione vengono valutate ed, in alcuni casi, vengono richieste eventuali motivazione a giustificazione del budget richiesto (ad es. il Direttore Generale potrebbe richiedere alla Direzione Servizio Idrico Integrato di costruire una nuova opera che richiede un budget maggiore rispetto all'anno passato). Potenzialmente, la Direzione Finanza e Controllo Sistemi Informativi di Gruppo potrebbe definire un budget in misura ridotta rispetto alla richiesta avanzata. Inoltre, nel momento della definizione del budget non vengono individuati i singoli fornitori.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Amministrazione (Ciclo passivo)	Gestione degli acquisiti senza il coinvolgimento della Direzione Approvvigionamenti	- Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo; - Funzioni / Direzioni coinvolte nella definizione del budget aziendale	- Lavoratori; - Fornitori	AFC_03	Abuso di discrezionalità degli acquisti eseguiti senza il coinvolgimento della Direzione Approvvigionamenti al fine di giustificare eccezionali esigenze che non corrispondono alla realtà, in esecuzione di un accordo corruttivo	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Modalità di gestione delle risorse finanziarie" - Istruzioni Operative "Modalità di Gestione Carte di credito" - Società di Revisione	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni/Direzioni e, quindi, varie figure aziendali. La gestione degli acquisti è integrata con le operazioni di magazzino e tutte le operazioni vengono adeguatamente tracciate tramite il sistema gestionale SAP. In tale sistema gestionale interagiscono, con competenze e livelli di accesso diversi, tutti i soggetti aziendali coinvolti nel processo (ad es. richiesta di acquisto, entrata merci, verifica sulla merce, autorizzazione al pagamento, esecuzione del pagamento, ecc.). Il Dirigente responsabile può autorizzare una spesa senza coinvolgimento della Direzione Approvvigionamenti quando il pagamento deve essere effettuato per spese da gestire senza richiesta di acquisto (c.d. "spese obbligatorie") o quando il pagamento deve essere effettuato con la carta di credito senza richiesta di acquisto (c.d. "spese obbligatorie"). Nel caso di pagamenti da effettuare con la carta di credito, i soggetti autorizzati a detenere Carte di credito aziendali, dovranno, contestualmente al pagamento, inviare copia di autorizzazione alla spesa debitamente sottoscritta all'ufficio Tesoreria e all'ufficio Fornitori. Le autorizzazioni di spesa, inoltre, sono verificate nel contesto della revisione del bilancio dai Revisori Contabili. L'utilizzo della Carta di credito è possibile anche nei casi di trasferta. In tal caso la procedura dovrà essere conforme a quanto stabilito nel regolamento delle trasferte. Nel caso di pagamenti di c.d. "spese obbligatorie" avviene a fronte di documentazione/giustificativi verificati.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Amministrazione (Ciclo passivo)	Controllo sulle fatture da liquidare	Ufficio Contabilità e Bilancio	Fornitori	AFC_04	Inaccurato controllo delle fatture da pagare o della documentazione a supporto di queste ultime (ordine, documento di trasporto, provvedimento di spesa ecc.), al fine di procurare un vantaggio al fornitore	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Liquidazione e Contabilizzazione Fatture" - Società di Revisione	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni/Direzioni e, quindi, varie figure aziendali. Qualora sia necessario effettuare una variazione circa la scadenza di una fattura, tale variazione deve essere approvata dal Responsabile della Direzione Finanza e Controllo. A seguito di tale autorizzazione, viene effettuata la modifica sulla partita del fornitore da parte dell'Ufficio Fornitori. In ogni caso, i dati contabili riferibili alle fatture da pagare vengono controllate anche dalla Società di Revisione per la revisione contabile e la certificazione del Bilancio.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Amministrazione (Ciclo passivo)	Contabilizzazione delle fatture da liquidare	Ufficio Contabilità e Bilancio	- Lavoratori; - Fornitori	AFC_05	Impropria/mancata verifica sulla correttezza dei dati relativi all'anagrafica del fornitore e/o alla scadenza della fattura da liquidare, al fine di creare riserve extra-contabili da destinare a fenomeni corruttivi	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Liquidazione e Contabilizzazione Fatture" - Società di Revisione	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni/Direzioni e, quindi, varie figure aziendali. Inoltre, tutte le operazioni di pagamento sono adeguatamente tracciate nel sistema gestionale SAP. Tale sistemazione gestione richiede all'operatore di inserire nella pratica anche la documentazione (ad es. ordine, documento di trasporto, giustificativi, ecc.) a supporto del pagamento della fattura. In ogni caso, i dati contabili riferibili alle fatture da pagare vengono controllate anche dalla Società di Revisione per la revisione contabile e la certificazione del Bilancio.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Amministrazione (Ciclo passivo)	Contabilizzazione delle fatture da liquidare	Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo	- Lavoratori; - Fornitori	AFC_06	Gestione fraudolenta della contabilizzazione delle fatture al fine di creare riserve extra-contabili da utilizzare in occasione di fenomeni corruttivi	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Liquidazione e Contabilizzazione Fatture"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni/Direzioni e, quindi, varie figure aziendali. Inoltre, tutte le operazioni di pagamento sono adeguatamente tracciate nel sistema gestionale SAP. Tale sistemazione gestione richiede all'operatore di inserire nella pratica anche la documentazione (ad es. ordine, documento di trasporto, giustificativi, ecc.) a supporto del pagamento della fattura. In ogni caso, i dati contabili riferibili alle fatture da pagare vengono controllate anche dalla Società di Revisione per la revisione contabile e la certificazione del Bilancio.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Amministrazione (Ciclo passivo)	Gestione delle attività di reverse factoring	Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo	- Fornitori; - Finanziatori; - Lavoratori	AFC_07	Impropria gestione delle convenzioni di reverse factoring al fine di concedere liquidità a determinati soggetti appartenenti alla filiera che siano sprovvisti dei requisiti necessari per l'accesso a tale istituto	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Modalità di gestione delle risorse finanziarie"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni/Direzioni e, quindi, varie figure aziendali. Dal 2012 la Società ha deciso di stipulare contratti di "Reverse Factoring" con più banche o loro società specializzate. Il contratto stipulato è a tre parti e permette alla Società di controllare il flusso finanziario in uscita con una dilazionamento del pagamento, previo pagamento dei relativi oneri finanziari. Tutte le attività sono puntualmente regolate dal contratto stipulato.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Amministrazione (Ciclo attivo)	Contabilizzazione dei ricavi	- Ufficio Contabilità e bilancio	- Lavoratori; - Fornitori	AFC_08	Abuso di discrezionalità nella contabilizzazione dei ricavi al fine di creare riserve extra-contabili da destinare a fenomeni corruttivi	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Modalità di gestione delle risorse finanziarie"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni/Direzioni e, quindi, varie figure aziendali. Inoltre, tutte le operazioni di pagamento sono adeguatamente tracciate nel sistema gestionale SAP. Tale sistemazione gestione richiede all'operatore di inserire nella pratica anche la documentazione (ad es. ordine, documento di trasporto, giustificativi, ecc.) a supporto del pagamento della fattura. In ogni caso, i dati contabili riferibili alle fatture da pagare vengono controllate anche dalla Società di Revisione per la revisione contabile e la certificazione del Bilancio.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Amministrazione (Ciclo attivo)	Gestione del Factoring	Ufficio Contabilità e Bilancio	- Fornitori; - Finanziatori; - Lavoratori	AFC_09	Abuso di discrezionalità nell'individuazione del valore economico dell'operazione di factoring e/o impropria individuazione dei crediti da cedere al factor, in esecuzione di un accordo corruttivo con lo stesso	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Modalità di gestione delle risorse finanziarie"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni/Direzioni e, quindi, varie figure aziendali. Per accettare o meno una richiesta di cessione dei crediti, il responsabile della Funzione deve sottoporre tale richiesta al Direttore della Direzione Finanza e Controllo. Il Direttore, effettua delle valutazioni, autorizza o meno la cessione. Per prassi aziendale, la richiesta di cessione dei crediti viene rifiutata in periodi di tensione finanziaria.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni / Direzioni aziendali responsabili	Stakeholder	ID Evento rischio	Evento rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misure ulteriori da attuare
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Gestione della tesoreria (Ciclo passivo)	Gestione dei pagamenti dei fornitori	- Direzione Generale - Ufficio Tesoreria	Fornitori	AFC_10	Abuso di discrezionalità delle operazioni di pagamento di fatture al fine di favorire un particolare fornitore (ad es. autorizzazione di una proposta relativa a un pagamento indebito)	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Modalità di gestione delle risorse finanziarie" - Procedura "Liquidazione e Contabilizzazione Fatture"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni/Direzioni e, quindi, varie figure aziendali. L'Ufficio Tesoreria potrebbe ricevere da un ufficio aziendale o da un determinato fornitore una richiesta di pagamento anticipato. Tale richiesta viene esaminata dalla responsabile dell'Ufficio Tesoreria e trasmessa all'Ufficio Contabilità Fornitori. L'Ufficio Contabilità Fornitori prima di modificare la data di pagamento effettua le dovute verifiche e richiede l'autorizzazione al Direttore della Direzione Finanza e Controllo il quale, verificate con il RUP le circostanze ed i motivi della richiesta, può autorizzare. Inoltre, tutte le operazioni di pagamento sono adeguatamente tracciate nel sistema gestionale SAP. Tale sistema gestione richiede all'operatore di inserire nella pratica anche la documentazione (ad es. ordine, documento di trasporto, giustificativi, ecc.) a supporto del pagamento della fattura. Per prassi, per determinate categorie di fornitori (Enti Pubblici, Cooperative e Professionisti) l'autorizzazione viene rilasciata dal Direttore Generale per maggior controllo sullo scaduto.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Gestione della tesoreria (Ciclo passivo)	Gestione dei pagamenti superiori ai 5.000 euro dei fornitori	- Ufficio Tesoreria; - Ufficio Contabilità, Fornitori e Cespi	- Clienti; - Fornitori	AFC_11	Abuso di discrezionalità delle attività di controllo previste dal D.Lgs. 40/2008 finalizzato ad evitare l'esecuzione dell'interrogazione della banca dati dell'agenzia della riscossione e corrispondere pagamenti a soggetti inadempienti nei confronti dell'erario in esecuzione di un accordo corruttivo	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Modalità di gestione delle risorse finanziarie"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni/Direzioni e, quindi, varie figure aziendali. Il processo risulta adeguatamente regolato dalla normativa interna di riferimento che prevede un controllo (previsto dal decreto del 18.01.2008 n.40 "modalità di attuazione dell'art. 48 bis D.P.R. 29.9.73 n. 602") sui pagamenti per importi superiori a cinquemila euro prima dell'emissione del pagamento. Tale verifica viene effettuata e trasmessa all'Agenzia della Riscossione Successivamente, l'Agenzia della Riscossione provvede ad effettuare un controllo sulla presenza o meno di inadempimenti di tipo fiscale a carico del beneficiario ed a comunicare la presenza di tali inadempimenti alla Società entro i cinque giorni feriali successivi. Pertanto, la Società provvede a verificare sul sito dell'Agenzia delle Entrate (acquisti in rete P.A.) la presenza della condizione di adempienza ed, successivamente, a procedere con il pagamento (l'Agenzia della Riscossione rilascia immediatamente un'attestazione di autorizzazione al pagamento).	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Gestione della tesoreria (Ciclo passivo)	Gestione dei pagamenti manuali	- Ufficio Tesoreria; - Ufficio Contabilità, Fornitori e Cespi.	Fornitori	AFC_12	Abuso di discrezionalità nell'esecuzione dei pagamenti manuali al fine di alterare fraudolentemente l'imposta da corrispondere al fornitore in esecuzione di un accordo corruttivo (ad es. tramite rendicontazione di importi superiori rispetto al valore della prestazione resa)	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Modalità di gestione delle risorse finanziarie"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto i pagamenti manuali, per prassi aziendale, non vengono frequentemente effettuati. Nei casi eccezionali in cui si ricorre all'utilizzo di assegni circolari (non assegni bancari), il processo di richiesta di emissione dell'assegno circolare coinvolge altri uffici che ne fanno richiesta (es. richiesta da ufficio legale di emissione a/c ad es. per rimborso iva su tia o richiesta da amministrazione del personale di emissione a/c per rimborso eredi di ex dipendenti).	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Amministrazione e Bilancio	Predisposizione del bilancio	Ufficio Contabilità e Bilancio	- Lavoratori - Società del Gruppo	AFC_13	Alterazione dei dati contabili contenuti nel bilancio al fine di occultare informazioni sintomatiche di attività corruttive	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Modalità di gestione delle risorse finanziarie" - Procedura "Liquidazione e Contabilizzazione Fatture" - Procedura di predisposizione ed approvazione del bilancio e di reporting agli organi sociali	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni/Direzioni e, quindi, varie figure aziendali. I dati riferibili all'acquisto e alle vendite, che costituiscono base per la redazione del Bilancio, sono adeguatamente tracciate e controllate nel sistema gestionale SAP. In ogni caso, i dati contabili riferibili alle fatture da pagare vengono controllate anche dalla Società di Revisione per la revisione contabile e la certificazione del Bilancio.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Amministrazione e Bilancio	Gestione dei cespi	- Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo; - Ufficio Contabilità e Bilancio	Fornitori	AFC_14	Introduzione fraudolenta all'interno dell'elenco relativo ai cespi da acquistare di investimenti finalizzati a favorire determinati soggetti	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Modalità di gestione delle risorse finanziarie"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tutto il processo è adeguatamente tracciato in SAP, anche in virtù del fatto che in tale processo non è prevista un' autorizzazione alla spesa. Fanno eccezione gli acquisti di cespi immobiliari in quanto, in tali casi, è necessario un atto notarile.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Gestione del credito	Gestione del credito delle fatture emesse non da bollettazione	Ufficio Contabilità Clienti e recupero crediti commerciali	'Clienti/utenti	AFC_15	Utilizzo fraudolento delle attività di recupero del credito finalizzato a favorire determinati soggetti, ritardando o eludendo i meccanismi di recupero del credito	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Modalità di gestione delle risorse finanziarie"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo prevede il coinvolgimento di diverse Funzioni/Direzioni e, quindi, varie figure aziendali. Per i crediti non derivanti da bollettazione, le condizioni di pagamento sono inserite all'interno dei contratti di vendita del bene/servizio archiviati nel gestionale SAP. Nelle ipotesi di richieste di dilazione o rateizzazione di pagamenti non contrattualizzati, il processo richiede l'autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Contabilità Clienti e Recupero Crediti Commerciali, nonché del Direttore della Direzione Finanza e Controllo.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Gestione del credito	Gestione delle compensazioni	Ufficio Contabilità Clienti e recupero crediti commerciali	Fornitori	AFC_16	Gestione fraudolenta delle compensazioni al fine di corrispondere somme non dovute a determinati soggetti in esecuzione di un accordo corruttivo	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Modalità di gestione delle risorse finanziarie"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo prevede il coinvolgimento di diverse Funzioni aziendali (Tesoreria, Contabilità Fornitori e Cespi e Contabilità Clienti e Recupero Crediti Commerciali). L'Ufficio Contabilità Clienti e Recupero Crediti Commerciali determina le compensazioni e la presenza di poste a credito, l'Ufficio Tesoreria provvede ad effettuare i pagamenti relativi in esito alle compensazioni a debito. Tutto il processo viene tracciato tramite il gestionale SAP. Non è possibile effettuare una compensazione fraudolenta in quanto per effettuare il pagamento è necessaria una registrazione contabile all'interno di SAP relativa alla prestazione ricevuta o al prodotto acquistato. Tale registrazione contabile sul gestionale SAP richiede l'inserimento di documentazione (ad es. giustificativi) relativi al dato contabile.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni / Direzioni aziendali responsabili	Stakeholder	ID Evento rischio	Evento rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misure ulteriori da attuare
Contratti assicurativi e di garanzia	Gestione polizze assicurative e fideiussorie	Selezione del fornitore e stipula del contratto assicurativo	- Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo; - Ufficio Gestione polizze assicurative	Fornitori	AFC_17	Impropria gestione dell'affidamento (diretto o gara pubblica) di un servizio da parte del Responsabile della Direzione AFC, che in tali casi opera come RUP, al fine di selezionare illecitamente un fornitore/broker assicurativo	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la scelta del contraente, anche per le piccole assicurazioni, ricade sull'offerta economicamente più vantaggiosa. Per prassi aziendale, viene condotta un'indagine di mercato e richiesto il preventivo ad almeno tre fornitori. La scelta del fornitore deve essere adeguatamente motivata. Nel 90% dei casi vengono effettuate gare ad evidenza pubblica.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Gestione dei finanziamenti pubblici e privati	Verifica e chiusura delle operazioni legate a finanziamenti	- Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo	- Finanziatori; - Fornitori	AFC_18	Gestione anomala delle fasi finali del processo di gestione dei finanziamenti (ad es. rendicontazione delle spese sostenute) in relazione alla verifica della completezza della documentazione da trasmettere all'ente, al fine di favorire determinati soggetti (ad es. fornitori finanziatori)	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Modalità di gestione delle risorse finanziarie"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la Direzione Finanza e Controllo non effettua una valutazione sulla correttezza della documentazione da trasmettere all'ente ma semplicemente una verifica sulla completezza della documentazione richiesta da allegare all'Ordine di Acquisto. Pertanto, la Direzione Finanza e Controllo svolge unicamente il ruolo di "collettore" della documentazione. A seguito della trasmissione della documentazione alla Regione Veneto e agli altri Enti interessati, gli stessi provvederanno a verificare la correttezza della documentazione fornita.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Autorizzazioni e concessioni	Gestioni dei rapporti con l'utenza	Gestione delle richieste di concessione e atti autorizzativi	- Direzione Servizi Cimiteriali - Gestione Servizi Cimiteriali - Concessioni Cimiteriali	Clienti	SC_01	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a concessioni (ad es. concessioni di loculi e di aree cimiteriali) al fine di agevolare particolari soggetti (ad es. forzando le liste di attesa di concessione o assegnando loculi/aree non legittimi), anche a seguito del riconoscimento o della promessa di denaro o altra utilità	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Regolamento Comunale	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto il personale del cimitero, nell'espletamento delle proprie mansioni, è tenuto a rispettare il Regolamento Comunale. Tale Regolamento stabilisce le modalità per l'assegnazione degli spazi. Inoltre, ad esempio, la mancata assegnazione di spazio in ordine progressivo sarebbe facilmente individuabile (visivamente). L'assegnazione di spazio viene registrata anche su apposito sistema gestionale, che tiene traccia dello user dell'operatore che registra la concessione. Il protocollo (Archiflow) consente di verificare in ogni momento la congruità dell'assegnazione rispetto all'ordine temporale di presentazione delle domande. Ulteriori controlli relativi alle assegnazioni vengono effettuati dagli uffici comunali al momento del ricevimento delle istanze che vengono loro trasmesse da Veritas e della firma delle concessioni e degli atti autorizzativi.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Gestioni dei rapporti con l'utenza	Gestione del rapporto tra gli agenti che riscuotono per conto dell'amministrazione comunale e l'utenza	- Direzione Servizi Cimiteriali - Gestione Servizi Cimiteriali - Concessioni Cimiteriali	Lavoratori	SC_02	Gestione impropria degli incassi in prima istanza effettuati dagli agenti che riscuotono per conto del Comune, al fine di appropriarsi di una somma di denaro non dovuta (ad es. attribuzione di costi diversi da quelli previsti a listino)	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Regolamento Comunale	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto le tariffe per le concessioni cimiteriali sono stabilite dal Comune mentre le tariffe per le operazioni cimiteriali sono approvate con delibera comunale. La discrezionalità del personale dei servizi cimiteriali nel determinare la tariffa risulta, quindi, essere bassa. Inoltre, nel software attualmente in uso, grazie all'imponente opera di bonifica e classificazione delle sepolture registrate effettuata negli ultimi due anni, da aprile 2021 sono presenti blocchi informatici atti a prevenire pressochè qualsiasi tipologia di errore manuale nell'attribuzione delle tariffe, in specie quelle di concessione. Dal primo gennaio 2023 i pagamenti possono essere effettuati esclusivamente tramite PagoPa (non ammessi pagamenti in contanti).	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (prevista dal PNA 2019)	Gestioni dei rapporti con l'utenza	Gestione delle operazioni di pagamento dei servizi cimiteriali, ad esempio esumazioni ed estumulazioni straordinarie e altri servizi	- Direzione Servizi Cimiteriali - Gestione Servizi Cimiteriali - Concessioni Cimiteriali - Gestione Impianti Cremazione	Lavoratori	SC_03	Gestione impropria degli incassi riferibili alle attività di competenza riscossione diretta Veritas (ad es. esumazione ed estumulazione straordinaria), attraverso la parziale/mancata rendicontazione delle operazioni svolte (ad es. attribuzione di costi diversi da quelli previsti a listino o mancata fatturazione di servizi o parte di essi)	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto le tariffe per le operazioni cimiteriali sono approvate con delibera comunale. Le attività effettuate sono inserite nel gestionale (Cimitero Web) che emette le fatture sulla base delle tariffe. Vengono, inoltre, effettuati dei controlli a cadenza mensile atti a verificare la corrispondenza delle operazioni effettuate con le entrate registrate. Eventuali disallineamenti vengono trasmessi all'Ufficio Recupero Crediti. Dal primo gennaio 2023 i pagamenti possono essere effettuati esclusivamente tramite PagoPa (non ammessi pagamenti in contanti).	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	
Autorizzazioni e concessioni	Gestione dei rapporti con il Comune di Venezia	Gestione delle istanze di concessione (ad es. acquisto cappellina, costruzione cappellina, tumulazione, ecc.)	- Direzione Servizi Cimiteriali - Gestione Servizi Cimiteriali - Concessioni Cimiteriali	Clienti	SC_04	Anomalie nella gestione delle istanze di concessione al fine di favorire illegittimamente determinate richieste in danno di altre (ad es. mancata applicazione o mancata sorveglianza sull'applicazione dell'imposta di bollo)	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Regolamento Comunale	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto il personale del cimitero, nell'espletamento delle proprie mansioni, è tenuto a rispettare il Regolamento Comunale. Le assegnazioni non conformi sarebbero inoltre facilmente individuabili (visivamente). Inoltre l'assegnazione di spazio viene registrata dal personale anche su apposito software (Cimitero Web), configurato in modo proporzionale in fattura le diverse tipologie di bollo previste su operazioni per le quali non è addebitata l'IVA; l'operatore che effettua la scelta è memorizzato ed eventuali errori vengono comunque rilevati dall'ufficio fiscale, che effettua e richiede periodiche estrazioni e verifiche.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Realizzazione delle opere cimiteriali	Gestione dei rapporti con il Comune di Venezia	Espletamento dell'incarico di RUP o progettista o di Direttore dei lavori nell'ambito di affidamento da parte del Comune di Venezia della manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali nonché delle opere di manutenzione ordinaria in carico alla Direzione	- Direzione Servizi Cimiteriali - Progettazioni e Manutenzioni	Fornitori	SC_05	Anomalie nelle operazioni di competenza di Veritas (RUP/Progettista/Direttore dei lavori) al fine di favorire determinati soggetti nell'aggiudicazione dell'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e/o ordinaria	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura sulla gestione della progettazione di opere PRPRO01	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto le procedure di gara sono basate su capitolati di appalto realizzati dal Comune di Venezia o dalla Regione Veneto. Pertanto, il valore dell'appalto viene stabilito suddetti enti. Nel caso in cui la realizzazione delle opere cimiteriali avvenga utilizzando finanziamenti comunali, è necessario ottenere l'approvazione del Comune. Prima dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Comune, la Società provvede ad effettuare una verifica interna rispetto ai dettami del codice dei lavori pubblici. La documentazione inerente l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere viene, inoltre, trasmessa all'ANAC per pubblicazione.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni / Direzioni aziendali responsabili	Stakeholder	ID Evento rischio	Evento rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misure ulteriori da attuare
Gestione dei servizi cimiteriali	Gestione del personale addetto alle attività cimiteriali	Gestione del personale addetto alle attività cimiteriali	- Direzione Servizi Cimiteriali - Gestione Servizi Cimiteriali - Concessioni Cimiteriali - Gestione Impianti Cremazione	Lavoratori	SC_07	Indebita interruzione o sospensione del servizio funebre e/o cimiteriale (ad es. assenza ingiustificata e ripetuta del personale addetto alle attività cimiteriali) in modo da turbare la regolarità del servizio	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto il processo è interamente regolato, oltre che dalla normativa di riferimento, dalle procedure interne che prevedono dei minimi tecnici (servizi minimi essenziali e numero di personale per tali servizi essenziali), sindacalmente stabiliti, da rispettare.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione dei servizi cimiteriali	Gestione dei rapporti con il Comune socio per il servizio di raccolta, selezione, trattamento, recupero, smaltimento dei rifiuti	Gestione delle operazioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali	- Direzione Servizi Cimiteriali - Gestione Servizi Cimiteriali - Gestione Impianti Cremazione	Fornitori	SC_08	Produzione di documentazione non vertiera o omessa comunicazione di informazioni dovute relativa alla raccolta e smaltimento di rifiuti cimiteriali, prodotti dall'obitorio, finalizzata a favorire il fornitore che si occupa della pesatura e del conseguente trasporto	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti viene effettuata dalla Società stessa ad eccezione dei rifiuti speciali prodotti dall'obitorio, dai cimiteri e dagli impianti di cremazione. La raccolta e lo smaltimento di tali rifiuti speciali viene affidata a fornitori esterni contrattualizzati dalla Società. Ogni movimento è registrato su apposito software (ISmart) e stampato nei tempi di legge, e le attività sono commissionate e poi rendicontate e monitorate da soggetti diversi dei servizi cimiteriali. Da febbraio 2025 è attivo anche il RENTRI al quale vengono inviate tutte le informazioni attinenti le registrazioni di carico e scarico rifiuti nonché eventuali movimenti di rettifica	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione obitoriole e camere mortuarie	Gestione dei rapporti con l'utenza (o "servizi istituzionali")	Ricevimento e gestione delle salme in arrivo e in sosta presso l'obitorio e le camere mortuarie	- Direzione Servizi Cimiteriali - Gestione Servizi Cimiteriali	- Lavoratori - Clienti	SC_09	Facilitazione dell'accaparramento della clientela da parte di imprese funebri mediante illecite segnalazioni da parte del personale dei servizi cimiteriali	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto l'eventuale illegita segnalazione da parte del personale dei servizi cimiteriali ad una determinata impresa funebre è vietata dalle procedure interne. Inoltre le salme che arrivano in obitorio sono tutte gestite dalle imprese funebri, in particolare quelle da recuperi istituzionali regolate da affidamento Veritas a seguito gara d'appalto per i trasporti funebri istituzionali. Generalmente le salme che arrivano negli obitori o cimiteri sono accompagnate da imprese di pompe funebri precedentemente individuate dai parenti. I trasporti istituzionali impiegano imprese funebri selezionate da Veritas tramite gare ad evidenza pubblica. Nel contratto con le imprese funebri selezionate è stata inserita apposita clausola che impone il divieto di pubblicità da parte delle stesse.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Realizzazione di altre opere in carico alla DSC	Gestione dei rapporti con il Comune di Venezia	Espletamento dell'incarico di RUP o progettista o di Direttore dei lavori nell'ambito di affidamento da parte del Comune di Venezia di ulteriori opere extra sedime cimiteriale (Forti)	- Direzione Servizi Cimiteriali - Progettazioni e Manutenzioni	Fornitori	SC_10	Anomalie nelle operazioni di competenza di Veritas (RUP/Progettista/Direttore e dei lavori) al fine di favorire determinati soggetti nell'aggiudicazione dell'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura sulla gestione della progettazione di opere PRPRO01	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto le procedure di gara sono basate su capitolati di appalto realizzati dal Comune di Venezia e dalla Regione Veneto. Pertanto, il valore dell'appalto viene stabilito suddetti enti. Nel caso in cui la realizzazione delle opere cimiteriali avvenga utilizzando finanziamenti comunali, è necessario ottenere l'approvazione del Comune. Prima dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Comune, la Società provvede ad effettuare una verifica interna rispetto ai dettami del codice dei lavori pubblici. La documentazione inerente l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere viene, inoltre, trasmessa all'ANAC per pubblicazione.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (prevista dal PNA 2019)	Servizio Controllo Impianti Tecnologici - Comune di Venezia	Accertamento e redazione di pareri sulla documentazione tecnica afferente agli impianti tecnologici	Servizio Controllo Impianti Tecnologici Comune di Venezia	Enti locali azionisti	SC_11	Omesso/improprio accertamento e/o redazione di parere sulla documentazione tecnica afferente agli impianti tecnologici, al fine di favorire un particolare utente	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Disciplinari Tecnici relativi al Servizio tra Comune di Venezia e Veritas - Procedura operativa servizio di gestione delle attività di ispezione e di accertamento degli impianti termini civili presenti nel territorio del Comune di Venezia oggetto di segnalazioni provenienti dal "Catasto Regionale degli impianti e rapporti di controllo di efficienza energetica denominato CIRCE e di esposti presentati da soggetti privati"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto, ancorchè si ritenga sussistente un elevato interesse esterno e dei margini di discrezionalità nella attività dell'accertatore, l'attività è regolamentata, oltre che dalle procedure interne elaborate dalla Società, anche da norme di legge tecniche, penalmente sanzionate, dai disciplinari sottoscritti con il Comune e da norme UNI applicabili (es: UNI 10738:2012 e UNI 10389:2022), le quali disciplinano le modalità di esecuzione dell'attività e incidono anche sulla discrezionalità dell'accertatore. Inoltre, i rapporti di controllo redatti in relazione all'attività svolta sono trasmessi al Comune che effettua attività di controllo a campione e su base periodica (semestrale).	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (prevista dal PNA 2019)	Servizio Controllo Impianti Tecnologici - Comune di Venezia	Ispezioni agli impianti tecnologici	Servizio Controllo Impianti Tecnologici Comune di Venezia	Enti locali azionisti	SC_12	Omesso/improprio accertamento dell'impianto, anche attraverso l'alterata valutazione delle priorità di intervento, al fine di favorire un particolare utente	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Disciplinari Tecnici relativi al Servizio tra Comune di Venezia e Veritas - Procedura operativa servizio di gestione delle attività di ispezione e di accertamento degli impianti termini civili presenti nel territorio del Comune di Venezia oggetto di segnalazioni provenienti dal "Catasto Regionale degli impianti e rapporti di controllo di efficienza energetica denominato CIRCE e di esposti presentati da soggetti privati"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto, ancorchè si ritenga sussistente un elevato interesse esterno e dei margini di discrezionalità nella attività dell'accertatore, l'attività è regolamentata, oltre che dalle procedure interne elaborate dalla Società, anche da norme di legge tecniche, penalmente sanzionate, dai disciplinari sottoscritti con il Comune e da norme UNI applicabili (es: UNI 10738:2012 e UNI 10389:2022), le quali disciplinano le modalità di esecuzione dell'attività e incidono anche sulla discrezionalità dell'accertatore. Inoltre, i rapporti di controllo redatti in relazione all'attività svolta sono trasmessi al Comune che effettua attività di controllo a campione e su base periodica (semestrale).	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Rapporti con l'utenza	Accoglimento e gestione dei reclami pervenuti dagli utenti (per servizi cimiteriali e di cremazione)	Valutazione della priorità dei reclami presentati dall'utenza	-Staff di Direzione Servizi Cimiteriali - Responsabili di Reparto - Responsabili del Verde - Servizi di Cremazione	-Enti locali Azionisti - Utenti	SC_13	Impropria valutazione della priorità dei reclami pervenuti al fine di favorire un particolare utente	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura PR CLI 06 "Gestione contatto utenza Servizi Cimiteriali"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto i tempi di evasione sono dettati dalla carta dei servizi (entro 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo) e vengono gestiti in ordine cronologico in base alla data di presentazione. Il processo di gestione del reclamo prevede l'utilizzo del gestionale Archiflow e la successiva trasmissione nel gestionale SAP. Il processo è dunque tracciato all'interno dei sistemi aziendali, consentendo anche il monitoraggio in merito alla quantità di reclami ricevuti e alla percentuale di evasione.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	Verifica e se del caso aggiornamento della procedura PR CLI 06 "Gestione contatto utenza Servizi Cimiteriali"

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni / Direzioni aziendali responsabili	Stakeholder	ID Evento rischio	Evento rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misure ulteriori da attuare
Autorizzazioni e Concessioni (Mercato Ittico)	Gestione delle concessioni per l'uso dei posteggi di vendita, dei magazzini e degli uffici	Concessione della proroga soggetta al raggiungimento, da parte del richiedente, di un fatturato annuo superiore al 2% del fatturato complessivo registrato nel mercato nei due anni precedenti	Direttore del Mercato	Clienti	MI_01	Impropria verifica sulla documentazione presentata dal richiedente nella valutazione del raggiungimento del requisito relativo al fatturato minimo a cui è legata la proroga della concessione, al fine di favorire un particolare richiedente	- Codice Etico - Codice Disciplinare - Regolamento Mercato all'ingrosso di prodotti ittici di Venezia	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto l'emissione delle fatture, utilizzate per calcolare il fatturato annuo utile per le valutazioni conseguenti, avviene tramite sistema informatico del soggetto che, per conto degli Operatori del mercato, fa da interfaccia con l'Istituto Bancario che gestisce il Servizio di Cassa. Ne consegue che non vi è alcun coinvolgimento del personale del mercato sulla determinazione del fatturato dichiarato ma, esclusivamente e successivamente all'inserimento dei dati economici da parte degli operatori, si accede al link - messo a disposizione dal soggetto (che opera direttamente su mandato degli Operatori) che gestisce le transazioni riferite alle vendite della giornata - per l'estrazione dei dati necessari. Infatti, a seguito della vendita dei prodotti ittici, gli operatori del mercato provvedono ad inserire giornalmente, nel sistema informatico le transazioni effettuate. Tale sistema registra le suddette transazioni e le trasforma in fatture, dopodiché le trasmette autonomamente alla Banca che a sua volta provvede ad effettuare i relativi pagamenti mediante prelievo delle somme corrispondenti dai rispettivi conti correnti dedicati degli acquirenti accreditati al mercato. Pertanto l'attività del mercato, per quanto attiene all'accertamento della condizione del 2% prevista dal Regolamento di mercato, si limita esclusivamente all'effettuazione della semplice operazione matematica per la predisposizione del documento di valutazione complessiva. Tale documento viene, successivamente, verificato e sottoscritto dal Direttore del mercato.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	...
Autorizzazioni e Concessioni (Mercato Ittico)	Gestione delle concessioni per l'uso dei posteggi di vendita, dei magazzini e degli uffici	Revoca delle concessioni sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento (ad es. accertate gravi scorrettezze commerciali)	Direttore del Mercato	Clienti	MI_02	Abuso di discrezionalità nella valutazione del rispetto dei criteri stabiliti nel Regolamento per il mantenimento delle concessioni, al fine di favorire un determinato soggetto	- Codice Etico - Codice Disciplinare - Regolamento Mercato all'ingrosso di prodotti ittici di Venezia	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo prevede il coinvolgimento di diverse figure aziendali. Infatti qualsiasi intervento di questo tipo vede, gioco-forza, coinvolti più soggetti (ad es. operatori del mercato, responsabile dell'autocontrollo, operatori amministrativi, come pure lo stesso Direttore del mercato) ogniqualvolta si accerti la presenza di situazioni che contrastino con il dettato regolamentare. Inoltre, il mancato rispetto dei criteri previsti nel Regolamento del Mercato viene segnalato non solo dal Direttore del Mercato e dal suo personale ma anche dagli stessi operatori del mercato. Ogni segnalazione pervenuta ed accertata comporta l'emissione di una formale lettera di Avvio del relativo Procedimento - sia di difida, in caso di violazioni lievi, che di revoca, nelle fattispecie più gravi - nei confronti degli Operatori coinvolti. L'operatore, successivamente, provvede a rispondere alla segnalazione. Qualora la segnalazione comportasse la revoca della concessione, il Direttore del Mercato provvede a comunicare tale revoca alla Commissione di Mercato insieme alla documentazione correlata alla segnalazione per acquisirne il relativo parere (tranne i casi di mancato pagamento dei canoni da parte degli operatori nei confronti del Gestore, dove provvede esclusivamente a dare informativa dei fatti).	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	...
Autorizzazioni e Concessioni (Mercato Ittico)	Autorizzazioni all'accesso mercato	Verifica dei requisiti necessari per l'accesso al Mercato ed il rilascio di un documento numerato e munito di fotografia	Direttore del Mercato	Clienti	MI_03	Abuso di discrezionalità nel concedere l'autorizzazione ad accedere al Mercato in assenza dei requisiti previsti (ad es. titolo di ammissione), al fine di favorire un particolare soggetto	- Codice Etico - Codice Disciplinare - Regolamento Mercato all'ingrosso di prodotti ittici di Venezia	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo prevede il coinvolgimento di diverse figure aziendali (ad es. responsabile del reparto ed il Direttore del mercato). La documentazione fornita dal richiedente viene analizzata dal responsabile del reparto ed archiviata in apposita cartellina (situata al mercato). Controlli ulteriori sui soggetti autorizzati all'accesso, per quanto di competenza, sono effettuati anche dalla Banca, dell'ASL e dalla Capitaneria di Porto. A margine di quanto riportato si rileva che, a meno di accertati elementi ostativi, non vi è interesse alcuno a non concedere l'accreditamento al mercato alle ditte acquirenti in quanto, senza queste, vengono a decadere le stesse motivazioni per cui esiste il mercato.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	...
Gestione dei rifiuti	Gestione dei rapporti con gli Enti Locali e con il Consiglio di Bacino	Contratti di servizio	Divisione Ambiente	- Azionisti (in qualità di Enti locali contraenti) - Business Partners - Consiglio di Bacino	RT_01	Impropria gestione dei rapporti con gli uffici preposti dei Comuni per la sottoscrizione dei contratti di servizio al fine di favorire un determinato ente	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Regolamento interno Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici, anche in occasione di verifiche ispettive	Basso	Il rischio risulta essere BASSO in quanto ARERA con delibera 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ossia il metodo tariffario (cd. MTR 1). Con la delibera 363 del 3/08/2021 Arera ha approvato il metodo tariffario (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, metodo che ha aggiornato, per il biennio 2024-2025, con la delibera 389 del 3/08/2023. Delibere finalizzate a definire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la classificazione (univoca in tutto il territorio nazionale) dei costi fissi e variabili del servizio di igiene urbana, da inserire nei PEF (Piani economici finanziari) proposti dal Gestore all'ETC (Ente territorialmente competente) ossia il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, che li approva ed invia ad ARERA per la validazione. Anche i corrispettivi (tariffe agli utenti) sono definiti dall'ETC nei comuni a TARIP e dai Comuni in quelli a tributo, utilizzando criteri e "tool di calcolo" definiti sempre dall'Autorità di regolazione. Arera ha deliberato anche in materia di contenuti dei contratti di servizio (delibera 385 del 3/08/2023). In questo quadro regolatore viene ridotto notevolmente ogni margine di discrezionalità nella predisposizione del contratto di servizio e nel metodo di definizione dei costi del servizio di igiene urbana. Togliendo ai singoli Comuni potere decisivo in favore dell'ETC che li rappresenta. Per quanto concerne le nuove modalità di calcolo dei corrispettivi del Gestore (costi del servizio) a carico dei Comuni (a tributo) o dei cittadini (a tarip) il sistema regolatore prevede, inoltre, che il Gestore del servizio non possa attribuire ai Comuni corrispettivi che non siano previsti all'interno delle fonti contabili obbligatorie dell'azienda (costi da bilancio Veritas relativi all'anno n-2). Nel processo definizione PEF e tariffe interviene prevalentemente la funzione Ufficio Regolazione della Direzione Finanza Controllo e regolazione. Veritas ha sottoscritto con il Bacino, in data 12/18/2024 (prot. Veritas 67468 del 27/8/2024) il contratto di servizio di igiene urbana, con scadenza 26/6/2038, valevole per tutti i Comuni gestiti da Veritas e rappresentati dal Consiglio di Bacino. Il contratto è in linea con lo "schema tipo" Arera della delibera 385/2023 sopracitata. Nel corso del 2025 sono stati predisposti tutti i disciplinari tecnici, da allegarsi al contratto di servizio ove sono definiti gli standard specifici contrattuali. I Disciplinari Tecnici (DT) di alcuni Comuni sono già stati firmati (mancano solo per 8 Comuni e sono in corso di pianificazione gli ultimi incontri con i Comuni che non hanno ancora un DT). I DT sono firmati da Veritas e Bacino, ma quest'ultimo prima di firmare si preoccupa del benessere dei Comuni. Veritas, in ongi caso è adempiente con le tempistiche imposte dal Bacino, da ultimo con nota prot. 124 del 3/2/2025 del Consiglio di Bacino (prot. Veritas 10426/25). Il rapporto, quindi, non è più con i singoli Comuni eccetto in casi di modifiche non sostanziali al contratto o per i controlli delegati dal Bacino ai Comuni.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni / Direzioni aziendali responsabili	Stakeholder	ID Evento rischio	Evento rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misure ulteriori da attuare
Gestione dei rifiuti	Gestione dei rapporti con gli Enti Locali e con il Consiglio di Bacino	Gestione delle informazioni da inoltrare ai Comuni/Consiglio di Bacino per l'elaborazione dei Piani Economici Finanziari	Divisione Ambiente	- Azionisti (in qualità di Enti locali contraenti) - Business Partners - Consiglio di Bacino	RT_02	Impropria trasmissione delle informazioni ai Comuni/Consiglio di Bacino, al fine di alterare i contenuti della pianificazione economica finanziaria (PEF) dei rifiuti	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare	Basso	VEDI ANCHE GIUDIZIO DEL PROCESSO RT_01. 'Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo prevede il coinvolgimento di diverse Funzioni afferenti a diverse Direzioni (Ufficio Regolazione della Direzione Finanza e Controllo e Funzioni operative e Funzioni della Divisione Ambiente). Le suddette funzioni operative della Divisione ambiente, in base alla propria area di competenza, provvedono a implementare i dati contabili utili alla redazione della proposta del Piano Economico Finanziario per i Comuni. I dati riferiti alle ore/uomo impiegate nei vari servizi resi sono contabilizzati dalla divisione ambiente nel programma PREVISIO e poi utilizzati dal controllo di gestione, dall'Ufficio regolazione e dall'ufficio personale. Le suddette Funzioni, nel predisporre il Piano Economico Finanziario, si avvalgono della collaborazione dei vari responsabili operativi al fine di aggiornare i servizi offerti nel corso dell'anno. Tale prassi operativa non risulta formalizzata. A seguito dell'introduzione, da parte di ARERA, del metodo MTR per la predisposizione dei Piani Economici Finanziari e della relativa riorganizzazione aziendale la Divisione Ambiente, dal 2020, non propone/redige PEF, tale attività coinvolge varie funzioni aziendali (Ufficio Regolazione in primis) i dati del PEF devono essere dati contabili certificati da bilancio e tracciabili, quindi il rischio deve considerarsi BASSO.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione dei rifiuti	Gestione della raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti	Accettazione del conferimento dei rifiuti conferiti dagli utenti all'impianto	- Divisione Ambiente - Tecnico responsabile dell'impianto	Clienti	RT_04	Improprio rilascio del nulla osta di accettabilità del rifiuto all'utente, al fine di favorire lo stesso (ad es. accettazione di un rifiuto non conforme)	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione Stazione di Travaso"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto l'accesso alla stazione di travaso da parte dei fornitori nonché la registrazione dei rifiuti in entrata sono regolati da normative interne. In particolare, il rifiuto deve essere pesato e classificato tramite Codice CER e il fornitore deve essere accreditato al fine di poter accedere alla stazione di travaso. Il processo è interamente tracciato mediante un software gestionale (ISmart) ove vengono inseriti tutti i dati riferibili al conferimento (produttore, peso, qualità del rifiuto). Ogni utente ha un proprio codice di accesso univoco. La rotazione del personale nella stazione di travaso è elevata.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione dei rifiuti	Gestione della raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti	Accettazione del conferimento dei rifiuti degli utenti ai centri di raccolta e presso le "Ecomobili"	Addetto centro di raccolta	Clienti	RT_05	Impropria accettazione del conferimento dei rifiuti da parte degli utenti ai centri di raccolta in casi non previsti dalla norma, al fine di favorire l'utente interessato a smaltire occultamente un determinato rifiuto	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione dei Centri di Raccolta" - Procedura "Gestione delle non conformità relative al non corretto conferimento da parte dell'utente presso i Centri di Raccolta" - Registrazione dell'utente prima dell'accettazione del conferimento dei rifiuti (DM 8/04/2088 e regolamento centro di raccolta)	Basso	Si è sviluppato un progetto che ha portato all' introduzione in molti CDR di gestionali operativi per la registrazione INFORMATICA dell'utente conferitore e della relativa tipologia di rifiuto conferita. Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso. Il personale del centro di raccolta viene formato in materia di anticorruzione, in fase di inserimento in azienda e poi periodicamente secondo quanto previsto nel Piano di formazione. In alcuni CDR, di maggiore utilizzo, vi è una elevata rotazione del personale adibito e sono presenti almeno due operatori per CDR. Sussiste un controllo da parte dell'utenza comprensente e il conferimento avviene mediante autoconferimento, sotto la supervisione dell'operatore. Con l'entrata in vigore del Regolamento unico di gestione del servizio di igiene urbana (approvato con delibera dell'assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente n. 21 del 19/12/2023 e da ultimo aggiornato con deliberazione n. 11 del 20/06/2025 del medesimo organo) sono state definite regole uniformi ed omogenee per l'acc, in forza di quanto previsto nel "Disciplinare per la gestione intercomunale dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani" approvato con deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente n. 23 del 17/12/2024 e nel rispetto di quanto previsto nel Contratto di Servizi per la regolazione dei servizi dei rifiuti urbani nel Bacino Venezia (sottoscritto dal Bacino stesso e Veritas in data 12.08.2024) qualsiasi utente del Bacino Venezia Ambiente (comprendente tutti i Comuni della provincia di Venezia e di Mogliano Veneto) può conferire i propri rifiuti presso uno qualsiasi dei Centri di Raccolta presenti nel territorio del Bacino. Gli Ecomobili, sono itineranti e solo per alcuni Comuni sono intercomunal, in ogni caso in relazione alla valutazione del rischio si estendono le considerazioni valevoli per i CDR, vi è un sistema di registrazione dei conferimenti, l' eventuale accettazione di conferimenti di rifiuti difformi sarebbe facilmente individuabile, considerato che i contenitori relativi sono di ridotte dimensioni e spesso in servizio ci sono 2 operatori.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Procedimento disciplinare che a portato al licenziamento di tre dipendenti ed il trasferimento di due dipendenti (4/6 anni orsono)	---
Gestione dei rifiuti	Gestione della raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti	Accettazione del conferimento dei rifiuti degli utenti ai centri di raccolta	Addetto centro di raccolta	Clienti	RT_11	Impropria gestione delle attività del centro di raccolta (CDR) da parte del personale addetto, in esecuzione di un accordo corruttivo o per il perseguimento di interessi personali propri o di terzi (es: accettazione di utilità da parte del personale addetto ai CDR per consentire il prelievo, da parte degli utenti, di materiale già conferito da terzi; appropriazione, da parte del personale addetto ai CDR, di materiale presenti nel CDR, ecc..)	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione dei Centri di Raccolta" - Registrazione dell'utente prima dell'accettazione del conferimento dei rifiuti (DM 8/04/2088 e regolamento centro di raccolta)	Basso	VEDI ANCHE GIUDIZIO DEL PROCESSO RT_05. Si è sviluppato un progetto che ha portato all' introduzione in molti CDR di gestionali operativi per la registrazione INFORMATICA dell'utente conferitore e della relativa tipologia di rifiuto conferita. Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso. Il personale del centro di raccolta viene formato in materia di anticorruzione, in fase di inserimento in azienda e poi periodicamente secondo quanto previsto nel Piano di formazione. In alcuni CDR, di maggiore utilizzo, vi è una elevata rotazione del personale adibito e sono presenti almeno due operatori per CDR. Sussiste un controllo da parte dell'utenza comprensente e il conferimento avviene mediante autoconferimento, sotto la supervisione dell'operatore.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Procedimento disciplinare che a portato al licenziamento	Formazione specifica del personale addetto ai centri di raccolta sulle misure previste e in materia di prevenzione della corruzione in fase di inserimento in azienda e poi periodicamente secondo quanto previsto nel Piano di formazione.
Gestione dei rifiuti	Gestione della raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti	Attività di raccolta a domicilio dei rifiuti e servizi a corrispettivo	- Divisione Ambiente - Ufficio Spazzamento e raccolta	Clienti	RT_06	Impropria gestione della raccolta dei rifiuti a domicilio fornendo servizi non pianificati o servizi per i quali sarebbe previsto un corrispettivo, al fine di procurare un vantaggio ad un particolare utente (ad es. fornire un servizio di raccolta a utenti diversi da quelli pianificati, dietro compenso o altra utilità)	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto il servizio di raccolta del rifiuto a domicilio, anche a corrispettivo, è adeguatamente regolato dalla normativa interna ed effettuato da almeno due operatori. Tali operatori sono tenuti a rispettare la programmazione stabilita ed a rendicontare a fine turno i servizi offerti. In particolare per i servizi a corrispettivo (esempio ritiro rifiuti ingombranti oltre il limite per cui è prevista la gratuità dal Regolamento comunale, oppure dotazione/posizionamento di contenitori fuori standard e relativo svuotamento) vi è terzietà tra il soggetto che valuta il servizio da rendere, spesso previo sopralluogo, e chi svolge il servizio stesso, pertanto la possibilità che l'evento rischioso avvenga diminuisce significativamente.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni / Direzioni aziendali responsabili	Stakeholder	ID Evento rischio	Evento rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misure ulteriori da attuare
Gestione dei rifiuti	Ispezioni ambientali sulla gestione dei rifiuti	Attività di sorveglianza ambientale	- Divisione Ambiente - Ispettori Ambientali	- Lavoratori - Clienti	RT_08	Impropria gestione delle attività di sorveglianza portate a compimento dagli ispettori di Veritas, finalizzata a non rilevare formalmente determinate condotte <i>contra legem</i> poste in essere da utenti in esecuzione di un accordo corruttivo	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione delle attività svolte dagli Ispettori Ambientali"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto l'attività di sorveglianza viene effettuata sempre da due ispettori (pubblici ufficiali). Viene redatto un verbale atto a formalizzare eventuali non conformità. Tale verbale (contiene foto ed altra documentazione rilevante) viene, successivamente, trasformato in sanzione dai vigili urbani. Tale procedura è concordata con la polizia municipale e tracciata all'interno di software gestionale in caso di ricorso da parte degli utenti.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione dei rifiuti	Ispezioni ambientali sulla gestione dei rifiuti	Attività di sorveglianza ambientale	- Divisione Ambiente - Ispettori Ambientali	Clienti	RT_09	Mancato / improprio controllo della conformità e/o adeguatezza della TARI (tariffa applicata) rispetto al rifiuto conferito e per quanto concerne gli ispettori ambientali limitatamente ai compiti ad essi attribuiti, al fine di agevolare un particolare utente	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura "Gestione delle attività svolte dagli Ispettori Ambientali"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo è caratterizzato da scarso potere decisionale. Il personale della Società non è autorizzato ad entrare all'interno delle aziende per effettuare le dovute verifiche, pertanto le uniche attività da svolgere sono riferibili all'analisi e alla verifica circa la provenienza dei rifiuti abbandonati all'esterno dell'azienda. Si ritiene che l'evento rischioso non sussita con generico riferimento alla verifica dell'adeguatezza della tariffa applicata poiché non è compito degli ispettori ambientali verificarla, piuttosto potrebbero essere incaricati in casi specifici di verificare, con poteri accertativi, se gli utenti avendo la riduzione del compostaggio domestico lo praticano effettivamente. In tale ultimo caso comunque il rischio sarebbe da classificarsi BASSO poiché gli ispettori ambientali sono sempre in due durante i controlli.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione dei rifiuti	Gestione dei rapporti con gli Enti di Controllo	Controllo da parte degli enti competenti a CDR e stazioni di travaso, discariche gestiti da Veritas	- Divisione Ambiente	Enti di Controllo (esempio ARPAV-SPISAL)	RT_10	Impropria gestione dei rapporti con gli uffici/ispettori preposti degli enti di Controllo in occasione di visite/ispezioni/controllo presso Centri di Raccolta, Stazioni di Travaso, discariche controllate	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Regolamento interno "Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici, anche in occasione di verifiche ispettive"	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto vi è un regolamento interno "Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici, anche in occasione di verifiche ispettive" approvato dal CDA il 18 05 2021 che dettaglia le regole e indicazioni per rapportarsi con gli enti di controllo e tracciare l'esito del controllo.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Progettazione ed ingegneria	Progettazione degli interventi di ristrutturazione ordinaria o straordinaria delle reti idriche mediante tecnologie NO DIG	Determinazione delle aree di intervento e (qualora la progettazione dei lavori sia svolta da personale interno a Veritas) determinazione delle specifiche progettuali (ad es. individuazione delle aree in cui effettuare interventi)	Direzione Ristrutturazione Infrastrutture Idriche	- Clienti - Lavoratori - Azionisti - Fornitori	NODIG_01	Impropria definizione delle aree di intervento e (qualora la progettazione dei lavori sia svolta da personale interno, delle specifiche progettuali), al fine di favorire un particolare soggetto terzo (ad es. manutenzione ordinaria o straordinaria di una rete idrica nella zona dove risiede un soggetto legato ad una figura societaria)	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Piano degli interventi approvati dal Consiglio di bacino	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso nel caso in esame in quanto si procede al ripristino di reti esistenti e funzionanti, seppur ammalorate, ma le attività di cui si tratta sono rese in supporto e in collaborazione con un interlocutore interno (Divisione Servizio Idrico Integrato). Inoltre la valutazione e la programmazione degli interventi è di competenza di soggetti terzi che interloquiscano con la Divisione SII.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	Valutazione della predisposizione di una procedura che disciplini il processo o della applicazione al processo, con opportuni adeguamenti, di procedure aziendali già esistenti
Incarichi e nomine (progettazione ed ingegneria) (prevista dal PNA 2019)	Progettazione degli interventi di ristrutturazione ordinaria o straordinaria delle reti idriche mediante tecnologie NO DIG	Valutazione dell'attività progettuale da svolgere al fine di procedere o meno all'eventuale affidamento dell'incarico di progettazione ad un fornitore esterno	Direzione Ristrutturazione Infrastrutture Idriche	Fornitori	NODIG_02	Abuso di discrezionalità nella valutazione di procedere o meno all'affidamento della progettazione e/o di attività di supporto (ad es: progettazione della sicurezza) all'esterno, al fine di favorire un particolare fornitore	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso, in quanto, operando su reti in esercizio, la progettazione deve essere realizzata da strutture interne (Gestione acquedotti/gestione fognature) e possono essere affidati all'esterno solo attività di supporto, quali ad esempio la progettazione della sicurezza, riducendo così gli importi di affidamento ed il loro interesse per gli operatori esterni. Le procedure di affidamento sono quelle previste dall'ordinamento aziendale e vengono effettuate a cura o con il supporto della Direzione Appalti e Approvvigionamenti.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	Valutazione della predisposizione di una procedura che disciplini il processo o della applicazione al processo, con opportuni adeguamenti, di procedure aziendali già esistenti
Incarichi e nomine (progettazione ed ingegneria) (prevista dal PNA 2019)	Progettazione degli interventi di ristrutturazione ordinaria o straordinaria delle reti idriche mediante tecnologie NO DIG	Verifica della congruità tecnica degli elaborati redatti dal fornitore (qualora la progettazione sia affidata ad esso) rispetto alle specifiche tecniche di contratto	- RUP - Capo commessa (qualora interno alla Società)	- Clienti - Lavoratori - Azionisti - Fornitori	NODIG_03	Mancato / improprio controllo sugli elaborati redatti dal fornitore esterno, in fase di progettazione e/o sulle attività di supporto svolte da fornitore esterno (ad es: nella progettazione della sicurezza), al fine di favorirlo	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso, in quanto, operando su reti in esercizio, la progettazione deve essere realizzata da strutture interne (Gestione acquedotti/gestione fognature) e possono essere affidati all'esterno solo attività di supporto, quali ad esempio la progettazione della sicurezza. E' pertanto di estremo interesse dei progettisti che non ci siano falliche progettuali, che ricadrebbero sulle attività di loro responsabilità.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	Valutazione della predisposizione di una procedura che disciplini il processo o della applicazione al processo, con opportuni adeguamenti, di procedure aziendali già esistenti
Progettazione ed ingegneria	Modifiche del progetto degli interventi di ristrutturazione ordinaria o straordinaria delle reti idriche mediante tecnologie NO DIG	Elaborazione di modifiche progettuali in fase di elaborazione della proposta progettuale o in fase successiva	- RUP - Capo commessa (qualora interno)	- Clienti - Lavoratori - Azionisti - Fornitori	NODIG_04	Improprie modifiche al progetto, qualora la progettazione dell'intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria sia svolta dal personale della Società, al fine di favorire un particolare utente	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso, nel caso in esame in quanto non vengono realizzate nuove reti, bensì si procede al ripristino di reti esistenti e funzionanti, seppur ammalorate. E' pertanto difficile ipotizzare di favorire un utente rispetto ad un altro. Nel processo intervengono diversi soggetti aziendali e la programmazione dei lavori è effettuata congiuntamente con la Divisione Servizio Idrico Integrato.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	Valutazione della predisposizione di una procedura che disciplini il processo o della applicazione al processo, con opportuni adeguamenti, di procedure aziendali già esistenti

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni / Direzioni aziendali responsabili	Stakeholder	ID Evento rischio	Evento rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva dell'attività del processo	Giudizio sintetico	Dati evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misure ulteriori da attuare
Realizzazione delle opere del Servizio Idrico Integrato (NO DIG)	Esecuzione degli interventi di ristrutturazione ordinario o straordinaria delle reti idriche mediante tecnologie NO DIG	Determinazione delle tempistiche di avvio dell'esecuzione degli interventi	- RUP - Direzione Ristrutturazione Infrastrutture Idriche	- Clienti - Fornitori	NODIG_05	Impropria variazione delle tempistiche di avvio dell'esecuzione degli interventi, al fine di favorire un determinato soggetto terzo (ad es. ingiustificato/indebito differimento dell'inizio di esecuzione degli interventi)	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso, in quanto le priorità di intervento non vengono decise dalla Direzione RII, bensì dalla Divisione -SII, che è di fatto il Committente delle opere. Le tempistiche di avvio dei cantieri vengono concertate con la Direzione SII, che rende disponibili le reti da manutenere secondo proprie esigenze operative. Intervengono pertanto nel processo più soggetti aziendali.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	
Gestione dei servizi energetici	Servizi energetici	Approvvigionamento energia elettrica per Veritas Spa, per alcune Società controllate o partecipate da Veritas Spa e per i Comuni affidatari del servizio di illuminazione pubblica	- Dir. Energia e patrimonio aziendale - Area Gestione Coordinamento e Controllo	- Fornitori - Società partecipate e controllate - Enti pubblici (Comuni affidatari del servizio)	EN_01	Impropria pianificazione del fabbisogno di energia al fine di favorire un determinato fornitore	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Contratto di servizio	Basso	La valutazione del rischio si ritiene essere bassa in quanto trattasi di processo disciplinato da procedure ad evidenza pubblica cui partecipano diverse Funzioni aziendali.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione dei servizi energetici	Servizi energetici	Gestione contratti di fornitura energia elettrica per Veritas Spa e per alcune società controllate o partecipate da Veritas	- Dir. Energia e patrimonio aziendale - Area Gestione Coordinamento e Controllo - Energy management	- Clienti - Enti pubblici (Comuni affidatari) - Società partecipate o controllate	EN_02	Impropria gestione del contratto volta a favorire il fornitore (ad esempio attraverso la mancata applicazione di penali a fronte di inadempimenti del fornitore).	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura gestione fornitura energia elettrica e gas - Contratto di servizio	Basso	La valutazione del rischio si ritiene essere bassa in quanto nell'attività di processo partecipano diverse funzioni aziendali.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione dei servizi energetici	Servizi energetici	Gestione servizio illuminazione pubblica	- Dir. Energia e patrimonio aziendale - Area Gestione Coordinamento e Controllo - Energy management	- Enti pubblici (Comuni affidatari) - Fornitori	EN_03	Impropria individuazione del fornitore cui affidare le attività di conduzione e manutenzione dei punti luce.	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Contratto di servizio - Contratto con RTI - Procedura acquisti	Basso	La valutazione del rischio si ritiene essere bassa in quanto partecipano al processo anche la struttura tecnica degli Enti interessati e si procede comunque a richiedere più offerte.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione dei servizi energetici	Servizi energetici	Approvvigionamento gas per Veritas Spa e per alcune società controllate o partecipate da Veritas Spa e per i Comuni affidatari del servizio calore	- Dir. Energia e patrimonio aziendale - Area Gestione Coordinamento e Controllo - Energy management	Fornitori	EN_04	Impropria pianificazione del fabbisogno di gas al fine di favorire un determinato fornitore.	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Procedura gestione fornitura energia elettrica e gas	Basso	La valutazione del rischio si ritiene essere bassa in quanto trattasi di processo disciplinato da procedure ad evidenza pubblica cui partecipano diverse Funzioni aziendali.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione dei servizi energetici	Servizi energetici	Gestione servizio calore	- Dir. Energia e patrimonio aziendale - Area Gestione Coordinamento e Controllo - Energy management	- Enti pubblici (Comuni affidatari) - Fornitori	EN_05	Impropria individuazione del fornitore cui affidare la gestione del servizio.	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Contratto di servizio	Basso	La valutazione del rischio si ritiene essere bassa in quanto partecipano al processo anche la struttura tecnica degli Enti interessati e si procede comunque a richiedere più offerte.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione dei servizi energetici	Servizi energetici	Progettazione, sviluppo, realizzazione e gestione impianti di produzione energia/ calore da fonti rinnovabili per Veritas e alcune società del Gruppo (Avvo SpA)	- Dir. Energia e patrimonio aziendale - Area Gestione Coordinamento e Controllo - Area Tecnica	- Fornitori - Clienti	EN_06	Impropria individuazione del fornitore cui affidare la realizzazione degli impianti.	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - Contratti service intercompany con le società del Gruppo	Basso	La valutazione del rischio si ritiene essere bassa in quanto trattasi di processo disciplinato da procedure ad evidenza pubblica cui partecipano diverse Funzioni aziendali.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---
Gestione dei servizi energetici	Servizi energetici	Gestione della installazione, manutenzione e riparazione di impianti di climatizzazione estiva e invernale per Veritas SpA e per alcune società del Gruppo	- Dir. Energia e patrimonio aziendale - Conduzione e manutenzione impianti climatizzazione	- Fornitori - Clienti	PA_04	Impropria individuazione del fornitore cui affidare le attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di climatizzazione estiva e invernale.	- Modello 231 - Codice Etico - Codice Disciplinare - procedura acquisti	Basso	La valutazione del rischio si ritiene essere bassa in quanto trattasi di processo disciplinato da procedure ad evidenza pubblica cui partecipano diverse Funzioni aziendali.	- Nessun procedimento giudiziario; - Nessuna segnalazione "whistleblowing"; - Nessun procedimento disciplinare	---